



Comunicato Ufficiale

57

09/02/2023

Stagione Sportiva 2022/2023



Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze



toscana.lnd.it



crt.toscana@lnd.it
crtoscana@pec-legal.it



facebook - [Indtoscana](https://www.facebook.com/Indtoscana)
telegram - [@crtoscanaIndsgs](https://www.telegram.com/@crtoscanaIndsgs)

Uffici C.R. Toscana	Numeri telefono	Email	Pec
Segreteria	055 6521 416 - 410	crt.toscana@lnd.it	crtoscana@pec-legal.it
Amministrazione	055 6521 405 - 406 - 407	amm.toscana@lnd.it	amm.toscana@pec-legal.it
Tesseramento	055 6521 418 - 419 - 420	tesseramenti.toscana@lnd.it	tess.toscana@pec-legal.it
Calcio a 5	055 6521 431	futsal.toscana@lnd.it	
Calcio Femminile	055 6521 432	femminile.toscana@lnd.it	
Impianti sportivi	055 6521 400	impianti.toscana@lnd.it	campi.toscana@pec-legal.it
Affari generali	055 6521 401		
Segreteria S.G.S.	055 6521 488	toscana.sgs@figc.it	
Agonistica Settore Giovanile	055 6521 415		
Giudice Sportivo	055 6521 417	giudice.toscana@lnd.it	giudicetoscana@pec-legal.it
Corte Appello Sportiva - Tribunale Federale	055 6521 430	cdt.toscana@lnd.it	cortetoscana@pec-legal.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.....	2912
2. COMUNICAZIONI L.N.D.....	2913
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE.....	2913
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	2917
3.1.1. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE	2917
3.1.2. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO	2917
3.2. SEGRETERIA.....	2921
3.2.1. MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	2921
3.2.2. TESSERE FEDERALI 2021	2922
3.2.3. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ' - OSSERVATORE ARBITRALE E ORGANO TECNICO A.I.A.	2923
3.2.4. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO	2923
3.2.5. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ' – DATI SOCIETÀ'	2923
3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO.....	2923
3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TORNEI.....	2924
3.2.8. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI	2924
3.2.9. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO	2924
3.2.10. RAPPRESENTATIVE REGIONALI	2924
3.2.11. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO	2926
3.2.12. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DA PARTE DI SPORT E SALUTE.....	2927
3.2.13. SPORT E SALUTE COMITATO REGIONALE TOSCANA – IO VENGO DALLO SPORT	2927
3.2.14. LO SPORT È UN DIRITTO “DI TUTTI”	2927
3.2.15. VADEMECUM - LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORENNI NELLO SPORT	2928
CALCIO FEMMINILE	2929
CALCIO A 5	2932
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	2936
4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE	2936
4.2. CALCIO MASCHILE	2937
4.3. CALCIO FEMMINILE	2938
4.4. CALCIO A 5.....	2941
4.5. CORSI LEVEL E	2944
4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI	2944
5. RISULTATI.....	2950
6. GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2958
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA	2958
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA.....	2980
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	2982
7. ERRATA CORRIGE.....	2985
8. ALLEGATI	2985
9. CALENDARIO GARE.....	2986

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Comitato Regionale TOSCANA

00198 ROMA - VIA PO', 36

A) RISULTATI DELLE GARE:

Competizione Livello 2 - C.R.TOSCANA

Risultati gare del 4 Febbraio 2023 - 3ª Giornata Andata

A.S.D. LE BOLLICINE SPORT	A.S.D. ELLERA CALCIO	1 - 6
A.S.D. LE BOLLICINE SPORT	A.S.D. QUARTOTEMPO FIRENZE	0 - 3
A.S.D. NUOVA ARLECCHINO SPORT LI	A.S.D. ELLERA CALCIO	2 - 1
A.S.D. QUARTOTEMPO FIRENZE	A.S.D. NUOVA ARLECCHINO SPORT LI	0 - 4

Competizione Livello 3 - C.R.TOSCANA

Risultati gare del 4 Febbraio 2023 - 3ª Giornata Andata

A.P.D. CALCIANDO INSIEME	ONLUS UN CALCIO PER TUTTI	9 - 1
A.S.D. QUARTOTEMPO FIRENZE	ONLUS UN CALCIO PER TUTTI	3 - 1
ONLUS ASS.ITALIANA PERSONE DOWN	A.S.D. QUARTOTEMPO FIRENZE	2 - 4

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, nella seduta del 03/02/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Competizione Livello 2 - C.R.TOSCANA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 4 Febbraio 2023

Nessuna Decisione

Competizione Livello 3 - C.R.TOSCANA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 4 Febbraio 2023

Nessuna Decisione

1.1. ALLEGATI

- CU n. 120/A FIGC - Versione 1/2023 Norme Sportive Antidoping

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI

- Circolare n. 65 - Circolare 6/2023 Centro Studi Tributarî LND
- COMUNICATO UFFICIALE N. 1 – 2 TDR e comunicazione LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

DECRETO MILLE PROROGHE (PROROGA CONVENZIONE)

Si ritiene opportuno riportare di seguito quanto stabilito dall'art.14 comma 4 del Decreto Mille Proroghe:

Art. 16 Proroga di termini in materia di sport

...omissis...

4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, **sono prorogate al 31 dicembre 2024**, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

CONVEGNO CONI 'LO SPORT CHE CAMBIA'

In allegato locandina del convegno 'Lo Sport che cambia' che si terrà venerdì 10 febbraio a Firenze nell'aula magna rettorato in piazza San Marco.

L'obiettivo del seminario di studio è individuare le strategie operative per le società in uno sport che sta cambiando.

Il convegno si terrà sia in presenza sia in modalità online.

Di seguito alleghiamo i link per l'iscrizione alla partecipazione:

1. Link per iscriversi **IN PRESENZA:**

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTig7T-IUKNbhiQdhARPVP558guEC4hfazCab8j4RycWYnTQ/viewform?usp=pp_url



"LO SPORT CHE CAMBIA" Venerdì
10 Febbraio 2023 ore 15.30 -18.00

Partecipazione in presenza Aula
Magna Rettorato Università degli
studi di Firenze Piazza San Marco
(FI)

docs.google.com

2. Link per iscriversi **ONLINE:**

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegBzPdwm9JnZlfztcYnGCeWuHDPn-hcKE3AGtfAxCzb3FmuQ/viewform?usp=pp_url



"LO SPORT CHE CAMBIA" Venerdì
10 Febbraio 2023 ore 15.30 -18.00

Partecipazione in modalità online su
Piattaforma Microsoft Teams

docs.google.com

**IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMITATO REGIONALE FIGC LND
E L'ISTITUTO PROSPERIUS - VILLA CHERUBINI
A FAVORE DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE DELLA TOSCANA**

Con l'inizio della nuova stagione sportiva, è stato firmato un importante protocollo di collaborazione tra il Comitato Regionale Toscana FIGC LND nella persona del Presidente Paolo Mangini e l'Istituto Prosperius – Villa Cherubini rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Benedetta Bigazzi **a favore dei tesserati delle Società** afferenti al Comitato Regionale.

L'accordo, infatti, prevede per ogni tesserato alle prese con un infortunio l'individuazione di un percorso personalizzato in modo da facilitare e velocizzare le pratiche necessarie per il rientro sui campi da gioco.

Per venire incontro alle esigenze della Società e del tesserato l'Istituto offre la possibilità di effettuare una visita medica gratuita presso l'Istituto nella sede di via San Domenico 87 a Firenze. La visita sarà preceduta da un contatto telefonico (0555066709 – 0555066716) o via mail nel quale verrà effettuato un primo inquadramento. I numeri telefonici sono attivi 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 22.

Se dalla visita medica risultasse necessario richiedere alcuni esami di diagnostica strumentale, dopo aver eventualmente consultato il Medico Sociale e qualora il soggetto interessato lo richieda, sarà cura dell'Istituto organizzare nel più breve tempo possibile gli accertamenti. Sia la diagnostica richiesta che le visite specialistiche successive, così come l'eventuale intervento chirurgico e la conseguente riabilitazione fino al ritorno all'attività sportiva, potrà essere gestita ed effettuata presso le strutture dell'Istituto con una scontistica dedicata nel caso in cui non sia già coperta da polizza assicurativa.

Nella speranza di aver fornito alle nostre società ed ai nostri tesserati uno strumento utile a facilitare la risoluzione delle problematiche post infortunio ed a snellire le pratiche burocratiche necessarie, si riporta qui di seguito i link necessari alla consultazione della convenzione completa, del tariffario e della scontistica dedicata ai nostri tesserati ed alle nostre società:

[convenzione-servizi-sanitari-istituto-properius-villa-cherubini/](#)

[Protocollo-convenzione-CRT-PROSPERIUS](#)

[Tariffario-FIGC-PROSPERIUS](#)

[Tariffario-Privato-Istituto-Prosperius](#)



CR TOSCANA - BCC ENERGIA

CONSORZIO

per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Come sanno bene i Presidenti delle Società che gestiscono il proprio impianto sportivo, una delle voci che più incidono sul loro bilancio è rappresentata dal costo delle utenze. Una problematica che il Presidente Mangini ha più volte affrontato in questo ultimo anno in occasione delle riunioni in videoconferenza con le Società toscane e per la quale questo Comitato aveva avanzato alcune proposte operative che avrebbero potuto diminuire la loro incidenza sui bilanci.

Dopo aver verificato nel corso di questi ultimi mesi alcune possibilità che il mercato offriva, il Consiglio Direttivo ha individuato in un percorso condiviso con le Banche di Credito Cooperativo, Istituto di Credito di riferimento del Comitato Regionale, la proposta più idonea e vantaggiosa per le proprie Società affiliate.

Attraverso, infatti, la partnership con BCC Energia, il Consorzio delle Banche di Credito Cooperativo per i servizi energetici, ogni Società avrà l'opportunità di verificare se il prezzo dei servizi energetici (energia elettrica e gas naturale) che il Consorzio Energia acquista sul libero mercato alle migliori condizioni offerte, è più vantaggioso di quello che attualmente viene corrisposto. In allegato al presente Comunicato Ufficiale, come già avvenuto sul C.U. n. 63 CRT del 22 aprile u.s. e seguenti, è pubblicato un questionario che le Società interessate a ricevere una proposta per la ricontrattazione delle condizioni di fornitura dovranno compilare e inviare a questo Comitato Regionale tramite mail all'indirizzo dedicato energiatoscana@lnd.it.

I dati in esso inseriti verranno verificati dai tecnici del Consorzio Energia, comparati con la loro offerta e inviata una relazione comparativa ad ogni società, che potrà, pertanto, liberamente decidere se aderire alla proposta oppure no. Un'iniziativa, perfettamente in linea con il programma di mandato per il Quadriennio 2021-2024, che, con questo nuovo accordo con la BCC, testimonia la volontà di entrambe le parti di continuare quel percorso di crescita reciproca e di sostegno a tutte le società del nostro Comitato.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONVENZIONE CON DUFERCO ENERGIA

A seguito della convenzione stipulata nel 2019 tra Comitato Regionale Toscana e Duferco Energia, società impegnata nella realizzazione di opere di efficientamento energetico, è possibile, per coloro che lo desiderano, verificare la possibilità di efficientare gratuitamente i propri impianti sportivi, con un indubbio risparmio sul costo delle utenze, utilizzando la consulenza e l'eventuale coordinamento dei lavori da parte della Società Duferco.

Per info numero verde 800.58.39.01 o mail: convenzione@lnd@dufercoenergia.com

DIPARTIMENTO SOCIALE LND

Si comunica che la LND ha recentemente istituito un Dipartimento Sociale con lo scopo di approfondire tematiche e sviluppare iniziative in ambito culturale e sociale con particolare riferimento ad aspetti quali inclusione, antidiscriminazione, lotta alla violenza sulle donne, sostenibilità, prevenzione e salute, etc Invitiamo pertanto tutte le nostre società sportive che hanno già operato in questo ambito con iniziative o manifestazioni a tema, a darcene tempestiva notizia al fine di poter veicolare e condividere tali informazioni anche a livello nazionale.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. VARIAZIONE DATE ED ORARI GARE – ULTIME DUE GIORNATE

Nell'interesse comune di tutte le Società partecipanti a tutti i campionati, il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi in data 19/12/2022, per motivi organizzativi relativi a eventuali problematiche che le Società potrebbero incontrare nel corso del campionato e al fine di permettere loro una maggiore opportunità di variazione al calendario gare, ha ritenuto opportuno modificare, anche per la stagione sportiva 2022/2023, da tre a DUE l'obbligo di contemporaneità per le ultime giornate di campionato. Questo Comitato Regionale si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare, in deroga, spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali sono impegnate Società, che per la loro posizione di classifica, non siano interessate alla promozione o alla retrocessione.

3.1.2. ANTICIPI GARE CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE AL SABATO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Presidente del C.R. Toscana Paolo Mangini e il Presidente della C.R.A. Toscana Tiziano Reni, alla presenza dei rappresentanti delle 33 Società partecipanti al campionato di Eccellenza e delle 54 di Promozione, nelle riunioni tenutesi alla fine dello scorso mese di agosto, hanno esposto la criticità relativa alla copertura arbitrale settimanale (Direttori di gara ed assistenti) di tutte le gare che coinvolge, come accaduto nella scorsa stagione sportiva, non solo la nostra Regione, ma tutta Italia. Attraverso vari incontri è stato individuato un percorso condiviso per limitare al massimo i disagi per le società, rappresentati dal rinvio delle gare per mancanza di direttori di gara o lo svolgimento delle stesse senza assistenti. Una situazione che il Presidente Mangini ha ritenuto doveroso illustrare alle società maggiormente interessate dalla situazione, manifestando la ferma volontà di trovare soluzioni o aggiustamenti per superare il perdurare di questa difficoltà, dovuta in gran parte alla pandemia e ad un rallentamento del ricambio generazionale della classe arbitrale stessa. È necessario, pertanto, anticipare almeno 7/8 gare di ogni fine settimana al sabato, per poter usufruire delle relative "terne" anche nelle gare della domenica. Il Presidente Mangini ha ricordato che il problema della carenza di direttori di gara riguarda tutte le società, anche quelle delle altre categorie che al momento non sono interessate direttamente con la loro prima squadra ad eventuali anticipi, ma che potrebbero esserlo con la categoria Juniores.

Tale proposta rispecchia quanto illustrato durante le riunioni e consiste in un programma di anticipi al sabato a partire dalle gare in programma domenica 25 settembre (3^a gara di andata di Eccellenza - 1^a gara di andata di Promozione) fino alla quartultima gara di ritorno (26/03/2023 per il Campionato di Eccellenza - 12/03/2023 per il Campionato di Promozione). A seguito dell'anticipo della prima squadra, le gare del campionato Juniores (sia regionale che provinciale), delle società impegnate nell'anticipo al sabato saranno posticipate d'ufficio al lunedì, con possibilità dell'anticipo al venerdì o alla domenica o posticipo al martedì. Si fa presente la massima sensibilità del Comitato in tal senso, flessibilità e disponibilità che sarà poi adottata anche per gli orari ed i possibili spostamenti delle altre categorie del settore giovanile e della scuola calcio. Al fine di evitare al massimo sovrapposizioni con le gare di Coppa Italia, il calendario non sarà stilato in un'unica soluzione. Si specifica comunque che nel caso in cui la squadra interessata nell'anticipo al sabato della gara di campionato fosse impegnata anche il mercoledì antecedente in una gara di Coppa Italia, quest'ultima verrà spostata d'ufficio al mercoledì successivo.

Di seguito si riporta la calendarizzazione delle gare anticipate fino a tutto il **26/02/2023**:

ANTICIPI DEL 12/02/2023ECCELLENZA Girone: A Giornata: 6 R

S.C. CENAIA 1969	PONTEBUGGIANESE SRL	11/02/23
TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	CERTALDO	11/02/23

ECCELLENZA Girone: B Giornata: 6 R

RONDINELLA MARZOCCO	SINALUNGHESE A.S.D.	11/02/23
---------------------	---------------------	----------

PROMOZIONE Girone: B Giornata: 6 R

AUDAX RUFINA	CENTRO STORICO LEBOWSKI	11/02/23
--------------	-------------------------	----------

PROMOZIONE Girone: C Giornata: 6 R

ATLETICO MAREMMA	SPORTING CECINA 1929	11/02/23
PONSACCO 1920 SSD ARL	GAMBASSI	11/02/23

PROMOZIONE Girone: D Giornata: 6 R

LUCIGNANO	MARINO MERCATO SUBBIANO	11/02/23
TORRENIERI A.S.D.	LORNANO BADESSE CALCIO	11/02/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: A Giornata: 6 R

AUDACE LEGNAIA	S.C. CENAIA 1969	13/02/23
----------------	------------------	----------

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: B Giornata: 5 R

BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	PONSACCO 1920 SSD ARL	13/02/23
----------------------------	-----------------------	----------

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: E Giornata: 5 R

CENTRO STORICO LEBOWSKI	FIGLINE 1965	13/02/23
CERTALDO	AREZZO FOOTBALL ACADEMY	13/02/23
SINALUNGHESE A.S.D.	SPORT CLUB ASTA	14/02/23

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -AREZZO Girone: A Giornata: 3 R

BUCINE	LUCIGNANO	13/02/23
MARINO MERCATO SUBBIANO	ATLETICO LEVANE LEONA	13/02/23

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -FIRENZE Girone: C Giornata: 5 R

AUDAX RUFINA	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	13/02/23
--------------	---------------------------	----------

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LIVORNO Girone: A Giornata: 3 R

SPORTING CECINA 1929	VADA 1963	13/02/23
----------------------	-----------	----------

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -SIENA Girone: A Giornata: 3 R

LORNANO BADESSE CALCIO	LUIGI MERONI	13/02/23
------------------------	--------------	----------

ANTICIPI DEL 19/02/2023ECCELLENZA Girone: A Giornata: 7 R

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	CASTELFIORENTINOUNITEDASD	18/02/23
SAN MINIATO BASSO CALCIO	TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	18/02/23

PROMOZIONE Girone: A Giornata: 7 R

CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	18/02/23
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	ART.IND.LARCIANESE	18/02/23
PIETRASANTA	FC MERIDIEN GRIFONI	18/02/23

PROMOZIONE Girone: B Giornata: 7 R

LUCO A.S.D.	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	18/02/23
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	ANTELLA 99	18/02/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: B Giornata: 6 R

ATLETICO ETRURIA	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	20/02/23
VENTURINA CALCIO	SAN MINIATO BASSO CALCIO	20/02/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: C Giornata: 6 R

ART.IND.LARCIANESE	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	20/02/23
ATLETICO LUCCA S.C.	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	20/02/23
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	PESCIA	20/02/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: D Giornata: 6 R

ATLETICA CASTELLO	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	20/02/23
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	LUCO A.S.D.	20/02/23
SIGNA 1914 A.D.	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	20/02/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: E Giornata: 6 R

ANTELLA 99	SINALUNGHESE A.S.D.	20/02/23
CASTELFIORENTINOUNITEDASD	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	20/02/23

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -FIRENZE Girone: C Giornata: 6 R

ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	RESCO REGGELLO	20/02/23
---------------------------	----------------	----------

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -MASSA CARRARA Girone: A Giornata: 5 R

VILAFRANCHESE	PIETRASANTA	20/02/23
---------------	-------------	----------

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -PISTOIA Girone: A Giornata: 7 R

UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	FC MERIDIEN GRIFONI	20/02/23
-------------------------	---------------------	----------

ANTICIPI DEL 26/02/2023**ECCELLENZA Girone: B Giornata: 9 R**

CASTIGLIONESE A.S.D.	FIGLINE 1965	25/02/23
LASTRIGIANA	PONTASSIEVE	25/02/23
PORTA ROMANA ASD	FORTIS JUVENTUS 1909	25/02/23

PROMOZIONE Girone: B Giornata: 8 R

ATHLETIC CALENZANO CALCIO	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	25/02/23
MONTELUPO A.S.D.	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	25/02/23

PROMOZIONE Girone: C Giornata: 8 R

ATLETICO ETRURIA	G.URBINO TACCOLA	25/02/23
PONSACCO 1920 SSD ARL	SPORTING CECINA 1929	25/02/23

PROMOZIONE Girone: D Giornata: 8 R

SPORT CLUB ASTA	CASENTINO ACADEMY	25/02/23
-----------------	-------------------	----------

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: A Giornata: 8 R

AUDACE LEGNAIA	MONTELUPO A.S.D.	27/02/23
FUCECCHIO A.S.D.	LASTRIGIANA	27/02/23
G.URBINO TACCOLA	FRATRES PERIGNANO 2019	27/02/23
PORTA ROMANA ASD	SAN MARCO AVENZA 1926	27/02/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: B Giornata: 7 R

CUOIOPELLI	PONSACCO 1920 SSD ARL	27/02/23
SAN MINIATO BASSO CALCIO	ATLETICO ETRURIA	27/02/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: D Giornata: 7 R

LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	VIACCIA CALCIO	27/02/23
MEZZANA A.S.D.	FORTIS JUVENTUS 1909	27/02/23
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	27/02/23

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Girone: E Giornata: 7 R

CASTIGLIONESE A.S.D.	CORTONA CAMUCIA CALCIO	27/02/23
FIGLINE 1965	COLLIGIANA	27/02/23
SANCASCIANESE CALCIO ASD	SPORT CLUB ASTA	27/02/23

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -AREZZO Girone: A Giornata: 5 R

CASENTINO ACADEMY	RASSINA	27/02/23
-------------------	---------	----------

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -LIVORNO Girone: A Giornata: 5 R

SPORTING CECINA 1929	ROSIGNANO SOLVAY 1922	27/02/23
----------------------	-----------------------	----------

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -PRATO Girone: A Giornata: 6 R

ATHLETIC CALENZANO CALCIO	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	27/02/23
---------------------------	---------------------------	----------

3.2. SEGRETERIA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

PRESENTAZIONE SETTORE GIOVANILE 2022-2023

Stiamo riscontrando che alcune **società di Club Giovanile di 1° livello (ex Centri Calcistici di Base)** non hanno fatto la regolare richiesta del riconoscimento. Pertanto, in via del tutto eccezionale, viene riaperto fino al 17 febbraio 2023 il modulo regionale On Line per effettuare la **richiesta del riconoscimento di Club Giovanile di 1 livello**, comprensivo della "presentazione della società", collegandosi al seguente link: <https://zfrmz.eu/rdcbJuzQJKWJDYNMpCvP>

La "**presentazione della società**" è comunque obbligatoria da parte di tutte le società che effettuano attività di settore giovanile. Le società che hanno già adempiuto in precedenza a tale obbligo non dovranno fare nient'altro.

SI RICORDA, INOLTRE, CHE LE SOLE SOCIETA' CHE NON PRESENTERANNO TALE DOCUMENTO NON POTRANNO ORGANIZZARE TORNEI NÉ, QUALORA NE ABBIANO DIRITTO, PARTECIPARE AI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2023/24.

Il termine ultimo scade il 17 febbraio 2023.

In caso di problematiche nella procedura di presentazione del club attraverso il link, le Società potranno inviare la documentazione per mail al seguente indirizzo di posta elettronica: e.gabbrielli@figc.it

3.2.1. MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Con riferimento a quanto stabilito dalla L.N.D. (Vedi C.U. n. 1 del 1 Luglio 2022) e dal Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. N. 2 del 7 luglio 2022 e C.U. N. 51 del 19 gennaio 2023) in merito a quanto indicato in oggetto alle società partecipanti ai campionati sotto indicati è stato addebitato, in data odierna, nel loro conto, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato il seguente importo:

Società partecipanti al Campionato Dilettanti di Eccellenza e non partecipanti con una propria squadra al campionato Juniores Regionale o Provinciale € 4.000:

- PONTEBUGGIANESE SRL
- RIVER PIEVE
- TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL

Società partecipanti al Campionato Dilettanti di Promozione e non partecipanti con una propria squadra al campionato Juniores Regionale o Provinciale € 3.000:

- ALBERORO 1977
- AMICI MIEI
- GAMBASSI
- LAMPO
- MONTAGNANO
- PIENZA
- PRATOVECCHIO
- S.MINIATO A.S.D.
- TORRENIERI A.S.D.

Società partecipanti al Campionato Dilettanti di Promozione e non partecipanti con una propria squadra al campionato Juniores Regionale o Provinciale € 2.000 (sanzione attenuata):

-GEOTERMICA

Società partecipanti al Campionato Dilettanti di Prima Categoria e non partecipanti con una propria squadra al campionato Allievi, Giovanissimi oppure in alternativa al Campionato Juniores Under 19 € 1.000:

- ACCIAIOLO CALCIO
- AMIATA
- ATLETICO PIAZZE
- BELVEDERE CALCIO
- CALCIO PESTELLO
- CANDEGLIA PISTOIA
- CASTELNUOVO VAL DI CECINA
- CUBINO
- FORTE DI BIBBONA CALCIO
- GALLIANESE
- LAMMARI 1986
- MONTIANO
- OLIMPIC SARTEANO
- SANROMANESE VALDARNO
- SELVATELLE
- SPEDALINO LEQUERCI CALCIO
- SPOIANO
- STAFFOLI A.S.D.
- TIRRENIA
- TORRELAGHESE 2015
- VIRTUS MONTALE

mentre le sotto indicate Società che hanno documentato la loro partecipazione a uno dei campionati di cui sopra, non direttamente, ma in modo "consorziato" la sanzione comminata è pari ad € 300:

AMBRA - CORSANICO - GRACCIANO - M.C. VALDICHIANA CALCIO - MARGINONE 2000 - MONTEROTONDO - PERGINE A.S.D. - PIANELLA - PONTE D'ARBIA A.S.D. - VAGGIO PIANDISCO 1932 - VICIOMAGGIO

GLI IMPORTI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE REINTEGRATI
ENTRO E NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2023

3.2.2. TESSERE FEDERALI 2021

Si comunica che le Tessere Federali FIGC 2021 sono tutt'ora in corso di validità.

3.2.3. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' - OSSERVATORE ARBITRALE E ORGANO TECNICO A.I.A.

Informiamo le Società ospitanti che l'Osservatore arbitrale e l'Organo tecnico componenti la Commissione CRA devono poter accedere all'impianto sportivo almeno 1 ora e 15 minuti precedenti l'inizio della gara. Inoltre agli stessi è consentito l'accesso al recinto spogliatoi.

3.2.4. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

CODICE IBAN CONTO CORRENTE C.R. TOSCANA

Si ritiene opportuno ricordare a tutte le Società che per qualsiasi operazione bancaria è utilizzabile unicamente il seguente conto corrente:

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1
CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

3.2.5. COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' – DATI SOCIETA'

Sono consultabili sulla pagina web di ogni Società sul sito “<https://iscrizioni.Ind.it/>” → Dati societari → Interrogazioni Società, i dati relativi alle altre Società per eventuali comunicazioni (Corrispondenza/Recapiti telefonici/Web e Mail).

3.2.6. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

Si comunica indirizzo PEC per la comunicazione verso l'ufficio tesseramento:

tess.toscana@pec-legal.it

**Si ricorda che le richieste di svincolo di inattività art. 109
devono essere inviate a questo recapito.**

SINTESI NUOVA PROCEDURA TESSERAMENTO MINORI ART.19 FIFA

La sintesi delle NUOVE indicazioni per il tesseramento in oggetto da effettuare sul portale FIGC portaleservizi.figc.it è disponibile al seguente link toscana.Ind.it/tesseramento

DOPPIO TESSERAMENTO CALCIATORE-ARBITRO

Per dare un'ulteriore spinta a questa iniziativa arriva un segnale forte dal Consiglio Federale e del presidente del Settore Giovanile Scolastico Tisci, ovvero l'integrazione dell'articolo 40 NOIF sul doppio tesseramento calciatore-arbitro garantendo questa possibilità fino ai diciottenni.

Un anno in più rispetto a quello che era il precedente limite. Per effetto di questa integrazione i ragazzi e le ragazze di età dal 14 ai 18 anni potranno diventare arbitri di calcio e CONTINUARE a giocare per le rispettive Società Sportive.

RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 DELLE N.O.I.F.)

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 19 gennaio 2023:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
ANTONINI	NICOLÒ GIOVANNI	04/05/2002	5.514.651	PISAOVEST
CAPITANINI	GIORGIO	18/06/2000	5.658.187	SPORTING TAU FUTSAL
CARLI	STEFANO	19/11/1995	3.798.810	TUTTOCUOIO 1957 S.M.
D'AQUINO	ALESSANDRO	21/12/2001	5.567.531	ATLETICO IMPRUNETA
PACINI	GUGLIELMO	12/05/2003	6.559.298	PRATO 2000
VASSALLO	DOMENICO	18/09/1988	3.785.798	LITORALE PISANO

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO TESSERA F.I.G.C. PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 2 febbraio 2023:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
VITO	VINCENZO	24/02/2016	3.946.632	ARMANDO PICCHI CALCIO

Si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 9 febbraio 2023:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
STRBAC	MATEJ	17/11/2016	3.773.303	VADA 1963

3.2.7. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TORNEI

Si ricorda a tutte le società che le gare amichevoli devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Regionale e come da disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, non è consentita l'effettuazione di allenamenti congiunti.

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO IMPIANTI SPORTIVI

Nessuna comunicazione.

3.2.9. COMUNICAZIONI DAL SETTORE TECNICO

Nessuna comunicazione.

3.2.10. RAPPRESENTATIVE REGIONALI

Prospetto stage mese di febbraio 2023

CATEGORIA	DATA
ALLIEVI	15/02
JUNIORES	21/02
GIOVANISSIMI	21/02
FEMMINILE	22/02

RAPPRESENTATIVA REGIONALE U.17 ALLIEVI

La commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per **Martedì 14.Febbraio 2023 ore 13,30** presso: C.C "Silvano Facchini" Via Di Le Prata **1 Calenzano** per disputare una partita amichevole contro gli allievi della società Folgor Calenzano (inizio ore 15), per formare la Rappresentativa che parteciperà al Torneo delle Regioni 2023.

Si pregano le Società di riferimento di anticipare copia del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica in corso di validità dei propri tesserati all'indirizzo email: rappresentative.toscana@Ind.it senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività del raduno. Per comunicazioni contattare: Ricconi S. responsabile al 333 3586169 o Bolognesi M. coordinatore al 338 8516656.

I calciatori convocati, inoltre dovranno essere muniti di documento di identità, da esibire al momento dell'arrivo all'impianto di gioco, borraccia personale e giaccone sportivo della propria società.

RUOLO – COGNOME e NOME	SOCIETA' DI APPARTENENZA
PORTIERI	
CALO' Lorenzo	Forte dei Marmi 2015
TOGNONI Cosimo	Sestese
DIFENSORI	
AGRELLO Leonardo	Floria Grassina Belmonte
ALFANI Lorenzo	S Michele C.V.
BOTRUGNO Nicolò	Forte dei Marmi 2015
FOMMEI Mirko	Grosseto
MACCHINELLI Lapo	Sestese
PALAZZESI Yuri	Mazzola Valdarnia
PISCO Lorenzo	Scandicci 1908
WOLF Gabriele	Tau Calcio
CENTROCAMPISTI	
BOIJNOV Andrei	Grosseto
BELLANDI Matteo	Tau Calcio
CASTALDO Matteo	Arezzo
DAL ZOTTO Samuele	S.Michele C.V.
LUCCHESI Gabriele	Atletico Lucca
PAZZAGLI Zeno	S. Michele C.V.
ATTACCANTI	
BARTELLONI Alessandro	Tau Calcio
BILIOTTI Giulio	Floria Grassina Belmonte
CELLI Elia	Arezzo
MAGNOLFI Gabriele	Aglianese
MOUSSAID Zakaria	Nuova Pol. Novoli
ROSAIA Cristiano	Forte dei Marmi 2015
STAFF	
RICCONI STEFANO	Consigliere Regionale Resp. Rappresentativa
MANNELLI STEFANO	Commissario Tecnico
BOLOGNESI MASSIMO	Coordinatore Rappresentativa
FALCO MAURIZIO	Dirigente accompagnatore
LASCALA GIANLUCA	Medico
BURCHIETTI PAOLO	Massaggiatore
SANTONI GIACOMO	Preparatore dei portieri
BENEDETTI FABRIZIO	Collaboratore tecnico
PEPPICELLI CARLO	Addetto alla logistica

3.2.11. COMUNICAZIONI DEL MUSEO DEL CALCIO

A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO

Anche quest'anno il **Museo del Calcio** offre a tutte le società di calcio, la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un'occasione unica per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte a partire da **“Giocare a Coverciano”** che consente ai ragazzi di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili tanti nuovi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo concepito per i ragazzi delle scuole medie e superiori: attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione.

Com'è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l'osservazione e l'analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione.

A Tavola con i Campioni - Percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva.

Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori come Pasolini e Saba, che hanno scritto pagine stupende ispirandosi al calcio. Durante questa attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della letteratura grazie al gioco del pallone.

Calcio Education – Progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana.

Storia ed etica del calcio - Il progetto analizza l'influenza del calcio a livello geopolitico, antropologico e religioso e la sua diffusione a livello mondiale. Ciascun incontro verrà affrontato con una particolare attenzione agli aspetti valoriali, etici ed educativi dello sport. Durante le lezioni verranno proiettati dei video e proposti degli esercizi pratici con il pallone a scopo dimostrativo con sottofondo musicale, per sperimentare in chiave ludica a livello individuale e collettivo alcuni concetti espressi nelle lezioni stesse.

Per maggiori informazioni visita il sito del Museo: <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/> oppure tel.: 055600526 mail: info@museodelcalcio.it

3.2.12. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DA PARTE DI SPORT E SALUTE

A seguito delle segnalazioni prodotte da Sport e Salute relative all'impossibilità di registrare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche al *Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche*, si riportano di seguito alcune indicazioni utili:

1. **È necessario che il Consiglio Direttivo indicato nell'Atto Costitutivo, o presente in qualsiasi altro documento integrativo (verbale di modifica), caricato sul portale societario LND, corrisponda esattamente ai soggetti definiti nel censimento dell'organigramma societario (presente sul portale societario LND);**
2. **È necessario rammentare che le qualifiche riconosciute dal Registro sono esclusivamente le seguenti: Presidente, Vice Presidente, Consigliere, Amministratore Unico, Commissario. Pertanto, in fase di caricamento/modifica del Consiglio Direttivo/organigramma societario, è necessario che vengano utilizzate solamente le citate cariche sociali;**
3. **Se la Società è affiliata a più Organismi sportivi, è necessario che il Consiglio Direttivo della Società sia lo stesso per tutte le discipline sportive, in modo tale che al Registro vengano trasmessi gli stessi dati da ogni Organismo sportivo affiliante.**

3.2.13. SPORT E SALUTE COMITATO REGIONALE TOSCANA – IO VENGO DALLO SPORT

Si rende noto che è stato pubblicato l'Avviso di 'Io vengo dallo Sport', un intervento realizzato nell'ambito del Progetto 'Sport e Integrazione' promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Sport e Salute. Io vengo dallo Sport è un intervento finalizzato a sostenere presidi sportivo-educativi in quartieri e/o periferie disagiate ad alta concentrazione di cittadini stranieri e con background migratorio.

L'intervento mira a favorire la coesione e la resilienza delle comunità locali, attraverso la realizzazione di attività sportivo-educative da parte di ASD/SSD anche in partnership con soggetti del sistema sportivo, educativo ed istituzionale del territorio (es. Enti del terzo settore, scuole, parrocchie e oratori, Enti locali).

Questa prima fase dell'intervento si focalizza nel fornire assistenza e informazioni ai soggetti interessati agli interventi (ASD/SSD, Enti Locali etc).

Per quanto riguarda la fase di adesione agli interventi, a partire dalle 12.00 del giorno 23 gennaio 2023 ed entro le ore 12.00 del giorno 20 febbraio 2023, attraverso la piattaforma dedicata, sarà possibile per le ASD/SSD presentare la candidatura attraverso il seguente link: www.sportesalute.eu/sporteintegrazione

Per informazioni di dettaglio dell' Avviso, oltre a quanto in allegato al C.U. n. 51 del 19/01/2023, rimandiamo al seguente link della pagina web: www.sportesalute.eu/sporteintegrazione

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento: mail sport.integrazione@sportesalute.eu / tel. 055/471792.

3.2.14. LO SPORT È UN DIRITTO “DI TUTTI”

SPORT DI TUTTI è un modello d'intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport per le persone e nelle comunità. L'obiettivo è promuovere, attraverso l'attività fisica, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

Sport e salute S.p.A, su iniziativa del Ministro per lo Sport e i Giovani e per il tramite del Dipartimento per lo Sport, ha predisposto un piano integrato di misure di sostegno sociale grazie al quale, attraverso la rete associativa sportiva di base e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, intende sostenere l'azione sociale dello sport. L'intervento vale complessivamente 15,7 milioni di euro.

SPORT DI TUTTI è un modello d'intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere tutte le barriere di accesso allo sport e declina concretamente il principio del diritto allo sport, per le persone e nelle comunità. L'obiettivo è promuovere, attraverso l'attività fisica, la pratica sportiva e stili di vita sani, un miglioramento delle condizioni di salute e benessere psico-fisico degli individui e di favorire la coesione sociale delle comunità.

Da oggi, al seguente [link](#), è possibile consultare gli avvisi pubblici destinati alle ASD/SSD, agli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo ed ai Comuni.

SPORT DI TUTTI – Quartieri

Il Progetto ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo che operano in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale. Il Progetto intende favorire l'alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo Settore grazie a presidi al servizio delle comunità di riferimento. L'iniziativa si inserisce in uno scenario sociale complesso in termini di mancato accesso all'istruzione, agli spazi ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto da parte dei minori.

SPORT DI TUTTI – Inclusione

Il Progetto ha lo scopo di supportare le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ASD/SSD e gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, garantendo a tutti l'accesso alla pratica sportiva.

SPORT DI TUTTI - Carceri

Il Progetto promuove lo sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti, attraverso il potenziamento dell'attività sportiva negli istituti penitenziari per adulti e minorili, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il Progetto prevede la realizzazione di attività fisico/sportiva e di formazione per i detenuti e di formazione destinato agli operatori sportivi e al personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

SPORT DI TUTTI - Parchi

Il Progetto, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, ha l'obiettivo di realizzare nuove aree sportive attrezzate all'interno di parchi comunali pubblici o spiagge, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto a corpo libero. I Comuni interessati al Progetto, oltre a cofinanziare ogni realizzazione con un contributo pari al 50%, dovranno prevedere l'adozione delle aree attrezzate, per un minimo di due annualità, da parte di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio che assicurino la manutenzione delle aree e delle attrezzature annesse.

C'è tempo fino al 24 marzo per presentare le candidature, a questo link tutti le informazioni utili: <https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html>

3.2.15. VADEMECUM - LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORENNI NELLO SPORT

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e alla Scuola dello Sport di Sport e Salute, mette a disposizione dei tecnici e dei dirigenti sportivi un Vademecum per accompagnarli nella loro attività a sostegno del percorso di crescita dei minorenni impegnati nelle attività sportive.

Il documento, redatto con il coinvolgimento di numerosi esperti, affronta undici tematiche attraverso le quali analizza lo stretto legame tra la pratica sportiva e il benessere del minorenne, anche in considerazione dei diritti universalmente riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

<https://www.sport.governo.it/media/3787/vademecum-la-tutela-dei-diritti-dei-minorenni-nello-sport.pdf>

CALCIO FEMMINILE

e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile-Luciana Pedio 366 5414284

FAX 055 7472707 MARTEDI- MERCOLEDI ORE 10.00-12.30 – 055 6521432

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI INVITANO LE SOCIETA' A RIVOLGERSI AGLI UFFICI DI COMPETENZA PER L'ISTRUZIONE DI PRATICHE DI TESSERAMENTO E AMMINISTRATIVE.

TESSERAMENTO: 055 6521418-19-20 (ORE 11.00/13.00)

AMMINISTRAZIONE: 055 6521405-6-7

PRONTO A.I.A

335 7797449

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

Variazione definitiva campo di giuoco

La Società **LIVORNO CALCIO FEMMINILE** ha comunicato che giocherà tutte le gare casalinghe del Campionato Regionale Eccellenza e di Coppa Toscana sull'impianto Sportivo:

"MARIO MAGNOZZI" Campo Sussidiario E/A

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Variazione definitiva campo da giuoco

La Società **Carrarese calcio 1908** ha comunicato che giocherà tutte le gare casalinghe del Campionato Regionale Juniores presso il campo **MONTUSCHI** in via Provinciale Carrara Avenza loc. Nazzano **CARRARA (MS) cod. campo 406**

CAMPIONATO REGIONALE PROMOZIONE

LA SOCIETA' C. POPOLARE TREBESTO , HA COMUNICATO CHE FINO A NUOVA COMUNICAZIONE, TUTTE LE GARE CASALINGHE SARANNO EFFETTUATE SUL CAMPO DI **SANTA MARIA A COLLE, VIA FREGIONAIA- LUCCA**

Comunicazioni:

Le variazioni di orari e campi di gioco, relativi al SETTORE GIOVANILE FEMMINILE, vanno inviate al seguente contatto: fem.toscanasgs@figc.it

COPPA TOSCANA “TORNEO MAURO MORETTI”

Le semifinali di COPPA TOSCANA, si effettueranno Domenica 26 febbraio 2023.

La gara di finale sarà effettuata il giorno 19 Marzo p.v. presso lo Stadio “B. BOZZI” di Firenze , come da Regolamento.

59° TORNEO DELLE REGIONI 20-27 APRILE 2023

IN OCCASIONE DEL PROSSIMO TORNEO DELLE REGIONI IN PROGRAMMA DAL 20 AL 27 APRILE 2023, IN PIEMONTE VALLE D'AOSTA, TUTTE LE GARE DELLA CATEGORIA **ECCELLENZA SUBIRANNO UNO SLITTAMENTO. (GARA DEL 23 APRILE)**

IL CAMPIONATO RIPRENDERA' IL 30 APRILE 2023 E TERMINERA' IL 14 MAGGIO 2023, ANZICHE' IL 7 MAGGIO 2023.

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA

Variazione campo e orario

Tramite accordo fra le Società interessate, la sotto indicata gara si effettuerà sul campo e all'ora a fianco indicata:

AQUILA MONTEVARCHI 1902- U.S. FIRENZE CITY **ORE 15:30**

Variazione campo

Causa concomitanza gara sullo stesso campo , le sotto indicate gare si effettueranno sui campi a fianco indicati:

BLUES PIETRASANTA_ SAN GIULIANO FC

**CAMPO SPORTIVO
“LA PRUNICCIA”
VIA MONTISCENDI,19
LOC. STRETTOIA
PIETRASANTA (LU)**

REAL AGLIANESE _ SANSOVINO

**CAMPO “FRANCHI”
VIA MALLEMORT
AGLIANA (PT)**

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Variazione campo

Causa concomitanza gara sullo stesso campo, la sotto indicata gara si effettuerà sul campo a fianco indicato:

BLUES PIETRASANTA_ VIGOR CALCIO FEMMINILE

**STADIO COMUNALE
XIX SETTEMBRE
P.ZZA GIACOMO MATTEOTTI
PIETRASANTA (LU)**

COPPA TOSCANA JUNIORES “ TORNEO CARLO MAURO NESI”

SI RICORDA CHE ANCHE PER QUESTA STAGIONE SPORTIVA SARA' ORGANIZZATA LA COPPA TOSCANA “CARLO MAURO NESI”.

Le società saranno iscritte d'ufficio.

Le Società' che non volessero partecipare , sono invitate a produrre rinuncia attraverso mail a: femminile.toscana@Ind.it entro **MARTEDI 28 FEBBRAIO 2023.**

COPPA TOSCANA “TORNEO MAURO MORETTI”

SEMIFINALI: 26 FEBBRAIO ORE 15:00

A.S.D. MARGINONE 2000 - A.S.D. BLUES PIETRASANTA

A.P.D. CSL PRATO SOCIAL CLUB - SSD SANSOVINO SRL

LA SOCIETA' PRIMA INDICATA GIOCHERA' IN CASA.

SI RICORDA CHE NON SARANNO AMMESSE VARIAZIONI DI ORARIO

LA GARA DI FINALE SARA' EFFETTUATA IL 19 MARZO 2023 PRESSO LO STADIO “B. BOZZI” FIRENZE ,COME DA REGOLAMENTO.

CALCIO A 5

S.O.S. - PRONTO A.I.A.

Si ricorda alle Società che anche per la corrente stagione sportiva 2022/2023 sarà in funzione il PRONTO A.I.A.. Pertanto, qualora entro 30 minuti prima dell'orario fissato per la gara non sia ancora arrivato al campo il D.G. designato, le stesse dovranno segnalare il mancato arrivo al seguente numero telefonico: **3346740646**

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA'

Si invitano tutte le Società ad inviare le proprie variazioni anagrafiche o inerenti a gare alla mail futsal.toscana@lnd.it

LIMITE RITARDO TOLLERATO

Si ricorda che **dalle ultime DUE gare in calendario**, il tempo di attesa previsto dall'art. 54 punto 3 delle N.O.I.F., **viene limitato a 15' (quindici minuti primi)** in applicazione del punto 3 del predetto articolo e ciò per ragioni di classifica

VARIAZIONI GARE CAMPIONATI SERIE C1/C2/UNDER 21/UNDER 19 MASCHILE/C FEMMINILE

Si comunica che il Consiglio Direttivo, nella riunione tenutasi in data 19/12/2022, ha ritenuto opportuno modificare, anche per la stagione sportiva 2022/2023, da tre a DUE il numero delle ultime giornate in cui non saranno concesse variazioni rispetto a quanto previsto dal calendario.

Questo Comitato Regionale si riserva peraltro la possibilità di autorizzare in deroga, variazioni di gare nelle quali sono impegnate Società con posizioni di classifica ininfluenti ai fini di promozioni o retrocessioni. Eventuali recuperi di gare non disputate dovranno essere calendarizzati obbligatoriamente entro la penultima giornata di campionato.

SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si comunica che il Consiglio Direttivo ha disposto per la prossima stagione sportiva 2023/2024 che le gare del Campionati Regionale di Serie C1 si svolgano al coperto in impianti con pavimentazione in legno o pvc o gomma; **non e' consentito l'uso di asfalto e/o cemento, ed erba sintetica o naturale**

In detto Campionato inoltre sarà prevista l'obbligatorietà di inserimento in distinta di gara di **DUE** calciatori nati dopo il 01/01/2003

SERIE C1

VARIAZIONI GARE DEL 15/02/2023

BOCA C5 LIVORNO – FIRENZE C5 rinviata al 22/02/2023 o 01/03/2023 per concomitante impegno in Coppa Italia

Fase Nazionale Società BOCA C5 LIVORNO

IBS LE CRETE – GS ALBERINO ore 21:30 stesso impianto

SERIE C2

VARIAZIONI ANAGRAFICHE

FUTSAL MASSA gare casalinghe PALASPORT MASSA Via Oliveti 36 MASSA ore 22:15

VARIAZIONI GARE DEL 10/02/2023

PONTASSIEVE – ORBETELLO FUTSAL 2022 ore 22:15 stesso impianto

ATLETICO ACCONA – REMOLE C5 impianto SANT'ANNA C5 Località Sant'Anna ASCIANO (SI) ore 22:15

VARIAZIONI GARE DEL 15/02/2023

SPORTING TAU FUTSAL – FUTSAL VIAREGGIO martedì 28/02/2023 stesso impianto ed orario

ATLETICO ACCONA – PGS DON BOSCO martedì 21/02/2023 stesso impianto ed orario

ATLETICO 2001 – GF RIONE CENTRO SPORTIVO PAOLO NESTI Via Micca 21 MONTEMURLO (PO) stessa ora

CENTRO STORICO LEBOWSKI – NO SENSE ore 22:15 stesso impianto

SAN MACARIO OLTRESERCHIO – POL. QUATTROSTRADE lunedì 20/02/2023 stesso impianto ed orario

LA QUERCE – SESTOESE ore 22:00 stesso impianto

VARIAZIONI GARE DEL 16/02/2023

GIOVANIGRANATA MONSUMMANO – MASSAROSA venerdì 17/02/2023 stesso impianto ed orario

COPPA TOSCANA

Quarti di finale (Lunedì 13/03/2023)

Q1) CENTRO STORICO LEBOWSKI - TIMEC CALCIO A 5

Q2) SAN MACARIO OLTRESERCHIO - ATLETICO FUCECCHIO

Q3) MARGINE COPERTA SSDARL - FUTSAL MASSA

Q4) REAL CALCETTO RAPOLANO - LA SORBA CASCIANO

UNDER 21

VARIAZIONE ANAGRAFICA

LIMITE E CAPRAIA PALASPORT FALCONE E BORSELLINO Via Caduti del Lavoro SOVIGLIANA (FI) ore 17:00

VARIAZIONI GARE DEL 12/02/2023

SCINTILLA 1945 – LA 10 SOCCER LIVORNO ore 9:00 stesso impianto

SERIE C FEMMINILE

VARIAZIONI GARE DEL 23/03/2023

MASSESE 1919 SSDRL – FOLLONICA GAVORRANO giovedì 16/02/2023 stesso impianto ed orario

**CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA TOSCANA CALCIO A 5
UNDER 19 MASCHILE**

La Commissione Tecnica in preparazione al **TORNEO DELLE REGIONI 2023** ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati allo stage in programma per **DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023**.

I giocatori sotto indicati dovranno presentarsi, in tenuta di allenamento, presso la sede sotto indicata **muniti di copia di certificazione medica valida e documento di identità, pena l'esclusione dalla selezione**. In caso di impossibilità a partecipare si prega avvisare il Dirigente Responsabile al numero **338.8691501** entro il **11/02/2023**.

PALAILOLOTTO, Via dei Bassi 5 – FIRENZE
Convocazione ore 14.30, i seguenti giocatori:

BOCA LIVORNO	FRANZONI	TOMMASO
	OCHARAN	CRISTIAN ADRIAN
	PEDANI	TOMMASO
FIVE TO FIVE	SALINARI	NICOLA
	STEFANINI	MATTIA
FUTSAL TORRITA	PINTO	ANIELLO
GF RIONE C5	PERFETTI	PIETRO
MONSUMMANO	STENTATI	THOMAS
PONTASSIEVE	EL QUALJA	AKRAM
SCINTILLA 1945	PERGOLES	THOMAS
TAU FUTSAL	CARMIGNANI	ALESSIO
	D'ANTONIO	SAMUELE
	DI VITA	GIONA FLAVIO
	OLIVA	MATTEO
	TAZZIOLI	MATTEO
VIRTUS POGGIBONSI	GUGLIELMUCCI	MATTEO

Responsabile Regionale Calcio a 5

Responsabile Rappresentativa Delegato Consiglio Direttivo:

Allenatore Responsabile:

Dirigente Responsabile:

Collaboratori :

Massaggiatore :

Addetto Stampa:

Sig. Simone Banchini

Sig. Stefano Ricconi

Sig. Ivan Affbiato

Sig. Massimo Caviglia

Sig. Sauro Claudi

Sig. Jonathan Setzu

Sig.ra Lina Abate

Sig. Antonio Gaggioli

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA TOSCANA CALCIO A 5 FEMMINILE

La Commissione Tecnica in preparazione al **TORNEO DELLE REGIONI 2023** ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati allo stage in programma per **DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023**.

Le giocatrici sotto indicate dovranno presentarsi, in tenuta di allenamento, presso la sede sotto indicata **muniti di copia di certificazione medica valida e documento d'identità, pena l'esclusione dalla selezione**. In caso di impossibilità a partecipare si prega avvisare il Dirigente Responsabile al numero **338.8691501** entro il **11/02/2023**.

PALAILOLOTTO, Via dei Bassi 5 – FIRENZE
Convocazione ore 15:30, le seguenti giocatrici:

ATLETICO VIAREGGIO	CARABBA	ISABELLA
	LAGRECA	MARIAELENA
DINAMO FLORENTIA	AMMANNATI	CAMILLA
	BASAGNI	CLAUDIA
	TOFANI	NOEMI
FIRENZE	INGEGNERI	SERENA
	LUONGO	MARTINA
	TOFANI	MONICA
MASSESE 1919	LUCIANI	GRETA SARA
	MILANTA	VANESSA MARIA
MIDLAND GLOBAL SPORT	PERALDO GIANOLINO	SUSANNA
OLIMPIACOLLE C5	GUERRANTI	BENEDETTA
POLISPORTIVA 2M	CAVERNI	FRANCESCA
	DE LUCA	EMILY
	GIACHETTI	SARA
	MARABISSI	ALICE
WORANGE PISTOIA	COEN	MICOL
	LENZI	REBECCA
	TESI	ERICA

Responsabile Regionale Calcio a 5

Responsabile Rappresentativa Delegato Consiglio Direttivo:

Allenatore Responsabile:

Dirigente Responsabile:

Collaboratori :

Massaggiatore :

Addetto Stampa:

Sig. Simone Banchini

Sig. Stefano Ricconi

Sig. Claudia Tarchiani

Sig. Massimo Caviglia

Sig. Donella Diani

Sig. Pablo Conti

Sig.ra Lina Abate

Sig. Antonio Gaggioli

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. COMUNICAZIONI DAL COORDINAMENTO REGIONALE

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

PRESENTAZIONE SETTORE GIOVANILE 2022-2023

Stiamo riscontrando che alcune **società di Club Giovanile di 1° livello (ex Centri Calcistici di Base)** non hanno fatto la regolare richiesta del riconoscimento. Pertanto, in via del tutto eccezionale, viene riaperto fino al 17 febbraio 2023 il modulo regionale On Line per effettuare la **richiesta del riconoscimento di Club Giovanile di 1 livello**, comprensivo della “presentazione della società”, collegandosi al seguente link: <https://zfrmz.eu/rdcJuzQJKWJDYNMpCvP>

La “**presentazione della società**” è comunque obbligatoria da parte di tutte le società che effettuano attività di settore giovanile. Le società che hanno già adempiuto in precedenza a tale obbligo non dovranno fare nient'altro.

SI RICORDA, INOLTRE, CHE LE SOLE SOCIETA' CHE NON PRESENTERANNO TALE DOCUMENTO NON POTRANNO ORGANIZZARE TORNEI NÉ, QUALORA NE ABBIANO DIRITTO, PARTECIPARE AI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2023/24.

Il termine ultimo scade il 17 febbraio 2023.

In caso di problematiche nella procedura di presentazione del club attraverso il link, le Società potranno inviare la documentazione per mail al seguente indirizzo di posta elettronica: e.gabbrielli@figc.it

PROGETTO FIGC AREA DI SVILUPPO TERRITORIALE NELLA PROVINCIA DI SIENA

A partire dal mese di Febbraio è stato avviato anche nella provincia di Siena il progetto nazionale “Area di Sviluppo Territoriale” coordinato dal Comitato Regionale Toscano del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di strutturare un percorso di formazione tecnico, sportivo ed educativo per la crescita ed il miglioramento dei calciatori e degli istruttori attraverso il confronto e la condivisione in campo della metodologia già sperimentata da alcuni anni nei Centri Federali Territoriali. Per questa stagione sportiva saranno coinvolte direttamente le seguenti società: **Nuova Pol. Chiusi, Sinalunghe, Asta 2016, San Miniato, San Gimignano e Unione Pol. Poggibonsese**. I club saranno seguiti da uno Staff coordinato dal Responsabile Tecnico Valentino Vaselli e la collaborazione di tre Tecnici Federali e una Psicologa dello sport che affiancheranno con visite periodiche programmate gli istruttori delle varie categorie durante gli allenamenti. Saranno previsti anche workshop aperti a tutte le società del territorio.

TORNEO PULCINI GRASSROOTS CHALLENGE

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza la manifestazione **Grassroots Challenge categoria Pulcini secondo anno 2012**, e riservata alle società che hanno il riconoscimento di club giovanile di **Secondo Livello (no Primo e Terzo Livello)**.

Il torneo sarà volto in tre fasi:

1. provinciale/interprovinciale;
2. regionale;
3. nazionale programmata per il 17/18 giugno p.v.

La fase provinciale/interprovinciale inizierà nel mese di marzo con incontri infrasettimanali e verrà organizzata direttamente dalle Delegazioni Provinciali. Sono previste riunioni specifiche dove saranno illustrate le modalità delle gare 7vs7 e mini partite 3vs3, così come previsto dallo specifico progetto.

Si ricorda che la partecipazione al torneo è obbligatoria per tutti i club di secondo livello ed è consentita l'iscrizione di una sola squadra per società.

PROGRAMMA GARE UNDER 14 E UNDER 13 PROFESSIONISTI

Nella sezione calendario gare, più avanti nel presente comunicato, si riporta il programma gare **del 11, 12 e 15 febbraio 2023** relativo al **Torneo Under 13** e campionato **Under 14** Professionisti.

Si ricorda alle società partecipanti a dette attività che **eventuali richieste** di variazioni di **orario, campo** e data **gara dovranno essere effettuati unicamente** attraverso la **piattaforma Sporteams Match** raggiungibile al seguente indirizzo: <https://match.sporteams.app/login>

ATTENZIONE: le richieste di variazioni devono e possono essere effettuate entro il martedì precedente alla gara in calendario.

Sempre attraverso l'applicazione Sporteams Match **dovranno essere inviati i referti gare relativi al torneo Under 13.**

4.2. CALCIO MASCHILE

CAMPIONATI U17 ALLIEVI REGIONALI E U15 GIOVANISSIMI REGIONALI

Per le gare in calendario **domenica 19 febbraio 2023** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale **entro e non oltre lunedì 13 febbraio 2023.**

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.**

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, **non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.**

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, **di utilizzare,** la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sporteams Match.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.**

CAMPIONATO U16 ALLIEVI FASCIA "B" REGIONALI

Per le gare in calendario **sabato 18 febbraio 2023** le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato Regionale **entro e non oltre lunedì 13 febbraio 2023.**

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, **entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco.** Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sportteams Match.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario**

4.3. CALCIO FEMMINILE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE Calcio a 9 - 2^ Fase

Si riportano le date di inizio e termine delle gare di **solo andata** del Torneo in oggetto:

Girone A (14 squadre)

1ª giornata di andata:	sabato 18 e domenica 19 febbraio	2023
7ª giornata di andata:	sabato 01 e domenica 02 aprile	2023
8ª giornata di andata:	sabato 15 e domenica 16 aprile	2023
13ª giornata di andata:	sabato 20 e domenica 21 maggio	2023

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE Calcio a 11 - 2^ Fase

Si riportano le date di inizio e termine delle gare di **andata e ritorno** del Torneo in oggetto:

Girone A (7 squadre)

1ª giornata di andata:	sabato 18 e domenica 19 febbraio	2023
7ª giornata di andata:	sabato 01 e domenica 02 aprile	2023
1ª giornata di ritorno:	sabato 15 e domenica 16 aprile	2023
7ª giornata di ritorno:	sabato 27 e domenica 28 maggio	2023

In allegato pubblichiamo il calendario gare e l'elenco dei campi di giuoco.*

***Eventuali osservazioni riguardanti i dati riportati sull'elenco campi di giuoco dovranno essere comunicati a questo Comitato entro e non oltre lunedì 13 febbraio p.v.**

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE Calcio a 11 - 2^Fase

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE Calcio a 9 - 2^Fase

Per le gare in calendario sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 le eventuali richieste di variazione potranno essere comunicate a questo Comitato entro e non oltre lunedì 13 febbraio p.v.,

Con l'occasione si precisa che le richieste, devono essere accompagnate dal nulla osta della Società avversaria interessata, entro e non oltre il lunedì. Ad esclusione delle eventuali variazioni di campo, le quali dovranno essere dettagliatamente motivate ed accompagnate dalla dichiarazione dell'ente proprietario del campo che avvalli quanto dichiarato dalla Società che chiede la variazione del campo di giuoco. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra potrà comportare la non ratifica delle richieste.

Nello specifico, si ricorda che dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, non potranno essere accettate variazioni alle gare di alcun genere, salvo gravi e documentati motivi.

Anche in quest'ultimo caso il C.R. Toscana si riserva il diritto di ratificare le eventuali richieste.

Si ricorda, di utilizzare, la procedura a mezzo internet all'indirizzo web: toscana.lnd.it tramite l'apposito programma gare Sporteams Match.

Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposito programma **entro e non oltre il lunedì antecedente alla gara in calendario.**

Eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate tramite email al seguente indirizzo: **fem.toscanasgs@figc.it** (Delegata Regionale SGS - Giulia Bettazzi)

PRONTO A.I.A.

Si informano le Società che partecipano al Campionato Regionale Femminile Under17 a 11 e Under15 a 9 2^Fase che il numero di PRONTO A.I.A. è il seguente : **335 7797449**

Allo stesso si potrà ricorrere unicamente qualora il Direttore di Gara non si presenti, in tempo utile all'impianto sportivo dove è programmata la gara.

TORNEO U12 FEMMINILE "DANONE CUP" 2022/2023

In riferimento a quanto ricevuto da SGS Nazionale, si pubblicano le squadre iscritte al torneo in oggetto:

1. U.S. CITTA DI PONTEDERA CF
2. ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE
3. U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA
4. ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE
5. ACF FIORENTINA SRL
6. AQUILA MONTEVARCHI 1902 SRL
7. CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.
8. ZENITH PRATO S.S.D.R.L.
9. PISA SPORTING CLUB
10. S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL
11. EMPOLI FC
12. GS SAN MINIATO ASD
13. ACADEMY LIVORNO CALCIO

COMPOSIZIONE GIRONI PRIMA FASE

GIRONE A

ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE
CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.
U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA

GIRONE B

ACADEMY LIVORNO CALCIO
EMPOLI FC
PISA SPORTING CLUB
U.S. CITTA DI PONTEDERA CF

GIRONE C

ACF FIORENTINA SRL
GS SAN MINIATO ASD
ZENITH PRATO S.S.D.R.L.

GIRONE D

AQUILA MONTEVARCHI 1902 SRL
S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL
ASD VIGOR CALCIO FEMMINILE

Il Calendario gare sarà pubblicato con un successivo comunicato ufficiale.

ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO

La prima fase della manifestazione si svolgerà con gare di sola andata che dovranno/potranno essere programmate nelle seguenti date:

- 1 GIORNATA: Dal 21 al 23 Febbraio
- 2 GIORNATA: Dal 7 al 9 Marzo
- 3 GIORNATA: Dal 21 al 23 Marzo

Al termine di ogni gara la squadra ospite dovrà inviare referto gara completo di note gara delle 2 squadre partecipanti all'indirizzo fem.toscanasgs@figc.it

Eventuali variazioni di giorno/orario di gara prese in accordo tra le due società, andranno comunicate entro e non oltre **IL LUNEDI' precedente la gara** dalla società ospitante all'indirizzo fem.toscanasgs@figc.it

In caso di eventuali rinvii, resta inteso che le gare andranno inderogabilmente recuperate entro il turno successivo.

Per stabilire la composizione dei gironi della seconda fase, al termine della prima fase, verranno stilate le classifiche di ogni girone.

Di seguito i criteri di formazione dei gironi della seconda fase.

GIRONE ELITE (Valido per accesso alla fase interregionale)

PRIMA CLASSIFICATA GIRONE A
PRIMA CLASSIFICATA GIRONE B
PRIMA CLASSIFICATA GIRONE C
PRIMA CLASSIFICATA GIRONE D

GIRONE 2

SECONDA CLASSIFICATA GIRONE A
SECONDA CLASSIFICATA GIRONE B
SECONDA CLASSIFICATA GIRONE C
SECONDA CLASSIFICATA GIRONE D

GIRONE 3

TERZA CLASSIFICATA GIRONE A
TERZA CLASSIFICATA GIRONE B
TERZA CLASSIFICATA GIRONE C
TERZA CLASSIFICATA GIRONE D
QUARTA CLASSIFICATA GIRONE B

La seconda fase della manifestazione si svolgerà con gare di sola andata che dovranno/potranno essere programmate nelle seguenti date:

1 GIORNATA: Dal 4 al 6 Aprile
2 GIORNATA: Dal 18 al 20 Aprile
3 GIORNATA: Dal 2 al 4 Maggio
4 GIORNATA (SOLO PER GIRONE 3): Dal 16 al 18 Maggio
5 GIORNATA (SOLO PER GIRONE 3): Dal 30 Maggio al 1 Giugno

Siamo in attesa di conoscere da parte del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ulteriori disposizioni sul numero di squadre che avranno accesso alla fase interregionale.

4.4. CALCIO A 5

UNDER 17

VARIAZIONI GARE DEL 18/02/2023

POLISPORTIVA 2M – FUTSAL PONTEDERA domenica 19 Febbraio 2023, Pala Isolotto, Via De' Bassi 5 FIRENZE Ore 11:30

VARIAZIONI GARE DEL 11/03/2023

FUTSAL TORRITA – SAN GIOVANNI C5 ore 15:00 stesso impianto

UNDER 15

VARIAZIONI GARE DEL 12/02/2023

POLISPORTIVA 2M – SCINTILLA 1945 PALAISOLOTTO Via dei Bassi 5 FIRENZE ore 11:30

VARIAZIONE GARA DEL 19/02/2023

MIDLAND GLOBAL SPORT – POLISPORTIVA 2M Ore 10:00 stesso impianto

UNDER 15 FEMMINILE

VARIAZIONI GARE DEL 11/02/2023

MIDLAND GLOBAL SPORT – FORTIS JUVENTUS 1909 mercoledì 01/03/2023 FLORENTIA SPORTING CLUB Vicolo del Cionfo 4 FIRENZE ore 18:00

VARIAZIONI GARE DEL 19/02/2023

UNIONE POLIZIANA - MIDLAND GLOBAL SPORT sabato 18/02/2023 ore 16:00 stesso impianto

ESORDIENTI

Si comunica che il weekend 25/26 Febbraio 2023 inizierà la seconda fase primaverile.

Si ricorda di programmare tutti i recuperi entro e non oltre quel weekend.

GIRONE A

VERSILIA C5 - FUTSAL PISTOIA Disputata
SPORTING TAU ALTOPASCIO - PRATO CALCIO A CINQUE Disputata
FUTSAL PRATO - SAN GIUSTO Mercoledì 8 Febbraio 2023, Ore 18:30 Impianto Scirea, Prato

PRATO CALCIO A CINQUE - FUTSAL PRATO Sabato 18 Febbraio 2023, Ore 18:00 Palazzetto dello Sport Prato, Via di Maliseti, snc Prato

FUTSAL PISTOIA - SPORTING TAU ALTOPASCIO Sabato 18 Febbraio 2023, Ore 18:00 Palacarrara, Via Enrico Fermi, 100 Pistoia

SAN GIUSTO - VERSILIA C5 Sabato 11 Febbraio 2023, Ore 18:30 Impianto Sportivo Moreno Cambi, Prato

GIRONE B

POLISPORTIVA SANGIMIGNANO - LA NUOVA POL.NOVOLI Sabato 18 Febbraio 2023, ore 16:00 Palestra Noemi Pecciolini, Via Delfo Giachi, San Gimignano, Siena

MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B - POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Non disputata

LA NUOVA POL.NOVOLI - MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B Non disputata

QUARTOTEMPO FIRENZE- LA NUOVA POL.NOVOLI Disputata

MIDLAND GLOBAL SPORT - POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Disputata

LA NUOVA POL.NOVOLI - MIDLAND GLOBAL SPORT Sabato 11 Febbraio 2023, Ore 18:00 Impianto Rebecchi, Via Corelli, 17 Firenze

MIDLAND GLOBAL SPORT SQB - QUARTOTEMPO FIRENZE Domenica 12 Febbraio 2023, Ore 10:00 Pala Borsieri, Via de' Bassi, 5 Firenze

GIRONE C

LA NUOVA POL.NOVOLI SQ B - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Lunedì 13 Febbraio 2023, Ore 17:30, Stadio Rebecchi, Via Corelli, 17 Firenze

MIDLAND GLOBAL SPORT SQ C - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Sabato 11 Febbraio 2023, Ore 15:00 Impianto Florentia SC, Vicolo del Cionfo, 4 Firenze

LA NUOVA POL.NOVOLI SQ B - SANGIOVANNESE 1927 Disputata

GIRONE D

CASELLINA - US PISTOIESE 1921 Non disputata

CASELLINA - QUARTOTEMPO FIRENZE SQ B Disputata

US PISTOIESE 1921 - ZENITH PRATO Disputata

Società che hanno presentato domanda di iscrizione alla fase primaverile:

- 1.CASELLINA
- 2.FUTSAL PISTOIA
- 3.LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI
- 4.LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI (SQ. B)
- 5.LA NUOVA POLISPORTIVA NOVOLI (SQ.C)
- 6.MIDLAND GLOBAL SPORT
- 7.MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. B)
- 8.MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. C)
- 9.POLISPORTIVA SANGIMIGNANO
- 10.PRATO CALCIO A 5
- 11.QUARTOTEMPO FIRENZE
- 12.QUARTOTEMPO FIRENZE (SQ. B)
- 13.SAN GIOVANNI CALCIO A 5
- 14.SPORTING TAU FUTSAL
- 15.U.S. PISTOIESE 1921
- 16.U.S. PISTOIESE 1921 (SQ. B)
- 17.ZENITH PRATO

PULCINI

Si comunica che il weekend 25/26 Febbraio 2023 inizierà la seconda fase primaverile.

Si ricorda di programmare tutti i recuperi entro e non oltre quel weekend.

GIRONE A

SANGIOVANNESE 1927 - FORTIS JUVENTUS 1909 Non disputata

SANGIOVANNESE 1927 - MIDLAND GLOBAL SPORT Non disputata

MIDLAND GLOBAL SPORT - POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Disputata
SAN GIOVANNI CALCIO A 5- SANGIOVANNESE 1927 Non programmata
SAN GIOVANNI CALCIO A 5 - FORTIS JUVENTUS 1909 Non disputata
SANGIOVANNESE 1927 - POLISPORTIVA SANGIMIGNANO Domenica 5 Febbraio 2023, Ore 15:30 Pallone
Tensostatico, Piazza Casprini, snc, San Giovanni V.no
MIDLAND GLOBAL SPORT - SAN GIOVANNI CALCIO A 5 Sabato 11 Febbraio 2023, Ore 15:00 Floretia SC, Vicolo del
Cionfo, 4 Firenze
FORTIS JUVENTUS 1909 - SANGIOVANNESE 1927 Da programmare

GIRONE B

FUTSAL PISTOIA - LA NUOVA POL.NOVOLI Non programmata
LA NUOVA POL.NOVOLI - ACADEMY TAU Disputata
FUTSAL PISTOIA - MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B Non disputata
LA NUOVA POL.NOVOLI - PRATO CALCIO A CINQUE Disputata
FUTSAL PISTOIA - PRATO CALCIO A CINQUE Non disputata
ACADEMY TAU - LA NUOVA POL.NOVOLI Da programmare
MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B -PRATO CALCIO A CINQUE Disputata
FUTSAL PISTOIA - ACADEMY TAU Disputata
LA NUOVA POL. NOVOLI -MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B Sabato 18 Febbraio 2023, Ore 16:00 Stadio Rebecchi, Via
Corelli 17 Firenze
MIDLAND GLOBAL SPORT SQ B - FUTSAL PISTOIA Sabato 18 Febbraio 2023, Ore 16:00 Palasolotto, Via De' Bassi 5
Firenze
PRATO CALCIO A CINQUE - LA NUOVA POL.NOVOLI Sabato 11 Febbraio 2023, Ore 11:00, Palazzetto dello Sport di
Prato, Via di Maliseti snc, Prato

GIRONE C

ATLETICO LEVANE LEONA - ZENITH PRATO Non disputata
CASELLINA - MIDLAND GLOBAL SPORT SQ C Non disputata
CASELLINA - ATLETICO LEVANE LEONA Sabato 11 Febbraio 2023, Ore 17:30 Sussidiario Turri, Via Rialdoli snc,
Scandicci
ATLETICO LEVANE LEONA - US PISTOIESE 1921 Non disputata
CASELLINA - ZENITH PRATO Non disputata

Società che hanno presentato domanda di iscrizione alla fase primaverile:

- 1.ACADEMY TAU
- 2.ATLETICO LEVANE
- 3.CASELLINA
- 4.FUTSAL PRATO
- 5.LA NUOVA POL. NOVOLI
- 6.MIDLAND GLOBAL SPORT
- 7.MIDLAND GLOBAL SPORT (SQ. B)
- 8.OLMI
- 9.POLISPORTIVA SANGIMIGNANO
- 10.PRATO CALCIO A CINQUE
- 11.SANGIOVANNESE 1927
- 12.ZENITH PRATO

PRIMI CALCI

SESTO RAGGRUPPAMENTO

Sabato 4 Febbraio 2023, Ore 15:00-17:00 Palaprato, Via di Maliseti snc, Prato
Società che hanno partecipato al raggruppamento:
PRATO C5
MIDLAND GLOBAL SPORT

Società che parteciperanno alla fase primaverile:

- 1.CITTA' DI MASSA CALCIO A 5
- 2.FUTSAL PISTOIA
- 3.MIDLAND GLOBAL SPORT
- 4.PRATO CALCIO A CINQUE
- 5.SAN GIOVANNI CALCIO A 5
- 6.VERSILIA C5

PICCOLI AMICI

Società che hanno presentato domanda di iscrizione:

- 1.MIDLAND GLOBAL SPORT
- 2.SAN GIOVANNI CALCIO A 5
- 3.VERSILIA C5
- 4.PRATO CALCIO A CINQUE

1° Raggruppamento

Sabato 18 Febbraio 2023, Ore 15:00 - 17:00 Istituto Marco Polo, Via San Bartolo a Cintoia, Firenze

4.5. CORSI LEVEL E

Nessuna comunicazione.

4.6. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI



Il Coordinatore Federale Regionale FIGC-SGS Enrico Gabbrielli, con riferimento all'attività dei Centri Federali Territoriali di Firenze, Grosseto-Corte degli Ulivi e Pisa-San Giuliano Terme, comunica l'elenco degli atleti convocati alle attività dei Centri. I calciatori e le calciatrici dovranno presentarsi puntuali e con il kit personale di gioco, comprensivo di scarpe, parastinchi e borraccia personale per l'acqua. L'allenamento verrà svolto nel pieno rispetto di tutte le norme e di tutti i protocolli in vigore.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE FIRENZE

Stadio Comunale Gino Bozzi - Via S. Borgonovo, 50125 Firenze

STAFF CFT FIRENZE

Responsabile Organizzativo: Andrea LEONI

Responsabile Tecnico: Andrea RIZZOLO

Istruttore: Ilaria LEONI

Istruttore: Giuseppe PANARELLI

Istruttore: Gabriele ANDREI

Preparatore dei portieri: Francesco CONSIGLI

Preparatore Atletico: Francesco D'ALESSANDRO

Medico: Giovanni TORRI

Psicologo: Gabriele COSTANZO

Fisioterapista: Guido SANTINI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Andrea LEONI
e-mail: cft.firenze@gmail.com - tel. 3496424235

Lunedì 13/02/2023: convocazione ore 15:00 - inizio allenamento ore 15:30

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BAGGIANI	EDOARDO	2009	CS SCANDICCI 1908
2	BAMBINI	DAVIDE	2009	LASTRIGIANA
3	BELLI	ROMEO	2009	ZENITH PRATO
4	BETTARELLI	TOMMASO	2009	US SETTIGNANESE
5	BINDI	MIRKO	2009	SESTESE CALCIO
6	CECCARINI	DUCCIO	2009	CS SCANDICCI 1908
7	CIULLI	YURI	2009	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
8	CORRADI	FRANCESCO	2009	CS SCANDICCI 1908
9	FALLI	NICCOLO'	2009	US AFFRICO
10	FIBBI	NICCOLO'	2009	FLORIA GRASSINA BELMONTE
11	FOCARDI	GIOELE	2009	US SETTIGNANESE
12	GABBRIELLI	FILIPPO	2009	GIOVANI FUCECCHIO 2000
13	MATERASSI	NICCOLO'	2009	FLORIA GRASSINA BELMONTE
14	MENCARELLI	CHRISTIAN	2009	US AFFRICO
15	MUGNAINI	MANUEL	2009	US SETTIGNANESE
16	PIANACCIOLI	LORENZO	2009	AREZZO S.R.L.
17	PINZANI	LORENZO	2009	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
18	PINZAUTI	LEONARDO	2009	PONTASSIEVE
19	SANDRU	ALESSIO	2009	CAPOLONA QUARATA
20	SIMONETTI	LAPO	2009	VIRTUS RIFREDI
21	TENTATI	SAMUELE	2009	MOLINENSE
22	TONINI	LORENZO	2009	AREZZO S.R.L.
23	TORRINI	ELIA	2009	PONTASSIEVE

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BARGELLINI	GREGORIO	2010	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
2	BASSETTI	GIOVANNI	2010	AC PRATO
3	BRUNGAJ	BASTIAN	2010	PISTOIA NORD
4	CALANNA	LORENZO	2010	GIOVANI FUCECCHIO 2000
5	CALOSI	MATTEO	2010	CS SCANDICCI 1908
6	DE FERDINANDO	ANDREA	2010	SESTESE CALCIO
7	EGIZIANO	MASSIMO	2010	SESTESE CALCIO
8	FALINI	GABRIELE	2010	AREZZO FOOTBALL ACADEMY
9	GALEOTTI	DIEGO	2010	FORTIS JUVENTUS 1909
10	GJONAJ	LEO	2010	LIMITE E CAPRAIA
11	GOBBO	ANGELO	2010	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS

12	GRISOLINI	TOMMASO	2010	SESTESE CALCIO
13	GUASTI	LEONARDO	2010	US SETTIGNANESE
14	GUEYE	NOHINE	2010	SPORTING ARNO
15	HUSSEY	CRISTIAN	2010	ZENITH PRATO
16	LELLI	VITTORIO	2010	LIMITE E CAPRAIA
17	LOMBARDI	DAMIANO	2010	PIAGGIONE VILLANOVA CALCIO
18	MESSERI	STEVEN	2010	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
19	MOLTARD	GIOVANNI	2010	US AFFRICO
20	PAPI	GABRIELE	2010	CS SCANDICCI 1908
21	PASSANNANTI	MATTEO	2010	US SETTIGNANESE
22	PERUZZI	DIEGO	2010	AREZZO S.R.L.
23	QUADRI	GIOELE	2010	PONTASSIEVE
24	REXHA	ESMER	2010	MOLINENSE
25	SARTI	LORENZO	2010	CS SCANDICCI 1908
26	SPINELLI	JACOPO	2010	SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS
27	VANNOZZI	ASCANIO	2010	AC PRATO
28	VIVIANI	GABRIELE	2010	UPD ISOLOTTO
29	ZANI	GIORDANO	2010	CS SCANDICCI 1908

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GROSSETO-CORTE DEGLI ULIVI**Campo sportivo c/o Bioagriturismo Corte degli Ulivi****Strada dello Sbirro km 2,5 - 58100 Roselle (GR)****STAFF CFT GROSSETO - CORTE DEGLI ULIVI***Responsabile Organizzativo: Stefano GUERRINI**Responsabile Tecnico: Francesco ROSI**Istruttore: Matteo PRATESI**Istruttore: Tommaso SALVESTRONI**Istruttore: Valentino VASELLI**Preparatore dei portieri: Riccardo DELLE PIANE**Preparatore Atletico: Fabrizio RICCI**Psicologa: Ilaria ZAMBRINI**Fisioterapista: Davide VELLUTI*

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Stefano GUERRINI e-mail: cft.grosseto@gmail.com - tel. 3929486719

Lunedì 13/02/2023: convocazione ore 14:30 - inizio allenamento ore 15:00**CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE**

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ALVITI	FILIPPO	2009	ROSELLE
2	BERTACCINI	NICCOLO'	2009	VENTURINA CALCIO
3	BIONDI	TOMMASO	2009	FOLLONICA GAVORRANO
4	CASTELLANO	FILIPPO	2009	GROSSETO 1912
5	DI FRAIA	LUCA	2009	GROSSETO 1912
6	FIORI	GIACOMO	2009	ATLETICO MAREMMA

7	FUSINI	STEFANO	2009	INVICTASAURO
8	GABBIANI	ALESSIO	2009	VENTURINA CALCIO
9	GALLONI	DAVIDE	2009	NUOVA GROSSETO BARBANELLA
10	GJONI	SERAFINO	2009	GIOVANILE AMIATA
11	KLLOGJERI	KLEVIS	2009	GIOVANILE AMIATA
12	LOLINI	DUCCIO	2009	VENTURINA CALCIO
13	MARTINI	ETTORE	2009	PRO SOCCER LAB
14	MASINI	SIMONE	2009	FOLLONICA GAVORRANO
15	METRANO	FEDERICO	2009	ARGENTARIO
16	MORRA	LUIGI	2009	ROSELLE
17	OLIVI	MATTEO	2009	GROSSETO 1912
18	RAMANOVSKI	IZET	2009	MASSA VALPIANA
19	ROTELLI	MATTIA	2009	INVICTASAURO
20	TOTINO	CRISTIANO	2009	INVICTASAURO
21	VISALLI	RICCARDO	2009	ROSELLE
22	VONGHER	NICOLO'	2009	GROSSETO 1912
23	ZAGO	DARIO	2009	MASSA VALPIANA

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ALUNNI BIAGIOTTI	GABRIELE	2010	GROSSETO 1912
2	BONGINI	MANUELE	2010	ARGENTARIO
3	BRACALARI	ELIA	2010	INVICTASAURO
4	CERBONE	FRANESCO	2010	NUOVA GROSSETO BARBANELLA
5	CORATTI	ALESSANDRO	2010	GROSSETO 1912
6	FEDERIGHI	DIEGO	2010	VENTURINA CALCIO
7	FOGLIA	GABRIELE	2010	GROSSETO 1912
8	GAIBISSO	NICOLA	2010	ARGENTARIO
9	GUIDARINI	EDOARDO	2010	NUOVA GROSSETO BARBANELLA
10	KRYEZIU	KLIVIO	2010	INVICTASAURO
11	MAGADDINO	MARCO	2010	ROSELLE
12	MALDINI	MARCO	2010	VENTURINA CALCIO
13	MELE	RICCARDO	2010	SAN MINIATO
14	MINUCCI	DANTE	2010	GIOVANILE AMIATA
15	NFAIEDH	AMIR	2010	FOLLONICA GAVORRANO
16	NICCOLAI	LORENZO	2010	VENTURINA CALCIO
17	PANTANI	GIULIO	2010	VIRTUS MAREMMA
18	PILOZZI	ALESSANDRO	2010	VIRTUS MAREMMA
19	RAIANO	FRANCESCO	2010	FOLLONICA GAVORRANO
20	SANTELLI	VALENTINO	2010	GIOVANILE AMIATA
21	SAVINO	FRANCESCO	2010	SAN MINIATO
22	SCHIANO	MIRCO	2010	ARGENTARIO

23	SENESI	SAMUELE	2010	FOLLONICA GAVORRANO
24	SOLDATI	DIEGO	2010	ROSELLE
25	STEFANELLI	LUCA	2010	MANCIANO
26	STORI	ROCCO	2010	VIRTUS MAREMMA
27	TAMBURELLI	DAVIDE	2010	GIOVANILE AMIATA
28	TENUCCI	MATTIA	2010	ROSELLE
29	TODUTA	LORENZO	2010	GROSSETO 1912
30	TOSI	FILIPPO	2010	ROSELLE
31	VANNINI	GABRIELE	2010	SAN MINIATO
32	VITA	ALESSANDRO	2010	VENTURINA CALCIO
33	YZEIRLLARI	DEVID	2010	VIRTUS MAREMMA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE SAN GIULIANO TERME (PI)
Campo sportivo "G. Bui" Via M. Dinucci – 56017 San Giuliano Terme (PI)

STAFF CFT PISA – SAN GIULIANO TERME

Responsabile Organizzativo: Francesco GROSSI

Responsabile Tecnico: Giada MEINI

Istruttore: Marco GENOVALI

Istruttore: Andrea BIANCHI

Istruttore: Luca MEINI

Preparatore dei portieri: Maurizio BURGAN

Preparatore Atletico: Umberto GIACONE

Fisioterapista: Mattia AMANATI

Psicologo: Gabriele GEMELLI

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Sig. Francesco GROSSI

E-mail: cft.sangiulianoterme@gmail.com - tel. 3333664301

Lunedì 13/02/2023: convocazione ore 14:45 - inizio allenamento ore 15:15

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	BENASSI	GREGORIO	2009	PIETRASANTA
2	BERNARDINI	ANDREA	2009	TAU CALCIO ALTOPASCIO
3	BUSCIONI	DIEGO	2009	MARGINE COPERTA
4	CARDILLO	MATTEO	2009	FORTE DEI MARMI 2015
5	CATENI	GIACOMO	2009	ACADEMY LIVORNO CALCIO
6	DE BENEDETTO	GABRIELE	2009	LIVORNO 9
7	DEL TORTO	COSIMO	2009	SAN GIULIANO FC
8	DINI	LEONARDO	2009	LIDO DI CAMAIORE
9	DIPALMA	MATTEO	2009	MARGINE COPERTA
10	FORLETTI	SIMONE	2009	MARGINE COPERTA
11	GALLERINI	ROBERTO	2009	SAN GIULIANO FC
12	GELSI	FELIPE ANTONIO	2009	ACADEMY LIVORNO CALCIO

13	LATTANZI	MICHELE	2009	CALCI 2016
14	LOMBARDI	SAMUELE	2009	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
15	MASONI	MATTEO	2009	CALCI 2016
16	ONORATO	FRANCESCO	2009	CGC CAPEZZANO PIANORE1959
17	ORCESI	MATTEO	2009	SAN GIULIANO FC
18	PACIFICO	ANDREA	2009	ACADEMY LIVORNO CALCIO
19	PELLICCIA	ANDREA	2009	FORTE DEI MARMI 2015
20	QUIRICONI	NICCOLO'	2009	MARGINE COPERTA
21	RICCARDI	PIETRO	2009	MIGLIARINO VECCHIANO
22	ROMANI	MATTIA	2009	TAU CALCIO ALTOPASCIO
23	SOMMANI	LEONARDO	2009	ACADEMY LIVORNO CALCIO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

	COGNOME	NOME	ANNO NASCITA	SOCIETA'
1	ASCAREGGI	GABRIELE	2010	TAU CALCIO ALTOPASCIO
2	BALLERI	CHRISTIAN	2010	DON BOSCO FOSSONE
3	BARTOLINI	DIEGO	2010	MARGINE COPERTA
4	BECHINI	GIANMARCO	2010	MARGINE COPERTA
5	BERNARDINI	FEDERICO	2010	PIETRASANTA
6	CAMPERA	MATTEO	2010	TAU CALCIO ALTOPASCIO
7	COLTELLI	FILIPPO	2010	ACADEMY LIVORNO CALCIO
8	CUTOLO	SAMUEL	2010	PIETRASANTA
9	DELL'ANTICO	LAPO	2010	SAN GIULIANO FC
10	DI NASSO	MAIKOL	2010	ACADEMY LIVORNO CALCIO
11	EL ASLI	AMIN	2010	ACADEMY LIVORNO CALCIO
12	GUARNIERI	SAMUELE	2010	ARMANDO PICCHI CALCIO
13	LOMBARDI	CRISTIAN	2010	MARGINE COPERTA
14	LUCCHESINI	FRANCESCO	2010	SAN GIULIANO FC
15	MANNUCCI	THOMAS	2010	TAU CALCIO ALTOPASCIO
16	MORI	TOMMASO	2010	FORNACETTE CASAROSA
17	MORO	GIANLUCA	2010	PIETRASANTA
18	PALLADINO	ALESSANDRO	2010	POL. MONTESERRA
19	ROMANI	MATTEO	2010	ACADEMY LIVORNO CALCIO
20	SCALABRINO	EDOARDO	2010	TAU CALCIO ALTOPASCIO
21	SILLA	DAVIDE	2010	ACADEMY PORCARI
22	SILLA	DIEGO	2010	ACADEMY PORCARI
23	SIMONINI	NICOLO'	2010	TAU CALCIO ALTOPASCIO
24	STEFANINI	MIRKO	2010	SAN GIULIANO FC
25	STRATI	ALIDO	2010	PIETRASANTA
26	TAVARINI	FRANCESCO	2010	DON BOSCO FOSSONE
27	ZANOBINI	RAFFAELE	2010	SAN GIULIANO FC

5. RISULTATI

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
(1) CERTALDO	- POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	0 - 2	CASTIGLIONESE A.S.D.	- BALDACCIO BRUNI	1 - 1
(1) CUOIOPELLI	- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	1 - 0	(1) CHIANTIGIANA	- COLLIGIANA	1 - 2
FUCECCHIO A.S.D.	- FRATRES PERIGNANO 2019	1 - 2	FIRENZE OVEST A.S.D.	- MAZZOLA VALDARBA	1 - 1
(1) MASSESE 1919 SSDRL	- RIVER PIEVE	0 - 1	LASTRIGIANA	- FIGLINE 1965	2 - 0
MONTEPERTOLI	- CASTELFIORENTINOUNITEDASD	0 - 4	(1) NUOVA A.C. FOIANO	- PRATO 2000	2 - 0
PONTEBUGGIANESE SRL	- SAN MARCO AVENZA 1926	5 - 1	PONTASSIEVE	- ZENITH PRATO	1 - 1
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	- TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	3 - 1	PORTA ROMANA ASD	- RONDINELLA MARZOCCO	1 - 2
SAN MINIATO BASSO CALCIO	- S.C. CENAIA 1969	0 - 6	SINALUNGHESE A.S.D.	- SIGNA 1914 A.D.	1 - 0

(1) - disputata il 04/02/2023

(1) - disputata il 04/02/2023

PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			GIRONE B - 5 Giornata - R		
ART.IND.LARCIANESE	- LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	1 - 0	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	- ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	0 - 3
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	- FC MERIDIEN GRIFONI	0 - 2	CENTRO STORICO LEBOWSKI	- LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	3 - 2
(1) CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	- AMICI MIEI	0 - 0	GRASSINA	- AUDAX RUFINA	0 - 1
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	- REAL CERRETESE A.S.D.	0 - 1	LUCO A.S.D.	- AFFRICO A.S.D.	2 - 1
LAMPO 1919	- VALDINIEVOLE MONTECATINI	0 - 1	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	- MONTELUPO A.S.D.	1 - 1
PIETRASANTA	- VIACCIA CALCIO	4 - 0	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	- ANTELLA 99	0 - 0
PIEVE FOSCIANA	- MALISETI SEANO	1 - 0			

(1) - disputata il 04/02/2023

GIRONE C - 5 Giornata - R			GIRONE D - 5 Giornata - R		
ATLETICO MAREMMA	- COLLI MARITIMI	1 - 0	ALBERORO 1977	- PIENZA	1 - 0
CASTIGLIONCELLO	- INVICTASAURO	2 - 0	CASENTINO ACADEMY	- TORRENIERI A.S.D.	0 - 0
G.URBINO TACCOLA	- PONSACCO 1920 SSD ARL	3 - 0	LORNANO BADESSE CALCIO	- LUCIGNANO	0 - 2
GAMBASSI	- ATLETICO ETRURIA	0 - 0	MARINO MERCATO SUBBIANO	- MONTALCINO	0 - 0
GEOTERMICA	- S.ANDREA	1 - 1	PRATOVECCHIO STIA	- MONTAGNANO 1966	1 - 1
(1) S.MINIATO A.S.D.	- SALINE	0 - 4	S.QUIRICO	- SPORT CLUB ASTA	0 - 2
SPORTING CECINA 1929	- ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	2 - 0			

(1) - disputata il 04/02/2023

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 2 Giornata - R			GIRONE F - 2 Giornata - R		
BIBBIENA	- CALCIO PESTELLO	2 - 0	AMIATA	- M.C. VALDICHIANA CALCIO	0 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			GIRONE B - 4 Giornata - R		
CORSANICO	- FOLGOR MARLIA 1905	1 - 1	ACADEMY PORCARI	- GIOVANI VIA NOVA B.P.	2 - 3
FORTE DEI MARMI 2015	- ROMAGNANO CALCIO	2 - 4	ACCIAIOLO CALCIO	- FORCOLI 1921 VALDERA	2 - 3
MIGLIARINO VECCHIANO	- VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	0 - 1	CANDEGLIA PISTOIA	- UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	1 - 1
SAN FREDIANO CALCIO	- FORNACETTE CASAROSA ASD	1 - 3	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	- C.F. 2001 CASALE FATTORIA	1 - 0
SAN GIULIANO F.C.	- CALCIO 2016	2 - 2	JOLO CALCIO	- VIRTUS MONTALE	3 - 1
SERRICCILOLO	- LAMMARI 1986	1 - 0	MARGINONE 2000	- SELVATELLE	1 - 0
TORRELAGESE 2015	- TIRRENIA	1 - 2	PESCIA	- SANROMANESE VALDARNO	1 - 0
			SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	- STAFFOLI A.S.D.	0 - 3

GIRONE C - 4 Giornata - R				GIRONE D - 4 Giornata - R			
CASOLESE	- ORBETELLO A.S.D.	1 - 0		AUDACE LEGNAIA	- GALLIANESE	1 - 3	
FONTEBLANDA	- CASTELNUOVO VAL DI CECINA	2 - 0		CERBAIA	- BARBERINO TAVARNELLE	1 - 1	
FORTE DI BIBBONA CALCIO	- MONTEROTONDO	1 - 1		GINESTRA FIORENTINA ASD	- ATLETICA CASTELLO	2 - 1	
GRACCIAIO	- MONTIANO	1 - 1		LA NUOVA POL.NOVIOLI	- RINASCITA DOCCIA	2 - 2	
POMARANSE	- DONORATICO	2 - 1		MALMANTILE	- CASELLINA	2 - 4	
SAN MINIATO A.S.D.	- MASSA VALPIANA	1 - 2		SANCASCIANESE CALCIO ASD	- S.BANTI BARBERINO	2 - 0	
SAN VINCENZO CALCIO	- BELVEDERE CALCIO	1 - 4		SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	- SETTIMELLO A.S.D.	1 - 1	
VOLTERRANA 2016	- VENTURINA CALCIO	0 - 2		SPORTING ARNO A.S.D.	- ISOLOTTO	0 - 1	

GIRONE E - 4 Giornata - R				GIRONE F - 4 Giornata - R			
AMBRA	- CAPOLONA QUARATA	1 - 0		AMIATA	- PIANELLA	2 - 0	
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	- VAGGIO PIANDISCO 1932	1 - 2		ATLETICO PIAZZE	- TEGOLETO	0 - 0	
BIBBIENA	- RASSINA	4 - 0		OLMOPONTE AREZZO	- NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	1 - 0	
CASTELNUOVESE	- SETTIGNANESE A.S.D.	0 - 2		PONTE D ARBIA A.S.D.	- M.C. VALDICHIANA CALCIO	1 - 0	
F.C. CUBINO	- CHIANTI NORD A.S.D.	4 - 0		SPOIANO	- OLIMPIC SARTEANO	2 - 2	
FIESOLE CALCIO	- GIOVANI GRASSINA BELMONTE	3 - 0		TORRITA A.S.D.	- AREZZO FOOTBALL ACADEMY	3 - 0	
IDEAL CLUB INCISA	- PERGINE A.S.D.	3 - 1		UNIONE POL.POLIZIANA ASD	- CORTONA CAMUCIA CALCIO	0 - 0	
SAN CLEMENTE	- CALCIO PESTELLO	3 - 1		VICIOMAGGIO	- FONTE BEL VERDE	1 - 1	

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 2 Giornata - R				GIRONE F - 2 Giornata - R			
MONTIERI A.S.D.	- AUDACE ISOLA D ELBA	1 - 2		MONTAGNA PISTOIESE	- F.C.D. LA QUERCE 2009	1 - 1	

GIRONE H - 2 Giornata - R			
ALBERETA 72 A.S.D.	- FIRENZUOLA	2 - 3	
S.GODENZO A.S.D.	- SANTA BRIGIDA	5 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R				GIRONE B - 4 Giornata - R			
CARRARESE GIOVANI	- RICORTOLA 1972	0 - 0		CORSAGNA	- BORGO A MOZZANO	0 - 1	
DON BOSCO FOSSONE	- SAN PROSPERO NAVACCHIO	1 - 1		FILICIAIA DIAVOLI ROSSI	- A. FORNOLI A.S.D.	0 - 2	
FIVIZZANESE	- ATLETICO CARRARA DEIMARMI	5 - 1		FORNACI 1928	- BARGA	1 - 0	
MULAZZO	- MONZONE 1926	4 - 1		MOLAZZANA	- ACADEMY TAU	5 - 1	
PAPPIANA A.P.D.	- LA CELLA	5 - 1		MONTECARLO	- SEXTUM BIENTINA	0 - 0	
PONTASSERCHIO	- SAN MACARIO OLTRESECHIO	1 - 1		NUOVA POL. POPOLARE CEP	- GALLICANO A.S.D.	0 - 1	
PONTE DELLE ORIGINI	- FILATTIERESE	1 - 2		POLISPORTIVA CAPANNORI	- POL. MONTESERRA	4 - 0	
				PONTECOSI LAGOSI	- VAGLI	1 - 4	

GIRONE C - 4 Giornata - R				GIRONE D - 4 Giornata - R			
ETRUSCHI LIVORNO 1983	- AUDACE ISOLA D ELBA	1 - 0		ALBERESE	- CASTELL AZZARA	1 - 0	
LA CANTERA ACLI GABBRO	- LIVORNO 9 S.D.	3 - 3		ARGENTARIO	- VIRTUS AMIATA N.A.	3 - 0	
MONTENERO	- MONTIERI A.S.D.	1 - 1		CAMPAGNATICO ARCILLE	- SORANO A.S.D.	2 - 0	
P. CARLI SALVIANO A.S.D.	- ROSIGNANO SOLVAY 1922	2 - 3		CINIGIANO	- NUOVA GROSSETO BARBANELLA	3 - 0	
PORTO AZZURRO	- SUVERETO CALCIO 2020	1 - 1		INTERCOMUNALE S.FIORA	- MANCIANO	1 - 1	
RIBOLLA	- MARCIANA MARINA	1 - 1		MARINA CALCIO	- ROCCASTRADA A.S.D.	1 - 1	
SALIVOLI CALCIO	- RIOTORTO	2 - 2		RISPESCIA	- SCARLINO CALCIO 2020	1 - 2	
VADA 1963	- PORTUALE LIVORNO	1 - 2		SAN QUIRICO 1969	- CALDANA	2 - 3	

GIRONE E - 4 Giornata - R				GIRONE F - 4 Giornata - R			
CALCIO CASCIANA TERMELARI	- IL ROMITO	4 - 0		CINTOLESE CALCIO	- MONTALBANO CECINA	2 - 3	
CAPANNE CALCIO 1989	- GUASTICCE	1 - 1		CSL PRATO SOCIAL CLUB	- CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	2 - 2	
CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO	- STELLA AZZURRA	0 - 1		GALCIANESE	- F.C.D. LA QUERCE 2009	0 - 0	
CASTELFRANCO CALCIO	- LAIATICO	2 - 0		GIOVANI CALCIO VINCI	- OLIMPIA	0 - 1	
COLLESALVETTI FC	- STELLA ROSSA	0 - 0		MEZZANA A.S.D.	- PRATO NORD A.S.D.	3 - 1	
CRESPINA CALCIO	- FC PECCIOLI CALCIO	1 - 0		MONTAGNA PISTOIESE	- PISTOIA NORD SSD A RL	0 - 2	
FABBRICA	- SANTA MARIA A MONTE	0 - 0		MONTALE POL.90 ANTARES	- CHIESINA UZZANESE A.S.D.	2 - 2	
TREGGIAIA A.S.D.	- PONTE A CAPPIANO F.C.	1 - 0		SAN NICCOLA' CALCIO	- ATLETICO CASINI SPEDALINO	1 - 2	

GIRONE G - 4 Giornata - R				GIRONE H - 4 Giornata - R			
CALCIO ALBACARRAIA 1997	- PRATO SPORT A.S.D.	3 - 0		ALBERETA 72 A.S.D.	- NOVA VIGOR MISERICORDIA	2 - 0	
COLONNATA 1965	- SESTO CALCIO 2010	0 - 2		LONDA 1974	- PELAGO	0 - 0	
DAYTONA CALCIO	- POGGIO A CAIANO 1909	2 - 1		LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	- MOLINENSE A.S.D.	0 - 2	
DLF FIRENZE CALCIO	- PIAN DI SAN BARTOLO	1 - 1		RONTESE	- RESCO REGGELLO	1 - 3	
LAURENZIANA	- CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	2 - 0		S.GODENZO A.S.D.	- FIRENZUOLA	3 - 1	
PIETA 2004	- EUROCALCIO FIRENZE	1 - 1		SAGGINALE	- SANTA BRIGIDA	1 - 0	
SPORTING SEANO 1948	- VERNIO	2 - 1		SAN POLO	- CALDINE A.S.D.	1 - 1	
VIRTUS COMEANA	- REAL PERETOLA	2 - 1		SANT AGATA	- FIRENZE SUD SPORTING CLUB	5 - 1	

GIRONE I - 4 Giornata - R				GIRONE L - 4 Giornata - R			
ALBERETA SAN SALVI	- G.S. MONTERAPPOLI	2 - 1		AS CAVRIGLIA	- BADIA A ROTI CALCIO	3 - 0	
BAGNO A RIPOLI	- ATLETICO CALCIO IMPRUNETA	1 - 0		BETTOLLE	- FAELLESE A.S.D.	2 - 1	
C.G. AURORA MONTAIONE	- COBRA KAI	4 - 2		FRATTA S.CATERINA	- S.MARCO LA SELLA	2 - 0	
GREVIGIANA	- GIOVANI FUCECCHIO 2000	3 - 2		FULGOR CASTELFRANCO	- ATLETICO LEVANE LEONA	0 - 1	
IMPRUNETA TAVARNUZZE	- SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	0 - 2		MONTEMIGNAIO	- STIA	2 - 0	
SAN GIMIGNANO FC	- SANTACROCE CUOIOPELLI ASD	2 - 0		PIEVE AL TOPPO 06	- CIRCOLO FRATTICOLA	0 - 3	
SAN GIUSTO LE BAGNESE	- FLORENCE SPORTING CLUB	2 - 0		S.FIRMINA	- GUAZZINO S.S.D.	0 - 1	
SANCAT	- S.MARIA A.S.D.	2 - 0		TERONTOLA A.S.D.	- ARNO CASTIGLIONI LATERINA	0 - 0	

GIRONE M - 4 Giornata - R			
BERARDENGA	- ATLETICO PIANCASTAGNAIO	0 - 1	
CASTELLINA IN CHIANTI	- CETONA 1928	1 - 1	
GRUPPO SPORTIVO PETROIO	- RADICONOLI	1 - 1	
LUIGI MERONI	- NUOVA POLISPORTIVA SERRE	3 - 3	
MONTERONI	- STAGGIA	1 - 0	
ROSIA	- VOLUNTAS A.S.D.	2 - 0	
VIRTUS ASCIANO	- ACQUAVIVA A.S.D.	0 - 1	
VIRTUS BIANCOZZURRA	- NUOVA RADICOFANI	0 - 1	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - R				GIRONE C - 4 Giornata - R			
ATLETICO ETRURIA	- LITORALE PISANO ASD	4 - 0		ATLETICO LUCCA S.C.	- ART.IND.LARCIANESE	5 - 2	
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	1 - 0		CAPOSTRADA BELVEDERE SB	- LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	0 - 1	
AUDACE ISOLA D ELBA	- PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	0 - 0		FOLGOR MARLIA 1905	- PESCIA	0 - 1	
FORCOLI 1921 VALDERA	- SAN MINIATO BASSO CALCIO	0 - 0		LUNIGIANA PONTREMOLESE 1919	- CGC CAPEZZANO PIANORE 1959	1 - 2	
FORNACETTE CASAROSA ASD	- CASTIGLIONCELLO	2 - 2		(1) POLISPORT. CAMAIORE CALCIO	- INTERCOMUNALE MONSUMMANO	3 - 1	
INVICTASAURO	- PISAOVEST	1 - 0		(1) PRATO 2000	- CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	2 - 2	
PONSACCO 1920 SSD ARL	- ATLETICO MAREMMA	1 - 2		S.FILIPPO A.S.D.	- DON BOSCO FOSSONE	0 - 3	
(1) VENTURINA CALCIO	- CUOIOPELLI	3 - 1		VALDINEVOLE MONTECATINI	- SAN GIULIANO F.C.	0 - 1	

(1) - disputata il 06/02/2023

GIRONE D - 4 Giornata - R				GIRONE E - 4 Giornata - R			
ATLETICA CASTELLO	- CSL PRATO SOCIAL CLUB	0 - 1		ANTELLA 99	- RIGNANESE	3 - 1	
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	- FIRENZE OVEST A.S.D.	1 - 1		AREZZO FOOTBALL ACADEMY	- SANCASCIANESE CALCIO ASD	2 - 2	
LUCO A.S.D.	- CASELLINA	2 - 3		CASTELFIORENTINO UNITED ASD	- MONTESPERTOLI	0 - 0	
POGGIO A CAIANO 1909	- FORTIS JUVENTUS 1909	3 - 0		(1) COLLIGIANA	- CERTALDO	1 - 1	
RINASCITA DOCCIA	- CASALGUIDI 1923 CALCIO SRL	1 - 1		(1) CORTONA CAMUCIA CALCIO	- NUOVA A.C. FOIANO	0 - 0	
S.BANTI BARBERINO	- QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	0 - 2		FIGLINE 1965	- CASTIGLIONESE A.S.D.	3 - 1	
SIGNA 1914 A.D.	- S.PIRO A SIEVE A.S.D.	3 - 1		MAZZOLA VALDARBA	- SINALUNGHESE A.S.D.	3 - 2	
VIACCIA CALCIO	- MEZZANA A.S.D.	2 - 1		SPORT CLUB ASTA	- AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	1 - 1	

(1) - disputata il 06/02/2023

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
AFFRICO A.S.D.	- FUCECCHIO A.S.D.	1 - 5	
FRATRES PERIGNANO 2019	- BIBBIENA	0 - 0	
MALISETI SEANO	- GRASSINA	1 - 0	
MONTELUPO A.S.D.	- PORTA ROMANA ASD	3 - 1	
S.C. CENAIA 1969	- OLMOPONTE AREZZO	3 - 1	
SAN MARCO AVENZA 1926	- PONTASSIEVE	2 - 1	
SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	- AUDACE LEGNAIA	2 - 0	
ZENITH PRATO	- LASTRIGIANA	2 - 2	

CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
DEPORTIVO CHIESANUOVA VP	- LA 10 SOCCER	6 - 6	
FIVETOFIVE	- FIRENZE CALCIO A 5	3 - 4	
FUTSAL TORRITA	- UNIONE POL. POGGIBONSESE	10 - 0	
IBS LE CRETE	- VERSILIA C5	3 - 1	
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	- ALBERINO A.S.D.	1 - 1	
MONSUMMANO CALCIOACINQUE	- VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	2 - 3	
SAN LORENZO	- BOCA C5 LIVORNO	0 - 5	

CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R				GIRONE B - 4 Giornata - R			
(1) ATLETICO VIAREGGIO	- MASSA CALCIO A 5	5 - 3		ATLETICO FUCECCHIO	- ATLETICO PISTOIA C5	9 - 2	
C.U.S. PISA	- MASSAROSA CALCIO A 5	5 - 0		ATLETICO 2001	- SORMS S.MAURO CALCIO	4 - 3	
FUTSAL MASSA	- FUTSAL VIAREGGIO	5 - 2		CENTRO STORICO LEBOWSKI	- S.MICHELE C.VIRTUS	4 - 3	
(2) MONTALBANO CECINA	- SCINTILLA 1945	4 - 3		F.C.D. LA QUERCE 2009	- TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	1 - 8	
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	- TORINGHESE CALCIO A 5	2 - 0		FOLGOR CALENZANO SSDARL	- NO SENSE PRATO C5	7 - 11	
SECURJOB FOOTBALL CLUB	- GIOVANI GRANATA MONSUMMANO	8 - 4		QUARTOTEMPO FIRENZE	- ALFIERI FUTSAL CAMPI	1 - 8	
SPORTING TAU FUTSAL	- MARGINE COPERTA SSDARL	5 - 3		SAN GIUSTO	- GF RIONE C5	3 - 1	
(1) - disputata il 02/02/2023				SHARK FUTSAL PISTOIA	- SESTOESE CALCIO A CINQUE	3 - 2	
(2) - disputata il 04/02/2023							

GIRONE C - 4 Giornata - R			
CALCETTO ASCIANO	- PONTASSIEVE	4 - 5	
CALCIO A CINQUE REMOLE	- FUTSAL MONTEVARCHI	10 - 1	
LA SORBA CASCIANO	- CALCIO A 5 CASENTINO	8 - 4	
ORBETELLO FUTSAL 2022	- ATLETICO ACCONA	5 - 4	
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	- REAL CALCETTO RAPOLANO	6 - 8	
TERRANUOVA TRAIANA	- SAN GIOVANNI CALCIO A 5	3 - 3	
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	- PGS DON BOSCO SCANDICCI	8 - 3	
VIRTUS CHIACCIANO TERME	- NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	2 - 5	

REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
ATLETICO VIAREGGIO	- OLIMPIACOLLE SRL	2 - 1	
(1) MASSESE 1919 SSDRL	- FIRENZE CALCIO A 5	1 - 5	
POLISPORTIVA 2M	- DINAMO FLORENTIA	1 - 0	
(1) WORANGE PISTOIA	- FOLLONICA GAVORRANO SRL	3 - 3	
(1) - disputata il 02/02/2023			

UNDER 21 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
ATLETICO 2001	- SPORTING TAU FUTSAL	4 - 10	
FIRENZE CALCIO A 5	- GF RIONE C5	4 - 0	
(1) LA 10 SOCCER	- ATLETICO PISTOIA C5	8 - 1	
(1) LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	- VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	2 - 3	
(1) - disputata il 04/02/2023			

UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
(1) ELBA 97	- SCINTILLA 1945	7 - 3	
FIVETO FIVE	- MIDLAND GLOBAL SPORT	1 - 2	
IBS LE CRETE	- POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	4 - 3	
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	- BOCA C5 LIVORNO	4 - 4	

(1) - disputata il 05/02/2023

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
FUTSAL TORRITA	- PRATO CALCIO A CINQUE	4 - 2	
(1) POLISPORTIVA 2M	- ISOLOTTO	5 - 3	
(1) SCINTILLA 1945	- FUTSAL PONTEDERA	4 - 5	
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	- QUARTOTEMPO FIRENZE	2 - 4	

(1) - disputata il 05/02/2023

UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
FUTSAL PRATO	- POLISPORTIVA 2M	3 - 3	
MIDLAND GLOBAL SPORT	- IBS LE CRETE	1 - 1	
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	- SAN GIUSTO	6 - 0	
SCINTILLA 1945	- PRATO CALCIO A CINQUE	2 - 10	
VERSILIA C5	- SAN GIOVANNI CALCIO A 5	8 - 3	

UNDER 15 FEMMINILE CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			
CENTRO STORICO LEBOWSKI	- UNIONE POL.POLIZIANA ASD	5 - 2	

ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
AUDAX RUFINA	- REAL AGLIANESE	7 - 1	
SAN GIULIANO F.C.	- AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	1 - 3	
SANSOVINO S.R.L.	- BLUES PIETRASANTA	3 - 5	
UNIONE SPORT FIRENZE CITY	- LIVORNO CALCIO FEMMINILE	1 - 4	
VIGOR CALCIO FEMMINILE	- SAN MINIATO A.S.D.	3 - 2	

PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			
C.POPOLARE TREBESTO	- MARGINONE 2000	0 - 5	
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	- CSL PRATO SOCIAL CLUB	1 - 2	
MASSESE 1919 SSDRL	- GALCIANESE	2 - 0	
POL. MONTESERRA	- CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	0 - 3	
SANGIOVANNESE 1927	- SAN PAOLINO CARITAS	6 - 0	

FEMMINILE JUNIORES

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	- BLUES PIETRASANTA	23 - 1	
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	- RINASCITA DOCCIA	0 - 1	
VIGOR CALCIO FEMMINILE	- CARRARESE CALCIO 1908 SRL	3 - 1	
(1) ZENITH PRATO	- LUCCHESI FEMMINILE	1 - 0	

(1) - disputata il 05/02/2023

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - R				GIRONE C - 4 Giornata - R			
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	0 - 4		ACADEMY PORCARI	- SAN GIULIANO F.C.	5 - 1	
AUDACE ISOLA D'ELBA	- INVICTASAURO	3 - 0		BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	- SAN MARCO AVENZA 1926	1 - 0	
FORNACETTE CASAROSA ASD	- CALCI 2016	4 - 1		GIOVANI VIA NOVA B.P.	- MARGINE COPERTA SSDARL	3 - 3	
PISA OVEST	- ACADEMY LIVORNO CALCIO	0 - 3		LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	- CAPOSTRADA BELVEDERE SB	3 - 2	
PORTUALE LIVORNO	- NUOVA GROSSETO BARBANELLA	2 - 1		POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	- AQUILA S'ANNA	3 - 3	
S.C. COLLINE PISANE	- GROSSETO 1912 S.S.A.R.L.	0 - 2		S.MARIA A.S.D.	- SERAVEZZA POZZI CALCIO	0 - 2	
VENTURINA CALCIO	- FOLLONICA GAVORRANO SRL	3 - 1					

GIRONE D - 4 Giornata - R				GIRONE E - 4 Giornata - R			
CASELLINA	- FORTIS JUVENTUS 1909	1 - 2		AFFRICO A.S.D.	- PONTASSIEVE	6 - 0	
CSL PRATO SOCIAL CLUB	- ATLETICA CASTELLO	3 - 0		AREZZO FOOTBALL ACADEMY	- SANGIOVANNESE 1927	0 - 0	
FOLGOR CALENZANO SSDARL	- FIRENZE OVEST A.S.D.	2 - 2		ATLETICO LEVANE LEONA	- RONDINELLA MARZOCCO	2 - 1	
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	- GIOVANI FUCECCHIO 2000	3 - 1		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	- OLMOPONTE AREZZO	0 - 2	
RINASCITA DOCCIA	- OLIMPIA	1 - 1		SETTIGNANESE A.S.D.	- SAN MINIATO A.S.D.	1 - 1	
S.BANTI BARBERINO	- MONTELUPO A.S.D.	0 - 4		SINALUNGHESE A.S.D.	- BIBBIENA	2 - 3	
SPORTING ARNO A.S.D.	- CASTELFIORENTINOUNITEDASD	5 - 2		TERRANUOVA TRAIANA	- S.FIRMINA	2 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	- FORCOLI 1921 VALDERA	5 - 2	
FLORIA GRASSINA BELMONTE	- MALISETI SEANO	0 - 2	
MONTERIGGIONI	- ATLETICO LUCCA S.C.	0 - 2	
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	- ZAMBRA CALCIO	4 - 1	
S.MICHELE C.VIRTUS	- LASTRIGIANA	5 - 0	
SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	- AREZZO S.R.L.	1 - 3	
(1) SPORTING CECINA 1929	- MAZZOLA VALDARBIA	3 - 2	
TAU CALCIO ALTOPASCIO	- FORTE DEI MARMI 2015	1 - 3	

(1) - disputata il 04/02/2023

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	- VENTURINA CALCIO	1 - 1	
MARGINE COPERTA SSDARL	- AFFRICO A.S.D.	2 - 3	
S.MICHELE C.VIRTUS	- SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	1 - 0	
SANGIOVANNESE 1927	- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	0 - 1	
SCANDICCI 1908 SSD A.R.L.	- ZENITH PRATO	1 - 2	
SPORTING CECINA 1929	- FORTIS JUVENTUS 1909	0 - 0	
TAU CALCIO ALTOPASCIO	- UNIONE POL. POGGIBONSESE	5 - 2	
ZAMBRA CALCIO	- AREZZO S.R.L.	1 - 1	

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 2 Giornata - R			
BIBBIENA	- SINALUNGHESE A.S.D.	1 - 1	
CASENTINO ACADEMY	- ATLETICO LEVANE LEONA	0 - 2	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - R				GIRONE C - 4 Giornata - R			
ACADEMY LIVORNO CALCIO	- S.MARIA A.S.D.	0 - 2		ACADEMY C.G. AGLIANESE	- PISA OVEST	0 - 0	
CALCI 2016	- ATLETICO CASCINA	6 - 1		AQUILA S.ANNA	- GIOVANI VIA NOVA B.P.	1 - 2	
FOLLONICA GAVORRANO SRL	- BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	2 - 1		CAPOSTRADA BELVEDERE SB	- ATLETICO LUCCA S.C.	2 - 0	
GIOVANI FUCECCHIO 2000	- FORCOLI 1921 VALDERA	3 - 2		LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	- ACADEMY PORCARI	3 - 1	
GROSSETO 1912 S.S.A.R.L.	- PORTUALE LIVORNO	3 - 0		OLIMPIA	- U.S. PISTOIESE 1921	1 - 1	
INVICTASAURO	- LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	0 - 2		PIETRASANTA	- LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	3 - 0	
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	- OLTREIRA A.S.D.	2 - 2		SAN GIULIANO F.C.	- MONTECATINIMURIALDO SRL	5 - 0	
VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI	- FORNACETTE CASAROSA ASD	0 - 7		SAN MARCO AVENZA 1926	- FORTE DEI MARMI 2015	2 - 1	

GIRONE D - 4 Giornata - R				GIRONE E - 4 Giornata - R			
ATLETICA CASTELLO	- CSL PRATO SOCIAL CLUB	1 - 4		BIBBIENA	- MAZZOLA VALDARBA	0 - 2	
FIRENZE OVEST A.S.D.	- SPORTING ARNO A.S.D.	0 - 3		FIGLINE 1965	- SINALUNGHESE A.S.D.	0 - 3	
FORTIS JUVENTUS 1909	- FOLGOR CALENZANO SSDARL	2 - 4		FLORIA GRASSINA BELMONTE	- AREZZO FOOTBALL ACADEMY	2 - 2	
LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	- S.BANTI BARBERINO	3 - 3		OLMOPONTE AREZZO	- AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	0 - 0	
MONTELUPO A.S.D.	- SETTIGNANESE A.S.D.	3 - 2		PONTASSIEVE	- ATLETICO LEVANE LEONA	6 - 3	
POGGIO A CAIANO 1909	- MONTESPERTOLI	2 - 1		S.FIRMINA	- ASTA 2016	2 - 2	
RONDINELLA MARZOCCO	- VIRTUS RIFREDI	2 - 2		SAN MINIATO A.S.D.	- TERRANUOVA TRAIANA	2 - 1	
SALES A.S.D.	- RINASCITA DOCCIA	2 - 0					

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
AC MONTIGNOSO	- SANGIOVANNESE 1927	0 - 0	
AREZZO S.R.L.	- ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	3 - 1	
MARGINE COPERTA SSDARL	- CGC CAPEZZANO PIANORE1959	2 - 1	
S.MICHELE C.VIRTUS	- MALISETI SEANO	0 - 0	
SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	- SCANDICCI 1908 SSD A RL	2 - 2	
VENTURINA CALCIO	- SPORTING CECINA 1929	1 - 2	
ZAMBRA CALCIO	- UNIONE POL. POGGIBONSESE	0 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	- SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	0 - 0	
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	- AREZZO S.R.L.	1 - 3	
LASTRIGIANA	- S.MICHELE C.VIRTUS	2 - 3	
MALISETI SEANO	- AC MONTIGNOSO	0 - 2	
SANGIOVANNESE 1927	- ZAMBRA CALCIO	1 - 2	
SPORTING CECINA 1929	- MARGINE COPERTA SSDARL	2 - 2	
TAU CALCIO ALTOPASCIO	- VENTURINA CALCIO	1 - 0	
UNIONE POL. POGGIBONSESE	- AFFRICO A.S.D.	0 - 5	

UNDER 14 PROF. REGIONALI MASC.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	- OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	1 - 0	
(1) CARRARESE CALCIO 1908 SRL	- AQUILA MONTEVARCHI1905sq.B	2 - 0	
FIorentina S.R.L.	- CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	5 - 0	
(1) LUCCHESI 1905 S.R.L.	- SIENA 1904 SPA	1 - 2	
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	- EMPOLI F.B.C. S.P.A.	0 - 3	

(1) - disputata il 04/02/2023

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Si avvertono le Società che le richieste di FORZA PUBBLICA presentate al D.G. devono essere corredate dal documento che attesti la prova certa dell'invio alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, nella seduta del 08/02/2023, assistito dai Sostituti Giudici Jacopo Piccioli, Federico Carpanesi, Leonardo Bianchini e Damiano Zaccaria ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RAMACCIOTTI ANTONELLO (RIVER PIEVE)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

REMEDI LUCA

(MASSESE 1919 SSDRL)

BYAZE MOHAMED

(RIVER PIEVE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MBOUNGA KAMENI VALERIE
MAGLOIR

(CHIANTIGIANA)

BONINI MATTIA

(MASSESE 1919 SSDRL)

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 CASTIGLIONESE A.S.D.

Per reiterata presenza di persona estranea nel recinto di gioco.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANGIOLINI MATTEO

(FIRENZE OVEST A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

ZEFI MATEO (FIRENZE OVEST A.S.D.)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ZELLINI GIOELE (FIGLINE 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVASEKSENI ISIDOR (CASTIGLIONESE A.S.D.)
MARCHI COSIMO (RONDINELLA MARZOCCO)

MARCONCINI ALESSANDRO (MONTEPERTOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BRUZZI ELIA (SAN MARCO AVENZA 1926)

Per aver rivolto frase irrispettosa al D.G. a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DEGL INNOCENTI TOMMASO (FIGLINE 1965)

BIANCHI DAVIDE (MAZZOLA VALDARBA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TORZONI CLAUDIO (BALDACCIO BRUNI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)MARGHI AMEDEO (CASTELFIORENTINOUNITEDASD)
CAPOCHIANI TOMMASO (SIGNA 1914 A.D.)

SOLIMANO NICOLA (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

PROMOZIONE**GARE DEL 21/ 1/2023****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****22.- RECLAMO DELL'A.S.D. PIEVE FOSCIANA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA PIEVE FOSCIANA/VALDINIEVOLE MONTECATINI DEL 21.01.2023 (0-1).**

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n.53 del 26.01.2023; -il Giudice Sportivo, -letti gli atti ufficiali, rileva come il ricorso risulti inammissibile. Premesso che la gara che qui interessa è stata disputata in data 21 gennaio 2023 e che la ricorrente ha presentato preannuncio di ricorso alla Segreteria di questo Giudice per P.E.C. in data 22 gennaio 2023, alle ore 11:35 senza comprovare di averlo trasmesso anche alla resistente; che, inoltre, successivamente non pervenivano i motivi a sostegno del citato gravame; ritenuto, pertanto, che la società Rosignano Solvay non ha rispettato il dettato dei commi 1 e 2 dell'art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva che così dispone: " Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla si riferisce. Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare. ". Tutto ciò premesso, il G.S.T. visto l'art. 67 C.G.S. delibera: - di dichiarare inammissibile il ricorso della soc. A.S.D. Pieve Fosciiana di Pieve Fosciiana (Lucca); - di omologare la gara in esame con il risultato conseguito sul campo di 0-1. Dispone addebitarsi il contributo di reclamo.

GARE DEL 4/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CERBONE SEBASTIANO (S. QUIRICO)

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BARTOLOMEI DIEGO (CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORELLI GIANLUCA (S. MINIATO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

INGLESE FRANCESCO (CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ORTEGA LEONE (AMICI MIEI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIANI DANIELE (S. MINIATO A.S.D.)

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 2/2023

GIAGNONI SIMONE (ATHLETIC CALENZANO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2023

CRISTIANO ANDREA (GRASSINA)

SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2023

MAGNANI MASSIMILIANO (INVICTASAURO)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LACCHI STEFANO (ATHLETIC CALENZANO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FABBRI FRANCESCO (MALISETI SEANO)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LANDOLINA EMILIANO	(ATHLETIC CALENZANO CALCIO)	MATTEOLI MARCO	(PONSACCO 1920 SSD ARL)
COSIMI MATTEO	(S.ANDREA)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PECORAI COSIMO	(AFFRICO A.S.D.)	RIGUTINI LORENZO	(ATLETICO MAREMMA)
DEL GRATTA ENRICO	(COLLI MARITTIMI)	AQUILANTE ALESSANDRO	(FC MERIDIEN GRIFONI)
ASCOLESE GIUSEPPE	(LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)	PAOLI LEONARDO	(MALISETI SEANO)
MACHETTI GIANLUCA	(S.QUIRICO)	FOLEGNANI GABRIEL	(SPORTING CECINA 1929)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

LONGO LEONARDO (AFFRICO A.S.D.)

A fine gara offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.

BENEDETTI NICOLA (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)

Al termine della gara offendeva la terna e colpiva violentemente la porta dello spogliatoio arbitrale con tre pugni, senza causare danneggiamenti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BUSELLI SAMUELE	(COLLI MARITTIMI)	AMOREVOLI MARCO	(S.ANDREA)
-----------------	-------------------	-----------------	------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUARISA ANDREA	(ART.IND.LARCIANESE)	VITIELLO LEANDRO	(FC MERIDIEN GRIFONI)
TAFI LORENZO	(GAMBASSI)	BARBI DAVIDE	(LUCIGNANO)
CERBONI GIACOMO	(MONTELUPO A.S.D.)	VANGELISTI LORENZO	(PRATOVECCHIO STIA)
MEDINI NICHOLAS	(VIACCIA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ACCARDO ANIELLO MARCO (PONSACCO 1920 SSD ARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VOLPI DUCCIO	(ALBERORO 1977)	GALANTINI YURI	(AUDAX RUFINA)
DI GIULIO SAMUELE	(CGC CAPEZZANO PIANORE1959)	MAESTRELLI ALESSIO	(CGC CAPEZZANO PIANORE1959)
MATTEO ANDREA	(COLLI MARITTIMI)	VELI ENKLI	(G.URBINO TACCOLA)
OLIVA ALESSIO	(GAMBASSI)	SPAGNOLI GIAN LUCA	(GEOTERMICA)
TROPI ANDREA	(INVICTASAURO)	SHIQERI XHOI	(MALISETI SEANO)
LEONCINI NICCOLO	(MONTELUPO A.S.D.)	BENEDETTI FILIPPO	(PIETRASANTA)
ROCCHETTI LORENZO	(QUARRATA OLIMPIA A.S.D.)	FEDI MATTEO	(REAL CERRETESE A.S.D.)
BARZAGLI NICCOLO	(S.PIERO A SIEVE A.S.D.)	CASSAI SAMUELE	(S.PIERO A SIEVE A.S.D.)
FONTANI NICCOLO	(SPORT CLUB ASTA)	TORRACCHI TOMMASO PAOLO	(VALDINIEVOLE MONTECATINI)

PRIMA CATEGORIA

ORDINANZA

21.- RECLAMO DELL'U.S.D. PESCIA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA VALDINIEVOLE MONTECATINI/PESCIA DEL 23.01.2023.

Si comunica alle parti interessate, ai sensi del comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., che questo Giudice Sportivo Territoriale in data 16.02.2023 assumerà la pronuncia relativa alla richiesta indicata in epigrafe.

GARE DEL 1/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAZZERONI LUCA

(BIBBIENA)

HYSENLLARI CLAUDIO

(CALCIO PESTELLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MAGNANENSI ALESSIO

(M.C. VALDICHIANA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARNETOLI RICCARDO

(CALCIO PESTELLO)

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 190,00 S.BANTI BARBERINO

Per contegno offensivo verso il D.G. e organi arbitrali parte gara e termine.

Euro 70,00 PONTE D ARBIA A.S.D.

Per aver indicato in distinta calciatore con nome errato.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2023

ZULLO GIANCARLO

(CORSANICO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 2/2023

ARDU MICHELE

(S.BANTI BARBERINO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 2/2023

PRESCIUTTI LUCA

(CERBAIA)

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2023**

CACIAGLI ALESSIO (SANROMANESE VALDARNO)

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2023**

FERRIGATO LORENZO (ORBETELLO A.S.D.)

Per contegno irraguardoso verso il D.G. in ripetute e distinte circostanze.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 19/ 3/2023**

PALOMBO NICOLA (ORBETELLO A.S.D.)

Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MANGA HASSAN (LAMMARI 1986)

CATENI NICO (SAN FREDIANO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUTTI ALESSIO	(AMBRA)	COPPETTI MATTEO	(AUDACE LEGNAIA)
FALCONE DANIELE	(CALCIO PESTELLO)	MACCIONI LORENZO	(CANDEGLIA PISTOIA)
CORTI MASSIMILIANO	(CAPOLONA QUARATA)	PEDRETTI NICOLA	(CHIANTI NORD A.S.D.)
FILICE EDOARDO	(F.C. CUBINO)	MELACCIO ALESSIO	(GINESTRA FIORENTINA ASD)
MARCUCCI NICCOLO	(ISOLOTTO)	PALLONI JONATHAN	(ISOLOTTO)
ALUNNO CHRISTIAN	(OLIMPIC SARTEANO)	CINI ALESSIO	(RINASCITA DOCCIA)
NASTASI MIRKO	(SAN GIULIANO F.C.)	TOSI TOMMASO	(SELVATELLE)
D ONOFRIO MATTEO	(TORRELAGESE 2015)	GUARINO GIOVANNI	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
BARBAFIERA ALESSANDRO	(VOLTERRANA 2016)	KHADHRAOUI GHAZI	(VOLTERRANA 2016)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

D ANTONIO LEON (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRI ALBERTO	(ATLETICA CASTELLO)	AMMANNATI ANDREA	(AUDACE GALLUZZO OLTARNO)
FABRIZI LORENZO	(BIBBIENA)	PINZAUTI MIRKO	(CERBAIA)
CIPOLLINI MARCO	(CORSANICO)	GELLI ELIA	(F.C. CUBINO)
CENSINI MATTEO	(FONTEBLANDA)	MARIANELLI LORENZO	(FORCOLI 1921 VALDERA)
PESCI NICHOLAS	(FORNACETTE CASAROSA ASD)	FREDIANI RICCARDO	(GIOVANI VIA NOVA B.P.)
LORENZINI EMILIANO	(GRACCIANO)	VIEIRA MATEUS FELIPE	(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
BUONCOMPAGNI CHRISTIAN	(OLMOPONTE AREZZO)	CERRI LUCA	(POMARANACE)
PIERANGIOLI BERNARDO	(PONTE D ARBIA A.S.D.)	GUIZZUNTI ANDREA	(RASSINA)
MENCHINI MATTIA	(RASSINA)	DEDISTI FRANCESCO	(SAN CLEMENTE)
PULITI TOMMASO	(SAN FREDIANO CALCIO)	GHELARDONI MICHAEL	(SAN GIULIANO F.C.)
BORGHINI SIMONE	(SANROMANESE VALDARNO)	CASCIARI MANUEL	(SERRICCILOLO)
TONELLI MATTIA	(SERRICCILOLO)	GUIDUCCI ANDREA	(SPOIANO)
NESI MATTEO	(SPORTING ARNO A.S.D.)	BUSSOTTI SAMUELE	(VENTURINA CALCIO)
SALVADORI MARCO	(VICIOMAGGIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SKENDERI BESJAN	(FORTE DI BIBBONA CALCIO)	BONUCCELLI EDOARDO	(TORRELAGESE 2015)
NARDI GIANMARCO	(VIRTUS MONTALE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIALTI ELIA	(AMBRA)	ACATULLO GIUSEPPE	(ATLETICO PIAZZE)
CECCHERELLI DAVIDE	(AUDACE LEGNAIA)	LUNGHI DIEGO	(BIBBIENA)
FANTACCI FILIPPO	(CALCI 2016)	BERTINI FRANCESCO	(CAPOLONA QUARATA)
BUTERA ANDREA	(CASELLINA)	DODERO NICCOLO	(CASELLINA)
AVITABILE DAVID	(CASOLESE)	BELLOMO GIOVANNI	(CERBAIA)
PINZI ALESSANDRO	(FONTE BEL VERDE)	SANTELLI FRANCESCO	(FONTE BEL VERDE)
LOSSI GIANMARCO	(FORTE DEI MARMI 2015)	RIGHINI LEONARDO	(FORTE DI BIBBONA CALCIO)
MANNINI SASHA	(GINESTRA FIORENTINA ASD)	PICCINI FILIPPO	(GIOVANI GRASSINA BELMONTE)
ODIBE MICHAEL CHUKWUN	(GRACCIANO)	BALLI TOMMASO	(JOLO CALCIO)
VANNI GIANMARCO	(LA NUOVA POL.NOVOLI)	SIRIGU MATTEO	(MALMANTILE)
CARMIGNANI LUCA	(MARGINONE 2000)	BRACCIALI ANDREA	(MONTEROTONDO)
REGOLI GIANMARCO	(MONTEROTONDO)	KOKORA ELVIS	(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
TRONCARELLI SIMONE	(ORBETELLO A.S.D.)	BEGA DENIS	(PERGINE A.S.D.)
GARDESCHI PIETRO	(PERGINE A.S.D.)	PETRONI ROBERTO	(RINASCITA DOCCIA)
BENEDINI GIACOMO	(ROMAGNANO CALCIO)	DI COCCO FEDERICO	(SAN GIULIANO F.C.)
MICHELETTI NICOLA	(SAN GIULIANO F.C.)	MBAYE DAME	(SAN VINCENZO CALCIO)
FIORENTINI LORENZO	(SANROMANESE VALDARNO)	SCARPA ALESSIO	(SERRICCILO)
VASTOLA ALESSIO	(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)	CALAMAI MATTEO	(SETTIMELLO A.S.D.)
MORETTI RICCARDO	(SPOIANO)	DIANDA GIACOMO	(STAFFOLI A.S.D.)
SCICHLONE FRANCESCO	(TEGOLETO)	LUPERINI TOMMASO	(TIRRENIA)
ROSSETTI STEFANO	(TORRITA A.S.D.)	ZOPPI ALBERTO	(UNIONE TEMPIO CHIAZZANO)
SOTTILI MASSIMILIANO	(VAGGIO PIANDISCO 1932)		

SECONDA CATEGORIA**GARE DEL 1/ 2/2023****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

ORITI PIETRO (F.C.D. LA QUERCE 2009)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SEMINI LUCA (MONTAGNA PISTOIESE)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PIERI DAMIANO	(MONTAGNA PISTOIESE)	GIOMMONI ALESSANDRO	(MONTIERI A.S.D.)
TELESIO MARCO	(MONTIERI A.S.D.)	BRILLI GABRIELE	(SANTA BRIGIDA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PARRINI ALESSIO	(ALBERETA 72 A.S.D.)
-----------------	----------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALECA ENZO	(FIRENZUOLA)
-------------	--------------

GARE DEL 5/ 2/2023**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 650,00 P. CARLI SALVIANO A.S.D.

Per contegno offensivo ed intimidatorio verso il D.G.. Per aver rivolto frasi di discriminazione razziale ad alcuni calciatori avversari. La sanzione è stata determinata in considerazione della ridotta dimensione del fenomeno isolato.

Euro 500,00 SALIVOLI CALCIO

Per scoppio di petardi all'interno dell'impianto sportivo. Il tutto senza conseguenze.

Euro 250,00 FILATTIERESE

Per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari.

Euro 250,00 PONTE DELLE ORIGINI

Per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari.

Euro 150,00 PIAN DI SAN BARTOLO

Per avere, proprio sostenitore a fine gara, lanciato della birra verso il D.G. raggiungendolo all'altezza delle spalle.

Euro 90,00 GIOVANI CALCIO VINCI

Per contegno offensivo verso il D.G..

Euro 90,00 MONTENERO

Per carenze funzionali negli spogliatoi.

Euro 70,00 PORTO AZZURRO

Per contegno offensivo verso un calciatore avversario.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 5/2023**

GROSSO CIRO (GIOVANI CALCIO VINCI)

Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G.. Di poi posizionatosi in prossimità degli spogliatoi minacciava l'arbitro. A fine gara impediva al D.G. il rientro negli spogliatoi reiterando le minacce.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 3/2023

ANTONELLI ALESSANDRO (DON BOSCO FOSSONE)

Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2023

FRIZ ALBERTO (FILICAIA DIAVOLI ROSSI)

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2023**

CONSUMI ENNIO (MONTEMIGNAIO)

ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2023**

CLAUSI ROBERTO (DLF FIRENZE CALCIO)

SQUALIFICA FINO AL 26/ 2/2023

ZEZA FEDERICO (RIOTORTO)

SQUALIFICA FINO AL 19/ 2/2023

SAMBITO MARCO (SAN MACARIO OLTRESERCHIO)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARDUCCI MIRKO (SAN PROSPERO NAVACCHIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FRASSI ALESSANDRO (COLLESALVETTI FC)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRANDI GIACOMO	(ATLETICO LEVANE LEONA)	FULIGNATI ANDREA	(C.G. AURORA MONTAIONE)
CAROTI FILIPPO	(SAN POLO)		

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2023**

BELLUCCI GIOVANNI (GREVIGIANA)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA FINO AL 9/ 2/2024**

NDIAYE MATAR (FABBRICA)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica colpiva con una forte manata la mano del d.g. facendo cadere a terra il cartellino. Alla notifica dell'espulsione tentava ripetutamente di colpire l'arbitro con pugni, non riuscendovi unicamente per la pronta reazione dello stesso e grazie all'intervento dei compagni di squadra. Alla fine del primo tempo, mentre il d.g. rientrava nello spogliatoio, gli tirava con forza un bidone da giardinaggio senza colpirlo per la casuale interposizione di un tesserato della squadra avversaria. Successivamente, cercava più volte di venire a contatto con il d.g., manifestando intenti aggressivi vanificati unicamente dall'intervento dei propri compagni di squadra. La sanzione inflitta deve essere considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AJAZAJ BETIM (ATLETICO LEVANE LEONA)

Per reiterati comportamenti violenti nei confronti di alcuni calciatori avversari, nei confronti dei quali scagliava dei pugni sul petto.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SQUINI YOUNES (FULGOR CASTELFRANCO)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

ROSI GIOELE (GIOVANI CALCIO VINCI)

Espulso per aver offeso il D.G., dopo la notifica reiterava le offese.

STAINO LIAM (MONTALE POL.90 ANTARES)

Per contegno irrispettoso verso il D.G. e per aver offeso un calciatore avversario.

PORTOGHESE FRANCESCO (PORTO AZZURRO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G..

CORTI LORENZO (PRATO SPORT A.S.D.)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica minacciava il D.G..

CONTI GIOVANNI (RADICONOLI)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

QUARTA VINCENZO (SALIVOLI CALCIO)

Espulso per aver rivolto frase irrispettosa al D.G. ed aver bestemmiato.

FAELLINI JEREMY (SAN POLO)

Per aver offeso il D.G. ed aver bestemmiato.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LADU FILIPPO	(CALDANA)	CAPUTO GIOVANNI	(CHIESANUOVA 1975 A.S.D.)
MASINI RICCARDO	(FLORENCE SPORTING CLUB)	GABELLIERI EMILIANO	(LAIATICO)
ALTERINI NICOLA	(MONTEMIGNAIO)	DI LUPO MATTEO	(PONTE DELLE ORIGINI)
GALLI SIMONE	(PONTE DELLE ORIGINI)	SANTUS ANDREA	(SALIVOLI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DINELLI MICHELE	(A. FORNOLI A.S.D.)	PARRINI ALESSIO	(ALBERETA 72 A.S.D.)
PETRUZZI MATTIA	(ATLETICO CALCIO IMPRUNETA)	HYSENI OSMAN	(BERARDENGA)
GERMINARIO ALESSIO	(CAMPAGNATICO ARCILLE)	SALVATORI MATTEO	(CHIESINA UZZANESE A.S.D.)
CALZINI FRANCESCO	(CIRCOLO FRATTICOLA)	CHIAVERINI YURI	(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D.)
GENOVA MATTIA	(DLF FIRENZE CALCIO)	QUISPE ASTO RICHARD JEAMPOO	(DLF FIRENZE CALCIO)
ANTONELLI LORENZO	(DON BOSCO FOSSONE)	NELLI MARCO	(ETRUSCHI LIVORNO 1983)
SILVA CAPUNAY JOSE MARIA	(EUROCALCIO FIRENZE)	GIANNOTTI DAVIDE	(FILICAIA DIAVOLI ROSSI)
VALIENSI EDOARDO ANTONIO	(FILICAIA DIAVOLI ROSSI)	CECCARINI NICOLA	(GUASTICCE)
CYRBJA RIVALDO	(IL ROMITO)	FEJZAJ FATION	(LA CELLA)
CHIMENTI MATTEO	(LIVORNO 9 S.D.)	PELLEGRINOTTI DIEGO	(PONTECOSI LAGOSI)
MIGLIORUCCI MANUEL	(REAL PERETOLA)	MICHELOTTI COSIMO	(RIOTORTO)
TANI SIMONE	(RIOTORTO)	BELLATTI GIULIO VIERI	(SAN POLO)
CHIAVARINO ALESSANDRO	(SORANO A.S.D.)	BERNARDINI ALESSIO	(STELLA AZZURRA)
YABBA FARID	(STELLA ROSSA)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

FABBRIZZI MIRCO (P. CARLI SALVIANO A.S.D.)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario a fine gara e per aver poi assunto un contegno provocatorio nei confronti dei calciatori avversari e del pubblico.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRIZ DIEGO (FILICAIA DIAVOLI ROSSI)

Per essersi rivolto in maniera irrispettosa nei confronti del D.G..

CECCHERINI LORENZO (FLORENCE SPORTING CLUB)

Per aver offeso il D.G. a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARIULO COSIMO MARCOS (CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D.)

Per essere venuto a diverbio con alcuni sostenitori sulle tribune.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CAPUTO GIOVANNI	(CHIESANUOVA 1975 A.S.D.)	CITA MATTEO	(FLORENCE SPORTING CLUB)
BERTINI MATTIA	(NUOVA POL. POPOLARE CEP)	FICINI FILIPPO	(PONTE DELLE ORIGINI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHISCI DAMIANO	(ARNO CASTIGLIONI LATERINA)	GRIFONI LORENZO	(ATLETICO CALCIO IMPRUNETA)
LEAO TIAGO	(ATLETICO CALCIO IMPRUNETA)	BARBIERI SIMONE	(ATLETICO CARRARA DEIMARMI)
REGANO NICCOLO	(AUDACE ISOLA D'ELBA)	MORGANTINI LUDOVICO	(BETTOLLE)
LAPUCCI ANDREA	(CAPANNOLI SAN BARTOLOMEO)	MARINAI NICCOLO	(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D.)
PINZUTI MATTIA	(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D.)	EVANS HAMZA ANDREW	(COBRA KAI)
VOLIANI MATTEO	(COLLESALVETTI FC)	MARTUCCI NICCOLO	(FAELLESE A.S.D.)
GIROMINI DIEGO	(FILATTIERESE)	PIEROTTI DAVIDE	(FILICAIA DIAVOLI ROSSI)
PICCHI STEFANO	(FORNACI 1928)	ALLEGRI MATTEO	(G.S. MONTERAPPOLI)
ALFREDINI ANTHONY	(GALLICANO A.S.D.)	LARTINI MATTEO	(GALLICANO A.S.D.)
BIONDI ALESSIO	(GIOVANI CALCIO VINCI)	CALLARI MATTEO	(GIOVANI FUCECCHIO 2000)
BACCI SAMUELE	(GUASTICCE)	SCARFONE ANTHONJ	(IL ROMITO)
PAOLETTI FEDERICO	(LAURENZIANA)	BEGO MIRKO	(LONDA 1974)
FRANCESCONI MATTEO	(LUIGI MERONI)	PAGANO SIMONE	(LUIGI MERONI)

MENEHINI MATTEO	(MARINA CALCIO)
CASTELLOTTI EMANUELE	(MULAZZO)
JAMMEH SULAYMAN	(PELAGO)
MONACCI NICOLA	(PONTASSERCHIO)
BESSI GREGORIO	(PRATO SPORT A.S.D.)
CONTI GIOVANNI	(RADICONOLI)
MANE CHERIF ABDOURAH	(ROSIGNANO SOLVAY 1922)
GAROFALO VITTORIO	(S.MARIA A.S.D.)
RUSTIONI LORENZO	(SAN GIMIGNANO FC)
NOVELLI LUCA	(SANTA BRIGIDA)
YABBA FARID	(STELLA ROSSA)
FICCANTERRI MATTEO	(VADA 1963)
CANTELLI TOMMASO	(VIRTUS ASCIANO)
UGOLINI LEONARDO	(VIRTUS COMEANA)

FANTOZZI FABRIZIO	(MONTALBANO CECINA)
MAZZEI JACOPO	(P. CARLI SALVIANO A.S.D.)
PIGNOTTI CRISTIAN	(POL. MONTESERRA)
BONINI NICOLA	(PONTECOSI LAGOSI)
CONFORTI ANDREA	(RADICONOLI)
MICHELOTTI COSIMO	(RIOTORTO)
STOCCHI STEFANO	(S.MARCO LA SELLA)
CONCATO ALBERTO	(SAMBUCA U. CASINI A.S.D.)
MAMMA NICCOLO	(SANTA BRIGIDA)
SUSINI PAOLO	(SANTACROCE CUOIOPELLI ASD)
DERI GIACOMO	(VADA 1963)
BENINCASA ANDREA	(VIRTUS ASCIANO)
SCHILLACI GIUSEPPE	(VIRTUS ASCIANO)
PALAZZINI ALESSANDRO	(VOLUNTAS A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BELIGNI FILIPPO	(BERARDENGA)
CAPPELLI MIRCO	(IL ROMITO)
RINDI MARCO	(LA CELLA)
VICHI MATTEO	(NUOVA GROSSETO BARBANELLA)
OLMI FILIPPO	(SANCAT)

D IGNAZI NERI	(GREVIGIANA)
LAZZERINI LORENZO	(IL ROMITO)
FIORINI MATTIA	(MONTALE POL.90 ANTARES)
CINQUEMANI GIANMARCO	(SALIVOLI CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARIANI MATTEO	(ACQUAVIVA A.S.D.)
AIELLO ANDREA	(ARNO CASTIGLIONI LATERINA)
MARTINI TOMMASO	(ATLETICO LEVANE LEONA)
GIAMBERINI NICCOLO	(BAGNO A RIPOLI)
COCCO SIMONE	(BERARDENGA)
CORTALE VINCENZO	(CALDINE A.S.D.)
MORIANI GABRIELE	(CASTELFRANCO CALCIO)
TOGNAZZI MASSIMILIANO	(CASTELLINA IN CHIANTI)
VANNINI LORENZO	(CHIESANUOVA 1975 A.S.D.)
PASCOLI MATTEO	(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)
EL ASSLI RIDA	(F.C.D. LA QUERCE 2009)
LUPETTI GABRIELE	(FC PECCIOLI CALCIO)
GIANNOTTI DAVIDE	(FILICAIA DIAVOLI ROSSI)
CECCHINI TOMMASO	(FORNACI 1928)
DELUCA ALESSIO	(GUAZZINO S.S.D.)
SCAPIGLIATI LEONARDO	(INTERCOMUNALE S.FIORA)
CHIAPPINI DIEGO	(LIVORNO 9 S.D.)
MESSINA ALESSANDRO	(MARCIANA MARINA)
CECCHI MATTEO	(MONTALBANO CECINA)
LUSINI EMANUELE	(MONTEMIGNAIO)
MASTORCI LUCA	(MONZONE 1926)
CONTI RICCARDO	(NOVA VIGOR MISERICORDIA)
BRANDINI LEONARDO	(NUOVA RADICOFANI)
VECCHIO LORENZO	(PIETA 2004)
NIERI LORENZO	(PISTOIA NORD SSD A RL)
MAGELLI FRANCESCO	(POGGIO A CAIANO 1909)
PULGA NICO	(PONTASSERCHIO)
VANNI LORENZO	(RICORTOLA 1972)
TORACCA GUIDO	(ROSIA)
PARRINI SIMONE	(SALIVOLI CALCIO)
GABRIELE MATTEO	(SAN MACARIO OLTRESERCHIO)
SARACINI TOMMASO	(STAGGIA)
ANDREINI NICOLA	(STIA)
IENGO FRANCESCO	(VADA 1963)
MARAMAI DAVIDE	(VOLUNTAS A.S.D.)

CAPPELLI LORENZO	(ALBERETA SAN SALVI)
MANTELLASSI SIMONE	(ATLETICO CASINI SPEDALINO)
DI MERCURIO NICOLA	(AUDACE ISOLA D ELBA)
FAVELLI FRANCESCO	(BARGA)
MASSEI TOMMASO	(BORGO A MOZZANO)
VENTURINI NICOLA	(CARRARESE GIOVANI)
MAGINI NICOLA	(CASTELL AZZARA)
CONSORTI ALBERTO	(CHIESANUOVA 1975 A.S.D.)
DOMINI ALESSIO	(CHIESINA UZZANESE A.S.D.)
ERAMNAZI YOUSSEF	(CORSAGNA)
MOLESTI TOMMASO	(FABBRICA)
IORFIDA CORRADO	(FILATTIERESE)
PELLEGRINETTI MATTEO	(FILICAIA DIAVOLI ROSSI)
CAPPELLI ALESSANDRO	(GALCIANESE)
LANFRANCHI NICCOLO	(IMPRUNETA TAVARNUZZE)
MARCONI GIORGIO	(LA CELLA)
IANNILLI FRANCESCO	(MANCIANO)
GALEOTTI EMANUELE	(MOLINENSE A.S.D.)
KISHTA DANIELE	(MONTECARLO)
TOSI ALESSANDRO	(MONTENERO)
D APICE CORRADO	(MULAZZO)
BAHITI MATTEO	(NUOVA POL. POPOLARE CEP)
DALI OMAR	(OLIMPIA)
MASINI ANDREA	(PIEVE AL TOPPO 06)
FERRARO TOMMASO	(POGGIO A CAIANO 1909)
PAGNI FILIPPO	(POL. MONTESERRA)
LOSSI LEONARDO	(PONTE DELLE ORIGINI)
LUNARDI MARCO	(RIOTORTO)
PAOLI ANDREA	(SAGGINALE)
RASPOLLINI MARCO	(SAMBUCA U. CASINI A.S.D.)
MANCINI MIRKO	(SANTACROCE CUOIOPELLI ASD)
TUVERI FILIPPO	(STAGGIA)
CANTINI ALESSIO	(TREGGIAIA A.S.D.)
ALLOCCA SIMONE	(VIRTUS COMEANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CECCARINI ALESSIO	(GUASTICCE)
-------------------	-------------

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 170,00 S.FILIPPO A.S.D.

Per contegno offensivo verso il D.G. (recidiva) ed i calciatori avversari.

Euro 70,00 AUDACE LEGNAIA

Per mancanza dei prescritti cartelli per le sostituzioni.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 2/2023

GRASSINI ISACCO (AREZZO FOOTBALL ACADEMY)
MIGLIORINI FRANCESCO (MONTEPERTOLI)

LOMBARDI ALESSANDRO (CASTELFIORENTINOUNITEDASD)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARGENTI DANIELE (BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MANETTI FABIO (PONTASSIEVE)

Espulso per gioco violento, dopo la notifica offendeva il d.g..

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CANCRO DAVIDE (AUDACE ISOLA D'ELBA)
MALTAGLIATI GABRIELE (PESCAIA)

RUSSO LORENZO (MONTEPERTOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPOLMI GABRIELE (ATLETICA CASTELLO)
FORTINI EDOARDO (FOLGOR MARLIA 1905)
BIOTTI FEDERICO (MONTEPERTOLI)
PACINI ANDREA (PONTASSIEVE)

TOCCACELI DIEGO (FIRENZE OVEST A.S.D.)
DE LUCA DANIEL (MAZZOLA VALDARBA)
DEL LUNGO ANDREA (PONTASSIEVE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORGANTI MATTEO (BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.)

Per contegno irrispettoso verso il d.g., a fine gara.

TEMPERANI FILIPPO (INVICTASAURO)

Per aver offeso il d.g. a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MINELLI MIRKO (SIGNA 1914 A.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VETTORI GIANLUCA	(ATLETICO MAREMMA)	DI PAOLA DIEGO	(BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.)
BISCONTI TOMMASO	(CASALGUIDI 1923CALCIO SRL)	FABBRI MARCO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
BERTINI FRANCESCO	(FORCOLI 1921 VALDERA)	BIGLIAZZI LORENZO	(INVICTASAURO)
VETTORI MATTEO	(LASTRIGIANA)	FRANCO MATTIA	(LITORALE PISANO ASD)
LUCARELLI TOMMASO	(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)	GRASSESCHI LEONARDO	(SAN GIULIANO F.C.)
CASINI SAMUELE	(SANCASCIANESE CALCIO ASD)	PISANESCHI MATTEO	(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)
BONARI MATTEO IAGO	(VALDINIEVOLE MONTECATINI)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCATIZZI TOMMASO	(AREZZO FOOTBALL ACADEMY)	LANDUCCI ALESSANDRO	(ATLETICO LUCCA S.C.)
SARTORI FRANCESCO	(ATLETICO MAREMMA)	DIABY MOUSSA	(AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)
CORSETTI TOMMASO	(AUDACE ISOLA D ELBA)	BARAVELLI ANDREA	(AUDACE LEGNAIA)
MAZZI MARCO	(BIBBIENA)	RAGAZZINI FRANCESCO	(BIBBIENA)
UGOLINI FRANCESCO	(BIBBIENA)	PUTZU ANDREA	(CAPOSTRADA BELVEDERE SB)
ZAMILLO LORENZO	(CASELLINA)	BENEDETTINO MANUEL	(CASTELFIORENTINO UNIFIED ASD)
FILIPPEDDU GIAMMARCO	(CGC CAPEZZANO PIANORE 1959)	NATALE ALESSIO	(FIGLINE 1965)
ORTICHI MATTIA	(FIGLINE 1965)	BERTACCHI LORENZO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
BROU PIETRO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)	CASSIOLATO TOMMASO	(LANCIOTTO CAMPI V.S.D.)
SBRANA ALESSIO	(LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)	BAGLIONI MATTEO	(LUCCO A.S.D.)
EL BRAKZI IYAD	(PESCIA)	SANTINI MATTIA	(SAN MARCO AVENZA 1926)
BORGIOLO LORENZO	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)	FOSSETTI LAPO	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)
PRETI GIOELE BENIAMIN	(SANCASCIANESE CALCIO ASD)	PICCARDI TOMMASO	(SINALUNGHESE A.S.D.)
ARONNI GIULIO	(VALDINIEVOLE MONTECATINI)	NENCINI LORENZO	(VIACCIA CALCIO)

GARE DEL 6/ 2/2023**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 250,00 CERTALDO

Per danneggiamento della porta dello spogliatoio riservato alla società ospite. Recidiva specifica.-

Euro 70,00 PRATO 2000

Per mancata presentazione al D.G. dell'avvenuta richiesta della forza pubblica.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

SCOTTO LAVINA SIMONE (CERTALDO)

Entrava indebitamente sul terreno di gioco ed offendeva il d.g. in ripetute e distinte circostanze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUCSA THOMAS	(CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD)	FRIULI FABIO	(CUOIOPELLI)
--------------	-----------------------------	--------------	--------------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GHAFOURI AYMANE	(CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD)	VENANZI GABRIELE	(CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD)
-----------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DELLI GUANTI OMAR	(PRATO 2000)
-------------------	--------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAHANI ABDERRAHIM	(PRATO 2000)	MAZZI MATTIA	(PRATO 2000)
SACCHI MATIAS	(PRATO 2000)	SIRICA GABRIELE	(PRATO 2000)

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 3/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 70,00 LIMITE E CAPRAIA A.S.D.
Per contegno offensivo verso gli arbitri.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PASQUARIELLO OMAR	(MONSUMMANO CALCIOACINQUE)	DALLAI FRANCESCO	(SAN LORENZO)
-------------------	----------------------------	------------------	---------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIPESCHI GUIDO	(BOCA C5 LIVORNO)	ALAIA GIORGIO	(FIRENZE CALCIO A 5)
PICCIRILLI MATTEO	(FIRENZE CALCIO A 5)	SGAI NICCOLO	(SAN LORENZO)
TAGLIAFERRI ISACCO	(SAN LORENZO)	ALLORI SIMONE	(VERAG VILLAGGIO CALCIO A5)
AGOSTINI SIMONE	(VERSILIA C5)	TINTORI GIORGIO	(VERSILIA C5)

CALCIO A CINQUE SERIE C2

ORDINANZA

23.- RECLAMO DELLA POL. MARGINE COPERTA AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA MARGINE COPERTA/SECURJOB DEL 27.01.2023.

Si comunica alle parti interessate, ai sensi del comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., che questo Giudice Sportivo Territoriale in data 16.02.2023 assumerà la pronuncia relativa alla richiesta indicata in epigrafe.

GARE DEL 2/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BENDINELLI LORENZO	(MASSA CALCIO A 5)
--------------------	--------------------

GARE DEL 3/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 4/2023

PIERAGNOLI EROS	(SAN GIUSTO)
-----------------	--------------

Già ammonito, di poi entrava in campo protestando. Alla notifica dell'allontanamento rivolgeva all'arbitro frase offensiva.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 2/2023

PIERALLI MARCO (SORMS S.MAURO CALCIO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 2/2023

BONACCINI ROBERTO (TERRANUOVA TRAIANA)

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

NEMCE ADEM (LA SORBA CASCIAO)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

BERTOCCI MATTIA (PGS DON BOSCO SCANDICCI)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALJE RESULJ (CALCETTO ASCIANO)

PATRASCU ROBERT (CALCIO A 5 CASENTINO)

D AMATO DANIELE (VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

FAGNANI JEREMY

ASTORINO STEFANO

(CALCETTO ASCIANO)

(FOLGOR CALENZANO SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

GRINI GIACOMO (CALCIO A 5 CASENTINO)

PAPINI SAMUELE (PONTASSIEVE)

DE MAIO LORENZO (TIMEC CALCIO A CINQUE ASD)

BONAGUIDI MATTEO

LOSADA TERUEL JOAN MANUEL

(MARGINE COPERTA SSDARL)

(SPORTING TAU FUTSAL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARIUCCI GIANLUCA (ATLETICO PISTOIA C5)

PASQUI MARCO (FUTSAL MONTEVARCHI)

GASPARRINI TOMMASO (LA SORBA CASCIAO)

CISCOGNETTI FABIO (SESTOESE CALCIO A CINQUE)

NICOLETTI TOMMASO

MALIH MOHAMMAD

BARTOLINI MIRCO

PALLINI DANIELE

(ATLETICO 2001)

(GIOVANIGRANATA MONSUMMANO)

(MARGINE COPERTA SSDARL)

(SHARK FUTSAL PISTOIA)

GARE DEL 4/ 2/2023**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SICHI SAMUELE (MONTALBANO CECINA)

LEBBARAA SAID

(SCINTILLA 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MARINI ERIC (MONTALBANO CECINA)

CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 2/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2023

DANTONI ROBERTO

(FOLLONICA GAVORRANO SRL)

PEZZIMENTI ANDREA

(WORANGE PISTOIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIACONI IRENE

(WORANGE PISTOIA)

UNDER 21 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MAGAZZINI GABRIELE

(LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROCCA MATTIA LUIGI

(VERAG VILLAGGIO CALCIO A5)

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE CARIA PAOLO

(ATLETICO 2001)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCHIAVELLA GIANFRANCO

(FIRENZE CALCIO A 5)

UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALFIERI LORENZO (SAN GIOVANNI CALCIO A 5)

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NARDI DAVIDE (SCINTILLA 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARCHETTI LUCA (ELBA 97)

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FETAHU DEZHAN (FUTSAL TORRITA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SPISANI DANIELE (FUTSAL TORRITA)

A fine gara assumeva condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

EL KHALDOUNI ASHRAF (PRATO CALCIO A CINQUE)

A fine gara assumeva condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MIRIATI TOMMASO (SAN GIUSTO)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 160,00 SAN MINIATO A.S.D.

Per danneggiamento alle attrezzature presenti negli spogliatoi.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 3/2023

FANTOZZI ANDREA	(SAN MINIATO A.S.D.)	SEMBOLONI VINCENZO	(SAN MINIATO A.S.D.)
-----------------	----------------------	--------------------	----------------------

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PICCHI CAMILLA	(BLUES PIETRASANTA)	CORSINI ANNA	(SAN MINIATO A.S.D.)
----------------	---------------------	--------------	----------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SITRI GAIA	(LIVORNO CALCIO FEMMINILE)	BARACCHI CAROLINA	(SANSOVINO S.R.L.)
MARRACCINI JESSICA	(SANSOVINO S.R.L.)		

FEMMINILE JUNIORES

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 130,00 PISA SPORTING CLUB S.R.L.

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. gara e termine.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIACHETTI GRETA	(PISA SPORTING CLUB S.R.L.)
-----------------	-----------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GAROFALO NOEMI	(PISA SPORTING CLUB S.R.L.)
----------------	-----------------------------

A fine gara offendeva il D.G.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 160,00 FORCOLI 1921 VALDERA
Per aver danneggiato gli arredi negli spogliatoi.

Euro 140,00 CAPOSTRADA BELVEDERE SB
Per contegno offensivo verso il D.G. con scuotimento della rete di recinzione a scopo intimidatorio.

Euro 100,00 LUNIGIANAPONTREMOLESE1919
Per contegno offensivo verso il D.G.. Recidiva.

Euro 100,00 RONDINELLA MARZOCCO
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 4/2023

BEGHINI MICHELE (LUNIGIANAPONTREMOLESE1919)

Si dirigeva verso la panchina avversaria e spingeva a terra un tesserato ospite. Dopo la notifica del conseguente allontanamento sferrava pugni e spinte agli avversari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FANI FILIPPO MARIA (SETTIGNANESE A.S.D.) LOMBARDI FEDERICO (ZAMBRA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 5/2023

NERI FILIPPO (SINALUNGHESE A.S.D.)

Protestando avverso una decisione del D.G. correva verso lo stesso e nell'impeto di raggiungerlo lo urtava alla spalla destra facendogli spostare il braccio in avanti.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NUNZIATI LORENZO (CAPOSTRADA BELVEDERE SB)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

BEGHINI CRISTIANO (LUNIGIANAPONTREMOLESE1919)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BINI ALESSANDRO (SETTIGNANESE A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPECCHI MATTIA	(ACADEMY PORCARI)	CAMPOLMI GUIDO	(AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)
BACCETTI GIOVANNI	(CALCI 2016)	ROSAIA CRISTIANO	(FORTE DEI MARMI 2015)
SOCK MOUHAMET	(PORTUALE LIVORNO)	ANDREINI LEONARDO	(S.C. COLLINE PISANE)
HMAIED YOUSSEF	(SINALUNGHESE A.S.D.)	MINIATI FILIPPO	(TERRANUOVA TRAIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MENSINI LEONARDO	(SAN MINIATO A.S.D.)
------------------	----------------------

A fine gara per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

CAMPATELLI LEONARDO	(SETTIGNANESE A.S.D.)
---------------------	-----------------------

A fine gara per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

OLDANI GIOELE	(AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)
---------------	----------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOROTTI MARCO	(AQUILA S.ANNA)	SOVIERI TOMMASO	(AREZZO FOOTBALL ACADEMY)
ANDRIANO LORIS MICHELE	(AUDACE ISOLA D'ELBA)	DIDDI FRANCESCO	(CAPOSTRADA BELVEDERE SB)
GARGINI DARIO	(CAPOSTRADA BELVEDERE SB)	MAESTRIPIERI MIRKO	(CAPOSTRADA BELVEDERE SB)
PICCINI GABRIELE	(FLORIA GRASSINA BELMONTE)	CARTOCCI NICCOLO	(GIOVANI FUCECCHIO 2000)
CELONI NICCOLO	(LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)	PANICHI MATTEO	(OLMOPONTE AREZZO)
POTENZA LUCA	(PORTUALE LIVORNO)	MILANI SAMUELE	(S.FIRMINA)
BARGELLINI COSIMO	(S.MICHELE C.VIRTUS)	CONCORDIA MANUEL	(SAN GIULIANO F.C.)
GARZI LORENZO	(SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAGI GIAN MARCO	(AREZZO FOOTBALL ACADEMY)	POGGIONI ANDREA	(AREZZO FOOTBALL ACADEMY)
VANZINI TOMMASO	(AUDACE GALLUZZO OLTRARNO)	DI CARLANTONIO LORENZO	(CAPOSTRADA BELVEDERE SB)
SANTANGELO ANDREA	(CSL PRATO SOCIAL CLUB)	TUNG ALESSIO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
LOCCI PIETRO	(GIOVANI FUCECCHIO 2000)	TESI JACOPO	(GIOVANI VIA NOVA B.P.)
GUIDI ELIAS	(MARGINE COPERTA SSDARL)	BACCIOTTINI PAOLO	(MONTERIGGIONI)
ORSINI GIOELE	(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)	GALLETTI DIEGO	(RONDINELLA MARZOCCO)
ACCORSINI LUDOVICO	(SAN GIULIANO F.C.)	IVALDI GABRIEL	(SAN GIULIANO F.C.)
MARTELLI FRANCO	(SAN MARCO AVENZA 1926)	PAGGETTI IGOR	(SETTIGNANESE A.S.D.)
LANDI GIAN MARCO	(SINALUNGHESE A.S.D.)	CARDO MATTIA	(TERRANUOVA TRAIANA)
CALLONI MARCO	(ZAMBRA CALCIO)	PUCCI FILIPPO	(ZAMBRA CALCIO)

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI**GARE DEL 4/ 2/2023****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PALLARI FABIO	(AREZZO S.R.L.)
---------------	-----------------

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MOCCIA FRANCESCO	(SCANDICCI 1908 SSD A RL)
------------------	---------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BIONDI DIEGO	(ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)	MARINARI MATTEO	(S.MICHELE C.VIRTUS)
D AMATO RICCARDO	(TAU CALCIO ALTOPASCIO)	PETRELLI ALESSANDRO	(ZENITH PRATO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ARRIGHI LUCA	(AREZZO S.R.L.)	BONINI CHRISTIAN	(FORTIS JUVENTUS 1909)
CORSINOVI GIORGIO	(SCANDICCI 1908 SSD A RL)	ROFI ALESSANDRO	(SPORTING CECINA 1929)
COLLEDAN GIORDANO	(VENTURINA CALCIO)	BELLI FILIPPO	(ZENITH PRATO)

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI**GARE DEL 1/ 2/2023****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GIANNINI FRANCESCO	(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)
--------------------	----------------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

BIANCHI LORENZO	(CGC CAPEZZANO PIANORE1959)
-----------------	-----------------------------

A fine gara offendeva il D.G. sanzione aggravata perchè capitano.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUCCHESI EDOARDO	(CGC CAPEZZANO PIANORE1959)
------------------	-----------------------------

A fine gara assumeva condotta irrispettosa nei confronti del D.G.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FEDERIGHI GABRIELE	(AC MONTIGNOSO)	BRUNI DIEGO	(BIBBIENA)
--------------------	-----------------	-------------	------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

THIAM OUSMANE WADJI	(UNIONE POL. POGGIBONSESE)
---------------------	----------------------------

GARE DEL 5/ 2/2023**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 130,00 FOLGOR CALENZANO SSDARL
Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali. Recidiva.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CUSATO GIANLUCA	(AQUILA S.ANNA)
-----------------	-----------------

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

GIANNELLI ANDRES	(AQUILA S. ANNA)
------------------	------------------

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

FREDIANELLI DIEGO	(BELLARIA CAPPUCINI A.S.D)
-------------------	----------------------------

Espulso per condotta irrispettosa nei confronti dei D.G. alla notifica del provvedimento e facendo rientro negli spogliatoi offendeva l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AJIGHEVI CAMPBELL	(ATLETICO LEVANE LEONA)	MUSELLA GABRIELE	(BELLARIA CAPPUCINI A.S.D)
BARUCCI MATTEO	(FOLGOR CALENZANO SSDARL)	FICCANTERRI EDOARDO	(VENTURINA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

BRACCO GIUSEPPE	(CSL PRATO SOCIAL CLUB)	CANCELLIERE KEVIN GABRIEL	(OLIMPIA)
GAMBACCIANI GABRIELE	(OLTRERA A.S.D.)	SIMONTI NICCOLO	(PONTASSIEVE)
VERDI ETTORE	(SANGIOVANNESE 1927)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAGALDI FRANCESCO	(AC MONTIGNOSO)	SAVINO TOMMASO	(AC MONTIGNOSO)
RICCI MATTIA	(ACADEMY LIVORNO CALCIO)	QUINCI GIULIO	(ACADEMY PORCARI)
PIETRINI MARCO	(BIBBIENA)	DI LUCA ANTONIO	(CGC CAPEZZANO PIANORE 1959)
SORBARA ROBERTO	(LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)		

UNDER 14 PROF. REGIONALI MASC.**GARE DEL 4/ 2/2023****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FANUCCHI GIANMARIA	(LUCCHESI 1905 S.R.L.)
--------------------	------------------------

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

KHACHI OTMAN	(SIENA 1904 SPA)
--------------	------------------

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BONATI CESARE KASSIM	(CARRARESE CALCIO 1908 SRL)	PALMIERI LORENZO	(LUCCHESI 1905 S.R.L.)
----------------------	-----------------------------	------------------	------------------------

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Gabriele Lenzi	Vice-Presidente
Avv. Silvia Cristalli	Componente
Avv. Federico Albini	Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del sig. Coli Renzo si è riunito il giorno 03 Febbraio 2023 alle ore 15.00 assumendo le seguenti decisioni

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

17 / P – Stagione Sportiva 2022/2023.

Con provvedimento n. 49 / - 22-23 emesso in data 21 dicembre 2022 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti Tesserati ed Enti:

a) Tesserati:

Accioli Alessandro, Del Zonzo Valerio, Rosadini Mario, Sereni Andrea, Randellini Benito, Mariotti Alessio, Ricucci Massimo, Tolu Angelo, Mariotti Giuliano, Baldassari Silvano, Fei Amedeo, Bianconi Massimiliano, Beninati Giacinto, Zaengel Thierry Serge, in qualità di

Presidenti delle Società di seguito indicate, ai quali tutti viene contestata la violazione dell'art. 4, c. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art 9, lettera a/2, del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione 2021/2022 ed anche degli artt. 25, c. 3, e 28 del Regolamento di Settore.

Con gli stessi capi di incolpazione viene deferito il Tesserato Ciacci Renato, Direttore Generale dell'A.S.D. Tressa.

b) Società

A.S.D. Cortona Camucia Calcio, U.S.D. Lucignano, A.S.D. Bibbiena, U.S. Castiglione A.S.D., U.S.D. Tegoletto, A.S.D. Ellera Calcio, U.S. Marciano Robur A.S.D., A.S.D. Tressa, A.S.D. Monteriggioni, U.S.D. Audace Legnaia, A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi, Unione Pol. Poliziana A.S.D., S.S.D. Virtus Asciano, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per effetto delle violazioni contestate ai Tesserati sopra indicati.

Le segnalate presunte irregolarità commesse dalle Società Pol. D. Bettolle e U.S. Castiglione A.S.D. nell'organizzare, nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, il Torneo "Festa Biancorossa, disputatosi a Bettolle nei mesi di maggio e giugno 2022, hanno determinato la Procura Federale a procedere ai necessari accertamenti.

Esaurita la fase istruttoria, notificato l'avviso di avvenuta conclusione delle indagini, rilevata la definizione richiesta ed ottenuta da sette dei tesserati e da otto delle società inquisiti in applicazione di quanto disposto dall'art. 126 C.G.S., quell'Ufficio ha disposto il deferimento indicato in epigrafe a questo Tribunale che oggi, previa comunicazione agli interessati, viene preso in esame.

Si dà atto che sono presenti, in proprio o per rappresentanza, i Tesserati:

Baldassari Silvano, Bianconi Massimiliano, Ciacci Renato, Tolu Angelo, Ricucci Massimo, Valerio Del Zonzo, Mariotti Alessio per delega Avv. Moroni Enrico.

e di conseguenza le Società:

U.S.D. Audace Legnaia, Unione Pol. Poliziana A.S.D., A.S.D. Tressa, U.S. Marciano Robur A.S.D., U.S.D. Lucignano, A.S.D. Ellera Calcio.

La Procura Federale è qui rappresentata dal Sostituto Procuratore Dottorssa Loredana Fardello la quale, chiamata ed esporre, motivandola, l'attività posta in essere dalla Procura e le conseguenti conclusioni, afferma essere l'atto di deferimento da confermare in toto.

Indica gli elementi che hanno indotto l'Ufficio a proporlo citando in particolare le dichiarazioni rese dai responsabili dell'organizzazione del Torneo e dai rappresentanti delle Società in sede di istruttoria, dopo aver acquisito la documentazione relativa alle Società che vi hanno preso parte.

Precisa inoltre che alcuni dei soggetti deferiti hanno definito, in sede di comunicazione della conclusione delle indagini, la propria posizione secondo quanto disposto dall'art. 126 C.G.S..

Conclude chiedendo che il Tribunale, accolto il deferimento, infligga a ciascuno dei seguenti Tesserati deferiti:

Accioli Alessandro, Rosadini Mario, Sereni Andrea, Randellini Benito, Mariotti Giuliano, Fei Amedeo, Beninati Giacinto, Zaengel Thierry Serge, tenuto conto dell'identità della violazione da ciascuno commessa, la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro).

Vanno di conseguenza sanzionate le Società:

A.S.D. Cortona Camucia Calcio, A.C.D. Bibbiena, U.S. Castiglione A.S.D., U.S.D. Tegoletto, A.S.D. Monteriggioni, A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi, S.S.D. Virtus Asciano, alle quali comminarsi l'ammenda nell'ammontare di € 500,00 (cinquecento).

Non essendo presente alcuno dei soggetti deferiti e rilevata che non sono state proposte azioni a difesa, il Tribunale così decide.

L'articolo 4, al comma 1, del C.G.S. che regola sotto l'aspetto disciplinare i comportamenti di tutti i soggetti tesserati in ambito federale, statuisce l'obbligo della piena osservanza di tutte le norme della F.I.G.C. emanate sia con riferimento allo Statuto, alle N.O.I.F., che a tutte *le altre norme federali*, dizione che inevitabilmente comprende anche i Regolamenti dei singoli settori.

Le norme di comportamento da tenere in occasione delle attività federali che vengono svolte periodicamente (Campionati, Tornei, Amichevoli) vengono portate a conoscenza dei tesserati tutti attraverso i Comunicati Ufficiali (C.U.).

Nel caso di specie viene imputata a tutti i soggetti deferiti in questa sede la violazione sia del Regolamento di Settore (S.G.S.), sia dei C.U. regolanti la disputa dei singoli tornei.

Si contesta, infatti, agli organizzatori del Torneo ed ai soggetti tesserati partecipanti la violazione del terzo comma dell'art. 25 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico alla luce delle disposizioni emanate dalla lettera a / 2 dell'art. 9 del C.U. n. 1, regolante la disputa dei Tornei nel corso della stagione 2021/2022.

Il fatto:

la Procura Federale, avviate le indagini al fine di stabilire la regolarità della disputa del Torneo "Festa Biancorossa", avvenuta nei mesi di maggio e giugno 2022 ed organizzata dalle Società Polisportiva Bettolle e S.G. Castiglione del Lago, ha accertato che il Torneo è stato disputato senza la previa autorizzazione dei competenti Organi Federali.

In sede inquirente l'ufficio ha quindi provveduto ad acquisire le dichiarazioni, oltretutto del Presidente della Polisportiva Bettolle quale principale società organizzatrice dell'evento, dei legali rappresentanti di 21 Società partecipanti.

Al termine dell'indagine, avendo acquisito in precedenza la documentazione relativa alle società coinvolte, l'Ufficio ha disposto il deferimento nei termini indicati in premessa.

La decisione:

dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria la responsabilità della effettiva e principale Società organizzatrice, Pol.va D. Bettolle, è emersa in maniera assolutamente certa dalla dichiarazione confessoria resa dal suo Presidente, il quale, in istruttoria, ha confermato al Collaboratore della Procura di non aver chiesto alcuna autorizzazione nel convincimento che *"queste partite si sono giocate tra bambini di cinque, sette e nove anni che non hanno giocato con l'assistenza di un arbitro federale ma sono stati fatti giocare con i parenti ed i genitori..."*

Altrettanto determinanti ai fini dell'accoglimento dell'atto di deferimento appaiono le dichiarazioni rese dai rappresentanti delle Società partecipanti, i quali hanno tutti ammesso di aver partecipato al Torneo: chi senza essere a conoscenza della mancanza di autorizzazione, chi dando per scontato che il tutto si svolgesse nella piena regolarità; nessuno di essi, comunque, si è dato la pena di accertare che la necessaria autorizzazione fosse stata richiesta e concessa, commettendo con ciò le violazioni che vengono loro contestate.

Accertato quanto sopra il Tribunale ritiene dover ricordare alle Società che la disposizione di cui all'art. 25 del Regolamento del S.G.S. non è stata posta in astratto, ma ha lo scopo fondamentale di tutelare la salute e la integrità fisica dei tesserati che prendono parte alle attività federali dato che, con l'autorizzazione, la Federazione estende anche a tali manifestazioni tutte le garanzie che sono previste dall'Ordinamento federale a ciascun soggetto tesserato

Ciò deve avvenire, in modo particolare, in casi come quello in esame, nel quale sono coinvolti giovanissimi atleti.

E' altresì opportuno ricordare ai legali rappresentanti delle Società la concreta possibilità, in caso di infortuni in cui possano incorrere i giovani calciatori partecipanti a tornei non preventivamente autorizzati, di dover rispondere, in sede giudiziaria e a titolo personale, dei danni che alcuno dei ragazzi dovesse subire.

Il deferimento è ampiamente provato e, quindi, da accogliere integralmente.

P . Q . M .

il Tribunale Federale della Toscana (T.F.T.) accoglie il deferimento e di conseguenza infligge le seguenti sanzioni:

a) a ciascuno dei Tesserati:

Accioli Alessandro; Rosadini Mario; Sereni Andrea; Randellini Benito; Mariotti Giuliano; Fei Amedeo; Beninati Giacinto; Thierry Serge Zaengel, l'inibizione per mesi 4 (quattro);

b) a ciascuna delle Società:

A.S.D. Cortona Camucia Calcio; A.S.D. Bibbiena; U.S. Castiglione A.S.D.; U.S.D. Tegoletto; A.S.D. Monteriggioni; A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi; S.S.D. Virtus Asciano, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Dispone inoltre, in applicazione del dettato dell'art. 127 del C.G.S., l'applicazione delle seguenti sanzioni:

c) l'inibizione per mesi 3 (tre) ai Dirigenti di seguito indicati:

Baldassari Silvano; Bianconi Massimiliano; Ciacci Renato; Tolu Angelo, Riccucci Massimo; Del Zonzo Valerio; Mariotti Alessio;

d) la sanzione pecuniaria dell'ammenda nell'ammontare di € 350,00 (trecentocinquanta) a carico delle Società:

U.S.D. Audace Legnaia; Unione Pol. Poliziana A.S.D.; A.S.D. Tressa; U.S. Marciano Robur A.S.D.; U.S.D. Lucignano e A.S.D. Ellera Calcio.

Dichiara chiuso il dibattimento.

Il Segretario
Coli

Il Presidente relatore
Compagnini

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA

la Corte Federale così composta:

Dott. Carmine Compagnini
Avv. Pietro Villari
Avv. Enzo François
Avv. Federico Albini

Presidente
Componente
Componente
Rappresentante AIA

Con L'assistenza alla segreteria del **sig. Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **03 Febbraio 2023** alle ore **17.00** assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

65 Stagione sportiva 2022/2023; Oggetto : C.U. n. 50 del 12.01.2023 C. R. Toscana. Reclamo proposto dalla società G.S. A.D. Etruschi Livorno 1983 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 250,00 comminata dal G.S.T.

Il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha comminato alla società G.S. A.D. Etruschi Livorno 1983 l'ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), con la seguente motivazione *'Per danneggiamento agli infissi degli spogliatoi della squadra ospitante. Recidiva specifica'*, viene tempestivamente impugnato dalla richiamata Società, la quale, con motivazioni che seguono, ne chiede l'annullamento.

Nello specifico, la società reclamante contesta la veridicità dell'episodio descritto nel referto di gara, in quanto la notizia del danno è stata acquisita dal direttore di gara solo al termine della partita e in assenza di contraddittorio.

Nega comunque che tale episodio sia avvenuto, e che tale evento, ove effettivamente verificato, sia attribuibile alla condotta di qualche suo tesserato.

Precisa, inoltre, che lo stesso direttore di gara ha dichiarato di aver ricevuto notizia del danneggiamento dal dirigente della società del Riotorto soltanto a fine gara, senza aver avuto una percezione diretta dell'evento.

Né, del resto, lo stesso direttore di gara riferisce e/o descrive nel proprio rapporto lo svolgimento di fatti e/o circostanze che possano essere ritenute compatibili con una condotta finalizzata ad arrecare danni alle strutture della società ospitante.

Pone altresì in evidenza lo stato di degrado e il pessimo stato di manutenzione delle porte e degli infissi dei locali spogliatoi, già danneggiati al momento dell'arrivo presso l'impianto sportivo, e con sanitari fuori uso e non utilizzabili.

Rileva, infine, che tale stato di degrado e di fatiscenza dei locali spogliatoi potrebbe essere confermato dal direttore di gara.

La Corte, letto il reclamo, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, ritiene meritevoli di accoglimento le censure e le critiche sviluppate dalla reclamante, poiché è principio ormai acquisito e già più volte espresso in precedenti decisioni di questa Corte che la fattispecie in esame, concernente il presunto danneggiamento delle strutture sportive, debba trovare necessaria conferma in un riscontro arbitrale, con valutazione da effettuarsi *ex ante* e non *ex post*, che la situazione di fatto preesistente al presunto danneggiamento fosse effettivamente diversa rispetto alla situazione poi lamentata dalla squadra ospitante, e/o in un riscontro arbitrale che riconduca la causazione del lamentato danno a comportamenti posti in essere esclusivamente da soggetti appartenenti alla società ospitata.

In altre parole, la Corte ritiene che la responsabilità della società ospitata rispetto ai lamentati danni alle strutture sportive debba necessariamente trovare conferma in una dichiarazione arbitrale, chiara, precisa e concordante, che detti danni non fossero originariamente preesistenti e/o che gli stessi siano la conseguenza diretta di atteggiamenti tenuti da tesserati della società ospitata.

Ritiene ancora la Corte che ciò non potrebbe essere diversamente, poiché trattandosi di notizia che trova origine e fondamento nella denuncia di parte, il riconoscere una siffatta responsabilità in capo alla società ospitata per dette tipologie di illecito, senza alcun riscontro e prova rigorosa della causazione del danno e/o dell'attribuzione del medesimo ai soggetti indicati come responsabili, aprirebbe il varco ad un abuso degli strumenti di tutela per le società che lamentano siffatte tipologie di danno, traducendosi, inevitabilmente, la sanzione ottenuta dagli Organi di Giustizia Sportiva in un titolo per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della società ospitata.

Nel caso di specie, occorre bene evidenziarlo, l'insieme delle risultanze arbitrali non consentono di confermare la tesi sostenuta dalla società ospitante che il lamentato danno sia sopravvenuto, né che lo stesso sia da ricondurre a comportamenti poco edificanti tenuti dai tesserati della squadra ospitata, non rivendendosi in atti elementi e/o circostanze idonee (anche solamente) a supporre che detti tesserati abbiano tenuto tali condotte di danno a carico delle strutture.

In tale prospettiva, e all'interno di un quadro probatorio assolutamente carente, sarebbe stato dunque utile che il direttore di gara acquisisse, ricevuta la notizia del presunto danno alle strutture, nel contraddittorio tra le parti e a completamento del referto di gara, la versione dei fatti della società ospitata.

P . Q . M .

la Corte Sportiva Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto dalla società G.S. A.D. Etruschi Livorno 1983, annulla il provvedimento impugnato, disponendo restituirsi la tassa di reclamo.

Delibera depositata in data 07.02.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 65 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

Il Segretario
Fabrizio Tosi

Il Presidente
Carmine Compagnini

Il Relatore
Enzo François

CAMPIONATO YUNIORES PROVINCIALI

67 stagione sportiva 2022/2023 Oggetto: Reclamo della società Ponte delle Origini avverso la squalifica dell'allenatore Ciurli Matteo fino al 10/03/2023 (C.U. n. 29 del 18.01.2023).

La società Ponte delle Origini, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dell'allenatore con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 7/01/2023, contro la Società Barga.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni nel Comunicato Provinciale di Lucca n. 28 del 11/01/2023:

SQUALIFICA dell'allenatore Notini Francesco (Barga) fino al 10/03/2023

"Per aver preso parte ad una rissa di gruppo particolarmente violenta insieme ad altri calciatori ed aver usato toni e modi offensivi."

L'errore nell'identificazione dell'allenatore, presente nel rapporto di gara, veniva corretto nel Comunicato Provinciale di Lucca, pubblicato la settimana successiva, che precisava:

"A seguito di comunicazione mail pervenuta allo scrivente ufficio in data 11/01/23 da parte della Società BARGA, cui faceva seguito interlocuzione con il D.G. ai fini dell'approfondimento in merito a quanto segnalato dalla suddetta Società, si comunica a seguito rettifica arbitrale che l'allenatore NOTINI FRANCESCO (Soc. BARGA) non è stato espulso durante la gara in oggetto e pertanto è riqualficato con effetto immediato. Tale squalifica è stata trasferita all'allenatore CIURLI MATTEO (Soc. PONTE DELLE ORIGINI) che di conseguenza deve considerarsi squalificato fino al 10/03/23"

La Società reclamante contesta dunque i comportamenti dedotti dal D.G. lamentando l'insussistenza sia della rissa che avrebbe indotto l'allenatore ad entrare in campo (ci sarebbero state alcune reazioni animose o al massimo qualche parapiglia) sia della stessa partecipazione, negando la sussistenza di qualsiasi attività violenta.

Conclude pertanto chiedendo la riduzione della sanzione irrogata.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

La dinamica descritta dal D.G. nell'originario rapporto di gara viene infatti sostanzialmente modificata nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest'organo di giustizia sportiva, con allegato anche il reclamo per le opportune valutazioni – nel quale l'arbitro attesta: *"Confermo quanto scritto nel rapporto di gara in quanto Ciurli Matteo entrava anche lui in campo durante la rissa, senza autorizzazione e con toni e modi offensivi. Specifico che non ha partecipato alla rissa fisicamente con comportamento violento, ma vi ha preso parte inveendo verbalmente nei confronti degli avversari"*.

Dunque anche il D.G. attesta l'inesistenza della partecipazione del Ciurli alla rissa - che, ovviamente, necessita di una partecipazione fisica - attestando il coinvolgimento dell'allenatore solo attraverso espressioni vocali.

Pur restando indubitabilmente censurabile il complessivo contegno assunto dall'allenatore nel corso della gara la diversa ricostruzione impone, come richiesto, una riduzione della squalifica irrogata su presupposti parzialmente diversi.

P . Q . M .

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie parzialmente il reclamo rideterminando la squalifica a carico dell'allenatore Ciurli Matteo fino al 26/02/2023 (anziché fino al 10/03/2023) e dispone la restituzione della relativa tassa.

Delibera depositata in data 07.02.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 67 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

Il Segretario
Fabrizio Tosi

Il Presidente
Carmine Compagnini

Il Relatore
Pietro Villari

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

68 stagione sportiva 2022/2023 Oggetto: Reclamo della società U.S. Sporting Arno avverso la squalifica dell'allenatore Atzeni Alessandro fino la 19/02/2023(C.U. n. 51 del 19/01/2023).

Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo alla sanzione irrogata all'allenatore Atzeni Alessandro in quanto non reclamabile ex art. 137 C.G.S. comma 3 lettera b).

P . Q . M .

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.

Delibera depositata in data 07.02.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 68 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

Il Segretario
Fabrizio Tosi

Il Presidente
Carmine Compagnini

Il Relatore
Pietro Villari

7. ERRATA CORRIGE**PRECISAZIONE A C.U. N. 40 DEL 7/12/2022****PROMOZIONE - GIUDICE SPORTIVO**

Causa errata imputazione ammonizione il calciatore CERBONE ANTONIO (Società S. Quirico) non doveva intendersi ammonito. Tale sanzione è stata attribuita al calciatore CERBONE SEBASTIANO (Società S. Quirico) [IV Diffida].

PRECISAZIONE A C.U. N. 55 DEL 02/02/2023**PRIMA CATEGORIA - GIUDICE SPORTIVO**

A seguito rettifica arbitrale, il calciatore PINZI MATTEO (Società Atletico Piazze) non doveva intendersi squalificato per UNA gara e pertanto è stato riqualficato. Tale sanzione è stata trasferita al calciatore PINZI SIMONE (Società Atletico Piazze).

SECONDA CATEGORIA – GIUDICE SPORTIVO

Cresci Marco (Società Nova Vigor Misericordia) leggasi inibizione fino al 26/02/2023 in quanto solo Dirigente.

ERRATA CORRIGE
CORTE DI APPELLO SPORTIVA TERRITORIALE

C.U. N. 55 pagina 2848

-inibizione Rossi Massimo deve intendersi fino al 1.03.2025

8. ALLEGATI

- CU n. 120/A FIGC - Versione 1/2023 Norme Sportive Antidoping
- Circolare n. 65 - Circolare 6/2023 Centro Studi Tributari LND
- COMUNICATO UFFICIALE N. 1 – 2 TDR e comunicazione LND
- Calendari e campi di gioco 2^ FASE U17 FEMMINILE – U15 FEMMINILE

9. CALENDARIO GARE

ECCELLENZA

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
S.C. CENAIA 1969	PONTEBUGIANESE SRL	R	11/02/2023 14:30	448 PENNATI V.	CENAIA -CRESPINA LORENZANA	VIA V. PENNATI
TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL	CERTALDO	R	11/02/2023 14:30	477 LEPORAIA	PONTE A EGOLA - S. MINIATO	VIA N.SAURO
CASTELFIORENTINOUNITEDASD	FUCECCHIO A.S.D.	R	12/02/2023 14:30	110 NERI R.	CASTELFIORENTINO	VIALE F.D.ROOSEVELT,28
FRATRES PERIGNANO 2019	CUOIOPELLI	R	12/02/2023 14:30	454 MATTEOLI M.	PERIGNANO	VIA DEL RISORGIMENTO 1
MONTEPERTOLI	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	R	12/02/2023 14:30	172 MOLINO DEL PONTE	MOLINO DEL PONTE-MONTEPERTOLI	SP VOLTERRANA NORD
POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	R	12/02/2023 14:30	916 CAMAIORE STADIO	CAMAIORE	VIA DELLO STADIO 12
RIVER PIEVE	SAN MINIATO BASSO CALCIO	R	12/02/2023 14:30	630 ANGELINI G.	PIEVE FOSCIANA	VIA EUROPA
SAN MARCO AVENZA 1926	MASSESE 1919 SSDRL	R	12/02/2023 14:30	398 DESTE P. E A	AVENZA -CARRARA	PIAZZA A. BARACCHINI 1

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RONDINELLA MARZOCCO	SINALUNGHESE A.S.D.	R	11/02/2023 14:30	789 BOZZI G. E.A.	FIRENZE	VIA S.BORGONOV
BALDACCIO BRUNI	CHIANTIGIANA	R	12/02/2023 14:30	1 ZANCHI	ANGHIARI	VIA MARTIRI DELLA LIBBIA
FIGLINE 1965	PORTA ROMANA ASD	R	12/02/2023 14:30	126 DEL BUFFA G.	FIGLINE VALDARNO	PIAZZA COSTITUZIONE ITALIANA
FORTIS JUVENTUS 1909	PONTASSIEVE	R	12/02/2023 14:30	96 ROMANELLI G.	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
MAZZOLA VALDARBA	CASTIGLIONESE A.S.D.	R	12/02/2023 14:30	926 CERCHIAIA E.A.	CERCHIAIA	STRADA DI CERCHIAIA
PRATO 2000	LASTRIGIANA	R	12/02/2023 14:30	945 PUSKÁES E.A.	SIGNA	VIA IL CROCIFISSO 42
SIGNA 1914 A.D.	FIRENZE OVEST A.S.D.	R	12/02/2023 14:30	625 STADIO DEL BISENZIO	SIGNA	VIA DELLO STADIO 35
ZENITH PRATO	NUOVA A.C. FOIANO	R	12/02/2023 14:30	676 CHIAVACCI	PRATO	VIA DEL PURGATORIO 81/A

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTIGLIONESE A.S.D.	SIGNA 1914 A.D.	R	15/02/2023 14:30	28 FARALLI E.	CASTIGLION FIORENTINO	VIA VAL DI CHIÀ,75
CHIANTIGIANA	MAZZOLA VALDARBA	R	15/02/2023 14:30	575 GAIOLE IN CHIANTI	GAIOLE IN CHIANTI	VIA MARCONI
COLLIGIANA	BALDACCIO BRUNI	R	15/02/2023 14:30	862 MANNI G.	COLLE VAL D'ELSA	VIA LIGURIA,3
FIRENZE OVEST A.S.D.	RONDINELLA MARZOCCO	R	15/02/2023 14:30	129 PAOLI G.	FIRENZE	VIA LOMBARDIA,30
NUOVA A.C. FOIANO	FORTIS JUVENTUS 1909	R	15/02/2023 14:30	47 STADIO DEI PINI PRINCIPALE	FOIANO DELLA CHIANA	VIA ANTICA,1
PORTA ROMANA ASD	PRATO 2000	R	15/02/2023 14:30	789 BOZZI G. E.A.	FIRENZE	VIA S.BORGONOV
SINALUNGHESE A.S.D.	FIGLINE 1965	R	15/02/2023 14:30	614 ANGELETTI C.	SINALUNGA	VIA GIANNINI 1

PROMOZIONE

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMICI MIEI	LAMPO 1919	R	12/02/2023 15:00	510 BARONTINI	AGLIANA	VIA MALLEMORT
ART.IND.LARCIANESE	CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	R	12/02/2023 15:00	517 CEI I.	SAN ROCCO - LARCiano	VIA FRANCESCO FERRUCCI 431
FC MERIDIEN GRIFONI	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	R	12/02/2023 15:00	515 I GIARDINETTI	LAMPORRECCHIO	VIA MATTEOTTI
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	VALDINIEVOLE MONTECATINI	R	12/02/2023 15:00	423 LUNEZIA PRINCIPALE	PONTREMOLI	VIA VETERANI DELLO SPORT
MALISETI SEANO	CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	R	12/02/2023 15:00	635 MALISETI	MALISETI - PRATO	VIA CADUTI SENZA CROCE
REAL CERRETESE A.S.D.	PIETRASANTA	R	12/02/2023 15:00	111 PALATRESI A.	CERRETO GUIDI	ZONA SPORTIVA CARACOSTA
VIACCIA CALCIO	PIEVE FOSCIANA	R	12/02/2023 15:00	972 RIBELLI M. E.A.	VIACCIA	VIA VALDINGOLE 8/12

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX RUFINA	CENTRO STORICO LEBOWSKI	R	11/02/2023 15:00	185 BRESCI F. E.A.	RUFINA	PIAZZA FABIANI,4
AFFRICO A.S.D.	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	127 LAPENTA E.A.	FIRENZE	VIALE M.FANTI,20 - FIRENZE
ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	118 DICOMANO	DICOMANO	VIA C. FABBRONI 12
ANTELLA 99	LUCO A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	85 ANTELLA	ANTELLA	VIA PULICCIANO 53
MONTELUPO A.S.D.	GRASSINA	R	12/02/2023 15:00	1032 CASTELLANI C.	MONTELUPO FIORENTINO	VIA G. MARCONI
RIGNANESE	ATHLETIC CALENZANO CALCIO	R	12/02/2023 15:00	138 ASTORI D.	RIGNANO SULL ARNO	VIA ROMA,29

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO MAREMMA	SPORTING CECINA 1929	R	11/02/2023 15:00	255 BURIONI	SAN DONATO / ALBINIA	STRADA DELLA BONIFICA 4
ATLETICO ETRURIA	CASTIGLIONCELLO	R	12/02/2023 15:00	285 LAMI P.	COLLESALVETTI	VIA DEI POGGI,8
ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	GEOTERMICA	R	12/02/2023 15:00	313 LA MAGONA D'ITALIA	PIOMBINO	VIA REGINA MARGHERITA,76
COLLI MARITTIMI	S.MINIATO A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	665 NICCOLAI	MONTESCUDAIO	VIA DEI 3 COMUNI
INVICTASAURO	S.ANDREA	R	12/02/2023 15:00	231 FRIDA BOTTINELLI BROGELLI E.A.	GROSSETO	VIA LAGO DI VARANO,74-GROSSETO
PONSACCO 1920 SSD ARL	GAMBASSI	R	12/02/2023 15:00	950 PONSACCO	PONSACCO	VIA DELLA RIMEMBRANZA,32
SALINE	G.URBINO TACCOLA	R	12/02/2023 15:00	879 ROSSETTI L. E.A	CECINA	VIA PUCCINI,5

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LUCIGNANO	MARINO MERCATO SUBBIANO	R	11/02/2023 15:00	54 CROCE	CROCE	VIA A.GRAMSCI
TORRENIERI A.S.D.	LORNANO BADESSE CALCIO	R	11/02/2023 15:00	589 FEDELI A.	PONTE D'ARBIA-MONTERONI ARBIA	VIA DEGLI STAGNI 57
MONTAGNANO 1966	ALBERORO 1977	R	12/02/2023 15:00	58 SARTIANI	MONTAGNANO	VIA CASSIA,48
PIENZA	CASENTINO ACADEMY	R	12/02/2023 15:00	593 DEGLI ULIVI E.A.	PIENZA	VIA DEGLI ULIVI, 11
SANSOVINO S.R.L.	S.QUIRICO	R	12/02/2023 15:00	57 LE FONTI	MONTE SAN SAVINO	VIA FIORENTINA 8B
SPORT CLUB ASTA	PRATOVECCHIO STIA	R	12/02/2023 15:00	610 TAVERNE D'ARBIA	TAVERNE D'ARBIA	VIA PRINCIPALE 8

PRIMA CATEGORIA**GIRONE A - 5 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIAREGGIO CALCIO M.P.S.C.	SAN FREDIANO CALCIO	R	11/02/2023 17:00	1037 MARCO POLO E.A.	VIAREGGIO	VIA L.REPACI,16
ATLETICO LUCCA S.C.	CORSANICO	R	12/02/2023 15:00	368 HENDERSON E.A.	LUCCA	VIA DEI SALICCHI,784
CALCI 2016	SERRICCILO	R	12/02/2023 15:00	990 CALCI	CALCI	VIA TEVERE 1
FOLGOR MARLIA 1905	FORTE DEI MARMI 2015	R	12/02/2023 15:00	350 MARLIA	MARLIA	VIALE EUROPA
FORNACETTE CASAROSA ASD	ROMAGNANO CALCIO	R	12/02/2023 15:00	436 MASONI	FORNACETTE	VIA CIRCONVALLAZIONE
LAMMARI 1986	TORRELAGESE 2015	R	12/02/2023 15:00	726 LAGHETTI	LAMMARI	VIA DEI COSELLI
TIRRENIA	SAN GIULIANO F.C.	R	12/02/2023 15:00	696 SCIREA G.	ARENA METATO S GIULIANO TERME	VIA DE AMICIS

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FORCOLI 1921 VALDERA	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	R	12/02/2023 15:00	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO
GIOVANI VIA NOVA B.P.	SPEDALINO LEQUERCI CALCIO	R	12/02/2023 15:00	529 LA PALAGINA	PIEVE A NIEVOLE	VIA LEONARDO DA VINCI
JOLO CALCIO	CANDEGLIA PISTOIA	R	12/02/2023 15:00	499 FANTACCINI O.	IOLO - PRATO	VIA LONGOBARDA
SANROMANESE VALDARNO	C.F. 2001 CASALE FATTORIA	R	12/02/2023 15:00	987 BAGNOLI	SAN ROMANO	VIA LAVIALLA
SELVATELLE	ACADEMY PORCARI	R	12/02/2023 15:00	483 TURCHI F.	SELVATELLE - TERRICCIOLA	VIA EUROPA 44
STAFFOLI A.S.D.	MARGINONE 2000	R	12/02/2023 15:00	886 CERBAIE	STAFFOLI -S.CROCE SULL'ARNO	VIA U. FOSCOLO 3
UNIONE TEMPIO CHIAZZANO	PESCIA	R	12/02/2023 15:00	492 NELLI A. E.A.	OSTE - MONTEMURLO	PIAZZA OGLIO,13
VIRTUS MONTALE	ACCIAIOLO CALCIO	R	12/02/2023 15:00	525 PERUGI P.	MONTALE	VIA F.LLI MASINI,2

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BELVEDERE CALCIO	FORTE DI BIBBONA CALCIO	R	12/02/2023 15:00	227 CORTE DEGLI ULIVI	ROSELLE - GROSSETO	VIA DELLO SBIRRO KM 2,5
DONORATICO	CASOLESE	R	12/02/2023 15:00	282 BAGICALUPO	DONORATICO	LOC. GHIACCI
MASSA VALPIANA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	R	12/02/2023 15:00	247 ELMI A.	MASSA MARITTIMA	VIA CURIEL 2
MONTEROTONDO	GRACCIANO	R	12/02/2023 15:00	251 PIAN DI GIUNTA	MONTEROTONDO MARITTIMO	VIA GUIDO ROSSA
MONTIANO	SAN VINCENZO CALCIO	R	12/02/2023 15:00	242 BONINI A.	MONTIANO - MAGLIANO IN TOSCANA	VIA PROVINCIALE, 5
ORBETELLO A.S.D.	FORTEBLANDA	R	12/02/2023 15:00	256 VEZZOSI O.	ORBETELLO	PIAZZA CAVALLOTTI,6
POMARANACE	VOLTERRANA 2016	R	12/02/2023 15:00	466 POMARANACE - STADIO COMUNALE	POMARANACE	VIA G.FUNAIOLI
VENTURINA CALCIO	SAN MINIATO A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	875 MAZZOLA V. E.A.	VENTURINA TERME	VIA SARDEGNA 19

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICA CASTELLO	SANCASCIANESE CALCIO ASD	R	12/02/2023 15:00	964 PONTORMO E.A.	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO, 88
BARBERINO TAVARNELLE	AUDACE LEGNAIA	R	12/02/2023 15:00	770 FROSALI L.	BARBERINO VAL D'ELSA	VIA UGO FOSCOLO,2
GALLIANESE	CASELLINA	R	12/02/2023 15:00	92 GALLIANO	GALLIANO-BARBERINO DI MUGELLO	VIA PUCCINI,10
ISOLOTTO	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	R	12/02/2023 15:00	145 BOSCHI E. E.A.	FIRENZE	VIA PIO FEDI,7
RINASCITA DOCCIA	GINESTRA FIORENTINA ASD	R	12/02/2023 15:00	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240
S.BANTI BARBERINO	LA NUOVA POL.NOVOLI	R	12/02/2023 15:00	91 BANTI S.	BARBERINO DI MUGELLO	VIALE REPUBBLICA 96/A
SETTIMELLO A.S.D.	MALMANTILE	R	12/02/2023 15:00	102 NETO	SETTIMELLO -CALENZANO	VIA G.SARTI
SPORTING ARNO A.S.D.	CERBAIA	R	12/02/2023 15:00	187 BADIA A SETTIMO E.A.	BADIA A SETTIMO	VIA S.COLOMBANO 31/A

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMBRA	IDEAL CLUB INCISA	R	12/02/2023 15:00	51 PONTICINO	PONTICINO LATERINA PERGINE V.	VIA PARADISO, 15
CAPOLONA QUARATA	F.C. CUBINO	R	12/02/2023 15:00	21 CAPOLONA	CAPOLONA	VIA GIOTTO
CHIANTI NORD A.S.D.	SAN CLEMENTE	R	12/02/2023 15:00	157 FRANCHI W.	GREVE IN CHIANTI	VIA GARIBALDI,125
GIOVANI GRASSINA BELMONTE	BIBBIENA	R	12/02/2023 15:00	943 PAZZAGLI E.A.	BAGNO A RIPOLI	VIA BELMONTE 35
PERGINE A.S.D.	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	R	12/02/2023 15:00	67 PASQUI	LATERINA PERGINE VALDARNO	VIA DELLE CASE POPOLARI
RASSINA	CASTELNUOVESE	R	12/02/2023 15:00	24 DUCCI R.	SALUTIO	VIA PROVINCIALE LA CROCINA
SETTIGNANESE A.S.D.	FIESOLE CALCIO	R	12/02/2023 15:00	150 ROMAGNOLI CAMPO A	FIRENZE	VIA DEL GIGNORO
VAGGIO PIANDISCO 1932	CALCIO PESTELLO	R	12/02/2023 15:00	69 PIANDISCO'	PIAN DI SCO'	PIAZZA INDIPENDENZA

GIRONE F - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMIATA	PONTE D ARBIA A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	552 CAMPOLMI O.	ABBADIA S.SALVATORE	VIA S.GIOVANNI
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	OLMOPONTE AREZZO	R	12/02/2023 15:00	935 GIOTTO EST	AREZZO	VIA DIVISIONE GARIBALDI 23
CORTONA CAMUCIA CALCIO	ATLETICO PIAZZE	R	12/02/2023 15:00	40 S. TIEZZI	IL SASSO	VIA I. SCOTONI
FONTE BEL VERDE	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	R	12/02/2023 15:00	602 GORACCI A.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SP DELLA MONTAGNA, 1
M.C. VALDICHIANA CALCIO	SPOIANO	R	12/02/2023 15:00	641 SANTA LUCIA	CESA - MARCIANO DELLA CHIANA	VIA POZZUOLO,21
OLIMPIC SARTEANO	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	R	12/02/2023 15:00	608 SARTEANO STADIO COMUNALE	SARTEANO	VIA AMIATA 1
PIANELLA	TORRITA A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	562 BECUCCI L.	PIANELLA - CASTENUOVO B.GA	VIA DELLE FONTI, 1
TEGOLETO	VICIOMAGGIO	R	12/02/2023 15:00	36 BADIA AL PINO	TEGOLETO	VIA DELLE SIGNORIE 50

SECONDA CATEGORIA**GIRONE A - 5 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CARRARA DEIMARMI	PONTASSERCHIO	R	12/02/2023 15:00	664 FOSSA DEI LEONI E.A.	CARRARA	VIA XX SETTEMBRE, 25
FILATTIERESE	RICORTOLA 1972	R	12/02/2023 15:00	408 FILATTIERA	FILATTIERA MASSA CARRARA	VIA LA SELVA
LA CELLA	FIVIZZANESE	R	12/02/2023 15:00	462 BETTI M.	GOLENA D'ARNO - PISA	VIA FIORENTINA
MONZONE 1926	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	679 GINETTI A.	MONZONE - FIVIZZANO	VIA C. BATTISTI
MULAZZO	DON BOSCO FOSSONE	R	12/02/2023 15:00	421 CALANI - GROPPOLI DI MULAZZO	GROPPOLI DI MULAZZO - MULAZZO	SP 31,33 - MULAZZO
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	PAPPIANA A.P.D.	R	12/02/2023 15:00	370 SAN MACARIO	SAN MACARIO IN PIANO - LUCCA	VIA DELLA CHIESA 515
SAN PROSPERO NAVACCHIO	PONTE DELLE ORIGINI	R	12/02/2023 15:00	758 ARENA SAN PROSPERO	SAN PROSPERO - CASCINA	VIA DI MEZZO SUD,32

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A. FORNOLI A.S.D.	ACADEMY TAU	R	12/02/2023 15:00	937 DON GIAMPAOLI	FORNOLI	VIA MAZZINI
BARGA	POLISPORTIVA CAPANNORI	R	12/02/2023 15:00	334 MOSCARDINI J.	BARGA	VIA G. PUCCINI
BORGO A MOZZANO	MOLAZZANA	R	12/02/2023 15:00	337 GARIBALDI	BORGO A MOZZANO	VIA LUDOVICA
GALLICANO A.S.D.	FILICAIA DIAVOLI ROSSI	R	12/02/2023 15:00	655 TOTI	GALLICANO	VIA IV NOVEMBRE
MONTECARLO	NUOVA POL. POPOLARE CEP	R	12/02/2023 15:00	381 ALTHEN DES PALUDS	MONTECARLO -LUCCA	VIA PROV.DI MONTECARLO
POL. MONTESERRA	PONTECOSI LAGOSI	R	12/02/2023 15:00	434 BACCI	CASCINE DI BUTI	VIA EROI DELLO SPAZIO
SEXTUM BIENTINA	CORSAGNA	R	12/02/2023 15:00	432 BIENTINA	BIENTINA	VIA L. DA VINCI,8
VAGLI	FORNACI 1928	R	12/02/2023 15:00	967 LE POLLE	VAGLI DI SOTTO	VIA DELLO SPORT 1

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE ISOLA D'ELBA	MARCIANA MARINA	R	12/02/2023 15:00	878 LUPI A.	PORTOFERRAIO	LOC. CARBURIO
ETRUSCHI LIVORNO 1983	MONTENERO	R	12/02/2023 15:00	303 GIMONA A.	LIVORNO	PIAZZA FERRUCCI,6
LIVORNO 9 S.D.	SALIVOLI CALCIO	R	12/02/2023 15:00	306 BRUSCHI B.	LIVORNO	VIA CARLO CATTANEO
MONTIERI A.S.D.	P. CARLI SALVIANO A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	252 MONTIERI	MONTIERI	LOC. CAMPI DINI
PORTUALE LIVORNO	RIBOLLA	R	12/02/2023 15:00	918 BANDITELLA	ANTIGNANO	VIA P.NENNI 23
RIOTORTO	PORTO AZZURRO	R	12/02/2023 14:30	314 TRE PINI	RIOTORTO - PIOMBINO	VIA DELLA BOTTACCINA
ROSIGNANO SOLVAY 1922	LA CANTERA ACLI GABBRO	R	12/02/2023 15:00	322 SOLVAY E.	ROSIGNANO SOLVAY-ROSIGNANO M.	VIA DELLA REPUBBLICA,6
SUVERETO CALCIO 2020	VADA 1963	R	12/02/2023 15:00	328 PICCHI A.	SUVERETO	VIA DEI FORNI 14

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALDANA	SORANO A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	223 CAMPATELLI - STEFANINI	BASSE DI CALDANA - GAVORRANO	SP 82 LOC. LE BASSE DI CALDANA
CASTELL'AZZARA	CINIGIANO	R	12/02/2023 15:00	211 CASTELL'AZZARA	CASTELL'AZZARA	VIA PROVINCIALE,4
MANCIANO	ALBERESE	R	12/02/2023 15:00	244 NICCOLAI L.	MANCIANO	VIA DELL'IMPOSTO,32
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	CAMPAGNATICO ARCILLE	R	12/02/2023 15:00	234 PASSALACQUA B. E.A.	GROSSETO	VIA AUSTRALIA,15
ROCCASTRADA A.S.D.	RISPESCIA	R	12/02/2023 15:00	261 FONTANI D.	CAMPO LE NOCI - ROCCASTRADA	LOC. CAMPO LE NOCI
SAN QUIRICO 1969	MARINA CALCIO	R	12/02/2023 15:00	272 LOMBARDI G.	S. QUIRICO DI SORANO	VIA PETRARCA,69
SCARLINO CALCIO 2020	ARGENTARIO	R	12/02/2023 15:00	982 POLI B.	SCARLINO SCALO	VIA MATTEOTTI
VIRTUS AMIATA N.A.	INTERCOMUNALE S.FIORA	R	12/02/2023 15:00	208 CAMPOGRANDE	CASTEL DEL PIANO	VIA DELLO STADIO

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELFRANCO CALCIO	CRESPINA CALCIO	R	12/02/2023 15:00	444 MARTINI O.	CASTELFRANCO DI SOTTO	VIA DELLO STADIO
FC PECCIOLI CALCIO	CALCIO CASCIANA TERMELARI	R	12/02/2023 15:00	666 PAGNI - PECCIOLI	PECCIOLI	VIA XXV APRILE, 6
GUASTICCE	FABBRICA	R	12/02/2023 15:00	286 BOSCO	GUASTICCE	VIA DELLE VEDUTE 1
IL ROMITO	STELLA ROSSA	R	12/02/2023 15:00	1080 VITALI F.	IL ROMITO- PONTEDERA	VIA A.EINSTEN SNC
LAJATICO	CAPANNOI SAN BARTOLOMEO	R	12/02/2023 15:00	449 STACCIOLI D.	LAJATICO	VIA P.NENNI,23 - LAJATICO
PONTE A CAPPIANO F.C.	CAPANNE CALCIO 1989	R	12/02/2023 15:00	132 MEDICEO	PONTE A CAPPIANO - FUCECCHIO	VIA FORTINI
SANTA MARIA A MONTE	TREGGIAIA A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	479 DI LUPO G.	PONTICELLI - S.MARIA A MONTE	VIA USCIANA
STELLA AZZURRA	COLLESALVETTI FC	R	12/02/2023 15:00	471 BACHI P.	PONTEDERA	VIA PEPPINO IMPASTATO 7

GIRONE F - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO CASINI SPEDALINO	CINTOLESE CALCIO	R	12/02/2023 15:00	540 STELLA	CASINI - QUARRATA	VIA LARGA, 22
CHIESANUOVA 1975 A.S.D.	MONTALBANO CECINA	R	12/02/2023 15:00	731 G.SCIREA - PRATO	PRATO	VIA TIRSO,7
CHIESINA UZZANESE A.S.D.	GIOVANI CALCIO VINCI	R	12/02/2023 15:00	513 BRAMALEGNO	CHIESINA UZZANESE	VIA GIOVANNI XXIII,15
F.C.D. LA QUERCE 2009	CSL PRATO SOCIAL CLUB	R	12/02/2023 15:00	730 BECHERONI R.	LA QUERCE - PRATO	VIA CERIGIOLE - PRATO
MONTAGNA PISTOIESE	GALCIANESE	R	12/02/2023 15:00	547 GAVINANA	GAVINANA S.MARCELLO PITEGLIO	VIA LA RAMOSCINA
OLIMPIA	MEZZANA A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	542 RACITI F.	QUARRATA	VIA TRENTO 94
PISTOIA NORD SSD A RL	SAN NICCOLA' CALCIO	R	12/02/2023 15:00	523 PISTOIA OVEST CAMPO B	PISTOIA	VIA DELL'OMBRONE
PRATO NORD A.S.D.	MONTALE POL.90 ANTARES	R	12/02/2023 15:00	748 GALLENINI R.	PRATO	VIA C. MALAPARTE,1

GIRONE G - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	VIRTUS COMEANA	R	12/02/2023 15:00	147 LA TRAVE CAMPO A	FIRENZE	VIA DE VESPUCCI 2
DAYTONA CALCIO	DLF FIRENZE CALCIO	R	12/02/2023 15:00	105 BALLERINI E.A.	CAMPI BISENZIO	VIA DEL TABERNACOLO
PIAN DI SAN BARTOLO	SPORTING SEANO 1948	R	12/02/2023 15:00	769 GRAZZINI E.A.	FIRENZE	VIALE MALTA,8 - FIRENZE
POGGIO A CAIANO 1909	COLONNATA 1965	R	12/02/2023 15:00	494 MARTINI G.	POGGIO A CAIANO	VIA GRANAIO,100
PRATO SPORT A.S.D.	LAURENZIANA	R	12/02/2023 15:00	624 CIRONI P.	PRATO	VIALE DELLA REPUBBLICA
REAL PERETOLA	CALCIO ALBACARRAIA 1997	R	12/02/2023 15:00	360 ESSELUNGA STADIUM	FIRENZE	VIA PISTOIESE 217
SESTO CALCIO 2010	PIETA 2004	R	12/02/2023 15:00	1084 LA VOLPAIA E.A.	LA VOLPAIA - SESTO FIORENTINO	VIA DEGLI OLMI
VERNIO	EUROCALCIO FIRENZE	R	12/02/2023 15:00	507 AMERINI I.	MERCATALE - VERNIO	FONTE AL CIORNIOLO

GIRONE H - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALDINE A.S.D.	FIRENZUOLA	R	12/02/2023 15:00	976 PANDOLFINI - E.A.	FIESOLE	VIA BUGIA
FIRENZE SUD SPORTING CLUB	ALBERETA 72 A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	661 ANCONELLA E.A.	FIRENZE	VIA VILLAMAGNA,41/A
MOLINENSE A.S.D.	S.GODENZO A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	177 VITALI E. E.A.	MOLINO DEL PIANO	VIA RIMAGGIO, 4
NOVA VIGOR MISERICORDIA	SAGGINALE	R	12/02/2023 15:00	178 PONTASSIEVE SUSSIDIARIO E.A.	PONTASSIEVE	VIALE G. DI VITTORIO
PELAGO	SAN POLO	R	12/02/2023 15:00	173 DEL LUNGO	PELAGO	VIA BARDIGLIONI 17
RESCO REGGELLO	LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	R	12/02/2023 15:00	180 REGGELLO SUSSIDIARIO E.A.	REGGELLO	VIALE KENNEDY,1
RONTESE	LONDA 1974	R	12/02/2023 15:00	99 RONTA	RONTA - BORGO SAN LORENZO	VIA F.LLI ROSSELLI
SANTA BRIGIDA	SANT AGATA	R	12/02/2023 15:00	179 IL GIUNCHETTO	SANTA BRIGIDA - PONTASSIEVE	VIA DEL CIMITERO

GIRONE I - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
IMPRUNETA TAVARNUZZE	SANCAT	R	11/02/2023 21:00	160 NESI L.A. E.A.	TAVARNUZZE - IMPRUNETA	VIA CASSIA 160/A
COBRA KAI	ATLETICO CALCIO IMPRUNETA	R	12/02/2023 15:00	652 PERETOLA E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
FLORENCE SPORTING CLUB	SAN GIMIGNANO FC	R	12/02/2023 15:00	1056 BIANCHI M. E.A.	MANTIGNANO FIRENZE	VIA UGNANO - FIRENZE
G.S. MONTERAPPOLI	SAN GIUSTO LE BAGNESE	R	12/02/2023 15:00	97 MONTEBORO CAMPO 4 E.A.	MONTEBORO - EMPOLI	VIA DI PIANEZZOLI
GIOVANI FUCECCHIO 2000	BAGNO A RIPOLI	R	12/02/2023 15:00	952 GALLI	FUCECCHIO	PIAZZA PERTINI, 1 - FUCECCHIO
S.MARIA A.S.D.	C.G. AURORA MONTAIONE	R	12/02/2023 15:00	819 SANTA MARIA E.A.	SANTA MARIA - EMPOLI	VIA SAN MAMANTE,24/A - EMPOLI
SAMBUCA U. CASINI A.S.D.	GREVIGIANA	R	12/02/2023 15:00	671 PALAGI FRATELLI	SAMBUCA VAL DI PESA	VIA SANGALLO 3
SANTACROCE CUOIOPELLI ASD	ALBERETA SAN SALVI	R	12/02/2023 15:00	687 BUTI S.	SANTA CROCE SULL'ARNO	VIA DEI MILLE

GIRONE L - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARNO CASTIGLIONI LATERINA	FULGOR CASTELFRANCO	R	12/02/2023 15:00	50 LATERINA	LATERINA	VIA FABBRICA 103
ATLETICO LEVANE LEONA	PIEVE AL TOPPO 06	R	12/02/2023 15:00	63 LEVANE	CASE AL PIANO-LEVANE	VIA DELLA RESISTENZA 19
BADIA A ROTI CALCIO	FRATTA S.CATERINA	R	12/02/2023 15:00	841 GIORGI E.	BADIA A RUOTI - BUCINE	VIA XI FEBBRAIO,38 - BUCINE
BETTOLLE	AS CAVRIGLIA	R	12/02/2023 15:00	146 TEMPORA A.	BETTOLLE - SINALUNGA	VIA BERLINGUER, 1
CIRCOLO FRATTICCIOLA	TERONTOLA A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	712 FRATTICCIOLA	FRATTICCIOLA	LOC. FRATTICCIOLA 19
FAELLESE A.S.D.	MONTEMIGNAIO	R	12/02/2023 15:00	68 FRATINI A.	FAELLA-CASTELFRANCO P.DI SCÀ	VIA DELLE MOLINA,1
S.MARCO LA SELLA	GUAZZINO S.S.D.	R	12/02/2023 15:00	6 FRISCIA G. CAMPO B	LE CASELLE	VIA C.DARWIN
STIA	S.FIRMINA	R	12/02/2023 15:00	74 MILLI	STIA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO

GIRONE L - 2 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MONTEMIGNAIO	S.MARCO LA SELLA	R	15/02/2023 20:30	60 MONTEMIGNAIO	LA PIEVE-MOLINO	VIA SANTO

GIRONE M - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VOLUNTAS A.S.D.	LUIGI MERONI	R	11/02/2023 15:00	767 CAVIGLIONI	TREQUANDA	LOC. CAVIGLIONI
ACQUAVIVA A.S.D.	CASTELLINA IN CHIANTI	R	12/02/2023 15:00	579 CECCUZZI T.	ACQUAVIVA - MONTEPULCIANO	VIA FONTE GRANDE,9
CETONA 1928	ATLETICO PIANCASTAGNAIO	R	12/02/2023 15:00	568 DEI TIGLI	CETONA	VIA CAMPO DELLE FIERE
MONTERONI	VIRTUS ASCIANO	R	12/02/2023 15:00	586 GAGLIARDI	MONTERONI D'ARBIA	VIA 1Â°MAGGIO,337
NUOVA POLISPORTIVA SERRE	VIRTUS BIANCOAZZURRA	R	12/02/2023 15:00	601 SONNIMINI L.	SERRE DI RAPOLANO	LOC.CARPINETO,23
NUOVA RADICOFANI	ROSIA	R	12/02/2023 15:00	750 I MARTIRI	RADICOFANI	VIA DEI MARTIRI / SP478 NR 4
RADICONOLI	BERARDENGA	R	12/02/2023 15:00	599 BOSCAGLIA G.	RADICONOLI	VIA NUOVA, 2
STAGGIA	GRUPPO SPORTIVO PETROIO	R	12/02/2023 15:00	596 STAGGIA SENESE	STAGGIA SENESE - POGGIBONSI	VIA ROMANA

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIBBIENA	MONTELUPO A.S.D.	R	11/02/2023 15:30	15 ZAVAGLI A.	BIBBIENA	VIA CASTELLARE 1
FUCECCHIO A.S.D.	SAN MARCO AVENZA 1926	R	11/02/2023 15:30	155 CORSINI F.	FUCECCHIO	VIALE B. BUOZZI
G.URBINO TACCOLA	SESTESE CALCIO SSD.A.R.L.	R	11/02/2023 15:30	487 TACCOLA G.	ULIVETO TERME	VIA S.REDINI
GRASSINA	AFFRICO A.S.D.	R	11/02/2023 15:30	943 PAZZAGLI E.A.	BAGNO A RIPOLI	VIA BELMONTE 35
OLMOPONTE AREZZO	FRATRES PERIGNANO 2019	R	11/02/2023 15:30	64 GIUNTI L. CAMPO B	AREZZO	VIA ANDREA DEL VERROCCHIO 10
PONTASSIEVE	ZENITH PRATO	R	11/02/2023 15:30	919 PONTASSIEVE	PONTASSIEVE	VIALE HANOI
PORTA ROMANA ASD	MALISETI SEANO	R	11/02/2023 17:00	789 BOZZI G. E.A.	FIRENZE	VIA S.BORGONOV
AUDACE LEGNAIA	S.C. CENAIA 1969	R	13/02/2023 18:30	141 BACCI G. E.A.	FIRENZE	VIA DOSIO,77/A

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	FORNACETTE CASAROSA ASD	R	11/02/2023 15:30	293 PICCHI A. CAMPO B E.A.	BANDITELLA - LIVORNO	VIA P. NENNI, 5
CASTIGLIONCELLO	INVICTASAURO	R	11/02/2023 15:30	322 SOLVAY E.	ROSIGNANO SOLVAY-ROSIGNANO M.	VIA DELLA REPUBBLICA,6
CUOIOPELLI	ATLETICO ETRURIA	R	11/02/2023 15:30	476 LA SCALA	LA SCALA - SAN MINIATO	VIA TRENTO
LITORALE PISANO ASD	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	R	11/02/2023 15:00	781 MARINA DI PISA	MARINA DI PISA	VIA IVIZZA
PISA OVEST	FORCOLI 1921 VALDERA	R	11/02/2023 15:30	720 SAVIOZZI S.	MUSIGLIANO -CASCINA	VIA DEL MULINO
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	VENTURINA CALCIO	R	11/02/2023 17:00	703 MAGNOZZI A.	LIVORNO	VIA V.E. ORLANDO,4
SAN MINIATO BASSO CALCIO	AUDACE ISOLA D ELBA	R	11/02/2023 15:30	817 PAGNANA	PAGNANA	VIA NUOVA DI PAGNANA, 1
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	PONSACCO 1920 SSD ARL	R	13/02/2023 15:30	1064 ORSINI F. C.LE	PONTEREDERA	VIALE EUROPA

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	R	11/02/2023 15:30	621 NARDINI A.	CASTELNUOVO GARFAGNANA	VIA VAL MAIRA, 1
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	PRATO 2000	R	11/02/2023 15:30	344 CAVANIS E.A.	CAMAIORE	VIA DELLE PIANORE
DON BOSCO FOSSONE	ART.IND.LARCIANESE	R	11/02/2023 15:30	402 FOSSONE E.A.	FOSSONE -CARRARA	VIA CAVOIOLA,1 - FOSSONE
INTERCOMUNALE MONSUMMANO	LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	R	11/02/2023 15:30	521 STRULLI	MONSUMMANO TERME	VIA XXV APRILE,129/131
PESCIA	S.FILIPPO A.S.D.	R	11/02/2023 15:30	978 VENERI	VENERI	VIA DELLE MOLINA
SAN GIULIANO F.C.	CAPOSTRADA BELVEDERE SB	R	11/02/2023 15:30	757 BUI G.	SAN GIULIANO TERME	VIA DINUCCI
VALDINIEVOLE MONTECATINI	FOLGOR MARLIA 1905	R	11/02/2023 15:30	527 MARIOTTI	MONTECATINI TERME	VIA MARATONA 16

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	FORTIS JUVENTUS 1909	R	11/02/2023 15:30	549 NUOVO BARNI	SERRAVALLE PISTOIESE	P.ZZA S.D'ACQUISTO
CASELLINA	VIACCIA CALCIO	R	11/02/2023 15:30	833 TURRE SUSSIDIARIO E.A	SCANDICCI	VIA RIALDOLI,63
CSL PRATO SOCIAL CLUB	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	R	11/02/2023 15:30	876 ROSSI V. E.A.	PRATO	VIALE G.GALILEI,146 - PRATO
FIRENZE OVEST A.S.D.	SIGNA 1914 A.D.	R	11/02/2023 15:30	652 PERETOLA E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
LUCO A.S.D.	S.BANTI BARBERINO	R	11/02/2023 15:30	98 BINI S.	GREZZANO-BORGO SAN LORENZO	VIA DI GREZZANO
MEZZANA A.S.D.	POGGIO A CAIANO 1909	R	11/02/2023 15:30	782 SAN PIETRO A MEZZANA E.A.	MEZZANA -PRATO	VIA DELL'AGIO 59
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	RINASCITA DOCCIA	R	11/02/2023 15:30	542 RACITI F.	QUARRATA	VIA TRENTO 94
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	ATLETICA CASTELLO	R	11/02/2023 15:30	195 BALLINI	SAN PIERO A SIEVE	VIA DONATELLO 1

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDACE GALLUZZO OLTARNO	ANTELLA 99	R	11/02/2023 15:30	144 GALLUZZO E.A.	GALLUZZO - FIRENZE	VIA BIAGINI,3
CASTIGLIONESE A.S.D.	COLLIGIANA	R	11/02/2023 15:30	28 FARALLI E.	CASTIGLION FIORENTINO	VIA VAL DI CHIÀ,75
NUOVA A.C. FOIANO	MAZZOLA VALDARBA	R	11/02/2023 15:30	47 STADIO DEI PINI PRINCIPALE	FOIANO DELLA CHIANA	VIA ANTICA,1
RIGNANESE	CASTELFIORENTINOUNITEDASD	R	11/02/2023 15:30	936 BORGONOV E.A.	RIGNANO SULL'ARNO	VIA ROMA 29
SANCASCIANESE CALCIO ASD	CORTONA CAMUCIA CALCIO	R	11/02/2023 15:30	194 S.CASCIANO V.P. E.A.	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	VIALE GARIBALDI,30
CENTRO STORICO LEBOWSKI	FIGLINE 1965	R	13/02/2023 19:30	160 NESI L.A. E.A.	TAVARNUZZE - IMPRUNETA	VIA CASSIA 160/A
CERTALDO	AREZZO FOOTBALL ACADEMY	R	13/02/2023 15:30	851 CERTALDO E.A.	CERTALDO	VIA DON MINZONI
SINALUNGHESE A.S.D.	SPORT CLUB ASTA	R	14/02/2023 17:00	614 ANGELETTI C.	SINALUNGA	VIA GIANNINI 1

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALBERINO A.S.D.	MONSUMMANO CALCIOACINQUE	R	10/02/2023 21:30	1550 PALACHIGI MENS SANA SIENA	SIENA	VIA A. SCLAVO, 12
FIRENZE CALCIO A 5	SAN LORENZO	R	10/02/2023 22:15	1917 FILARETE PALAZZETTO CALCIO A 5	FIRENZE	VIA DEL FILARETE
LA 10 SOCCER	FUTSAL TORRITA	R	10/02/2023 21:15	1995 ARENA ASTRA CAMPO 2	LIVORNO	PIAZZA ORLANDO 39
MIDLAND GLOBAL SPORT	DEPORTIVO CHIESANUOVA VP	R	10/02/2023 21:15	1606 PALAISOLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE
UNIONE POL. POGGIBONSESE	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	R	10/02/2023 22:00	1578 BERNINO TENSOSTRUTTURA C5	BERNINO	LOC. BERNINO
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	IBS LE CRETE	R	10/02/2023 22:30	1722 PAL. GRAMSCI-KEYNES C.5 REG.	PRATO	VIA REGGIANA 106
VERSILIA C5	FIVETO FIVE	R	10/02/2023 21:45	1983 PARDINI SPORTING CENTER C.5	LIDO DI CAMAIORE	VIA FRATELLI ROSSELLI 122

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIVETO FIVE	VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	R	15/02/2023 22:15	1614 PALAZZETTO DELLO SPORT PISA	PISA	PIAZZALE DELLO SPORT
FUTSAL TORRITA	MIDLAND GLOBAL SPORT	R	15/02/2023 21:30	1656 PALASPORT TORRITA DI SIENA	TORRITA DI SIENA	PIAZZA FALCONE 1
IBS LE CRETE	ALBERINO A.S.D.	R	15/02/2023 21:30	1839 PALESTRA COM.LE POLIVALENTE	RAPOLANO TERME	VIA G. DI VITTORIO
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	LA 10 SOCCER	R	15/02/2023 21:30	1873 PALAZZETTO FALCONE BORSELLINO	SPICCHIO-SOVIGLIANA	VIA CADUTI DEL LAVORO 6
MONSUMMANO CALCIOACINQUE	UNIONE POL. POGGIBONSESE	R	15/02/2023 22:30	1908 PALESTRA CARDELLI C5	MONSUMMANO TERME	PIAZZA PERTINI, 5
SAN LORENZO	VERSILIA C5	R	15/02/2023 21:45	5201 CIPRIANI G. PALAZZETTO	BORGO SAN LORENZO	VIA PIETRO CAIANI 64

CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	SPORTING TAU FUTSAL	R	09/02/2023 21:30	1910 LOIK E.C5 E.A.	MONSUMMANO TERME	PIAZZA GENTILI, SNC
FUTSAL VIAREGGIO	SECURJOB FOOTBALL CLUB	R	10/02/2023 21:30	5502 PALESTRA PETRI C5	VIAREGGIO	VIA DEL FORCONE
MARGINE COPERTA SSDARL	C.U.S. PISA	R	10/02/2023 22:15	1653 OASI MONSUMMANO C5 E.A.	MONSUMMANO TERME	VIA RIO VECCHIO 199
MASSA CALCIO A 5	FUTSAL MASSA	R	10/02/2023 21:30	1934 COLLINA MASSESI CAMPO 1 C5	MASSA	VIA FONDA 1
QUATTRO STRADE	MONTALBANO CECINA	R	10/02/2023 21:30	5704 PALASPORT VLADISOVIC C5	VICOPIANO	VIA DON MILANI
SCINTILLA 1945	SAN MACARIO OLTRESERCHIO	R	10/02/2023 21:30	1812 PALESTRA PESENTI	CASCINA	VIA ALDO MORO
TORINGHESE CALCIO A 5	ATLETICO VIAREGGIO	R	10/02/2023 21:30	1884 CALCETTO SUL TETTO C5	MUGNANO	VIA E.MATTEI 525

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO VIAREGGIO	SCINTILLA 1945	R	15/02/2023 21:45	1983 PARDINI SPORTING CENTER C.5	LIDO DI CAMAIORE	VIA FRATELLI ROSSELLI 122
C.U.S. PISA	GIOVANIGRANATA MONSUMMANO	R	15/02/2023 22:00	1846 STRUTTURA GEODETICA PISA	PISA	VIA F. CHIARUGI, 5
FUTSAL MASSA	TORINGHESE CALCIO A 5	R	15/02/2023 22:15	5605 PALASPORT MASSA	MASSA	VIA DEGLI OLIVETI 36
MASSAROSA CALCIO A 5	MARGINE COPERTA SSDARL	R	15/02/2023 21:30	5507 MARTINELLI C5	STIAVA	VIA FERRARA
SAN MACARIO OLTRESERCHIO	QUATTRO STRADE	R	15/02/2023 21:45	1989 PALESTRA E.FERMI	LUCCA	VIA CARLO PIAGGIA
SECURJOB FOOTBALL CLUB	MASSA CALCIO A 5	R	15/02/2023 21:30	1661 PLANET SPORT 2000 CAMPO 1 C5	GOSSI - MONTECARLO	VIA ROMANA,205 - GOSSI

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ALFIERI FUTSAL CAMPI	SHARK FUTSAL PISTOIA	R	10/02/2023 22:00	1758 POLISPORTIVA 2M C5	CAMPI BISENZIO	VIA BARBERINESE 157
ATLETICO PISTOIA C5	CENTRO STORICO LEBOWSKI	R	10/02/2023 22:15	5803 LE FORNACI TENSOSTRUTTURA C5	PISTOIA	VIA DEL FORNACIONE 78
GF RIONE C5	F.C.D. LA QUERCE 2009	R	10/02/2023 21:45	1745 TENDOSTRUTTURA PALASANCAT C5	FIRENZE	VIA DEL MEZZETTA,1
NO SENSE PRATO C5	SAN GIUSTO	R	10/02/2023 22:30	5902 CHERSONI 1 C5	ILOLO - PRATO	VIA DIDADO BESSI 5
S.MICHELE C.VIRTUS	ATLETICO 2001	R	10/02/2023 21:30	1660 BARCO CAMPO 1 C5 E.A.	FIRENZE	VIA CORELLI 17
SESTOESE CALCIO A CINQUE	ATLETICO FUCECCHIO	R	10/02/2023 21:30	5210 AGNOLETTI PALESTRA LICEO	SESTO FIORENTINO	VIA DEI GIUNCHI SNC
SORMS S.MAURO CALCIO	FOLGOR CALENZANO SSDARL	R	10/02/2023 21:30	1907 S.MAURO SIGNA TENDOSTRUTTURA	SAN MAURO A SIGNA	VIA LONGOBUCCO
TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	QUARTOTEMPO FIRENZE	R	10/02/2023 21:45	1594 PATTINODROMO MALISETI	MALISETI	VIA CADUTI SENZA CROCE

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO FUCECCHIO	S.MICHELE C.VIRTUS	R	15/02/2023 21:30	1800 ACA C5 CAMPO A E.A.	FUCECCHIO	VIA DEL RONZINELLO 1/A
ATLETICO PISTOIA C5	SORMS S.MAURO CALCIO	R	15/02/2023 22:15	5803 LE FORNACI TENSOSTRUTTURA C5	PISTOIA	VIA DEL FORNACIONE 78
ATLETICO 2001	GF RIONE C5	R	15/02/2023 22:00	1644 E.NESTI P. C5	MONTEMURLO	VIA P.MICCA
CENTRO STORICO LEBOWSKI	NO SENSE PRATO C5	R	15/02/2023 22:15	1606 PALAISOLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE
F.C.D. LA QUERCE 2009	SESTOESE CALCIO A CINQUE	R	15/02/2023 22:00	5905 BECHERONI C5	LA QUERCE - PRATO	VIA CERIGIOLE 30
FOLGOR CALENZANO SSDARL	TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	R	15/02/2023 22:30	1988 PAL. ARRIGO DA SETTIMELLO	CALENZANO	VIA P. MASCAGNI 15
QUARTOTEMPO FIRENZE	SHARK FUTSAL PISTOIA	R	15/02/2023 21:30	1616 TENSOSTRUTTURA MANETTI C5	SAN PIERO A PONTI	VIA BARACCA
SAN GIUSTO	ALFIERI FUTSAL CAMPI	R	15/02/2023 22:30	1722 PAL. GRAMSCI-KEYNES C.5 REG.	PRATO	VIA REGGIANA 106

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO ACCONA	CALCIO A CINQUE REMOLE	R	10/02/2023 22:15	5008 SANT'ANNA	ASCIANO	VIA A. GRANDI
CALCIO A 5 CASENTINO	VIRTUS CHIANCIANO TERME	R	10/02/2023 21:30	5105 PALACALCETTO CASENTINO C5 C 2	BIBBIENA	VIA CARLO MARX 7
FUTSAL MONTEVARCHI	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	R	10/02/2023 22:30	1508 PALAZZETTO DELLO SPORT C5 E.A.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	VIA ADIGE 1
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	R	10/02/2023 22:15	5002 PALA COOPERSPORT C5	CHIUSI	VIA TALAMONE 19
PGS DON BOSCO SCANDICCI	LA SORBA CASCIANO	R	10/02/2023 21:30	5206 DON BOSCO TORREGALLI C5	FIRENZE	VIA DI TORREGALLI 9
PONTASSIEVE	ORBETELLO FUTSAL 2022	R	10/02/2023 22:15	1612 PALESTRA BALDUCCI ITC	PONTASSIEVE	VIA ARETINA 78
REAL CALCETTO RAPOLANO	TERRANUOVA TRAIANA	R	10/02/2023 22:00	1839 PALESTRA COM.LE POLIVALENTE	RAPOLANO TERME	VIA G. DI VITTORIO
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	CALCETTO ASCIANO	R	10/02/2023 22:00	1968 PALAGALLI	SAN GIOVANNI VALDARNO	VIA BOLZANO

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO A CINQUE REMOLE	CALCIO A 5 CASENTINO	R	15/02/2023 21:45	1612 PALESTRA BALDUCCI ITC	PONTASSIEVE	VIA ARETINA 78
LA SORBA CASCIANO	REAL CALCETTO RAPOLANO	R	15/02/2023 21:30	1550 PALACHIGI MENS SANA SIENA	SIENA	VIA A. SCLAVO, 12
ORBETELLO FUTSAL 2022	FUTSAL MONTEVARCHI	R	15/02/2023 22:30	1943 PALAZZETTO DELLO SPORT C5	ORBETELLO	VIA POLA, 11 - ORBETELLO
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	PONTASSIEVE	R	15/02/2023 21:30	1792 PALESTRA IST. FOLGORE E.A.	SAN GIMIGNANO	VIA DELFO GIACHI 10
TERRANUOVA TRAIANA	CALCETTO ASCIANO	R	15/02/2023 22:30	1508 PALAZZETTO DELLO SPORT C5 E.A.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	VIA ADIGE 1
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	R	15/02/2023 21:30	1734 PALESTRA STAGGIA REG.5	STAGGIA SENESE	VIA A.TICCI
VIRTUS CHIANCIANO TERME	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	R	15/02/2023 21:45	5001 PALASPORT CHIANCIANO TERME	CHIANCIANO TERME	VIA ABETONE

REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOLLONICA GAVORRANO SRL	DINAMO FLORENTIA	R	09/02/2023 21:30	5302 POLIVALENTE C5 PUNTONI	SCARLINO	SP 60 DEL PUNTONI
OLIMPIACOLLE SRL	MASSESE 1919 SSDRL	R	09/02/2023 22:15	1734 PALESTRA STAGGIA REG.5	STAGGIA SENESE	VIA A.TICCI
ATLETICO VIAREGGIO	POLISPORTIVA 2M	R	10/02/2023 21:30	5503 PALABARSACCHI C5	VIAREGGIO	VIA LUIGI SALVATORI 1

UNDER 21 CALCIO A 5 REGIONALE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GF RIONE C5	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	R	11/02/2023 15:00	1938 CRAL NUOVO PIGNONE C5	FIRENZE	VIA FAMIGLIA BENINI
ATLETICO PISTOIA C5	FIRENZE CALCIO A 5	R	12/02/2023 11:00	1918 NESTI P.TENSOSTRUTTURA C5 E.A.	BAGNOLO	VIA MICCA,21
SCINTILLA 1945	LA 10 SOCCER	R	12/02/2023 09:00	1812 PALESTRA PESENTI	CASCINA	VIA ALDO MORO
VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	ATLETICO 2001	R	12/02/2023 11:00	1722 PAL. GRAMSCI-KEYNES C.5 REG.	PRATO	VIA REGGIANA 106

UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	FIVETO FIVE	R	11/02/2023 15:30	1792 PALESTRA IST. FOLGORE E.A.	SAN GIMIGNANO	VIA DELFO GIACCHI 10
SPORTING TAU FUTSAL	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	R	11/02/2023 15:00	5705 ORENTANO PALAZZETTO C5	ORENTANO -CASTELFRANCO SOTTO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA 60
BOCA C5 LIVORNO	IBS LE CRETE	R	12/02/2023 11:30	5403 MARACANA' C5 CAMPO 3	LIVORNO	VIA LA PIRA 3
MIDLAND GLOBAL SPORT	ELBA 97	R	12/02/2023 14:00	1906 PALESTRA ITT MARCO POLO C5	ISOLOTTO	VIA SAN BARTOLO A CINTOIA

UNDER 17 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL PONTEDERA	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	R	09/02/2023 19:30	1973 T.S.SEXTUM BIENTINA CAMPO 2 C5	BIENTINA	VIA L. DA VINCI,8
MIDLAND GLOBAL SPORT	FUTSAL TORRITA	R	11/02/2023 18:00	1606 PALAISOLLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE
PRATO CALCIO A CINQUE	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	R	11/02/2023 18:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI
QUARTOTEMPO FIRENZE	SCINTILLA 1945	R	11/02/2023 16:30	1616 TENSOSTRUTTURA MANETTI C5	SAN PIERO A PONTI	VIA BARACCA

UNDER 15 C5 REGIONALI MASCHILI

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
IBS LE CRETE	VERSILIA C5	R	12/02/2023 11:00	1839 PALESTRA COM.LE POLIVALENTE	RAPOLANO TERME	VIA G. DI VITTORIO
POLISPORTIVA SANGIMIGNANO	FUTSAL PRATO	R	12/02/2023 11:30	5006 VERONESI C5	SAN GIMIGNANO	VIA GIACCHI 7/A
POLISPORTIVA 2M	SCINTILLA 1945	R	12/02/2023 11:30	1606 PALAISOLLOTTO CAMPO 1 C5 S. B	FIRENZE	VIA DEI BASSI,5 - FIRENZE
PRATO CALCIO A CINQUE	MIDLAND GLOBAL SPORT	R	12/02/2023 10:00	1694 PALEZZETTO ESTRAFORUM	MALISETI	VIA MALISETI
SAN GIUSTO	SAN GIOVANNI CALCIO A 5	R	12/02/2023 11:30	5901 CAMBI C5 CAMPO 1	SAN GIUSTO -PRATO	VIA STRADELLINO 2/4

UNDER 15 FEMMINILE CALCIO A 5

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
WORANGE PISTOIA	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	R	11/02/2023 17:30	1974 PAGLIAI V. C5	PISTOIA	VIA CILIEGIOLE 77
CASELLINA	CENTRO STORICO LEBOWSKI	R	12/02/2023 11:00	833 TURRI SUSSIDIARIO E.A.	SCANDICCI	VIA RIALDOLI.63

ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	UNIONE SPORT FIRENZE CITY	R	12/02/2023 15:30	65 MERCATALE	MERCATALE VALDARNO- MONTEVARCHI	STRADA PROVINCIALE 16
BLUES PIETRASANTA	SAN GIULIANO F.C.	R	12/02/2023 15:00	992 LA PRUNICCIA E.A.	PIETRASANTA	VIA MONTESCENDI,19
LORNANO BADESSE CALCIO	VIGOR CALCIO FEMMINILE	R	12/02/2023 15:00	584 BERNI D.	BADESSE - MONTERIGGIONI	VIA TOGLIATTI, 2
REAL AGLIANESE	SANSOVINO S.R.L.	R	12/02/2023 15:00	509 FRANCHI SUSSIDIARIO 2	AGLIANA	VIA MALLEMORT
SAN MINIATO A.S.D.	AUDAX RUFINA	R	12/02/2023 15:00	864 SAN MINIATO E.A	SAN MINIATO	VIA VETERANI DELLO SPORT 1

PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.POPOLARE TREBESTO	SANGIOVANNESE 1927	R	12/02/2023 15:00	739 SANTA MARIA A COLLE	SANTA MARIA A COLLE - LUCCA	VIA FREGIONAIA - LUCCA
CASTELNUOVO GARFAGNA SCSD	GALCIANESE	R	12/02/2023 15:00	621 NARDINI A.	CASTELNUOVO GARFAGNANA	VIA VAL MAIRA, 1
CSL PRATO SOCIAL CLUB	POL. MONTESERRA	R	12/02/2023 15:00	876 ROSSI V. E.A.	PRATO	VIALE G.GALILEI,146 - PRATO
MARGINONE 2000	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	R	12/02/2023 15:00	663 DANTE TEI	MARGINONE	VIA DEL CANTINI
SAN PAOLINO CARITAS	MASSESE 1919 SSDRL	R	12/02/2023 15:00	131 CASCINE DEL RICCIO	CASCINE DEL RICCIO - FIRENZE	VIA PONTE A IOZZI 2

FEMMINILE JUNIORES

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BLUES PIETRASANTA	VIGOR CALCIO FEMMINILE	R	11/02/2023 15:00	634 XIX SETTEMBRE	PIETRASANTA	PIAZZA G. MATTEOTTI
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	PISA SPORTING CLUB S.R.L.	R	11/02/2023 15:00	406 MONTUSCHI	NAZZANO	VIA PRIVINCIALE CARRARA AVENZA
LUCCHESSE FEMMINILE	LIVORNO CALCIO FEMMINILE	R	11/02/2023 16:00	638 STEFANI R.	PONTE ALL'ANIA - BARGA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
RINASCITA DOCCIA	ZENITH PRATO	R	11/02/2023 17:15	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	SCANDICCI 1908 SSD A RL	R	12/02/2023 10:30	344 CAVANIS E.A.	CAMAIORE	VIA DELLE PIANORE
FLORIA GRASSINA BELMONTE	ATLETICO LUCCA S.C.	R	12/02/2023 11:00	943 PAZZAGLI E.A.	BAGNO A RIPOLI	VIA BELMONTE 35
LASTRIGIANA	MALISETI SEANO	R	12/02/2023 10:45	192 I DUE PINI E.A.	CERBAIA	PIAZZA PADRE BALDUCCI,30
MONTERIGGIONI	MAZZOLA VALDARBA	R	12/02/2023 11:00	585 UOPINI E.A.	UOPINI - MONTERIGGIONI	VIA CADUTI DELLA FOLGORE, 70
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	FORTE DEI MARMI 2015	R	12/02/2023 10:45	874 MAGNOZZI SUSS. E.A.	LIVORNO	VIA V.E.ORLANDO,4
S.MICHELE C.VIRTUS	ZAMBRA CALCIO	R	12/02/2023 10:00	152 SAN MICHELE	FIRENZE	VIA PIETRO DI COSIMO 21
SPORTING CECINA 1929	AREZZO S.R.L.	R	12/02/2023 10:30	879 ROSSETTI L. E.A	CECINA	VIA PUCCINI,5
TAU CALCIO ALTOPASCIO	FORCOLI 1921 VALDERA	R	12/02/2023 11:00	331 ALTOPASCIO E.A.	ALTOPASCIO	VIA F.LLI ROSSELLI,22

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	PISAOVEST	R	12/02/2023 10:30	293 PICCHI A. CAMPO B E.A.	BANDITELLA - LIVORNO	VIA P. NENNI, 5
CALCI 2016	PORTUALE LIVORNO	R	12/02/2023 10:30	990 CALCI	CALCI	VIA TEVERE 1
FOLLONICA GAVORRANO SRL	AUDACE ISOLA D ELBA	R	12/02/2023 10:00	220 NICOLETTI CAMPO B	FOLLONICA	VIA R. SANZIO 2 .
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	VENTURINA CALCIO	R	12/02/2023 10:30	239 ROSELLE	ROSELLE	VIA DEI LAGHI 5
INVICTASAURO	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	R	12/02/2023 10:30	231 FRIDA BOTTINELLI BROGELLI E.A.	GROSSETO	VIA LAGO DI VARANO,74- GROSSETO
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	S.C. COLLINE PISANE	R	12/02/2023 11:00	234 PASSALACQUA B. E.A.	GROSSETO	VIA AUSTRALIA,15
OLTRERA A.S.D.	FORNACETTE CASAROSA ASD	R	12/02/2023 10:00	870 NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE 5

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY PORCARI	LUNIGIANAPONTREMIOLESE1919	R	12/02/2023 11:00	386 COMUNALE DI PORCARI E A	PORCARI	VIA ROMANA EST 120
AQUILA S.ANNA	MARGINE COPERTA SSDARL	R	12/02/2023 10:30	697 SANT'ANNA TIRO A SEGNO	SANT'ANNA -LUCCA	VIA TIRO A SEGNO, 596
CAPOSTRADA BELVEDERE SB	GIOVANI VIA NOVA B.P.	R	12/02/2023 10:30	1061 BONELLE C.LE	BONELLE	VIA BONELLINA SNC
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	POLISPORT.CAMAIORE CALCIO	R	12/02/2023 10:30	1067 BENELLI E.A.	LIDO DI CAMAIORE	VIALE KENNEDY
SAN GIULIANO F.C.	BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	R	12/02/2023 11:00	757 BUI G.	SAN GIULIANO TERME	VIA DINUCCI
SAN MARCO AVENZA 1926	S.MARIA A.S.D.	R	12/02/2023 10:30	398 DESTE P. E A	AVENZA -CARRARA	PIAZZA A. BARACCHINI 1
SERAVEZZA POZZI CALCIO	U.S. PISTOIESE 1921	R	12/02/2023 10:00	387 BUON RIPOSO - SERAVEZZA	POZZI - SERAVEZZA	VIA BUON RIPOSO 8

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICA CASTELLO	FOLGOR CALENZANO SSDARL	R	12/02/2023 10:30	964 PONTORMO E.A.	FIRENZE	VIA DEL PONTORMO, 88
CSL PRATO SOCIAL CLUB	S.BANTI BARBERINO	R	12/02/2023 11:00	876 ROSSI V. E.A.	PRATO	VIALE G.GALILEI,146 - PRATO
FIRENZE OVEST A.S.D.	CASELLINA	R	12/02/2023 10:00	652 PERETOLA E.A.	PERETOLA - FIRENZE	VIA DEI VESPUCCI 91
FORTIS JUVENTUS 1909	RINASCITA DOCCIA	R	12/02/2023 10:15	95 DONATINI E.A.	BORGO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
GIOVANI FUCECCHIO 2000	CASTELFIORENTINOUNITEDASD	R	12/02/2023 11:00	1091 GALLI U. SECONDARIO E.A.	FUCECCHIO	PIAZZA S.PERTINI
MONTELUPO A.S.D.	SPORTING ARNO A.S.D.	R	12/02/2023 10:30	1068 BRANDANI A. E.A	MONTELUPO FIORENTINO	VIA LANDINI T.
OLIMPIA	LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	R	12/02/2023 10:00	542 RACITI F.	QUARRATA	VIA TRENTO 94

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	SINALUNGHESE A.S.D.	R	12/02/2023 10:30	935 GIOTTO EST	AREZZO	VIA DIVISIONE GARIBALDI 23
BIBBIENA	ATLETICO LEVANE LEONA	R	12/02/2023 10:30	16 FRATELLI BROCCHI	BIBBIENA	VIA DELLA SEGHERIA
OLMOPONTE AREZZO	SETTIGNANESE A.S.D.	R	12/02/2023 10:00	2 GIUNTI CAMPO A	AREZZO	VIA ANDREA DEL VERROCCHIO 10
PONTASSIEVE	TERRANUOVA TRAIANA	R	12/02/2023 10:30	178 PONTASSIEVE SUSSIDIARIO E.A.	PONTASSIEVE	VIALE G. DI VITTORIO
S.FIRMINA	AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	R	12/02/2023 11:00	12 SANTA FIRMINA	SANTA FIRMINA	VIA SANTA FIRMINA 111/P
SAN MINIATO A.S.D.	RONDINELLA MARZOCCO	R	12/02/2023 11:00	864 SAN MINIATO E.A	SAN MINIATO	VIA VETERANI DELLO SPORT 1
SANGIOVANNESE 1927	AFFRICO A.S.D.	R	12/02/2023 10:00	78 CALVANI M.	SAN GIOVANNI VALDARNO	VIA DELL'ENERGIA SNC

UNDER 16 ALLIEVI B REGIONALI

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFFRICO A.S.D.	S.MICHELE C.VIRTUS	R	11/02/2023 16:45	127 LAPENTA E.A.	FIRENZE	VIALE M.FANTI,20 - FIRENZE
AREZZO S.R.L.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	R	11/02/2023 15:00*	8 PALAZZO DEL PERO	PALAZZO DEL PERO	VIA ANCONETANA 62
FORTIS JUVENTUS 1909	ZAMBRA CALCIO	R	11/02/2023 16:30	95 DONATINI E.A.	BORGIO SAN LORENZO	VIA CAIANI 75
SCANDICCI 1908 SSD A RL	MARGINE COPERTA SSDARL	R	11/02/2023 16:30	683 BARTOLOZZI E.A.	SCANDICCI	PIAZZA MARCONI, 40
UNIONE POL. POGGIBONSESE	SPORTING CECINA 1929	R	11/02/2023 15:30	810 BARTALI ADRIANO	BERNINO - POGGIBONSI	VIA DELLO SPORT, 1
VENTURINA CALCIO	SANGIOVANNESE 1927	R	11/02/2023 17:00	875 MAZZOLA V. E.A.	VENTURINA TERME	VIA SARDEGNA 19
ZENITH PRATO	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	R	11/02/2023 16:45	847 CHIAVACCI - E.A.	PRATO	VIA DEL PURGATORIO, 81/A
SESTESE CALCIO SSD.ARL.	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	R	14/02/2023 17:30**	191 TORRINI E.A.	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET, 2

* Accordo tra Società

** Accordo tra Società - posticipo

UNDER 15 GIOVANISSIMI REG.LI

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SESTESE CALCIO SSD.ARL.	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	R	11/02/2023 15:30*	191 TORRINI E.A.	SESTO FIORENTINO	PIAZZA BAGNOLET, 2
AC MONTIGNOSO	LASTRIGIANA	R	12/02/2023 11:00	420 DEL FREO A. E.A.	RENELLA - MONTIGNOSO	VIA ROMANA EST 1
AFFRICO A.S.D.	SANGIOVANNESE 1927	R	12/02/2023 11:00	127 LAPENTA E.A.	FIRENZE	VIALE M.FANTI,20 - FIRENZE
AREZZO S.R.L.	SPORTING CECINA 1929	R	12/02/2023 10:30	8 PALAZZO DEL PERO	PALAZZO DEL PERO	VIA ANCONETANA 62
MARGINE COPERTA SSDARL	TAU CALCIO ALTOPASCIO	R	12/02/2023 11:00	520 BRIZZI R.	MARGINE COPERTA	VIA TOGLIATTI,1
SCANDICCI 1908 SSD A RL	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	R	12/02/2023 10:30	683 BARTOLOZZI E.A.	SCANDICCI	PIAZZA MARCONI, 40
VENTURINA CALCIO	UNIONE POL. POGGIBONSESE	R	12/02/2023 11:00	875 MAZZOLA V. E.A.	VENTURINA TERME	VIA SARDEGNA 19
ZAMBRA CALCIO	MALISETI SEANO	R	12/02/2023 10:30	732 SAN LORENZO ALLE CORTI	SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA	VIA DEL CIMITERO, 1

* Accordo tra Società

GIRONE A - 1 Giornata – RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ZAMBRA CALCIO	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	R	15/02/2023 16:00*	732 SAN LORENZO ALLE CORTI	SAN LORENZO ALLE CORTI-CASCINA	VIA DEL CIMITERO, 1

* Accordo tra Società

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LIVORNO CALCIO	INVICTASAURO	R	12/02/2023 11:30	297 CAPPUCCINI E.A.	LIVORNO	PIAZZA GAVI,1
ATLETICO CASCINA	GIOVANI FUCECCHIO 2000	R	12/02/2023 10:30	440 REDINI S.	CASCINA	PIAZZA E.FERRARI
BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D.	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	R	12/02/2023 11:00	1064 ORSINI F. C.LE	PONTEDERA	VIALE EUROPA
FORCOLI 1921 VALDERA	GROSSETO 1912 S.S.ARL.	R	12/02/2023 10:30	437 CAPANNOLI	CAPANNOLI	VIA CAMPO ROVAIO
FORNACETTE CASAROSA ASD	OLTRERA A.S.D.	R	12/02/2023 10:30	436 MASONI	FORNACETTE	VIA CIRCONVALLAZIONE
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	VIRTUS MONTAIONE GAMBASSI	R	12/02/2023 11:30	815 CECCHI M.	LIMITE SULL'ARNO	VIA J. GAGARIN 3
PORTUALE LIVORNO	CALCI 2016	R	12/02/2023 10:30	298 MARCACCI M.	SCOPAIA - LIVORNO	VIA SPAGNA,1
S.MARIA A.S.D.	FOLLONICA GAVORRANO SRL	R	12/02/2023 11:00	819 SANTA MARIA E.A.	SANTA MARIA - EMPOLI	VIA SAN MAMANTE,24/A

GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY C.G. AGLIANESE	SAN MARCO AVENZA 1926	R	12/02/2023 10:30	510 BARONTINI	AGLIANA	VIA MALLEMORT
ATLETICO LUCCA S.C.	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	R	12/02/2023 11:00	368 HENDERSON E.A.	LUCCA	VIA DEI SALICCHI,784
FORTE DEI MARMI 2015	OLIMPIA	R	12/02/2023 10:45	358 FORTE DEI MARMI VERSILIA 1 E.A.	FORTE DEI MARMI	VIA VERSILIA
GIOVANI VIA NOVA B.P.	PIETRASANTA	R	12/02/2023 11:00	908 LA PALAGINA E.A.	PIEVE A NIEVOLE	VIA LEONARDO DA VINCI
LUNIGIANAPONTREMOLESE1919	SAN GIULIANO F.C.	R	12/02/2023 10:45	403 LUNEZIA SUSS.-PONTREMOLI E.A.	PONTREMOLI	VIA VETERANI DELLO SPORT
MONTECATINIMURIALDO SRL	AQUILA S.ANNA	R	12/02/2023 11:00	527 MARIOTTI	MONTECATINI TERME	VIA MARATONA 16
PISA OVEST	CAPOSTRADA BELVEDERE SB	R	12/02/2023 10:30	882 PORTA A MARE	PISA	VIA LIVORNESE
U.S. PISTOIESE 1921	ACADEMY PORCARI	R	12/02/2023 10:30	534 FRASCARI E.A.	PISTOIA	VIA CALAMANDREI

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOLGOR CALENZANO SSDARL	LANCIOTTO CAMPI V.S.D.	R	12/02/2023 11:15	1065 FACCHINI SILVANO E.A.	CALENZANO	VIA DI LE PRATA
MONTESPERTOLI	FIRENZE OVEST A.S.D.	R	12/02/2023 10:45	871 MOLINO DEL PONTE CAMPO B E.A.	MOLINO DEL PONTE	VIA VOLTERRANA NORD
RINASCITA DOCCIA	ATLETICA CASTELLO	R	12/02/2023 10:30	136 BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	VIA XX SETTEMBRE 240
RONDINELLA MARZOCCO	POGGIO A CAIANO 1909	R	12/02/2023 10:45	1056 BIANCHI M. E.A.	MANTIGNANO FIRENZE	VIA UGNANO - FIRENZE
S.BANTI BARBERINO	SALES A.S.D.	R	12/02/2023 10:00	91 BANTI S.	BARBERINO DI MUGELLO	VIALE REPUBBLICA 96/A
SETTIGNANESE A.S.D.	FORTIS JUVENTUS 1909	R	12/02/2023 10:00	150 ROMAGNOLI CAMPO A	FIRENZE	VIA DEL GIGNORO
SPORTING ARNO A.S.D.	MONTELUPO A.S.D.	R	12/02/2023 10:15	187 BADIA A SETTIMO E.A.	BADIA A SETTIMO	VIA S.COLOMBANO 31/A
VIRTUS RIFREDI	CSL PRATO SOCIAL CLUB	R	12/02/2023 11:00	670 MADONNINA DEL GRAPPA	FIRENZE	VIA DON FACIBENI,13

GIRONE E - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ASTA 2016	FIGLINE 1965	R	12/02/2023 11:00	611 TAVERNE D'ARBIA "B" E.A.	TAVERNE D'ARBIA - SIENA	VIA PRINCIPALE, 8
ATLETICO LEVANE LEONA	BIBBIENA	R	12/02/2023 10:30	51 PONTICINO	PONTICINO LATERINA PERGINE V.	VIA PARADISO, 15
AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	FLORIA GRASSINA BELMONTE	R	12/02/2023 10:45	144 GALLUZZO E.A.	GALLUZZO - FIRENZE	VIA BIAGINI,3
CASENTINO ACADEMY	SAN MINIATO A.S.D.	R	12/02/2023 10:45	18 ZOCCOLA E.	SOCI	VIA FALCETORTA
MAZZOLA VALDARZIA	S.FIRMINA	R	12/02/2023 11:00	926 CERCHIAIA E.A.	CERCHIAIA	STRADA DI CERCHIAIA
SINALUNGHESE A.S.D.	OLMOPONTE AREZZO	R	12/02/2023 10:00	614 ANGELETTI C.	SINALUNGA	VIA GIANNINI 1
TERRANUOVA TRAIANA	PONTASSIEVE	R	12/02/2023 10:30	858 BRANDINI G. GALASSO M. E.A.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	VIA EUROPA 100-TERRENUOVA B.

UNDER 14 PROF. REGIONALI MASC.**GIRONE A - 8 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	PISA SPORTING CLUB S.R.L.	R	11/02/2023 16:45	751 FOSSONE 2 E.A.	FOSSONE - CARRARA	VIA CAVAIOLA 1
AQUILA MONTEVARCHI190sq.B	LUCCHESI 1905 S.R.L.	R	12/02/2023 17:30	858 BRANDINI G. GALASSO M. E.A.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	VIA EUROPA 100-TERRENUOVA B.
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	R	12/02/2023 12:00	870 NUOVO MARCONCINI E.A.	PONTEDERA	VIA DELLA COSTITUZIONE 5
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	SIENA 1904 SPA	R	12/02/2023 10:30	97 MONTEBORO CAMPO 4 E.A.	MONTEBORO - EMPOLI	VIA DI PIANEZZOLI
OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	FIORENTINA S.R.L.	R	12/02/2023 10:00	4025 GEOVILLAGE	OLBIA	CIRCONV.NORD DIR. GOLFO ARANCI

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FIORENTINA S.R.L.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	R	15/02/2023 17:30	789 BOZZI G. E.A.	FIRENZE	VIA S.BORGONOVO

ESORDIENTI UNDER 13 PRO**GIRONE A - 6 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AQUILA MONTEVARCHI1902SRL	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	R	11/02/2023 15:00	639 GALASSI A.	CAVRIGLIA	VIA DELLA REPUBBLICA 1
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	PISA SPORTING CLUB S.sq.B	R	11/02/2023 15:30	97 MONTEBORO CAMPO 4 E.A.	MONTEBORO - EMPOLI	VIA DI PIANEZZOLI
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A. sq.B	R	11/02/2023 15:30	1092 ZARA - C. A 11	COLTANO - PISA	VIA DEL VIADOTTO,8
FIORENTINA S.R.L. sq.B	CARRARESE CALCIO 1908 SRL	R	12/02/2023 12:00	148 REBECHI M. E.A.	FIRENZE	VIA CORELLI,17 - FIRENZE
LUCCHESI 1905 S.R.L. sq.B	LUCCHESI 1905 S.R.L.	R	12/02/2023 10:30	361 CARIGNANO	CARIGNANO	VIA DI SANT'ALESSIO 3550

GARE DEL 15/02/2022**COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA****QUARTI DI FINALE – GARA UNICA**

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO LEVANE LEONA	SAGGINALE	15/02/2023 15:00	63 LEVANE	CASE AL PIANO-LEVANE	VIA DELLA RESISTENZA 19
CORSAGNA	LA CELLA	15/02/2023 20:30	337 GARIBALDI	BORGO A MOZZANO	VIA LUDOVICA
LAURENZIANA	SAN NICCOLÒ CALCIO	15/02/2023 15:00	779 NANNOTTI F.	FIRENZE	VIA DI CACIOLLE 4
ROSIGNANO SOLVAY 1922	SAN GIMIGNANO FC	15/02/2023 15:00	322 SOLVAY E.	ROSIGNANO SOLVAY- ROSIGNANO M.	VIA DELLA REPUBBLICA,6

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 09/02/2023

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



Roma, 6 febbraio 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 65

Oggetto: Circolare n. 2- 2023 dell'Agenzia delle Entrate – “Tregua fiscale” – 1) Regularizzazione delle Irregolarità formali – 2) Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie – 3) - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento – 4) - Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2023

Oggetto: Circolare n. 2- 2023 dell'Agenzia delle Entrate – “Tregua fiscale” – 1) Regularizzazione delle Irregolarità formali – 2) Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie – 3) - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento – 4) - Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro –

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla “Tregua fiscale” di cui alla Legge di Bilancio 2023 (*vedasi Circolare LND n. 63 del 26 gennaio 2023*).

Con la presente Circolare si illustra la portata delle sanatorie recate nei commi da 166 a 173 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 – *Regularizzazione delle irregolarità formali* –, nei commi da 174 a 178 – *Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie* –, nei commi da 179 a 185 – *Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento* e nei commi da 222 a 230 – *Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro* .

1 - Regularizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)

E' possibile regularizzare le infrazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 che **non** rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA, IRAP e per il pagamento dei tributi (relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, ecc.).

Le violazioni sanabili sono quelle per le quali sono previste sanzioni in misura fissa, non essendo parametricate ad un tributo omesso, tardivo o errato sul quale riproporzionare la sanzione.

Tra le principali violazioni sanabili, si segnalano:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati; l'errata o incompleta indicazione dei dati del contribuente;
- l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA con imposta assolta;
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili sempre che le violazioni non abbiano prodotto effetti sull'imposta dovuta;
- omessa o incompleta restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia delle Entrate;
- omissione o incompletezza delle dichiarazioni di inizio o variazione dell'attività;
- violazione degli obblighi inerenti alla registrazione e documentazione delle operazioni imponibili IVA quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell'imposta;
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale sempre che si sia tenuto un comportamento concludente.

Le violazioni possono essere regularizzate con il versamento di 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta, eseguito in due rate di pari importo, il 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024.

La regularizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità od omissioni al più tardi entro il termine di pagamento della seconda rata (31 marzo 2024).

Sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate le modalità di attuazione delle regularizzazioni.

2 - Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)

Con riferimento ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate è introdotta una forma di “ravvedimento operoso”, cd. “speciale”, concernente le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta 2021 ed ai periodi precedenti.

Sono definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse. La norma agevolativa consente, quindi, di regularizzare **violazioni sostanziali dichiarative**.

La regolarizzazione implica il pagamento di **1/18** della sanzione minima edittale irrogabile per legge e degli interessi oltre al versamento del quantum dovuto in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in **otto** rate trimestrali di pari importo dal 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima (30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ogni anno) sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

E' possibile utilizzare nel pagamento l'istituto della compensazione.

Il mancato pagamento di una sola delle rate successive alla prima comporta la decadenza del beneficio e l'iscrizione a ruolo del restante importo dovuto con l'applicazione delle sanzioni edittali e degli interessi di legge.

Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni ravvedibili non siano già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione di sanzioni.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione dei commi da 174 a 177, e con successiva Risoluzione saranno individuati i codici tributo per l'effettuazione dei versamenti dovuti per effetto della regolarizzazione.

3 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento (commi da 179 a 185)

La disposizione normativa è riferibile agli atti di accertamento di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di adesione (accertamenti con adesione) non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, e quelli notificati successivamente al 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023.

L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute o con il versamento della 1^a rata.

Il beneficio consiste nell'applicazione delle sanzioni previste nella misura di **1/18** del minimo previsto dalla legge.

Ad esempio, per la definizione di un avviso di accertamento l'importo delle sanzioni definibili, in sede di adesione o acquiescenza, è pari ad 1/6 di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l'atto entro i termini di proposizione del ricorso.

Con l'agevolazione di cui ai commi in argomento l'importo delle somme dovute a titolo di sanzione sarà pari ad 1/6 del terzo dovuto, e pari, quindi, ad **1/18** del minimo previsto dalla legge.

Il pagamento va effettuato in unica soluzione o in **venti rate** di pari importo. Il versamento dell'intero importo o della prima delle venti rate va eseguito entro il termine della proposizione del ricorso contro l'atto di accertamento. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo giorno del trimestre successivo alla prima rata con interessi al tasso legale.

E' esclusa la compensazione.

4 – Stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230)

Viene riproposta una misura analoga a quelle adottate in precedenza (art. 4 del D.L. n. 119/2018 e art. 4 D.L. n. 4/2021).

Sono automaticamente annullati i debiti fino a 1.000,00 euro, relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali anche se già inclusi nella rottamazione-ter o nel cd. "saldo e stralcio".

Tale annullamento effettuato alla data del 31 marzo 2023 ha ad oggetto l'importo residuo del debito calcolato al 1° gennaio 2023 e comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000-2015.

E' disposta, per i crediti oggetto di annullamento automatico, la sospensione della riscossione fino alla data dell'annullamento.

L'annullamento non si applica, tra l'altro, ai carichi relativi:

-alle somme dovute a titolo di recupero degli Aiuti di Stato;

- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- alle multe o alle ammende e sanzioni dovute a seguito di sentenze penali di condanna.

Per tutti i carichi affidati agli Agenti della riscossione da Enti **diversi** dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, lo stralcio fino a 1.000,00 euro opererà esclusivamente per le somme da corrispondere, alla medesima data del 1° gennaio 2023, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e **non** per il capitale e le somme maturate alla predetta data del 1° gennaio 2023 a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento **che restano integralmente dovuti**.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali, il comma 228 prevede che l'annullamento parziale si applica limitatamente agli interessi e non investe le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento.

L'applicazione dello stralcio agli Enti creditori **diversi** dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, è tuttavia rimessa alla volontà dei medesimi Enti che possono deliberare di **non** applicare ai loro crediti le disposizioni agevolative e quindi di evitare l'annullamento automatico.

Il relativo provvedimento dovrà essere eventualmente adottato entro il 31 gennaio 2023.

La Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate reca, inoltre, chiarimenti anche in ordine alla definizione agevolata e alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie nonché in ordine alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari presso la Corte di Cassazione, che formeranno oggetto di una successiva Circolare che sarà pubblicata dalla L.N.D.



COMUNICATO UFFICIALE N. 232 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 120/A della F.I.G.C., inerente la versione 1/2023 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° febbraio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A

In allegato si pubblica la versione 1/2023 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° febbraio 2023, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA www.nadoitalia.it

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

**Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA
e dei relativi Standard internazionali**

INDICE

INTRODUZIONE	3
ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DI DOPING	7
ARTICOLO 2 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING	7
ARTICOLO 3 ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING	11
ARTICOLO 4 ONERE DELLA PROVA DI DOPING	11
ARTICOLO 5 LA LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI (DI SEGUITO LISTA WADA)	13
ARTICOLO 6 CONTROLLI E INVESTIGAZIONI	20
ARTICOLO 7 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI	24
ARTICOLO 8 GESTIONE DEI RISULTATI: RESPONSABILITÀ, REVISIONE INIZIALE, PREAVVISO E SOSPENSIONI CAUTELARI	26
ARTICOLO 9 GESTIONE DEI RISULTATI: DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE	29
ARTICOLO 10 SQUALIFICA AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI	29
ARTICOLO 11 SANZIONI INDIVIDUALI	29
ARTICOLO 12 CONSEGUENZE PER LE SQUADRE	44
ARTICOLO 13 SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING	44
ARTICOLO 14 SANZIONI PER SOGGETTI NON TESSERATI O CHE SI SONO RITIRATI DALL'ATTIVITÀ SPORTIVA	45
ARTICOLO 15 SANZIONI DI NADO ITALIA NEI CONFRONTI DI ALTRI ORGANISMI SPORTIVI	45
ARTICOLO 16 SANZIONI ECONOMICHE E ONERI PROCESSUALI	46
ARTICOLO 17 MISURE DI CLEMENZA	46
ARTICOLO 18 GESTIONE DEI RISULTATI: APPELLI	46
ARTICOLO 19 RISERVATEZZA E COMUNICAZIONI	51
ARTICOLO 20 ATTUAZIONE DELLE DECISIONI	55
ARTICOLO 21 PRESCRIZIONE	57
ARTICOLO 22 EDUCAZIONE E FORMAZIONE ANTIDOPING	57
ARTICOLO 23 INTERPRETAZIONE DEL CODICE	57
ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI	58
APPENDICE 1 DEFINIZIONI	61

CODICE SPORTIVO ANTIDOPING DI NADO ITALIA

INTRODUZIONE

Premessa

Questo Codice Sportivo Antidoping (CSA) è adottato e attuato da NADO Italia, nel rispetto delle proprie responsabilità, in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), con lo scopo di perseguire il suo impegno di contrasto al doping nello sport in Italia.

Le definizioni sono riportate in Appendice 1.

Se non diversamente specificato, i richiami agli articoli si riferiscono a quelli del presente CSA.

I principi fondamentali alla base del Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia

I programmi antidoping si basano sul valore intrinseco dello sport e mirano a proteggere la salute degli Atleti e a fornire l'opportunità agli Atleti di perseguire l'eccellenza senza l'utilizzo di sostanze e metodi proibiti.

I programmi antidoping preservano l'integrità dello sport, intesa come rispetto delle regole, rispetto degli avversari, lealtà ed eguaglianza nelle competizioni, nonché rispetto del valore dello sport pulito e libero dal doping.

Il Programma nazionale antidoping

NADO Italia è stata istituita con legge 26 novembre 2007, n. 230, di ratifica della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, in conformità al Codice WADA, di cui NADO Italia è firmataria, con l'obiettivo di agire come Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia.

L'attività di NADO Italia, svolta in condizioni di piena autonomia e indipendenza, è sottoposta a puntuale vigilanza e verifica da parte della *WADA*.

L'articolo 20.5 del Codice WADA, concernente "i ruoli e le responsabilità delle Organizzazioni Nazionali Antidoping" si intende richiamato e interamente recepito dal presente CSA. Ai sensi dell'articolo 24.1.2 del Codice WADA, NADO Italia risponde alla WADA della conformità al Codice WADA e agli Standard Internazionali.

NADO Italia è presieduta da un Presidente e un Direttore Generale che ne dirige tutte le attività. È composta dai seguenti organismi:

- Consiglio Interno di Sorveglianza (di seguito "CIS") che vigila sull'attuazione del "Piano Strategico Pluriennale" di NADO Italia; esamina la relazione annuale sulle attività di NADO Italia; vigila sul budget annuale e formula eventuali osservazioni, assicurando l'attuazione da parte di NADO Italia delle sue responsabilità fondamentali in conformità al Codice WADA;
- Comitato Esecutivo (di seguito "CE") che valuta che NADO Italia agisca in conformità alla normativa sportiva antidoping, di cui ne delibera l'adozione, al Codice WADA e agli Standard Internazionali; monitora, per il tramite del Direttore Generale, gli aggiornamenti approvati dalla WADA; delibera la relazione annuale sull'attività di NADO Italia; delibera il "Piano Strategico Pluriennale" di NADO Italia; delibera il budget annuale di NADO Italia e lo sottopone al CIS;
- Comitato Controlli Antidoping (di seguito "CCA") che approva il Piano di distribuzione dei controlli (*Test Distribution Plan-TDP*), predisponendo lo svolgimento di controlli In competizione e Fuori competizione. Questo Comitato ha anche il compito di redigere annualmente i criteri di inclusione degli Atleti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli antidoping (*Registered Testing Pool-RTP*) e le relative procedure relative alla reperibilità degli Atleti;
- Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici (di seguito "CEFT") che esamina le domande per ottenere le TUEs (*Therapeutic Use Exemptions*);
- Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (di seguito "CEFAR") che persegue gli obiettivi di ricerca e formazione antidoping, pianificando, monitorando e valutando annualmente i programmi di formazione realizzati da NADO Italia;
- Procura Nazionale Antidoping (di seguito "PNA") cui competono la gestione dei risultati e l'accertamento delle responsabilità di coloro che abbiano posto in essere un comportamento in violazione delle NSA;
- Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito "TNA"), competente a giudicare in primo grado per tutte le violazioni delle NSA.

Per l'effettuazione dei controlli antidoping In competizione e Fuori competizione, NADO Italia si affida ai *Doping Control Officers/Blood Control Officers* (rispettivamente, DCOs/BCOs) – medici per la raccolta dei campioni della Federazione Medico Sportiva Italiana (di seguito "FMSI") – e, per quanto riguarda l'analisi dei campioni, al Laboratorio Antidoping di Roma, unico laboratorio accreditato dalla WADA a livello nazionale, o ad altri laboratori approvati o accreditati dalla WADA. NADO Italia rimane sempre pienamente responsabile di tutti gli aspetti delegati del controllo antidoping, assicurando che siano eseguiti nel rispetto del Codice WADA e degli Standard Internazionali.

Per qualsiasi questione non espressamente contemplata dal presente CSA, o in caso di conflitto tra il CSA e il Codice WADA e/o gli Standard Internazionali, questi ultimi prevalgono compresi i relativi commenti. Analogamente, il CSA deve essere interpretato facendo riferimento al Codice WADA e/o agli Standard Internazionali compresi i relativi commenti.

Ambito di applicazione del Codice Sportivo Antidoping

Il CSA, la Procedura di Gestione dei Risultati (PGR) e il Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT-CI) costituiscono le Norme Sportive Antidoping (NSA), unico corpo normativo del sistema sportivo italiano che disciplina la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nella pratica dell'attività sportiva.

L'introduzione costituisce parte integrante del CSA.

Le NSA si applicano a NADO Italia, inclusi i componenti dei vari Organismi, il Direttore, i funzionari e lo staff, nonché i delegati terzi e i loro dipendenti, coinvolti in tutti gli aspetti correlati allo sviluppo dell'attività antidoping.

Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA), gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Leghe, i Club e tutti gli altri organismi sportivi comunque istituiti ricadono sotto la giurisdizione di NADO Italia e sono tenuti a rispettare le NSA e a collaborare con NADO Italia nell'applicazione del programma antidoping.

In virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro appartenenza alle suddette organizzazioni o partecipazione ad eventi sportivi, gli Atleti, il Personale di Supporto degli Atleti e le altre Persone hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le NSA quale condizione indispensabile per la pratica delle attività sportive.

Le NSA si applicano anche a tutti gli Atleti paralimpici e alle attività sportive paralimpiche.

Il CSA, la PGR e il DT-CI unitamente alle Norme procedurali per l'appello in materia antidoping sono reperibili sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DEGLI ATLETI

È personale responsabilità di ogni Atleta:

- essere consapevole di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- essere sempre disponibile per la raccolta di un campione biologico;
- rispondere personalmente dell'uso o assunzione di qualsiasi cosa nel contesto antidoping;
- informare il personale medico del divieto di utilizzare sostanze proibite e ricorrere a metodi proibiti e assicurarsi che qualsiasi trattamento medico ricevuto non violi le NSA;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su un Atleta che abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping;
- rivelare l'identità del proprio Personale di Supporto su richiesta di NADO Italia, di una Federazione Sportiva Nazionale, o di qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che abbia autorità sull'Atleta.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DEL PERSONALE DI SUPPORTO DELL'ATLETA

È personale responsabilità di tutto il Personale di Supporto dell'Atleta:

- essere consapevole di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- collaborare nell'attuazione dei controlli antidoping disposti sull'Atleta;
- utilizzare la propria influenza sull'Atleta, promuovendo valori e comportamenti di contrasto al doping;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su chi abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping.

Il Personale di Supporto dell'Atleta non deve utilizzare o possedere qualsiasi sostanza proibita o fare ricorso a qualsiasi metodo proibito, senza una valida giustificazione.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DI ALTRE PERSONE SOGGETTE AL RISPETTO DELLE NSA

È loro responsabilità:

- essere consapevoli di dover rispettare le NSA e conoscere gli obblighi che ne derivano;
- segnalare a NADO Italia e alla propria Federazione Internazionale qualsiasi decisione assunta da un non Firmatario su chi abbia commesso una violazione delle norme antidoping nei dieci (10) anni precedenti;
- collaborare con le Organizzazioni Antidoping coinvolte nelle indagini su violazioni della normativa antidoping;
- non utilizzare o possedere qualsiasi sostanza proibita o fare ricorso a qualsiasi metodo proibito, senza una valida giustificazione.

RUOLI E RESPONSABILITÀ FONDAMENTALI DELLE FSN, DSA, EPS

Tutte le FSN, DSA, EPS e i membri ad esse affiliati o comunque ad esse appartenenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le NSA, il Codice WADA e gli Standard Internazionali. Tutte le Federazioni Sportive Nazionali e i membri ad esse affiliati devono riconoscere nei propri documenti normativi l'autorità e la responsabilità di NADO Italia, favorendo e collaborando nell'attuazione del programma nazionale antidoping e promuovendo il rispetto delle NSA.

Riconoscono, altresì, e sono vincolati dalle decisioni assunte ai sensi delle NSA.

Le FSN, DSA, EPS, per favorire il rispetto del Codice WADA, degli Standard Internazionali e delle NSA, devono riconoscere l'autorità di NADO Italia di cui all'articolo 5.2.1 del Codice WADA e devono intraprendere azioni appropriate a supporto dell'attuazione del Programma nazionale antidoping relativamente alle discipline sportive di pertinenza.

in cui i campioni biologici A o B siano suddivisi in due parti e l'analisi eseguita sulla parte di campione biologico suddiviso confermi la presenza della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers riscontrati nella prima parte del campione biologico frazionato o l'Atleta abbia rinunciato alle analisi di conferma.

2.1.3 Ad eccezione di quelle sostanze per le quali è specificamente indicato un limite di decisione sulla Lista WADA o su un Documento Tecnico WADA costituisce violazione della normativa antidoping la presenza nel campione biologico dell'Atleta di qualsiasi quantità di una sostanza proibita e dei suoi metaboliti o markers.

2.1.4 In deroga alla norma generale di cui all'articolo 2.1, la Lista WADA, gli Standard Internazionali, o i Documenti Tecnici WADA possono definire specifici criteri per la valutazione o l'esito di alcune sostanze proibite.

2.2 Uso o Tentato Uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti

2.2.1 È responsabilità personale dell'Atleta assicurarsi di non assumere alcuna sostanza proibita o di non ricorrere ad alcun metodo proibito. Di conseguenza, ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'articolo 2.2 non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta.

2.2.2 Il successo o il fallimento dell'Uso o del Tentato Uso di una sostanza non rilevano. È sufficiente essersi impegnati ai fini dell'Uso o del Tentato Uso di una sostanza proibita o del metodo proibito.

2.3 Elusione, rifiuto o mancata presentazione da parte dell'Atleta a sottoporsi al prelievo del campione biologico

Eludere la raccolta del campione biologico o rifiutarsi di sottoporsi o non presentarsi al prelievo del campione biologico senza una valida giustificazione a seguito della notifica da parte di una Persona specificamente autorizzata.

2.4 Mancato adempimento dei Whereabouts da parte di un Atleta

Qualsiasi combinazione di tre (3) mancati controlli antidoping e/o mancate comunicazioni, come definiti nello Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati in un periodo di dodici (12) mesi, da parte di un Atleta incluso in RTP.

2.5 Manomissione o tentata manomissione di qualsiasi parte del controllo antidoping da parte di un Atleta o di altra Persona

2.6 Possesso di una sostanza o di un metodo proibiti *da parte di un Atleta o di Persona di Supporto dell'Atleta*

2.6.1 *Possesso*, da parte di un Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti In competizione, o possesso, da parte di un Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti Fuori competizione, salvo che l'Atleta non giustifichi il possesso con una TUE concessa ai sensi dell'articolo 5.4 o con altra valida motivazione.

2.6.2 Possesso, da parte di una Persona di Supporto dell'Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti In competizione e/o possesso, da parte di una Persona di Supporto dell'Atleta, di una qualsiasi sostanza o di qualsiasi metodo proibiti Fuori competizione, considerando la competizione o l'allenamento con riferimento all'Atleta, salvo che Persona di Supporto dell'Atleta non giustifichi il possesso con una TUE concessa ad un Atleta ai sensi dell'articolo 5.4 o con altra valida motivazione.

2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale, da parte di un Atleta o Altra Persona di sostanze o metodi proibiti

2.8 Somministrazione o Tentata somministrazione da parte di un Atleta o di Altra Persona a qualsiasi Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione

2.9 Complicità o Tentata complicità da parte di un Atleta o Altra Persona

Fornire assistenza, incoraggiamento, aiuto, istigare, dissimulare o favorire ogni altro tipo di complicità intenzionale o Tentata complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell'articolo 11.14.1 da parte di Altra Persona

2.10 Divieto di associazione da parte di un Atleta o Altra Persona

2.10.1 L'associazione da parte di un Atleta o Altra Persona soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, in veste professionale o in altra veste sportiva, con una Persona a supporto dell'Atleta che:

2.10.1.1 se soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, stia scontando un periodo di squalifica, oppure

2.10.1.2 se non soggetta all'autorità di un'Organizzazione antidoping, e nel caso in cui la squalifica non sia stata trattata nell'ambito della procedura di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA, sia stata condannata o ritenuta colpevole solo nell'ambito di un procedimento penale, disciplinare o professionale per aver assunto una condotta che costituisca

violazione della normativa antidoping se siano state applicate a tale Persona norme conformi al Codice WADA. Lo stato di squalifica di tale persona sarà valido per un periodo non superiore a sei (6) anni dalla decisione in sede penale, professionale o disciplinare ovvero per la durata della sanzione penale, disciplinare o professionale; oppure

2.10.1.3 funga da copertura o da intermediario per un soggetto descritto all'articolo 2.10.1.1 oppure 2.10.1.2.

2.10.2 Per configurarsi una violazione dell'articolo 2.10, un'Organizzazione antidoping deve stabilire che l'Atleta o altra Persona siano a conoscenza dello stato di squalifica della Persona di supporto dell'Atleta.

Spetta all'Atleta o ad altra Persona stabilire che qualsiasi associazione con una Persona di Supporto all'Atleta descritta all'articolo 2.10.1.1 o 2.10.1.2 non sia a titolo professionale o sportivo e/o che tale associazione non avrebbe potuto essere ragionevolmente evitata.

Le Organizzazioni Anti-Doping che siano a conoscenza di Personale di Supporto dell'Atleta che soddisfi i criteri descritti all'articolo 2.10.1.1, 2.10.1.2, o 2.10.1.3 devono fornire tali informazioni alla WADA.

2.11 Atti di un Atleta o di Altra Persona per scoraggiare o contrastare la segnalazione alle autorità

Qualora il comportamento non costituisca una violazione di cui all'articolo 2.5:

2.11.1 Si tratta di qualsiasi atto che minacci o teso ad intimidire un'altra Persona con l'intento di dissuaderla dal segnalare, in buona fede, informazioni relative a una presunta violazione della normativa antidoping o a una presunta inosservanza del Codice WADA alla WADA, a un'Organizzazione antidoping, alle autorità preposte, ad un organismo disciplinare previsto da regolamento o da un ordine professionale, ad un organo inquirente o a una Persona che conduca un'indagine per la WADA o per un'organizzazione antidoping.

2.11.2 Ritorsioni contro una Persona che, in buona fede, abbia fornito prove o informazioni relative a una presunta violazione delle norme antidoping o a una presunta inosservanza del Codice WADA alla WADA, a un'Organizzazione antidoping, alle autorità preposte, ad un organismo disciplinare previsto da regolamento o da un ordine professionale, ad un organo inquirente o a una Persona che conduca un'indagine per la WADA o per un'organizzazione antidoping.

Ai fini dell'articolo 2.11, le ritorsioni, le minacce e le intimidazioni comprendono un atto compiuto nei confronti di tale Persona o perché

l'atto manca di una base di buona fede o perché risulti una risposta sproporzionata.

ARTICOLO 3 ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

Le seguenti violazioni costituiscono altre violazioni del Codice Sportivo Antidoping:

- 3.1** mancata collaborazione da parte di qualsiasi individuo per garantire il rispetto delle NSA, compresa la mancata segnalazione di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di reati di doping;
- 3.2** qualsiasi comportamento offensivo nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping che non si qualifichi come violazione dell'articolo 2.5.

ARTICOLO 4 ONERE DELLA PROVA DI DOPING

4.1 Onere e grado della prova

NADO Italia ha l'onere di provare se sia stata commessa una violazione della normativa antidoping. Lo standard della prova si fonda sul confortevole convincimento del collegio giudicante rispetto all'accertamento della violazione condotto da NADO Italia, tenendo conto la gravità dell'accusa formulata. Il grado della prova in tutti i casi è superiore ad un equilibrio delle probabilità valutate ma inferiore alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Qualora il presente CSA ponga l'onere della prova a carico dell'Atleta o di altra Persona che si presume abbia commesso una violazione della normativa antidoping per confutare una presunzione o stabilire fatti o circostanze specifiche, salvo quanto previsto dagli articoli 4.2.2 e 4.2.3, lo standard della prova è costituito da un equilibrio delle probabilità.

4.2 Metodi per accertare fatti e presunzioni

I fatti relativi alle violazioni delle norme antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, comprese le ammissioni. Nei casi di doping si applicano le seguenti regole di ammissibilità della prova:

- 4.2.1** Si presume che i metodi analitici o i limiti decisionali approvati dalla WADA siano scientificamente validi. Ogni Atleta o altra Persona, che intenda contestare se le condizioni alla base di ciò che si presume siano state soddisfatte o confutare la validità scientifica deve, prima di procedere alla contestazione, notificare alla WADA la contestazione e le motivazioni su cui si fonda. Il TNA o il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (di seguito TAS), di propria iniziativa, possono comunicare alla WADA i contenuti della contestazione. Entro dieci

(10) giorni dalla data di notifica alla WADA e del ricevimento del fascicolo relativo a tale contestazione, la WADA avrà anche il diritto di intervenire come parte, apparire come *amicus curiae* o fornire prove alternative nel procedimento. Nei casi dinanzi al TAS, su richiesta della WADA, il collegio giudicante del TAS nominerà un esperto scientifico qualificato per assistere il collegio nella valutazione della contestazione.

- 4.2.2** Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA e altri laboratori approvati dalla WADA conducano le analisi sui campioni biologici e attuino procedure di custodia in conformità con lo Standard Internazionale per i Laboratori (*International Standard for Laboratories, ISL*). L'Atleta, o altra Persona, può confutare questa presunzione dimostrando che si sia verificato uno scostamento dall'ISL che potrebbe ragionevolmente aver causato l'Esito Avverso.

Se l'Atleta o altra Persona confutasse tale presunzione dimostrando che si sia verificato uno scostamento dall'ISL che avrebbe potuto ragionevolmente causare l'Esito Avverso, NADO Italia avrà l'onere di accertare se tale scostamento non abbia causato l'Esito Avverso.

- 4.2.3** Gli scostamenti da qualsiasi altro Standard Internazionale o altra norma o procedura richiamata nel Codice WADA o nel CSA non invalideranno i risultati analitici o altre prove a sostegno di una violazione della normativa antidoping e non costituiranno un argomento di difesa contro una violazione della normativa antidoping; a condizione, tuttavia, che l'Atleta, o altra Persona, non provi che lo scostamento da una delle disposizioni degli Standard Internazionali come di seguito elencate possa ragionevolmente aver causato la violazione su cui si basa un Esito Avverso o un'inadempienza relativa ai Whereabouts, nel qual caso NADO Italia dovrà dimostrare che tale scostamento non abbia causato l'Esito Avverso o l'inadempienza relativa ai Whereabouts:

- (i) uno scostamento dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations, ISTI*) correlato alla raccolta o alla gestione del campione biologico che avrebbe potuto ragionevolmente causare la violazione su cui si fonda un Esito Avverso, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale deviazione non abbia determinato l'Esito Avverso;
- (ii) uno scostamento dallo Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati (*International Standard for Results Management, ISRM*) o dall'ISTI con riferimento ad un Esito Avverso da Passaporto biologico che abbia potuto ragionevolmente determinare la violazione, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale deviazione non abbia determinato tale violazione;

- (iii) uno scostamento dall'ISRM relativo all'obbligo di comunicare all'Atleta l'apertura del Campione B che avrebbe potuto ragionevolmente causare una violazione delle norme antidoping su cui si basa un Esito Avverso, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale scostamento non abbia determinato l'Esito Avverso;
- (iv) uno scostamento dall'ISRM inerente alla notifica all'Atleta di tutte le informazioni necessarie, che avrebbe potuto ragionevolmente causare una violazione delle norme antidoping su cui si basa un'inadempienza relativa ai Whereabouts, nel qual caso NADO Italia avrà l'onere di provare che tale scostamento non abbia determinato tale inadempienza.

4.2.4 I fatti confermati da una decisione del TNA o di un tribunale della giurisdizione competente che non siano oggetto di un ricorso pendente costituiscono una prova inconfutabile contro l'Atleta o altra Persona nei confronti della quale è stata basata la decisione, a meno che l'Atleta, o altra Persona, non dimostri che la decisione abbia violato i principi di giustizia naturale.

4.2.5 Il collegio giudicante può giungere ad una conclusione sfavorevole all'Atleta o ad altra Persona che si ritiene abbia commesso una violazione delle norme antidoping alla base del rifiuto dell'Atleta, o di altra Persona, a seguito di richiesta presentata in un ragionevole lasso di tempo prima dell'udienza, di essere presente (di persona o per via telematica, come indicato dal collegio) e di rispondere alle domande poste.

ARTICOLO 5 LA LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI (di seguito LISTA WADA)

5.1 Determinazione della Lista WADA

Questo CSA recepisce la Lista WADA pubblicata e revisionata dalla WADA come descritto all'articolo 4.1 del Codice WADA.

Se non diversamente previsto, la Lista WADA entra in vigore ai sensi del presente Codice Sportivo Antidoping tre (3) mesi dopo la pubblicazione da parte della WADA, senza richiedere ulteriori azioni da parte di NADO Italia. Tutti gli Atleti e le altre Persone saranno vincolati dalla Lista WADA, e dalle eventuali revisioni, a partire dalla data di entrata in vigore, senza ulteriori formalizzazioni. È responsabilità di tutti gli Atleti e altre Persone essere a conoscenza della versione più aggiornata della Lista WADA e di tutte le revisioni della stessa.

5.2 Sostanze e metodi proibiti nella Lista WADA

5.2.1 Sostanze e metodi proibiti

La Lista WADA identifica le sostanze e i metodi sempre proibiti ai fini del doping (sia In competizione che Fuori competizione) a causa del loro potenziale effetto di migliorare le prestazioni nelle competizioni o del loro potenziale effetto di mascherare, e le sostanze e i metodi proibiti solo In competizione. La Lista WADA può essere ampliata dalla WADA per un determinato sport. Le sostanze e i metodi proibiti possono essere inclusi in Lista WADA per categoria generale (ad es. agenti anabolizzanti) o per riferimento specifico ad una particolare sostanza o metodo.

5.2.2 Sostanze Specificate e Metodi Specificati

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, tutte le sostanze proibite sono *Sostanze Specificate* ad eccezione di quelle espressamente indicate nella Lista WADA. Nessun metodo proibito si ritiene *Metodo Specificato* a meno che non sia espressamente identificato come tale nella Lista WADA.

5.2.3 Sostanze d'abuso

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, le *Sostanze d'abuso* sono identificate come tali nella Lista WADA in quanto sono spesso utilizzate come abuso nella società al di fuori del contesto sportivo.

5.3 Individuazione delle sostanze e dei metodi inclusi in Lista WADA

L'individuazione delle sostanze e dei metodi proibiti inclusi nella Lista WADA, la classificazione delle sostanze in categorie, la classificazione di una sostanza come proibita sempre o soltanto In competizione, la classificazione di una sostanza o di un metodo come *Sostanza Specificata*, *Metodo Specificato*, o *Sostanza d'abuso* è definitiva e non sarà soggetta ad alcuna contestazione da parte di un Atleta o di altra Persona, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi contestazione inerente all'effetto quale agente mascherante o al potenziale effetto teso a migliorare le prestazioni, rappresentare un rischio per la salute o violare lo spirito dello sport.

5.4 Esenzioni a Fini Terapeutici (*Therapeutic Use Exemptions*, TUEs)

Il CSA recepisce lo Standard Internazionale per le esenzioni a fini terapeutici (*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*, ISTUE), come aggiornato di volta in volta. Esso è, pertanto, vincolante per tutti gli Atleti e le altre Persone, come tutte le Norme Sportive Antidoping.

5.4.1 La presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers, e/o l'uso o il tentato uso, il possesso o la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o metodo proibiti non saranno

considerate violazione delle norme antidoping se compatibili con una TUE concessa in conformità con l'ISTUE.

5.4.2 Procedura per la presentazione di una domanda di TUE

5.4.2.1 Ogni Atleta che non sia un Atleta di livello internazionale deve rivolgersi a NADO Italia per una TUE, salvo il caso in cui si applichino gli articoli 4.1 o 4.3 dell'ISTUE.

La domanda di TUE deve essere presentata nel rispetto dell'articolo 6 dell'ISTUE e della Procedura per la domanda di TUE, reperibile sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

5.4.2.2 NADO Italia ha nominato il Comitato Esenzioni a Fini terapeutici (di seguito CEFT) per valutare le domande per ottenere una TUE.

(a) Il CEFT è costituito da medici, che decidono in autonomia e indipendenza, in possesso di specializzazioni sulle varie condizioni cliniche che possono essere oggetto delle domande di TUE. Tre (3) dei membri hanno anche esperienza nella cura e nel trattamento degli Atleti sia normodotati sia con disabilità e un'approfondita conoscenza in medicina clinica, medicina dello sport e del movimento.

(b) Per assicurare l'indipendenza delle decisioni, tutti i componenti del CEFT non hanno alcun coinvolgimento nelle decisioni di natura politica di NADO Italia. A tal fine, sottoscrivono una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di riservatezza.

5.4.2.3 Quando viene presentata una richiesta a NADO Italia per la concessione di una TUE, il Presidente del CEFT nomina tre (3) membri (che possono includere il Presidente) per l'esame della domanda di TUE.

Il CEFT valuterà e deciderà prontamente sulla domanda di TUE in conformità alle relative disposizioni dell'ISTUE e di norma (cioè, salvo circostanze eccezionali) entro e non oltre ventuno (21) giorni dal ricevimento di una domanda completa. Qualora la domanda sia presentata in un periodo di tempo ragionevole prima di un Evento, il CEFT deve adoperarsi al meglio per rendere disponibile la propria decisione prima dell'inizio dell'Evento stesso.

5.4.2.4 La decisione del CEFT sarà la decisione finale di NADO Italia e potrà essere impugnata secondo quanto previsto nel documento PGR, ai sensi dell'articolo 5.4.6. La decisione del CEFT sarà notificata per iscritto all'Atleta, alla WADA e alle altre Organizzazioni Antidoping in conformità all'ISTUE. Essa sarà inoltre prontamente riportata su ADAMS.

5.4.3 Domanda di TUE Retroattiva

Un Atleta ha diritto di presentare una TUE con validità retroattiva nei seguenti casi:

- a. per un trattamento di emergenza o il trattamento di una condizione clinica acuta;
- b. se non ci sia stato tempo sufficiente, oppure l'opportunità, oppure altre circostanze eccezionali, per cui l'Atleta non abbia potuto presentare la domanda di TUE (o il CEFT valutarla) prima della raccolta del campione biologico;
- c. sulla base della prioritizzazione a livello nazionale di alcuni sport/discipline sportive, se NADO Italia non abbia permesso o richiesto all'Atleta di presentare in anticipo una domanda di TUE per una condizione clinica che si potrà verificare;
- d. se NADO Italia decide di raccogliere un campione biologico da un Atleta che non sia né di livello nazionale né di livello internazionale e che stia assumendo una sostanza proibita o ricorrendo a un metodo proibito per ragioni terapeutiche, NADO Italia deve consentire a tale Atleta di presentare una domanda di TUE retroattiva; o
- e. se l'Atleta abbia utilizzato Fuori competizione, a scopo terapeutico, una sostanza proibita solo In competizione.

5.4.3.1 Domande di TUE retroattive ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE

In circostanze eccezionali e in deroga a qualsiasi altra disposizione dell'ISTUE, un Atleta può richiedere e ottenere una TUE retroattiva per l'uso di una Sostanza proibita o il ricorso a un Metodo proibito se, considerando lo scopo del Codice, sarebbe manifestamente ingiusto non concedere una TUE retroattiva. Per gli Atleti di Livello Internazionale e Nazionale, NADO Italia può accogliere la richiesta di TUE retroattiva di un Atleta ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE solo previa approvazione della WADA (e la WADA può, a sua assoluta discrezione, concordare o respingere la decisione di NADO Italia).

Per gli Atleti che non siano Atleti di Livello Internazionale o Atleti di Livello Nazionale, NADO Italia può accogliere la richiesta di TUE retroattiva ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE senza consultare preventivamente la WADA; tuttavia, la WADA può, in qualsiasi momento, riesaminare la decisione di NADO Italia di concedere una TUE retroattiva ai sensi del richiamato articolo e può, a sua assoluta discrezione, concordare o respingere la decisione.

Qualsiasi decisione presa dalla WADA e/o da NADO Italia ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE non può essere utilizzata né come difesa in un procedimento per violazione delle norme sportive antidoping, né in appello, né in altro modo.

Tutte le decisioni di NADO Italia di concessione o diniego di una TUE rese ai sensi dell'Articolo 4.3 dell'ISTUE devono essere comunicate tramite ADAMS ai sensi dell'Articolo 5.5 dell'ISTUE.

5.4.4 Riconoscimento della TUE

Una TUE concessa da NADO Italia è valida a qualsiasi livello nazionale in qualsiasi Paese e non ha bisogno di essere formalmente riconosciuta da nessun'altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Tuttavia, non è automaticamente valida se l'Atleta diventa un Atleta di livello internazionale o compete in un Evento Internazionale, a meno che la TUE non sia riconosciuta dalla Federazione internazionale o dal MEO in conformità con l'ISTUE, come segue.

- 5.4.4.1** Nel caso in cui l'Atleta abbia già una TUE concessa da NADO Italia per una sostanza o un metodo, a meno che la sua TUE non venga automaticamente riconosciuta dalla Federazione Internazionale o dal MEO, l'Atleta dovrà rivolgersi alla propria Federazione Internazionale o al MEO per il riconoscimento di tale TUE. Se la TUE soddisfa i criteri stabiliti dall'ISTUE, allora la Federazione Internazionale o al MEO devono riconoscerla.

Nel caso in cui la Federazione Internazionale o al MEO ritengano che la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia non soddisfi i criteri di cui all'ISTUE e quindi decidano di non riconoscerla, la Federazione Internazionale dovrà tempestivamente notificare all'Atleta e a NADO Italia la decisione con le relative motivazioni. L'Atleta e/o NADO Italia avranno ventuno (21) giorni dalla data di notifica per chiedere alla WADA la revisione della decisione ai sensi dell'articolo 5.4.6. Se la Federazione Internazionale rifiuta di riconoscere la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia, solo per mancanza di documentazione medica o di altre informazioni, necessarie a soddisfare i criteri di cui all'ISTUE, la questione non deve essere riferita alla WADA.

È necessario integrare la domanda di TUE con la documentazione mancante e sottoporla nuovamente alla valutazione della Federazione Internazionale.

Se la questione è sottoposta alla revisione della WADA ai sensi dell'articolo 5.4.6, la TUE concessa dal CEFT di NADO Italia continua ad essere valida a livello nazionale per le competizioni di livello nazionale e per i controlli eseguiti Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello internazionale) in attesa della decisione della WADA.

Se la questione non viene sottoposta alla revisione della WADA entro il termine di ventuno (21) giorni, NADO Italia deve stabilire se la TUE che ha concesso il CEFT debba comunque rimanere valida per le competizioni a livello nazionale e per i controlli Fuori competizione (a condizione che l'Atleta non sia più un Atleta di livello internazionale e non partecipi a competizioni di livello internazionale). In attesa della decisione di NADO Italia, la TUE rimane valida per le competizioni a livello nazionale e per i controlli Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello internazionale).

- 5.4.4.2** Se l'Atleta non abbia già una TUE concessa da NADO Italia per una specifica sostanza o metodo proibiti, l'Atleta deve richiedere direttamente alla Federazione Internazionale una TUE secondo la procedura prevista dall'ISTUE non appena possibile.

Se la Federazione Internazionale rifiuta la domanda di TUE dell'Atleta, dovrà notificarlo tempestivamente all'Atleta, con le relative motivazioni.

Se la Federazione Internazionale accoglie la richiesta dell'Atleta, ne informa l'Atleta e NADO Italia. Se NADO Italia ritiene che la TUE concessa dalla Federazione Internazionale non soddisfi i criteri stabiliti dall'ISTUE, ha ventuno (21) giorni di tempo da tale notifica per sottoporre la questione alla revisione della WADA.

Se NADO Italia chiede la revisione della WADA, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale rimane valida per le competizioni a livello internazionale e per i controlli Fuori competizione (ma non è valida per le competizioni a livello nazionale) in attesa della decisione della WADA.

Se NADO Italia non coinvolge la WADA per la revisione, la TUE concessa dalla Federazione Internazionale diventa

valida anche per le competizioni a livello nazionale allo scadere del termine dei ventuno (21) giorni necessari per la revisione.

5.4.5 Scadenza, ritiro o revisione di una TUE

5.4.5.1 Una TUE concessa ai sensi del presente CSA: (a) scade automaticamente al termine del periodo per il quale è stata concessa, senza necessità di ulteriori avvisi o altre formalità; (b) è revocata qualora l'Atleta non soddisfi tempestivamente i criteri o le condizioni imposte dal CEFT al momento della concessione della TUE; (c) può essere revocata dal CEFT qualora si accerti successivamente che i criteri per la concessione di una TUE non siano stati di fatto soddisfatti; o (d) può essere revocata a seguito di revisione da parte della WADA, o in appello.

5.4.5.2 L'Atleta non sarà soggetto ad alcuna sanzione riferita all'uso o al possesso o alla somministrazione della sostanza o del metodo proibiti riferiti ad una TUE, se questa è stata concessa, prima della data effettiva di scadenza, ritiro o annullamento della TUE. La valutazione di un Esito Avverso ai sensi dell'articolo 5.1.1.1 dell'ISRM, riscontrato poco dopo la scadenza, il ritiro o l'annullamento della TUE, tiene in considerazione se tale risultato sia compatibile con la sostanza o il metodo proibiti oggetto di una TUE concessa prima della data di riscontro dell'Esito Avverso, nel qual caso non sarà contestata alcuna violazione delle NSA.

5.4.6 Revisioni e Appelli inerenti alle decisioni su una TUE

5.4.6.1 Se il CEFT approva una decisione di diniego su una domanda di TUE, l'Atleta può ricorrere esclusivamente all'Organismo Nazionale di Appello Antidoping, nel rispetto delle norme procedurali applicabili.

5.4.6.2 La WADA, su richiesta dell'Atleta o di NADO Italia, deve rivedere la decisione di una Federazione Internazionale di non riconoscere una TUE concessa dal CEFT di NADO Italia. Inoltre, la WADA deve rivedere, su richiesta di NADO Italia, la decisione di una Federazione Internazionale di concessione di una TUE. La WADA può rivedere, in qualsiasi momento, qualsiasi decisione di TUE, sia su richiesta degli interessati che di propria iniziativa. Se la decisione su una TUE oggetto di revisione soddisfa i criteri previsti dall'ISTUE, la WADA non interferirà su essa. Se la

decisione sulla TUE non soddisfa tali criteri, la WADA la revocherà.

- 5.4.6.3** Qualsiasi decisione su una TUE da parte di una Federazione Internazionale (o di NADO Italia qualora abbia accettato di prendere in considerazione la domanda per conto di una Federazione Internazionale) che non sia stata esaminata dalla WADA, o che sia stata esaminata dalla WADA ma non sia stata modificata per revisione, può essere appellata dall'Atleta e/o da NADO Italia, esclusivamente al TAS.
- 5.4.6.4** La decisione della WADA di revocare una decisione su una TUE può essere impugnata dall'Atleta, da NADO Italia e/o dalla Federazione Internazionale interessata, esclusivamente al TAS.
- 5.4.6.5** La mancata decisione di concessione o riconoscimento di una TUE su una domanda regolarmente presentata, o di revisione di una TUE, entro un termine ragionevole, è considerata un rifiuto della domanda da cui scaturiscono i diritti di revisione o appello applicabili.

ARTICOLO 6 CONTROLLI E INVESTIGAZIONI

Il CSA recepisce l'ISTI, come aggiornato di volta in volta, che insieme con il Documento tecnico per i controlli e le Investigazioni di NADO Italia (DT_CI), reperibile sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it) sono vincolanti per tutti gli Atleti ed altre Persone, così come il CSA.

6.1 Finalità dei controlli e delle investigazioni

- 6.1.1** I controlli e le investigazioni sono effettuati per finalità antidoping. Essi devono essere eseguiti conformemente allo Standard per i controlli e le investigazioni e al Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni, reperibile sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).
- 6.1.2** I controlli sono eseguiti per acquisire prove analitiche a sostegno di un'eventuale violazione di un'Atleta ai sensi dell'articolo 2.1 (Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers nel campione biologico di un Atleta) o dell'articolo 2.2 (Uso o tentato uso da parte di un Atleta di una sostanza o di un metodo proibiti).

6.2 Autorità ad eseguire i controlli

- 6.2.1** Fatte salve le limitazioni per i controlli eseguiti durante un evento sportivo di cui all'articolo 6.4, NADO Italia ha l'autorità sui controlli

In competizione e Fuori competizione su tutti gli Atleti che siano cittadini italiani, che siano residenti in Italia, che siano titolari di licenza o che siano iscritti ad organizzazioni sportive italiane o che partecipino ad un evento sportivo nazionale o che si trovino sul territorio nazionale.

- 6.2.2** Il personale addetto alla raccolta dei campioni, autorizzato da NADO Italia, può richiedere a qualsiasi Atleta su cui ha l'autorità per i controlli (incluso qualsiasi Atleta che sta scontando un periodo di squalifica) di fornire un campione biologico in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
- 6.2.3** La WADA ha l'autorità sui controlli in competizione e fuori competizione, come stabilito dall'articolo 20.7.10 del Codice WADA.
- 6.2.4** Se una Federazione Internazionale o un Organizzatore di Maggiori Eventi delega o affida una parte dei controlli a NADO Italia direttamente o per il tramite di una Federazione Nazionale, NADO Italia può raccogliere ulteriori campioni biologici oppure incaricare il laboratorio di effettuare ulteriori tipi di analisi a spese di NADO Italia. Se vengono raccolti ulteriori campioni biologici o vengono eseguiti ulteriori tipi di analisi, la Federazione Internazionale o l'Organizzatore di Maggiori Eventi ne verranno informati.

6.3 Requisiti per i controlli

- 6.3.1** NADO Italia predispone un Piano annuale di distribuzione dei controlli (di seguito il "TDP"). Il TDP si basa sul rischio potenziale di doping per qualsiasi sport e/o disciplina sportiva e viene trasmesso alla WADA su sua richiesta. NADO Italia effettua la pianificazione della distribuzione dei controlli e i controlli come previsto dallo Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni.
- 6.3.2** Ove ragionevolmente possibile, i controlli sono coordinati tramite ADAMS al fine di ottimizzare l'efficacia dello sforzo congiunto sui controlli e di evitare inutili ripetizioni dei controlli stessi.

6.4 Controlli durante un evento sportivo

- 6.4.1** Salvo quanto diversamente previsto di seguito, solo una singola organizzazione ha l'autorità di condurre controlli sui luoghi dell'evento durante il periodo dell'evento.
In occasione di Eventi Nazionali tenuti in Italia, NADO Italia ha l'autorità di condurre i controlli. NADO Italia stabilisce in quali Eventi Nazionali effettuerà i controlli, quali Atleti saranno selezionati per i controlli in tali Eventi Nazionali e come saranno selezionati per i controlli.

- 6.4.2** In occasione degli Eventi Internazionali che si svolgono in Italia, la raccolta dei campioni biologici è avviata e diretta dall'organo competente per l'evento, fermo restando il diritto di NADO Italia di avviare e svolgere tali controlli in conformità con l'articolo 5.3.2 del Codice WADA.

6.5 Informazioni dell'Atleta sulla reperibilità

- 6.5.1** NADO Italia, per il tramite del CCA, definisce e approva un Gruppo Registrato ai fini dei controlli (di seguito "RTP") di quegli Atleti che sono tenuti a fornire informazioni sul luogo in cui si trovano secondo le modalità specificate nell'ISTI e che sono soggetti alle sanzioni per le violazioni dell'articolo 2.4, come previsto dall'articolo 11.3.2. I criteri per l'inclusione degli Atleti in RTP sono definiti e approvati dal CCA e sono regolarmente rivisti e aggiornati, se necessario. Il CCA riesamina periodicamente (ma non meno di tre mesi) l'elenco degli Atleti nel proprio RTP per garantire che ogni Atleta in elenco continui a soddisfare i criteri previsti. NADO Italia si coordina con le Federazioni Internazionali per identificare tali Atleti e per raccogliere le loro informazioni di reperibilità.
- 6.5.2** NADO Italia mette a disposizione attraverso il proprio sito web e ADAMS un elenco che identifica gli Atleti inseriti nel proprio RTP. Gli atleti saranno informati per iscritto della loro inclusione o cancellazione dall'elenco RTP. La notifica riporterà le informazioni indicate nell'ISTI.
- 6.5.3** Qualora un Atleta sia incluso in un RTP internazionale dalla Federazione Internazionale competente e nell'elenco RTP nazionale dal CCA di NADO Italia, NADO Italia e la Federazione Internazionale si accordano tra loro su chi di loro sarà titolare sui dati dell'Atleta; in nessun caso un Atleta sarà obbligato a fornire le informazioni a più di uno di essi.
- 6.5.4** In conformità con l'ISTI e con il DT_CI di NADO Italia, ogni Atleta in RTP nazionale deve comunque fare quanto segue: (a) comunicare trimestralmente a NADO Italia i luoghi in cui è reperibile; (b) aggiornare tali informazioni, se necessario, in modo che rimangano accurate e complete in ogni momento; e (c) rendersi disponibile per i controlli nei vari luoghi.
- 6.5.5** Un Atleta in RTP di NADO Italia continua ad essere soggetto all'obbligo di rispettare i requisiti di reperibilità stabiliti dall'articolo 4.8 dell'ISTI, a meno che e fino a quando (a) l'Atleta non notifichi per iscritto a NADO Italia di essersi ritirato dall'attività sportiva o (b) NADO Italia non lo abbia informato che non possieda più i requisiti per l'inclusione in RTP di NADO Italia.

6.5.6 Ai fini dell'articolo 2.4, il mancato rispetto da parte di un Atleta dei requisiti dell'ISTI è considerato "mancata comunicazione" o "mancato controllo", come definito nell'Allegato B della PGR, quando si verifichino le condizioni stabilite nell'Allegato B.

6.5.7 Le informazioni fornite da un Atleta durante il periodo di permanenza in RTP sono disponibili tramite ADAMS a WADA e ad altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità di controllare tale Atleta come previsto dall'articolo 5.2 del Codice WADA. Le informazioni relative al luogo in cui si trova sono mantenute strettamente confidenziali in ogni momento; sono utilizzate esclusivamente per pianificare, coordinare o svolgere il controllo antidoping, fornire informazioni inerenti al Passaporto Biologico dell'Atleta o altri risultati analitici, sostenere un'indagine su una potenziale violazione delle norme antidoping o sostenere un procedimento per presunta violazione delle norme antidoping; e sono distrutte quando tali informazioni non siano più rilevanti per questi scopi in conformità con lo Standard Internazionale per la protezione della privacy e delle informazioni personali (di seguito "ISPPPI").

6.6 Atleti ritirati dall'attività che ritornano alle competizioni

6.6.1 Se un Atleta di livello internazionale o nazionale nell'elenco RTP di NADO Italia si ritira dall'attività e desidera tornare a partecipare alle competizioni sportive, l'Atleta non potrà partecipare a manifestazioni internazionali o nazionali fino a quando non si sarà messo a disposizione per i controlli, dandone comunicazione scritta alla Federazione Internazionale e a NADO Italia con un preavviso di sei mesi. La WADA, d'intesa con NADO Italia e la Federazione Internazionale dell'Atleta, può concedere una deroga alla regola del preavviso scritto di sei mesi qualora la rigorosa applicazione di tale regola fosse ingiusta per l'Atleta. Questa decisione può essere impugnata ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Qualsiasi risultato di gara ottenuto in violazione del presente articolo 6.6.1 sarà squalificato a meno che l'Atleta non possa stabilire che non poteva ragionevolmente sapere che si trattava di un Evento Internazionale o di un Evento Nazionale.

6.6.2 Se un Atleta si ritira dall'attività sportiva nel periodo in cui stia osservando un periodo di squalifica, deve notificarlo per iscritto all'Organizzazione Antidoping che ha imposto il periodo di squalifica per iscritto. Se l'Atleta desidera tornare a gareggiare attivamente nello sport, l'Atleta non potrà partecipare ad eventi internazionali o nazionali fino a quando non si sarà messo a disposizione per i controlli, dando un preavviso scritto di sei mesi (o un preavviso equivalente al periodo di squalifica rimanente alla data del ritiro, se tale periodo sia

stato più lungo di sei (6) mesi) a NADO Italia e alla Federazione Internazionale.

6.7 Ispettori Investigativi Antidoping (IIA)

Ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri (Nucleo italiano antisofisticazione denominato "NAS" o "CCTS"), il personale NAS, accreditato da NADO Italia come Ispettori Investigativi Antidoping ("IIA"), partecipa alle attività antidoping, in collaborazione con i funzionari responsabili del controllo antidoping della FMSI (*Doping Control Officers-DCOs/Blood Control Officers-BCOs*) nel rispetto del DT_CI.

6.8 Programma di osservatori indipendenti

NADO Italia e gli eventuali comitati organizzatori di Eventi nazionali in Italia, autorizzano e facilitano il Programma di Osservatori Indipendenti in occasione di tali Eventi.

ARTICOLO 7 ANALISI DEI CAMPIONI BIOLOGICI

I campioni biologici devono essere analizzati nel rispetto dei principi di seguito indicati.

7.1 Utilizzo di laboratori accreditati, approvati e di altri laboratori

- 7.1.1** Per rilevare un Esito Avverso ai sensi dell'articolo 2.1, i campioni devono essere analizzati solo in laboratori accreditati dalla WADA o in laboratori altrimenti approvati dalla WADA. La scelta del laboratorio accreditato o approvato dalla WADA utilizzato per l'analisi dei campioni è determinata esclusivamente da NADO Italia.
- 7.1.2** Come previsto dall'articolo 4.2, i fatti relativi alle violazioni delle norme antidoping possono essere accertati con qualsiasi mezzo affidabile. Ciò include, ad esempio, analisi di laboratorio affidabili o altre analisi forensi eseguite al di fuori di laboratori accreditati o approvati dalla WADA.

7.2 Scopo dell'analisi dei campioni biologici e dei dati analitici

I campioni biologici e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping devono essere analizzati per individuare le sostanze proibite e i metodi proibiti identificati in Lista WADA e altre sostanze che possono essere indicate dalla WADA in base al programma di monitoraggio descritto all'articolo 4.5 del Codice WADA o per assistere NADO Italia nella profilazione dei parametri significativi nelle urine, nel sangue o in altre matrici di un atleta, anche per la profilazione del DNA o del genoma, o per qualsiasi altro legittimo scopo antidoping.

7.3 Ricerca sui campioni biologici e dati analitici

I campioni, i relativi dati analitici e le informazioni sul controllo antidoping possono essere utilizzati per la ricerca antidoping, anche se nessun campione può essere utilizzato per la ricerca senza il consenso scritto dell'Atleta. I campioni e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping utilizzati a fini di ricerca devono essere prima trattati in modo da evitare che i campioni biologici e i relativi dati analitici o le informazioni sul controllo antidoping siano riconducibili a un determinato Atleta. Qualsiasi ricerca su campioni biologici e sui relativi dati analitici o sulle informazioni relative al controllo antidoping deve essere conforme ai principi di cui all'articolo 19 del codice WADA.

7.4 Standards per le analisi dei campioni e la refertazione

In conformità con l'articolo 6.4 del Codice WADA, NADO Italia chiede ai laboratori di analizzare i campioni in conformità con lo Standard Internazionale per i Laboratori ("ISL") e con l'articolo 4.7 dell'ISTI.

I laboratori, di propria iniziativa e a proprie spese, possono analizzare campioni biologici per sostanze o metodi proibiti non inclusi nel menu di analisi standard sui campioni biologici, o come richiesto da NADO Italia. I risultati di tali analisi devono essere comunicati a NADO Italia e hanno la stessa validità e le stesse conseguenze di qualsiasi altro risultato analitico.

7.5 Ulteriori analisi su un campione biologico prima o durante la gestione dei risultati

Conformemente all'articolo 6.4 del Codice WADA, NADO Italia non pone alcuna limitazione alla facoltà di un laboratorio di eseguire analisi ripetute o supplementari su un campione biologico prima che NADO Italia notifichi ad un Atleta che il campione biologico sia la base per un'accusa di violazione delle norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.1. Se, a seguito di tale notifica, NADO Italia desidera effettuare ulteriori analisi su quel campione biologico, può farlo con il consenso dell'Atleta o con l'approvazione di un'autorità giudiziaria.

7.6 Ulteriore analisi su un campione biologico segnalato come negativo o che non abbia dato luogo ad un'accusa di violazione delle norme antidoping.

Dopo che un laboratorio abbia dichiarato un campione biologico come negativo, o il campione biologico non abbia dato luogo ad un'accusa di violazione delle norme antidoping, esso può essere conservato e sottoposto ad ulteriori analisi ai sensi dell'articolo 7.2 in qualsiasi momento, esclusivamente sotto la direzione di NADO Italia (se ha avviato e diretto la raccolta dei campioni biologici) o della WADA. Qualsiasi altra Organizzazione Antidoping, con l'autorità di disporre un controllo antidoping sull'Atleta, che desideri eseguire ulteriori analisi su un campione biologico prelevato può farlo con il permesso dell'Organizzazione Antidoping che ha iniziato e diretto la raccolta dei campioni biologici o della WADA, e sarà responsabile di ogni successiva gestione dei risultati. Qualsiasi conservazione di campioni biologici o ulteriori analisi avviate dalla

WADA o da un'altra Organizzazione Antidoping saranno a spese della WADA o di tale organizzazione. Le ulteriori analisi sui campioni devono essere conformi ai requisiti dell'ISL.

7.7 Suddivisione del campione biologico A o B

Qualora WADA, NADO Italia (dove ha l'autorità di gestione dei risultati), e/o un laboratorio accreditato WADA (con l'approvazione della WADA o dell'Organizzazione Antidoping con l'autorità di gestione dei risultati) desiderino dividere un campione biologico A o B allo scopo di utilizzare la prima parte del campione diviso per un'analisi del campione A e la seconda parte del campione diviso per la conferma, allora devono essere seguite le procedure stabilite nell'ISL.

7.8 Diritto della di appropriarsi di campioni biologici e dati analitici

La WADA può, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento, con o senza preavviso, appropriarsi fisicamente di qualsiasi campione biologico e dei relativi dati analitici o di informazioni in possesso di un laboratorio o di un'organizzazione antidoping. Su richiesta della WADA, il laboratorio o l'organizzazione antidoping in possesso del campione o dei dati deve immediatamente concedere l'accesso e consentire alla WADA di acquisire il campione biologico o i dati. Se la WADA non ha fornito un preavviso al laboratorio o all'organizzazione antidoping prima di prendere possesso di un campione biologico o dei dati, essa fornirà tale preavviso al laboratorio e all'organizzazione antidoping entro un ragionevole lasso di tempo dal momento in cui ne ha preso possesso. Dopo aver eseguito le analisi e qualsiasi indagine su un campione biologico e sui dati sequestrati, la WADA può ordinare ad un'altra organizzazione antidoping, con l'autorità di disporre controlli antidoping sull'Atleta, di assumersi la responsabilità della gestione dei risultati per il campione biologico e i dati nel caso di una potenziale violazione delle norme antidoping.

ARTICOLO 8 GESTIONE DEI RISULTATI: RESPONSABILITÀ, REVISIONE INIZIALE, PREAVVISO E SOSPENSIONI CAUTELARI

Questo CSA recepisce l'*International Standard for Results Management*, come aggiornato di volta in volta (di seguito "ISRM") e la PGR, adottata da NADO Italia. L'ISRM e la PGR sono, pertanto, vincolanti per tutti gli Atleti e le altre Persone come tutte le Norme Sportive Antidoping.

La gestione dei risultati nell'ambito di questo CSA e della PGR instaura un processo volto a risolvere le questioni relative alle violazioni delle norme antidoping in modo equo, rapido ed efficace.

8.1 Responsabilità per la Gestione dei risultati

- 8.1.1** Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 7.6, 7.8 e dall'articolo 7.1 del Codice WADA, la gestione dei risultati è di competenza di NADO Italia ed è disciplinata dalle norme procedurali da essa approvate quando è l'autorità che ha avviato e diretto il prelievo dei

campioni biologici (o, se non è previsto alcun prelievo di campioni biologici, se NADO Italia comunica prima ad un Atleta o ad altra Persona una potenziale violazione delle norme antidoping e conduce diligentemente quella violazione delle norme antidoping). Qualsiasi controversia tra NADO Italia e un'altra Organizzazione Antidoping che ha l'autorità per la gestione dei risultati, in relazione a una particolare questione, è risolta dalla WADA in conformità con l'articolo 7.1 del Codice WADA.

8.1.2 La gestione dei risultati in relazione ad una potenziale inadempienza dei Whereabouts (una “mancata comunicazione” o un “mancato controllo”) è gestita da NADO Italia se l'Atleta riferisce le informazioni a NADO Italia, come previsto dall'ISRM. Nel caso in cui NADO Italia accerti una “mancata comunicazione” o un “mancato controllo”, NADO Italia deve fornire tali informazioni alla WADA tramite ADAMS, dove sono reperibili anche da altre Organizzazioni Antidoping.

8.1.3 Le altre circostanze in cui NADO Italia si assume la responsabilità di condurre la Gestione dei Risultati in relazione a violazioni delle norme antidoping che coinvolgono gli Atleti e altre Persone sotto la sua autorità sono definite con riferimento e in conformità all'articolo 7 del Codice WADA.

8.1.4 La WADA può affidare a NADO Italia la gestione dei risultati in particolari circostanze. Se NADO Italia rifiuta di condurre la Gestione dei Risultati entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, tale rifiuto sarà considerato un atto di non conformità e la WADA può rivolgersi ad un'altra Organizzazione Anti-Doping con autorità sull'Atleta o su un'altra Persona, che sia disponibile ad assumere la responsabilità della Gestione dei Risultati al posto di NADO Italia o, se non esiste tale Organizzazione Antidoping, qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che si renda disponibile. In tal caso, NADO Italia rimborserà i costi e le spese legali per la conduzione della gestione dei risultati all'altra Organizzazione Antidoping designata dalla WADA e il mancato rimborso dei costi e delle spese legali sarà considerato un atto di non conformità.

8.2 Revisione e Notifica di una potenziale violazione delle NSA

8.2.1 Esito avverso

La revisione di un Esito Avverso e la notifica di una potenziale violazione delle NSA correlate ad un Esito Avverso sono eseguite nel rispetto delle previsioni di cui alla PGR.

8.2.2 Esito atipico

La revisione di un Esito Atipico e la notifica di una potenziale violazione delle NSA correlate ad un Esito Atipico sono eseguite nel rispetto delle previsioni di cui alla PGR.

8.2.3 Analisi sul campione biologico B

Le analisi sul campione biologico B sono eseguite come previsto nella PGR.

8.2.4 Segnalazione di una potenziale inadempienza per mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un'eventuale inosservanza avviene come previsto nella PGR, Allegato A – Riesame di un'eventuale Inosservanza.

8.2.5 Inadempienze correlate ai Whereabouts

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di una potenziale inosservanza per mancato adempimento inerente ai Whereabouts avviene come previsto nella PGR, Allegato B – Gestione dei risultati per la mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità.

8.2.6 Esiti risultanti dal passaporto biologico dell'Atleta

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un Esito Atipico risultante dal Passaporto biologico o Passaporti sottoposti ad un Esperto nominato dall'*Athlete Passport Management Unit* (APMU) in assenza di un Esito atipico risultante da Passaporto, avverrà come previsto nella PGR, Allegato C – Requisiti e procedure per la Gestione dei risultati relativi al Passaporto biologico dell'Atleta.

8.2.7 Casi specifici e altre violazioni delle NSA

NADO Italia effettua la revisione e la notifica di eventuali violazioni delle norme antidoping in conformità con l'ISRM.

Nel momento in cui NADO Italia ritenga che l'Atleta o altra Persona possa aver commesso una o più violazioni delle norme antidoping, segue le disposizioni di cui alla PGR.

8.3 Sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria

La sospensione cautelare facoltativa e obbligatoria segue le disposizioni di cui alla PGR.

8.4 Decisioni della gestione dei risultati

Le decisioni di gestione dei risultati o le decisioni di NADO Italia non devono essere limitate ad una particolare area geografica o sport e devono affrontare e decidere senza limitazioni sulle seguenti questioni: (i) se sia stata commessa una violazione delle norme antidoping o se debba essere imposta una Sospensione Provvisoria, definire le basi di fatto per decidere e gli specifici articoli violati, e (ii) tutte le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme antidoping, incluse le squalifiche applicabili ai sensi degli articoli 10 e 11.10, il ritiro di medaglie o premi, il periodo di squalifica (e la data in cui comincia a decorrere) e qualsiasi sanzione economica.

8.5 Ritiro dall'attività sportiva

Se un Atleta o un'altra Persona si ritira mentre è in corso la procedura di Gestione dei Risultati, NADO Italia mantiene l'autorità di completare la procedura. Se un Atleta o un'altra Persona si ritira prima dell'avvio della procedura di Gestione dei risultati e NADO Italia avesse l'autorità sull'Atleta o altra Persona nel momento in cui abbiano commesso una violazione delle norme antidoping, NADO Italia ha l'autorità di condurre la gestione dei risultati.

ARTICOLO 9 GESTIONE DEI RISULTATI: DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO ALLA NOTIFICA DELLA DECISIONE

Per ogni Persona che si ritiene abbia commesso una violazione delle norme antidoping, NADO Italia, per il tramite del Tribunale Nazionale Antidoping, fornisce un equo processo entro un ragionevole lasso di tempo, in conformità con il Codice WADA e l'ISRM e nel rispetto della PGR.

ARTICOLO 10 SQUALIFICA AUTOMATICA DEI RISULTATI INDIVIDUALI

Negli sport individuali, una violazione delle norme antidoping in relazione ad un controllo in gara porta automaticamente alla squalifica del risultato ottenuto in quella competizione con tutte le conseguenze che ne derivano, incluso il ritiro di eventuali medaglie, punti e premi.

ARTICOLO 11 SANZIONI INDIVIDUALI

11.1 Invalidazione dei risultati di un evento sportivo durante il quale si è verificata una violazione della normativa antidoping.

11.1.1 Una violazione della normativa antidoping verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare, su decisione dell'organo preposto alla disciplina dell'Evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'Atleta durante l'Evento con le relative

conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi, salvo quanto previsto al successivo articolo 11.1.2.

Elementi da tenere in considerazione per invalidare i risultati ottenuti durante un Evento possono essere, per esempio, la gravità della norma antidoping violata e se l'Atleta sia risultato negativo a controlli antidoping in altre Competizioni.

- 11.1.2** Se l'Atleta dimostra di non essere in alcun modo responsabile della violazione per propria colpa o negligenza, i risultati individuali dell'Atleta nelle altre competizioni non verranno invalidati, salvo l'eventualità in cui i risultati ottenuti, sia nelle altre competizioni sia nella competizione nella quale non è stata riscontrata alcuna violazione della normativa antidoping, siano stati comunque condizionati dalla suddetta violazione.

11.2 Squalifica per presenza, uso o tentato uso, oppure possesso di sostanze o metodi proibiti

La durata della squalifica comminata per una violazione degli articoli 2.1 (Presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker), 2.2 (Uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti) o 2.6 (Possesso di sostanze proibite e ricorso a metodi proibiti) dovrà essere quantificata come segue, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l'annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica, come previsto ai successivi articoli 11.5, 11.6 o 11.7:

- 11.2.1** La durata della squalifica, ai sensi dell'articolo 11.2.4, sarà di quattro (4) anni:
- 11.2.1.1** se la violazione delle norme antidoping non riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato, salvo il caso in cui l'Atleta o l'altra Persona siano in grado di dimostrare che la violazione non sia intenzionale.
 - 11.2.1.2** se la violazione delle norme antidoping riguarda una Sostanza Specificata o Metodo Specificato e NADO Italia sia in grado di dimostrare che la violazione è intenzionale.
- 11.2.2** Nel caso in cui l'articolo 11.2.1, ai sensi dell'articolo 11.2.4.1, non risulti applicabile la squalifica sarà di anni due (2).
- 11.2.3** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11.2, il termine "intenzionale" identifica quegli atleti o altre Persone che abbiano adottato condotte che sapevano costituire una violazione della normativa antidoping o sapevano che ci fosse un rischio significativo che la condotta potesse costituire o produrre una violazione e hanno manifestamente ignorato quel rischio. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito avverso relativo a una sostanza proibita soltanto In

competizione è considerata non intenzionale qualora si tratti di una Sostanza Specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza proibita sia stata utilizzata Fuori competizione. Una violazione delle norme antidoping derivante da un Esito avverso relativo a una sostanza proibita solo In competizione non sarà considerata intenzionale qualora si tratti di una sostanza Non Specificata e l'Atleta sia in grado di dimostrare che la sostanza sia stata utilizzata Fuori competizione in un contesto non legato alla prestazione sportiva.

11.2.4 Fermo restando quanto disposto all'articolo 11.2, nei casi in cui la violazione della normativa antidoping riguardi una Sostanza d'abuso:

11.2.4.1 Qualora l'Atleta sia in grado di stabilire che qualsiasi assunzione o uso si sia verificato Fuori competizione e non sia correlato alla prestazione sportiva, il periodo di squalifica sarà pari a tre (3) mesi di squalifica.

Inoltre, il periodo di squalifica calcolato ai sensi del presente articolo 11.2.4.1 può essere ridotto a un (1) mese se l'Atleta o altra Persona completino in modo soddisfacente un programma riabilitativo per la Sostanza d'abuso, approvato da NADO Italia. Il periodo di squalifica stabilito nel presente articolo 11.2.4.1 non è soggetto ad alcuna riduzione sulla base di quanto disposto all'articolo 11.6.

11.2.4.2 Se l'ingestione, l'uso o il possesso si siano verificati In competizione e l'Atleta può stabilire che il contesto dell'assunzione, dell'uso o del possesso non era correlato alla prestazione sportiva, allora l'assunzione, l'uso o il possesso non sono considerati intenzionali ai fini dell'articolo 11.2.1 e non costituiranno circostanze aggravanti ai sensi del successivo articolo 11.4.

11.3 Squalifica per altre violazioni della normativa antidoping

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11.6 o 11.7, le violazioni della normativa antidoping diverse da quelle previste al precedente articolo 11.2 comportano il seguente periodo di squalifica:

11.3.1 Per le violazioni degli articoli 2.3 o 2.5, il periodo di squalifica sarà pari a quattro (4) anni, ad eccezione delle seguenti condizioni: (i) nel caso di mancata presentazione alle operazioni di prelievo del campione biologico, qualora l'Atleta sia in grado di dimostrare che la violazione delle norme antidoping non sia stata intenzionale, il periodo di squalifica sarà di due (2) anni; (ii) in tutti gli altri casi, se l'Atleta o altra Persona siano in grado di dimostrare circostanze eccezionali che giustifichino una riduzione del periodo di squalifica, il periodo di squalifica applicabile va da un minimo di due (2) anni fino a quattro

(4) anni, a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona; ovvero (iii) nel caso in cui siano coinvolti una Persona Protetta o un Atleta ricreazionale, la sanzione va da un massimo di due (2) anni di squalifica ad un minimo di un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica, a seconda del grado di colpa della Persona Protetta o dell'Atleta ricreazionale.

11.3.2 Per la violazione dell'articolo 2.4, il periodo di squalifica sarà di 2 (due) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di un (1) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta. La flessibilità nel comminare una squalifica di due (2) anni o di un (1) anno prevista dal presente articolo non è applicabile agli Atleti il cui comportamento sia correlato a cambiamenti relativi alla loro reperibilità eseguiti all'ultimo momento ovvero la cui condotta induca a sospettare fortemente che l'Atleta stesse cercando di evitare di rendersi disponibile ai controlli antidoping.

11.3.3 Per le violazioni degli articoli 2.7 o 2.8, il periodo di squalifica applicabile va da un minimo di quattro (4) anni fino alla squalifica a vita, a seconda della gravità della violazione.

11.3.3.1 Laddove la violazione degli articoli 2.7 e 2.8 coinvolga una Persona protetta, la violazione viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal Personale di supporto dell'Atleta per violazioni diverse da quelle per Sostanze Specificate di cui alla Lista WADA, comporta la squalifica a vita del personale di supporto dell'Atleta coinvolto.

Laddove significative violazioni degli articoli 2.7 o 2.8 comportino contestualmente l'inosservanza di leggi e regolamenti di natura non sportivi, l'Organizzazione Antidoping è tenuta a darne comunicazione alle competenti autorità amministrative, professionali o giudiziarie.

11.3.4 Per le violazioni dell'articolo 2.9 il periodo di squalifica è pari almeno a due (2) anni, fino alla squalifica a vita, a seconda della gravità della violazione.

11.3.5 Per le violazioni dell'articolo 2.10 la sanzione è pari a due (2) anni, con possibilità di riduzione ad un periodo minimo di uno (1) anno a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e di altre circostanze del caso.

11.3.6 Per le violazioni dell'articolo 2.11 il periodo di squalifica è pari almeno a due (2) anni, fino alla squalifica a vita, a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona.

11.4 Circostanze aggravanti che possono aumentare il periodo di squalifica

Qualora NADO Italia accerti in un singolo caso di violazione delle NSA diverso dalle violazioni degli articoli 2.7 (Traffico o tentato traffico), 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione di sostanze o metodi proibiti), 2.9 (Complicità o tentata complicità) o 2.11 (Azioni da parte di un Atleta o altra Persona per scoraggiare o vendicarsi delle segnalazioni alle Autorità) la presenza di circostanze aggravanti che giustifichino l'imposizione di un periodo di squalifica superiore alla sanzione standard, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è incrementato di un ulteriore periodo di squalifica fino a due (2) anni di squalifica, a seconda della gravità della violazione e della natura delle circostanze aggravanti, salvo che l'Atleta o altra Persona dimostrino di non aver commesso consapevolmente la violazione.

11.5 Eliminazione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza

Qualora un Atleta o altra Persona dimostri in un singolo caso di non avere colpa o negligenza, il periodo di squalifica teoricamente applicabile è eliminato.

11.6 Riduzione del periodo di squalifica per assenza di colpa o negligenza significativa

11.6.1 Riduzione delle sanzioni comminate in particolari circostanze relative a violazioni degli articoli 2.1, 2.2 o 2.6.

Tutte le riduzioni previste all'articolo 11.6.1 si escludono a vicenda e non sono cumulabili tra loro.

11.6.1.1 *Sostanze specificate o Metodi specificati*

Qualora una violazione delle norme antidoping riguardi una sostanza specificata (diversa da una Sostanza di abuso) o un Metodo specificato e l'Atleta o altra Persona siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponde a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona.

11.6.1.2 *Prodotti contaminati*

Nei casi in cui l'Atleta o altra Persona riescano a dimostrare sia l'assenza di colpa o negligenza grave sia che la Sostanza proibita rilevata (diversa da una Sostanza di abuso) siano riconducibili ad un prodotto contaminato, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa dell'Atleta o dell'altra Persona.

11.6.1.3 *Persone protette o Atleti ricreazionali*

Qualora una violazione delle norme antidoping non riguardi una Sostanza di abuso e sia commessa da una Persona protetta o da un Atleta ricreazionale e questi ultimi siano in grado di dimostrare l'assenza di colpa o negligenza grave, il periodo di squalifica corrisponderà a un richiamo con nota di biasimo e nessun periodo di squalifica (misura minima) o due (2) anni di squalifica (misura massima), a seconda del grado di colpa della Persona protetta o dell'Atleta ricreazionale.

11.6.2 Applicazione dell'assenza di colpa o negligenza oltre all'applicazione dell'articolo 11.6.1

Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 11.6.1, qualora un Atleta o altra Persona dimostrino di non aver agito con colpa o negligenza significativa, e quindi ciò possa determinare ulteriore riduzione o eliminazione con riferimento a quanto previsto al successivo articolo 2.7, il periodo di squalifica altrimenti applicabile può essere ridotto a seconda del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona nella misura massima della metà del periodo di squalifica previsto dalla norma. Ove quest'ultimo corrisponda a una squalifica a vita il periodo ridotto non potrà essere inferiore a otto (8) anni.

11.7 Eliminazione, riduzione o sospensione del periodo di squalifica o altra sanzione per motivi diversi dalla colpa

11.7.1 Assistenza sostanziale per scoprire o accertare violazioni del Codice WADA

11.7.1.1 NADO Italia può, prima dell'emissione di una decisione in appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA o della scadenza del termine fissato per l'appello, sospendere una parte del periodo di sanzione (diversa dalla squalifica dalla competizione e dall'obbligatoria divulgazione al pubblico) comminata in un singolo caso qualora l'Atleta o altra Persona abbiano fornito un'assistenza sostanziale a favore di un'Organizzazione Antidoping, dell'autorità giudiziaria o di un organo disciplinare professionale che (i) abbia consentito all'Organizzazione Antidoping di scoprire o accertare la violazione di una norma antidoping da parte di altra Persona, ovvero (ii) che abbia consentito all'autorità giudiziaria o ad un organo disciplinare professionale di scoprire o accertare un reato o l'infrazione di una norma disciplinare professionale da parte di un'altra Persona e che abbia messo le suddette informazioni a disposizione di NADO Italia o di

altra Organizzazione antidoping responsabile della gestione del risultato; ovvero (iii) comporti l'avvio da parte della WADA di un procedimento contro un Firmatario, un laboratorio accreditato WADA o un'APMU (come definita nell'ISL) per inosservanza del Codice WADA, di uno Standard Internazionale o di un Documento tecnico; ovvero (iv) con l'approvazione della WADA, si traduca nell'azione di un organo penale o disciplinare al fine di perseguire un reato o la violazione di regole professionali o sportive in tema di integrità dello sport diverse dal doping. Successivamente alla decisione d'appello emessa ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA ovvero alla scadenza dei termini per il ricorso in appello, NADO Italia può sospendere una parte del periodo di squalifica altrimenti applicabile soltanto con il consenso della WADA e della Federazione Internazionale competente.

La misura della riduzione del periodo di squalifica teoricamente applicabile dipende dalla gravità della violazione della normativa antidoping commessa dall'Atleta o da altra Persona, nonché dall'entità dell'assistenza sostanziale fornita dall'Atleta o da altra Persona per contrastare il doping nello sport, un'inosservanza del Codice WADA e/o altre violazioni connesse all'integrità sportiva. La sospensione può essere applicata nella misura massima di tre-quarti del periodo di squalifica teoricamente applicabile. Qualora la squalifica teoricamente applicabile corrisponda con una squalifica a vita, il periodo non soggetto a sospensione di cui al presente articolo non può essere inferiore a otto (8) anni. Ai fini del presente articolo, il periodo di squalifica teoricamente applicabile non include periodi di squalifica che possono essere aggiunti ai sensi dell'articolo 11.9.3.2.

Su richiesta di un Atleta o di altra Persona intenzionata a fornire assistenza sostanziale, NADO Italia dovrà consentire all'Atleta o all'altra Persona di fornire informazioni soggette ad accordo riservato non producibile.

Qualora l'Atleta o altra Persona cessino di collaborare e fornire un'assistenza sostanziale completa e credibile – su cui si basava la sospensione del periodo di squalifica – NADO Italia, ripristinerà le sanzioni comminate in origine. Nel caso in cui NADO Italia decida di ripristinare un periodo di squalifica sospeso ovvero di non ripristinare un periodo di squalifica sospeso, tale decisione potrà essere oggetto di appello da parte di qualsiasi Persona titolata ad appellare ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

11.7.1.2 Al fine di incoraggiare maggiormente gli Atleti e altre Persone a fornire assistenza sostanziale alle Organizzazioni Antidoping, su richiesta di NADO Italia o su richiesta dell'Atleta o di altra Persona che abbia, o si ritenga abbia commesso una violazione della normativa sportiva antidoping, o altra violazione del Codice Mondiale Antidoping, la WADA può, in qualsiasi fase della procedura di gestione dei risultati, anche dopo che sia stata emessa una decisione di appello ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA, accordare l'applicazione di ciò che ritiene essere un'adeguata sospensione del periodo di squalifica o delle altre sanzioni altrimenti applicabili.

In circostanze eccezionali la WADA può accordare, in virtù dell'assistenza sostanziale fornita, sospensioni del periodo di squalifica e delle altre sanzioni superiori a quelle altrimenti previste nel presente articolo, ovvero anche prevedere nessun periodo di squalifica, nessuna divulgazione al pubblico obbligatoria e/o nessuna restituzione di premi in denaro o pagamento di multe o spese. L'approvazione da parte della WADA è comunque soggetta al ripristino delle sanzioni. Fermo resta quanto previsto dall'articolo 13 del Codice WADA, le decisioni della WADA assunte ai sensi dell'articolo 11.7.1.2 non possono essere appellate.

11.7.1.3 Qualora NADO Italia sospenda parte di una sanzione, altrimenti applicabile, per via dell'assistenza sostanziale fornita, la motivazione alla base di tale decisione dovrà essere notificata alle altre Organizzazioni Antidoping con diritto di appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA e dell'art.18.

In circostanze eccezionali, in cui la WADA lo reputi opportuno nel miglior interesse del sistema antidoping, la WADA ha la facoltà di autorizzare NADO Italia a stipulare accordi di riservatezza tesi a limitare o a ritardare la divulgazione dell'accordo di assistenza sostanziale ovvero la natura dell'assistenza sostanziale fornita.

11.7.2 Ammissione di una violazione della normativa antidoping in assenza di altre prove.

Nel caso in cui un Atleta o altra Persona ammettano volontariamente di aver commesso una violazione della normativa antidoping prima di aver ricevuto la comunicazione relativa all'esito dell'analisi del campione biologico che potrebbe riscontrare la sussistenza di una violazione della normativa antidoping (ovvero nel caso di una violazione della normativa antidoping diversa da quella prevista dall'articolo 2.1, prima di aver ricevuto la prima comunicazione dell'ammessa violazione ai sensi dell'articolo 8) e tale ammissione sia l'unica prova attendibile della violazione al momento dell'ammissione medesima, il periodo di squalifica

potrà essere ridotto, ma non in misura superiore alla metà del periodo di squalifica altrimenti applicabile.

11.7.3 Applicazione di riduzione della sanzione in virtù di più esimenti normative.

Nel caso in cui un Atleta o altra Persona rivendichino il diritto ad una riduzione di una sanzione ai sensi degli articoli 11.5, 11.6 o 11.7, prima di applicare qualsiasi riduzione ai sensi dell'articolo 11.7, si dovrà procedere alla determinazione del periodo di squalifica teoricamente applicabile conformemente agli articoli 11.2, 11.3, 11.5 e 11.6. Qualora l'Atleta o altra Persona rivendichino il diritto alla riduzione o alla sospensione del periodo di squalifica ai sensi dell'articolo 11.7, il periodo di squalifica potrà essere ridotto o sospeso, ma non al di sotto di un quarto del periodo di squalifica teoricamente applicabile.

11.8 Accordi in merito alla Gestione del risultato

11.8.1 Riduzione di un anno per alcune violazioni delle norme antidoping sulla base della tempestiva ammissione di colpa e accettazione della sanzione

Qualora un Atleta o altra Persona, dopo essere stato notificato da NADO Italia di una potenziale violazione della normativa antidoping che comporti un periodo di squalifica di quattro o più anni (incluso qualsiasi periodo di squalifica previsto ai sensi dell'articolo 11.4), ammetta la violazione e accetti l'asserito periodo di squalifica entro 20 (venti) giorni dalla notifica del deferimento, l'Atleta o altra Persona potrà beneficiare di una riduzione di 1 (uno) anno del periodo di squalifica proposto da NADO Italia. Laddove l'Atleta o altra Persona riceva la riduzione di 1 (uno) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'articolo 11.8.1, non sarà consentita ulteriore riduzione del periodo di squalifica ai sensi di qualsiasi altro articolo.

11.8.2 Accordo per la definizione del caso

Qualora un Atleta o altra Persona ammetta una violazione della normativa antidoping dopo che la stessa gli sia stata contestata da NADO Italia e accetti le conseguenze ritenute idonee da NADO Italia e dalla WADA a loro esclusiva discrezione: (a) l'Atleta o altra Persona può ricevere una riduzione del periodo di squalifica sulla base di una valutazione da parte di NADO Italia e della WADA in merito all'applicazione degli articoli da 11.1 a 11.7 sulla presunta violazione della normativa antidoping, sul livello di gravità della violazione, sul grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e sulla tempestività dell'ammissione della violazione e (b) il periodo di squalifica potrà iniziare già dalla data del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping.

In ogni caso, comunque, laddove si applichi il presente articolo, l'Atleta o altra Persona deve scontare almeno la metà del periodo di squalifica concordato a partire dalla prima tra le date di accettazione della sanzione da parte dell'Atleta

o altra Persona ovvero della sospensione cautelare conseguentemente osservata dall'Atleta o da altra Persona. La decisione della WADA e di NADO Italia di stipulare o meno un accordo di definizione del caso, l'entità della riduzione e la data di decorrenza del periodo di squalifica non sono oggetto di valutazione o revisione da parte di un Organo giudicante e non sono soggette ad appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Se richiesto da un Atleta o da altra Persona che intenda stipulare un accordo per la definizione del caso ai sensi del presente articolo, NADO Italia consentirà all'Atleta o ad altra Persona di discutere con essa l'ammissione della violazione della normativa antidoping previa stipula di un accordo riservato non producibile.

11.9 Molteplici Violazioni

11.9.1 Seconda o terza violazione della normativa antidoping

11.9.1.1 Per un Atleta o altra Persona che siano colpevoli di una seconda violazione della normativa antidoping, il periodo di squalifica dovrà essere il maggiore tra:

- (a) sei mesi di squalifica; o
- (b) un periodo di squalifica compreso tra:
 - (i) la somma del periodo di squalifica irrogato per la prima violazione della normativa antidoping e del periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione, e
 - (ii) due volte il periodo di squalifica teoricamente applicabile alla seconda violazione della normativa antidoping considerata come se fosse una prima violazione.

Il periodo di squalifica all'interno di tale intervallo sarà determinato in base all'insieme delle circostanze e al grado di colpa dell'Atleta o altra Persona rispetto alla seconda violazione.

11.9.1.2 In caso di terza violazione della normativa antidoping, la sanzione da applicare sarà sempre la squalifica a vita, salvo il caso in cui trovi applicazione la condizione di eliminazione o riduzione del periodo di squalifica di cui all'articolo 11.5 o all'articolo 11.6 ovvero si tratti di una violazione dell'articolo

2.4. In questi casi specifici, la sanzione varia dalla squalifica di 8 (otto) anni alla squalifica a vita.

11.9.1.3 Il periodo di squalifica stabilito ai sensi degli articoli 11.9.1.1 e 11.9.1.2 potrà essere ulteriormente ridotto attraverso l'applicazione dell'articolo 11.7.

11.9.2 Ai fini del presente articolo, non sarà considerata violazione della normativa antidoping una violazione in relazione alla quale un Atleta o altra Persona abbiano dimostrato assenza di colpa o negligenza. Inoltre, una violazione della normativa antidoping sanzionata ai sensi dell'articolo 11.2.4.1 non dovrà essere considerata una violazione ai fini dell'articolo 11.9.

11.9.3 Norme integrative per alcune potenziali molteplici violazioni

11.9.3.1 Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.9, salvo quanto previsto dagli articoli 11.9.3.2 e 11.9.3.3, una violazione della normativa antidoping sarà considerata una seconda violazione solo se NADO Italia può stabilire che l'Atleta o altra Persona abbia commesso l'ulteriore violazione della normativa antidoping dopo aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 8, o dopo che NADO Italia abbia fatto quanto ragionevolmente possibile per notificare la prima violazione della normativa antidoping. Se NADO Italia non può stabilire ciò, le violazioni saranno considerate congiuntamente come un'unica prima violazione, e la sanzione comminata si basa sulla violazione che determina la sanzione più grave, inclusa l'applicazione delle circostanze aggravanti. I risultati di tutte le competizioni risalenti alla precedente violazione della normativa antidoping saranno invalidati come previsto all'articolo 11.10.

11.9.3.2 Se NADO Italia stabilisce che un Atleta o altra Persona abbia commesso un'ulteriore violazione della normativa antidoping prima della notifica e che la violazione ulteriore si sia verificata 12 (dodici) mesi o prima o dopo la notifica della prima violazione, allora il periodo di squalifica per la violazione ulteriore deve essere calcolato come se l'ulteriore violazione sia una prima violazione autonoma e tale periodo di squalifica sia scontato consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente, al periodo di squalifica imposto per la violazione notificata in precedenza. In caso di applicazione del presente articolo 11.9.3.2, le violazioni complessivamente considerate costituiranno una singola violazione ai sensi dell'articolo 11.9.1.

11.9.3.3 Qualora NADO Italia stabilisca che un Atleta o altra Persona abbia commesso la violazione di cui all'articolo 2.5 in relazione ad una fase del processo del controllo antidoping per una precedente violazione della normativa antidoping, la violazione dell'articolo 2.5 deve essere considerata come una prima violazione autonoma e il periodo di squalifica per tale violazione deve essere scontato consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente, al periodo di squalifica, se presente, imposto per la precedente violazione della normativa antidoping. In caso di applicazione del presente articolo 11.9.3.3, le violazioni complessivamente considerate costituiranno una singola violazione ai sensi dell'articolo 11.9.1.

11.9.3.4 Qualora NADO Italia stabilisca che un Atleta o altra Persona abbia commesso una seconda o terza violazione della normativa antidoping durante un periodo di squalifica, i periodi di squalifica per le molteplici violazioni decorreranno consecutivamente, piuttosto che contemporaneamente.

11.9.4 Molteplici violazioni della normativa antidoping durante un periodo di dieci anni

Ai fini dell'articolo 11.9, ciascuna violazione della normativa antidoping deve aver luogo entro lo stesso periodo di dieci (10) anni affinché ricorrano i presupposti per essere considerate molteplici violazioni.

11.10 Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo del campione biologico o a seguito di altra violazione della normativa antidoping

Oltre all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti in occasione della competizione durante la quale è stato prelevato il campione biologico risultato positivo ai sensi dell'articolo 10, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente alla positività riscontrata (sia In competizione che Fuori competizione), o ad un'altra violazione della normativa antidoping intercorsa, fino all'inizio del periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati, a meno che per ragioni di equità non si disponga diversamente, con le relative conseguenze, inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

11.11 Perdita dei premi in denaro

Laddove NADO Italia recuperi i premi in denaro persi a causa di una violazione della normativa antidoping, essa adotterà misure ragionevoli per assegnare e distribuire premi in denaro agli Atleti che ne avrebbero avuto diritto se l'Atleta che ne è stato privato non avesse gareggiato.

11.12 Conseguenze economiche

Le conseguenze e le sanzioni economiche derivanti dalla violazione della normativa antidoping sono regolamentate dal successivo articolo 16.

11.13 Inizio del periodo di squalifica

Ove un Atleta stia già scontando un periodo di squalifica per una violazione della normativa antidoping, qualsiasi nuovo periodo di squalifica avrà inizio il primo giorno successivo al periodo di squalifica in corso. In caso contrario, salvo quanto di seguito previsto, il periodo di squalifica decorre dalla data della decisione finale che commina la squalifica o, in caso di rinuncia al dibattimento, a partire dalla data in cui la squalifica viene accettata o altrimenti comminata.

11.13.1 Ritardi non imputabili all'Atleta o ad altra Persona.

Ove vi siano stati sostanziali ritardi durante l'udienza o in altre fasi del controllo antidoping e l'Atleta o altra Persona possano stabilire che tali ritardi non siano loro imputabili, NADO Italia può far decorrere il periodo di squalifica a partire da una data anteriore, ovvero già a partire dal giorno del prelievo del campione biologico o dalla data in cui si è verificata l'ultima violazione della normativa antidoping. Tutti i risultati agonistici conseguiti durante il periodo di squalifica, compresa la squalifica retroattiva, saranno invalidati.

11.13.2 Detrazioni per i periodi di sospensione cautelare o di squalifica già scontati.

11.13.2.1 Nel caso in cui la sospensione cautelare sia stata scontata dall'Atleta o altra Persona, il periodo di sospensione cautelare scontato dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica successivamente comminato in via definitiva. Qualora l'Atleta o altra Persona non osservi il periodo di sospensione cautelare, l'Atleta o altra Persona non riceverà alcuna detrazione. Qualora venga scontato un periodo di squalifica a seguito di una decisione che successivamente viene appellata, tale periodo di squalifica dovrà essere detratto da un eventuale periodo di squalifica irrogato all'esito del giudizio di appello.

11.13.2.2 Se un Atleta o altra Persona accetti volontariamente per iscritto la sospensione cautelare e successivamente rispetti detta sospensione, all'Atleta o altra Persona sarà detratto questo periodo di sospensione cautelare volontaria da qualsiasi periodo di squalifica che sarà comminato a conclusione del procedimento. Una copia della accettazione della sospensione cautelare volontaria da parte dell'Atleta o

altra Persona dovrà essere tempestivamente fornita ad ognuna delle parti titolate a ricevere la notifica della presunta violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 19.

11.13.2.3 Non sarà operata alcuna detrazione dal periodo di squalifica del tempo antecedente alla data di decorrenza della sospensione cautelare o della sospensione cautelare volontaria, a prescindere dal fatto che l'Atleta abbia scelto di non partecipare all'attività agonistica o sia stato sospeso da una squadra.

11.13.2.4 Relativamente agli sport di squadra, qualora venga comminato un periodo di squalifica nei confronti della squadra, a meno che per motivi di equità non si disponga diversamente, il periodo di squalifica dovrà iniziare dalla data della sentenza emessa a seguito del dibattimento in cui viene irrogata la squalifica ovvero, in caso di rinuncia al dibattimento, dalla data in cui la squalifica viene accettata o comunque imposta. Eventuali periodi di sospensione cautelare (sia essa imposta o volontariamente accettata) osservati dalla squadra dovranno essere decurtati dal periodo complessivo di squalifica da scontare.

11.14 Status durante la squalifica o la sospensione cautelare

11.14.1 Divieto di partecipare alle attività sportive durante il periodo di squalifica o di sospensione cautelare.

Nessun Atleta o altra Persona squalificata o soggetta a sospensione cautelare può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo di squalifica o di sospensione cautelare, ad una competizione o ad un'attività (con l'eccezione dei programmi di formazione antidoping e riabilitazione autorizzati da NADO Italia) che sia autorizzata o organizzata da un Firmatario del Codice WADA, da un'organizzazione ad esso affiliata, da una società o altra organizzazione affiliata ad un'organizzazione affiliata a un Firmatario, oppure a competizioni autorizzate o organizzate da una lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale o internazionale, o qualsiasi attività sportiva agonistica di alto livello o di livello nazionale finanziata da un ente governativo.

Un Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica maggiore di quattro anni può partecipare da Atleta, dopo aver osservato i quattro anni di squalifica, ad eventi sportivi locali non sanzionabili o comunque che non si svolgano sotto l'egida o la giurisdizione di un Firmatario del

Codice WADA o un membro di un Firmatario, ma solo se l'evento sportivo locale è ad un livello che non può consentire all'Atleta di qualificarsi direttamente o indirettamente (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale e se l'Atleta o altra Persona non abbiano un ruolo che coinvolga Persone Protette.

L'Atleta o altra Persona che sconti un periodo di squalifica dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali controlli antidoping e per soddisfare richieste di informazioni circa la propria reperibilità da parte di NADO Italia.

11.14.2 Ritorno agli allenamenti

In deroga all'articolo 11.14.1, un Atleta ha la facoltà di tornare ad allenarsi con la squadra ovvero di utilizzare gli impianti di una società o di altra organizzazione affiliata ad un firmatario del Codice WADA durante il periodo minore tra i seguenti: (1) gli ultimi 2 (due) mesi del periodo di squalifica dell'Atleta, ovvero (2) l'ultimo quarto del periodo di squalifica imposto.

11.14.3 Violazione del divieto di partecipazione durante una squalifica o un periodo di sospensione cautelare

Qualora l'Atleta o altra Persona squalificata violi il divieto di partecipazione di cui all'art. 11.14.1, i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati e un nuovo periodo di squalifica di pari durata a quello originariamente comminato sarà aggiunto a partire dal termine del periodo di squalifica originario. Il nuovo periodo di squalifica, inclusa una nota di biasimo e nessun periodo di squalifica, può essere ridotto sulla base del grado di colpa dell'Atleta o di altra Persona e delle altre circostanze del caso. Sarà NADO Italia a determinare se l'Atleta o altra Persona abbia o meno violato il divieto di partecipazione e se sia appropriata una riduzione. È possibile ricorrere in appello avverso tale decisione ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

Qualora un Atleta o altra Persona violi il divieto di partecipare a competizioni durante il periodo di sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 11.14.1, non riceverà alcuna detrazione da un eventuale periodo di squalifica irrogato in via definitiva e i risultati ottenuti a seguito di tale partecipazione saranno invalidati.

Qualora il Personale di supporto dell'Atleta o altra Persona assista un soggetto nel contravvenire al divieto di partecipazione a competizioni durante il periodo di squalifica o di sospensione cautelare, NADO Italia dovrà procedere all'erogazione di sanzioni per violazione dell'articolo 2.9 relativamente a tale assistenza.

11.14.4 Annullamento dei finanziamenti sportivi durante la squalifica

Per le violazioni della normativa antidoping che non prevedano una riduzione della sanzione ai sensi degli articoli 11.5 e 11.6, i finanziamenti sportivi, in tutto

o in parte, e le altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale Persona, verranno trattenuti da NADO Italia, dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dal Governo.

11.15 Pubblicazione automatica delle sanzioni

Una parte obbligatoria di ciascuna sanzione include la sua automatica pubblicazione, così come previsto dall'articolo 14.3 del Codice WADA.

ARTICOLO 12 CONSEQUENZE PER LE SQUADRE

12.1 Controlli antidoping negli Sport di Squadra

Nel caso in cui, a più di un (1) membro di una squadra di uno Sport di squadra sia stata notificata una violazione della normativa antidoping in relazione ad un evento sportivo, l'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento dovrà svolgere sulla squadra controlli antidoping mirati durante l'Evento stesso.

12.2 Conseguenze per gli Sport di squadra

Se più di due (2) membri di una squadra in uno sport di squadra hanno commesso una violazione della normativa antidoping nel corso di un Evento, l'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento dovrà comminare alla squadra una sanzione adeguata (ad es. perdita di punti, squalifica da una competizione o da un Evento, o altra sanzione) in aggiunta alle eventuali sanzioni inflitte al/ai singolo/i Atleta/i che ha/hanno commesso la violazione della normativa antidoping.

12.3 L'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento può fissare sanzioni più severe per gli sport di squadra

L'Organizzazione che ha giurisdizione sull'Evento può stabilire, solo limitatamente all'Evento, norme che prevedano per gli Sport di squadra sanzioni più severe rispetto a quelle previste all'articolo 12.2.

ARTICOLO 13 SANZIONI PER ALTRE VIOLAZIONI DEL CODICE SPORTIVO ANTIDOPING

13.1 Relativamente alla violazione di cui all'articolo 3.1, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi di squalifica. In caso di recidiva il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni.

13.2 Per la violazione di cui all'articolo 3.2, il periodo di squalifica e/o inibizione va da un minimo di una nota di biasimo a un massimo di sei (6) mesi di squalifica.

In caso di recidiva il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di un (1) anno.

ARTICOLO 14 SANZIONI PER SOGGETTI NON TESSERATI O CHE SI SONO RITIRATI DALL'ATTIVITÀ SPORTIVA

14.1 Per le violazioni delle NSA commesse da soggetti non tesserati per l'ordinamento sportivo italiano, si applicano le sanzioni dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi presso il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o gli Enti di Promozione Sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto, a prendere parte alle manifestazioni o ad eventi sportivi che si svolgono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per tutta la durata del periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.

14.2 Le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti articoli possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA, nonché con quelle economiche di cui all'articolo 16.

Se un Atleta o altra Persona si ritira dalle competizioni sportive mentre è in corso la procedura di gestione dei risultati presso NADO Italia, quest'ultima mantiene la giurisdizione sulla gestione del risultato. Se un Atleta o altra Persona si ritira prima dell'inizio della procedura di gestione del risultato e, al momento della violazione della norma antidoping, NADO Italia ha la responsabilità della gestione del risultato, NADO Italia mantiene l'autorità a condurre la gestione del risultato rispetto alla predetta violazione della normativa antidoping.

ARTICOLO 15 SANZIONI DI NADO ITALIA NEI CONFRONTI DI ALTRI ORGANISMI SPORTIVI

Qualora NADO Italia venga a conoscenza che una Federazione Sportiva Nazionale o qualsiasi altro organismo sportivo nazionale sotto la sua giurisdizione non abbia rispettato, attuato, promosso e fatto osservare il CSA nell'ambito delle proprie competenze, NADO Italia può richiedere al CONI, al Governo italiano o alle Federazioni Internazionali di intraprendere le seguenti azioni disciplinari, oppure, se ne ha l'autorità, adottarle direttamente:

- a) escludere tutti, o alcuni gruppi, membri dell'organizzazione o ente da futuri Eventi o da tutti gli Eventi sportivi che si svolgono in un determinato periodo;
- b) sospendere parte o l'intero finanziamento o altro supporto finanziario e non finanziario all'organizzazione o ente;
- c) obbligare tale organizzazione o ente a rimborsare a NADO Italia tutti i costi (compresi ma non limitati ai costi di laboratorio, di udienza e di viaggio) relativi a una violazione delle NSA commessa da un Atleta o da altra Persona affiliata a tale organizzazione o ente.

ARTICOLO 16 SANZIONI ECONOMICHE E ONERI PROCESSUALI

- 16.1** Con la decisione che definisce il procedimento, oltre ad irrogare le sanzioni individuali di cui al precedente articolo 11, il TNA può condannare la parte soccombente al pagamento di sanzioni economiche, nonché al rimborso delle spese ed oneri processuali secondo quanto stabilito nella Tabella economica visionabile sul sito internet (www.nadoitalia.it).
- 16.2** La sanzione economica costituisce pena accessoria alla sanzione della squalifica e, pertanto, non costituiscono valida motivazione per una riduzione della squalifica stessa o di qualsiasi altra sanzione teoricamente applicabile ai sensi del CSA.
- 16.3** Ai fini della determinazione dell'importo da irrogare, il TNA deve tenere conto nella decisione della gravità della violazione commessa, del grado di responsabilità accertato, dell'eventuale ipotesi di recidiva, nonché della condotta processuale tenuta.
- 16.4** La mancata corresponsione delle somme di cui al presente articolo, oltre che di quelle liquidate in favore di NADO Italia dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna e/o dal Tribunale Federale Svizzero, comporta il recupero coattivo delle somme dinanzi all'Autorità giudiziaria competente. NADO Italia può, a sua assoluta discrezione, stabilire un piano rateale per il pagamento delle eventuali somme in favore di NADO Italia, ai sensi del presente Codice.
- 16.5** Le FSN/DSA/EPS di appartenenza rispondono in solido con il tesserato per il mancato pagamento delle somme liquidate dal TNA, dalla Corte Nazionale d'Appello antidoping, dal TAS e/o dal Tribunale Federale Svizzero.

ARTICOLO 17 MISURE DI CLEMENZA

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti di coloro che si siano resi responsabili di violazione delle NSA.

ARTICOLO 18 GESTIONE DEI RISULTATI: APPELLI

18.1 Procedura di appello e decisioni impugnabili

Le norme che regolano gli appelli sono indicate nella PGR e nelle norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping.

18.1.1 Ambito di riesame dell'appello

L'ambito di riesame dell'appello comprende tutte le questioni pertinenti alla vicenda e non è espressamente limitato alle questioni o all'ambito di scrutinio

dinanzi all'organo di primo grado. Ciascuna parte del giudizio di appello può presentare prove, argomentazioni giuridiche e domande che non siano state sollevate nel procedimento di primo grado purché derivino dalla stessa azione o dagli stessi fatti o circostanze generali sollevati o affrontati nel corso del primo grado.

18.1.2 Il TAS non si basa sulle decisioni oggetto di appello

Nell'assumere la sua decisione, il TAS non deve tenere conto della valutazione dell'organo la cui decisione sia stata appellata.

18.1.3 La WADA non è tenuta ad esperire i gradi di giudizio nazionali

Nei casi in cui la WADA abbia diritto di presentare appello ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA e nessuna altra parte abbia impugnato la decisione finale del processo svolto da NADO Italia, la WADA può impugnare tale decisione direttamente al TAS senza dover prima esperire gli altri gradi di giudizio nazionali previsti.

18.2 Appelli avverso le decisioni riguardanti violazioni della normativa anti-doping, sanzioni, sospensioni cautelari, attuazione delle decisioni e ambito di competenza.

Una decisione che accerti la violazione della normativa antidoping, una decisione che imponga o non imponga sanzioni per una violazione della normativa antidoping, o una decisione che dichiari che la violazione della normativa antidoping non sia stata commessa; una decisione che dichiari l'improcedibilità rispetto ad una violazione della normativa antidoping (compresa, ad esempio, la prescrizione); una decisione della WADA con la quale non venga concessa la deroga all'obbligo di preavviso di sei mesi per un Atleta ritirato dall'attività sportiva che voglia tornare a gareggiare ai sensi dell'articolo 6.6.1; la decisione della WADA di assegnare la Gestione dei risultati ai sensi dell'art. 7.1 del Codice WADA; la decisione di NADO Italia di non considerare un Esito Avverso o un Esito Atipico come violazione della normativa antidoping, ovvero la decisione di non procedere dopo aver svolto un'indagine ai sensi dell'ISRM; la decisione di imporre, o revocare, una sospensione cautelare a seguito di un'udienza preliminare; il mancato rispetto da parte di NADO Italia dell'art. 7.4 del Codice WADA; una decisione sul difetto di giurisdizione di NADO Italia circa l'accertamento di una presunta violazione della normativa antidoping o sulle sue sanzioni; la decisione di sospendere o meno sanzioni o di ristabilire o meno sanzioni ai sensi dell'art. 11.7.1; l'inosservanza degli articoli 7.1.4 e 7.1.5 del Codice WADA; l'inosservanza dell'art. 11.8.1; la decisione adottata ai sensi dell'art. 11.14.3; la decisione di NADO Italia di non attuare una decisione di un'altra Organizzazione Antidoping ai sensi dell'articolo 20; e una decisione adottata ai sensi dell'art. 27.3 del Codice WADA potranno essere appellate esclusivamente ai sensi del presente articolo 18.2.

Tali decisioni rimarranno in vigore anche durante l'appello, salvo diverse disposizioni dell'organismo d'appello.

18.2.1 Appelli che riguardano Atleti di livello internazionale ovvero Eventi sportivi internazionali

Nei casi derivanti dalla partecipazione ad un Evento sportivo internazionale ovvero nei casi che coinvolgano Atleti di livello internazionale, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi al TAS.

18.2.2 Appelli che coinvolgono altri Atleti o altre Persone

Nei casi in cui l'art. 18.2.1 non sia applicabile, la decisione può essere impugnata esclusivamente dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, nel rispetto delle applicabili norme procedurali.

18.2.3 Soggetti legittimati ad appellare

18.2.3.1 Appelli che coinvolgono Atleti di livello internazionale o Eventi internazionali

Nei casi previsti dall'art. 18.2.1, le seguenti parti avranno diritto di ricorrere in appello al TAS: (a) l'Atleta o altra Persona soggetto della decisione appellata; (b) l'altra parte del giudizio nell'ambito del quale la decisione è stata resa; (c) la Federazione Internazionale di riferimento; (d) NADO Italia e l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza della Persona o dei Paesi di cui sia cittadino o presso cui abbia una licenza, se diversi da NADO Italia; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, ove la decisione possa avere effetti sui Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che riguardino il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la WADA.

18.2.3.2 Appelli che coinvolgono altri Atleti o altre Persone

Nei casi di cui all'articolo 18.2.2, le seguenti parti avranno il diritto di ricorrere in appello dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping: (a) l'Atleta o altra Persona soggetto della decisione appellata; (b) la PNA; (c) la Federazione Internazionale di riferimento; (d) NADO Italia e l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza della Persona o dei Paesi di cui sia cittadino o presso cui abbia una licenza, se diversi da NADO Italia; (e) il Comitato Olimpico Internazionale o Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, ove la decisione possa avere effetti sui Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che riguardino il diritto di partecipare ai Giochi Olimpici o Paralimpici; e (f) la WADA.

Nei casi di cui all'articolo 18.2.2, la WADA, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale e la Federazione Internazionale interessata avranno anche il diritto di appellare dinanzi al TAS le decisioni della Corte Nazionale d'Appello antidoping.

Chiunque presenti appello ha la possibilità di ricevere supporto da parte del TAS, per ottenere tutte le informazioni pertinenti dall'Organizzazione antidoping la cui decisione è oggetto di appello e le informazioni saranno trasmesse qualora il TAS disponga in tal senso.

18.2.3.3 Obbligo di notifica

Tutte le parti coinvolte nel procedimento di appello dinanzi al TAS devono assicurarsi che alla WADA e a tutte le altre parti con diritto di appello sia stato tempestivamente notificato l'atto di appello.

18.2.3.4 Appello avverso il provvedimento di sospensione cautelare

Ferma restando qualsiasi altra previsione contenuta nella PGR, l'unico soggetto legittimato a proporre appello contro un provvedimento di Sospensione cautelare è l'Atleta o altra Persona alla quale sia stata imposta detta sospensione cautelare.

18.2.3.5 Appello avverso le decisioni assunte ai sensi dell'articolo 15

Le decisioni di NADO Italia adottate ai sensi dell'art. 15 possono essere impugnate unicamente dinanzi al TAS dalla Federazione nazionale o da altro organismo.

18.2.4 Appelli incidentali e successivi appelli consentiti

Ai sensi del Codice WADA, sono consentiti appelli incidentali e successivi appelli da parte di qualsiasi convenuto nei casi deferiti dinanzi al TAS. Chiunque abbia il diritto di proporre appello ai sensi del presente articolo 18 deve proporre appello incidentale o un appello successivo al più tardi con il proprio atto di risposta.

18.3 Non tempestività della decisione resa dal Tribunale Nazionale Antidoping

Laddove in circostanze particolari il TNA non decida, entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, se sia stata o meno commessa una violazione della normativa antidoping, la WADA potrà proporre appello direttamente al TAS, come se il TNA avesse emesso una decisione che dichiara la non

sussistenza di una violazione della normativa antidoping. Nel caso in cui il TAS stabilisca l'esistenza di una violazione della normativa antidoping e che pertanto la WADA abbia agito in modo ragionevole nell'appellare direttamente dinanzi al TAS, le spese di difesa sostenute dalla WADA saranno poste a carico di NADO Italia.

18.4 Appelli concernenti le TUE

Le decisioni inerenti alle TUE possono essere impugnate esclusivamente secondo quanto previsto dalla PGR e secondo le applicabili norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping.

18.5 Termini per presentare appello

18.5.1 Appelli al TAS

Il termine per presentare appello dinanzi al TAS è di ventuno (21) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte del soggetto appellante. In ogni caso, per quanto riguarda gli appelli presentati da un soggetto legittimato a proporre appello, ma che non è stato parte del procedimento che ha condotto alla decisione oggetto di gravame si applicherà quanto segue:

- (a) entro quindici (15) giorni dalla notifica della decisione, tale parte/i avrà/avranno il diritto di richiedere a NADO Italia una copia dell'intero fascicolo del procedimento relativo alla decisione;
- (b) se tale richiesta viene presentata entro quindici (15) giorni, la parte che effettua tale richiesta avrà ventuno (21) giorni dalla ricezione del fascicolo per presentare ricorso al TAS.

In ogni caso, il termine per la proposizione di un appello da parte della WADA sarà l'ultimo tra i seguenti termini:

- (a) ventuno (21) giorni dopo l'ultimo giorno in cui ogni altra parte avente diritto ad impugnare avrebbe potuto presentare appello, oppure
- (b) ventuno (21) giorni dopo la ricezione da parte della WADA del fascicolo completo relativo alla decisione.

18.5.2 Appelli dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping

Il termine per presentare appello dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping è di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della decisione da parte del soggetto appellante. Posto ciò, per quanto riguarda gli appelli presentati da una parte legittimata a proporre appello ma che non sia stata parte del procedimento a conclusione del quale è stata resa la decisione oggetto di gravame si applicherà quanto segue:

- (a) entro quindici (15) giorni dalla notifica della decisione, tale parte/i avrà/avranno il diritto di richiedere a NADO Italia una copia dell'intero fascicolo del procedimento relativo alla decisione;
- (b) se tale richiesta viene presentata entro quindici (15) giorni, la parte che effettua tale richiesta avrà ventuno (21) giorni dalla ricezione del fascicolo per presentare ricorso alla Corte Nazionale d'Appello antidoping.

In ogni caso, il termine per la proposizione di un appello da parte della WADA sarà l'ultimo tra i seguenti termini:

- (a) ventuno (21) giorni dopo l'ultimo giorno in cui ogni altra parte avente diritto ad impugnare avrebbe potuto presentare appello, oppure
- (b) ventuno (21) giorni dopo la ricezione da parte della WADA del fascicolo completo relativo alla decisione.

ARTICOLO 19 RISERVATEZZA E COMUNICAZIONI

19.1 Informazioni relative a Esiti avversi, Esiti atipici e altre asserite violazioni della normativa antidoping

19.1.1 Notifica delle violazioni della normativa antidoping agli Atleti o ad altre Persone

La comunicazione agli Atleti o altre Persone circa asserite violazioni della normativa antidoping nei loro confronti avverrà ai sensi degli articoli 8 e 19.

Se in qualsiasi momento durante la Gestione dei risultati fino al deferimento, NADO Italia decida di non procedere, tale decisione dovrà essere notificata all'Atleta o altra Persona (a condizione che l'Atleta o altra Persona siano già stati informati della Gestione dei risultati in corso).

19.1.2 Notifica delle violazioni della normativa antidoping alle Organizzazioni nazionali antidoping, alle Federazioni internazionali e alla WADA

La comunicazione circa asserite violazioni della normativa antidoping all'Organizzazione nazionale antidoping dell'Atleta o di altra Persona, se diversa da NADO Italia, ovvero alla Federazione Internazionale e alla WADA avverrà ai sensi degli articoli 8 e 19, contestualmente alla comunicazione all'Atleta o altra Persona.

Se in qualsiasi momento durante la Gestione dei risultati fino al deferimento, NADO Italia decida di non procedere, tale decisione dovrà essere notificata (con

motivazione) alle Organizzazioni antidoping aventi diritto di appellare ai sensi dell'art. 13.2.3 del Codice WADA.

19.1.3 Contenuto della notifica della violazione della normativa antidoping

La notifica di una violazione della normativa antidoping comprenderà: il nome dell'Atleta o di altra Persona, il Paese, lo sport e la disciplina, il livello agonistico dell'Atleta, la tipologia di controllo antidoping (In competizione o Fuori competizione), la data di raccolta del campione biologico, il risultato analitico comunicato dal Laboratorio e altre informazioni ai sensi dell'*International Standard for Results Management*.

In caso di violazioni della normativa antidoping diverse dall'articolo 2.1, nella notifica dovrà essere indicata altresì la norma violata e gli elementi su cui si fonda l'asserita violazione.

19.1.4 Aggiornamento sullo stato dei procedimenti

Ad eccezione delle indagini che non abbiano condotto alla notifica di una violazione della normativa antidoping ai sensi dell'articolo 19.1.1, l'Organizzazione nazionale antidoping dell'Atleta o altra Persona, se diversa da NADO Italia, la Federazione internazionale e la WADA saranno regolarmente aggiornate sullo stato e sui risultati di qualsiasi riesame o procedimento condotto ai sensi degli articoli 8, 9 o 18 e gli sarà fornita una tempestiva e motivata spiegazione per iscritto, ovvero la decisione che motivi la risoluzione della questione.

19.1.5 Riservatezza

Le organizzazioni destinatarie delle comunicazioni non divulgheranno le informazioni ad altri soggetti al di fuori delle Persone che ne abbiano necessità (compreso il personale addetto del Comitato Olimpico Nazionale competente, della Federazione Nazionale e di un Team in uno Sport di Squadra) fino a quando NADO Italia non abbia effettuato la divulgazione al pubblico ai sensi dell'art. 19.3.

19.1.6 Protezione delle informazioni riservate da parte di un dipendente o incaricato di NADO Italia

NADO Italia garantisce che le informazioni relative ad Esiti avversi, ad Esiti atipici e ad altre asserite violazioni della normativa antidoping restino riservate fino alla divulgazione al pubblico eseguita in conformità all'art. 19.3. NADO Italia si accerterà che i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati, consulenti e Terzi delegati siano soggetti a un obbligo contrattuale di riservatezza e a

procedure vincolanti volte ad accertare e sanzionare disciplinarmente atti di divulgazione impropri e/o non autorizzati di tali informazioni riservate.

19.2 Notifica della violazione della normativa antidoping o di violazioni inerenti alla squalifica o alla sospensione cautelare e richiesta dei fascicoli

19.2.1 Le decisioni relative a violazioni della normativa antidoping e le decisioni relative a violazioni del periodo di squalifica o della sospensione cautelare includono la motivazione completa della decisione, ivi comprese, se del caso, le ragioni per cui non è stata inflitta la sanzione nel massimo edittale previsto. Qualora la decisione non sia in inglese o francese, NADO Italia fornirà una sintesi della decisione e delle relative motivazioni in inglese o francese.

19.2.2 L'Organizzazione antidoping avente diritto di appellare una decisione ricevuta ai sensi dell'articolo 19.2.1 può, entro quindici (15) giorni dalla ricezione, richiedere copia del fascicolo completo del procedimento relativo alla decisione.

19.3 Divulgazione al pubblico

19.3.1 Dopo la notifica all'Atleta o ad altra Persona ai sensi dell'*International Standard for Results Management*, e alle Organizzazioni antidoping coinvolte ai sensi dell'articolo 19.1.2, NADO Italia potrà divulgare pubblicamente l'identità di qualsiasi Atleta o altra Persona alla quale sia stata notificata una potenziale violazione della normativa antidoping, la Sostanza vietata o il Metodo proibito, la natura della violazione in questione e se l'Atleta o altra Persona sia soggetto a una Sospensione cautelare.

19.3.2 Non oltre venti (20) giorni dopo che sia stata assunta una decisione d'appello ai sensi degli articoli 18.2.1 o 18.2.2, o che vi sia stata rinuncia all'appello o all'udienza, o che l'asserzione di una violazione della normativa antidoping non sia stata tempestivamente impugnata, o che la questione sia stata risolta ai sensi dell'articolo 11.8, o che un nuovo periodo di squalifica, o una nota di biasimo, sia stato imposto ai sensi dell'articolo 11.14.3, NADO Italia deve divulgare pubblicamente la risoluzione della vicenda, indicando anche sport, la norma antidoping violata, il nome dell'Atleta o altra Persona che abbia commesso la violazione, la Sostanza Vietata o il Metodo proibito (se del caso) e le sanzioni irrogate, fatta eccezione per le informazioni relative al riesame delle decisioni del CEFT e le decisioni relative a "mancata comunicazione" e/o "mancato controllo" – secondo i termini e le condizioni del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" (d. lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), adottato da NADO Italia. NADO Italia deve, inoltre, rendere pubblici entro venti (20) giorni i dispositivi delle decisioni

d'appello riguardanti le violazioni della normativa antidoping, secondo i termini e le condizioni del suddetto Regolamento.

- 19.3.3** Dopo che una violazione della normativa antidoping sia stata dichiarata con decisione d'appello ai sensi dell'articolo 18.2.1 o 18.2.2 o che vi sia stata rinuncia all'appello, in occasione di un'udienza ai sensi dell'articolo 9 ovvero nel caso in cui vi sia stata rinuncia all'udienza, o la sussistenza di una violazione della normativa antidoping non sia stata altrimenti contestata in tempo, o la questione sia stata risolta ai sensi dell'articolo 11.8, NADO Italia potrà rendere pubblica tale determinazione o decisione e potrà commentare pubblicamente la questione.
- 19.3.4** In ogni caso in cui si accerti, a fronte di un dibattimento o del procedimento in grado di appello, che l'Atleta o altra Persona non abbia commesso una violazione della normativa antidoping, il fatto che la decisione sia stata impugnata potrà essere resa pubblica. Tuttavia, la decisione stessa e i fatti su cui la decisione si fonda non potranno essere resi pubblici se non con il consenso dell'Atleta o dell'altra Persona soggetto della decisione. NADO Italia farà quanto ragionevolmente possibile per ottenere tale consenso e, in caso positivo, renderà pubblica la decisione nella sua interezza o in una forma rielaborata approvata dall'Atleta o da altra Persona.
- 19.3.5** La divulgazione sarà effettuata mediante pubblicazione delle informazioni richieste, in conformità alla normativa sopra citata, sul sito internet di NADO Italia e mantenendo la pubblicazione delle stesse fino a un (1) mese o per la durata del periodo di squalifica irrogato.
- 19.3.6** Salvo quanto previsto dagli articoli 19.3.1 e 19.3.3, nessuna Organizzazione antidoping, Federazione sportiva nazionale o Laboratorio accreditato dalla WADA, né alcun funzionario di tali organismi, commenteranno pubblicamente i fatti specifici riferiti ad un caso pendente (ad eccezione di una descrizione generica del processo e di elementi scientifici), salvo in risposta a commenti pubblici attribuiti all'Atleta, ad altra Persona, al loro entourage o ad altri loro rappresentanti, ovvero sulla base di informazioni fornite dagli stessi.
- 19.3.7** La divulgazione pubblica obbligatoria prevista all'articolo 19.3.2 non è necessaria quando l'Atleta o altra Persona che sia stata dichiarata colpevole di una violazione della normativa antidoping sia un minorenni, una Persona Protetta o un Atleta Ricreazionale. Qualsiasi divulgazione pubblica facoltativa relativa ad un caso inerente a un minorenni, una Persona Protetta o un Atleta Ricreazionale deve essere proporzionata ai fatti e alle circostanze del caso.

19.4 Rapporti statistici

NADO Italia, almeno con cadenza annuale, pubblica un rapporto statistico sulle proprie attività antidoping, fornendone copia alla WADA.

19.5 Protezione dei dati

19.5.1 NADO Italia può raccogliere, archiviare, elaborare o divulgare dati personali relativi agli Atleti e ad altre Persone, ove necessario e appropriato, per condurre le proprie attività antidoping ai sensi del Codice WADA, degli Standard internazionali (tra cui in particolare l'*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, ISPPPI), il presente CSA, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Regolamento UE n. 2016/679 e con decisioni, pareri e altre prescrizioni adottate dal Garante Italiano per la protezione dei dati personali.

19.5.2 Fatto salvo quanto sopra, NADO Italia dovrà:

- (a) trattare i dati personali esclusivamente nel rispetto di un valido fondamento giuridico;
- (b) comunicare a qualsiasi Soggetto o Persona soggetta al presente CSA, con modalità e forme di cui alle leggi applicabili e all' ISPPPI, che i loro dati personali possono essere trattati da NADO Italia e da altri Soggetti ai fini dell'attuazione del presente CSA;
- (c) accertarsi che eventuali collaboratori terzi (compresi eventuali Terzi delegati) con cui NADO Italia condivide i dati personali di qualsiasi Soggetto o Persona siano soggetti a controlli tecnici e contrattuali appropriati per proteggere la riservatezza e la privacy di tali informazioni.

ARTICOLO 20 ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

20.1 Riconoscimento automatico e vincolante delle decisioni da parte delle Organizzazioni antidoping firmatarie del Codice WADA

20.1.1 Una decisione inerente ad una violazione della normativa antidoping adottata da un'Organizzazione antidoping firmataria del Codice WADA, da un organismo di appello (art. 13.2.2 del Codice WADA) o dal TAS sarà automaticamente vincolante, dopo la notifica alle parti del procedimento, non solo per queste ultime ma anche nei confronti di NADO Italia e di qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale, nonché di ogni Firmatario del Codice WADA, in ogni sport, con gli effetti di seguito descritti.

- 20.1.1.1** La decisione resa da uno degli organismi sopraindicati con la quale viene irrogata una sospensione cautelare (dopo un'udienza preliminare o dopo che l'Atleta o altra Persona abbiano accettato la sospensione cautelare o abbiano rinunciato all'udienza preliminare, alla procedura accelerata o all'appello abbreviato ai sensi dell'art. 7.4.3 del Codice WADA) vieta automaticamente all'Atleta o all'altra Persona di partecipare (come descritto all'art. 10.14.1 del Codice WADA) a tutti gli sport sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice WADA durante il periodo della sospensione cautelare.
- 20.1.1.2** La decisione resa da uno degli organismi sopraindicati che imponga un periodo di Squalifica (a seguito di dibattimento o a seguito della rinuncia allo stesso) vieta automaticamente all'Atleta o ad altra Persona di partecipare (ai sensi dell'art. 10.14.1 del Codice WADA) a tutti gli sport sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice WADA per il periodo di squalifica.
- 20.1.1.3** La decisione resa da parte di uno degli organismi sopraindicati che accerti una violazione della normativa antidoping vincola automaticamente tutti i Firmatari del Codice WADA.
- 20.1.1.4** La decisione resa da parte degli organismi sopraindicati con la quale vengano annullati i risultati ai sensi dell'art. 10.10 del Codice WADA per un determinato periodo automaticamente annulla tutti i risultati agonistici ottenuti sotto l'egida di ogni Firmatario del Codice durante il periodo in questione.
- 20.1.2** Senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività, NADO Italia e qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale riconosceranno e attueranno una decisione e i suoi effetti ai sensi dell'art. 20.1.1 dal momento in cui NADO Italia riceverà l'effettiva notifica della decisione ovvero dalla data in cui la decisione è inserita in ADAMS, a seconda di quale delle due alternative si verifichi per prima.
- 20.1.3** Senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività, la decisione resa da un'Organizzazione antidoping, da un organismo di appello o dal TAS di sospendere o revocare sanzioni imposte sarà vincolante per NADO Italia e qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale dal momento in cui NADO Italia riceverà l'effettiva comunicazione della decisione ovvero dalla data in cui la decisione è inserita in ADAMS, a seconda di quale delle due alternative si verifichi per prima.

- 20.1.4** Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20.1.1, una decisione riguardante una violazione della normativa antidoping da parte di un MEO effettuata in una procedura accelerata durante un Evento sportivo non sarà vincolante per NADO Italia o per le Federazioni Sportive Nazionali, a meno che le norme di un MEO non offrano all'Atleta o altra Persona l'opportunità di presentare appello secondo procedure ordinarie.

ARTICOLO 21 PRESCRIZIONE

Non può essere avviato alcun procedimento per violazione della normativa antidoping nei confronti di un Atleta o altra Persona, a meno che non sia stata notificata la violazione della normativa antidoping, o sia stata ragionevolmente tentata la notifica, entro dieci (10) anni dalla data in cui si asserisce che la violazione si sia verificata.

ARTICOLO 22 EDUCAZIONE E FORMAZIONE ANTIDOPING

NADO Italia, attraverso il Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping, e la Ricerca (CEFAR), pianifica, implementa, valuta e promuove l'Educazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18.2 del Codice WADA e dall'*International Standard for Education* (ISE).

Il CEFAR predispone e attua programmi di informazione e formazione finalizzati alla difesa dello spirito dello sport e alla tutela della salute degli Atleti, nell'ottica di prevenire l'uso intenzionale o non intenzionale di sostanze vietate, metodi o pratiche proibiti.

Tali programmi, sempre corredati da informazioni accurate e aggiornate in materia di lotta al doping, sono rivolti agli Atleti, in particolar modo a quelli più giovani, per i quali verranno sviluppate tematiche di approfondimento sulla formazione antidoping anche nei corsi scolastici. Gli approfondimenti saranno altresì dedicati alle famiglie, ai dirigenti sportivi, agli allenatori, al personale medico e alle agenzie di comunicazione.

Le attività saranno dirette allo sviluppo dei valori del singolo Atleta, così da favorire un incremento della sua autonoma capacità decisionale, fondata sul principio del comportamento eticamente adeguato.

Il CEFAR promuove, inoltre, progetti di ricerca nel rispetto delle pratiche etiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, anche in collaborazione con la WADA.

ARTICOLO 23 INTERPRETAZIONE DEL CODICE

- 23.1** Il testo ufficiale del Codice WADA è tenuto a cura della WADA ed è pubblicato in inglese e francese. In caso di conflitti tra la versione inglese e quella francese, prevarrà la versione inglese.
- 23.2** I commenti alle diverse disposizioni del Codice WADA saranno utilizzati ai fini dell'interpretazione del Codice stesso.
- 23.3** Il Codice WADA deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non sulla base delle leggi o degli statuti vigenti dei Firmatari o dei Governi.

- 23.4** I titoli impiegati per le sezioni e gli articoli del Codice WADA non sono parte sostanziale del Codice WADA e non influenzano in alcun modo il significato delle disposizioni cui si riferiscono.
- 23.5** Laddove sia utilizzato il termine “giorni” nel Codice WADA o in uno degli Standard Internazionali, si fa riferimento ai giorni solari, salvo altrimenti specificato.
- 23.6** Il Codice WADA non si applica retroattivamente alle questioni pendenti prima della data in cui il Codice stesso sia stato adottato da un Firmatario del Codice e recepito nelle sue norme. Tuttavia, le violazioni della normativa antidoping commesse prima del recepimento del Codice WADA continueranno a essere considerate “Prime violazioni” o “Seconde violazioni” ai fini della determinazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 10 del Codice WADA.
- 23.7** Lo scopo, l’ambito e l’organizzazione del programma mondiale antidoping, nonché il Codice WADA, l’Appendice 1 e le Definizioni devono considerarsi parte integrante del Codice stesso.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI

- 24.1** Laddove sia utilizzato il termine “giorni” nel presente CSA, si intenderanno i giorni solari, salvo ove diversamente specificato.
- 24.2** Il presente CSA deve essere interpretato come un testo indipendente e autonomo e non con riferimento a leggi o regolamenti vigenti.
- 24.3** Il presente CSA è stato adottato ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice WADA e degli Standard Internazionali e deve essere interpretato in modo coerente con le applicabili disposizioni del Codice WADA e degli Standard Internazionali. Il Codice WADA e gli Standard Internazionali costituiscono parte integrante delle NSA e prevalgono in caso di conflitto.
- 24.4** L’Introduzione e l’Appendice 1 devono considerarsi parte integrante del presente CSA.
- 24.5** I commenti alle varie disposizioni del Codice WADA sono incorporati mediante riferimento nel CSA e saranno considerati come se fossero qui integralmente riportati ai fini interpretativi.
- 24.6** Il CSA è in vigore dal 1° dicembre 2021 (“data di entrata in vigore”). Esso abroga qualsiasi precedente versione delle Norme Sportive Antidoping di NADO Italia.
- 24.7** Il presente CSA non si applicherà retroattivamente a questioni pendenti prima della data di entrata in vigore. Tuttavia:
- 24.7.1** Le violazioni della normativa antidoping commesse prima della data di entrata in vigore sono considerate “prime violazioni” o “seconde

violazioni” ai fini della determinazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 11 per le violazioni avvenute dopo la data di entrata in vigore.

- 24.7.2** Ogni procedimento inerente ad una violazione della normativa antidoping pendente alla data di entrata in vigore e ogni procedimento inerente ad una violazione della normativa antidoping avviato dopo la data di entrata in vigore, basato su una violazione della normativa antidoping commessa prima della data di entrata in vigore, sarà disciplinato dalla normativa in vigore al momento in cui si è verificata la presunta violazione, e non dalle disposizioni del presente CSA, salvo che l’organo giudicante ritenga il principio della “*lex mitior*” adeguatamente applicabile alle circostanze del caso specifico. A tal fine, i periodi già trascorsi nei quali si sono realizzate le precedenti violazioni, considerate ai fini dell’articolo 11.9.4, e la prescrizione di cui all’articolo 21 sono regole procedurali, non sostanziali, e dovrebbero essere applicate retroattivamente insieme a tutte le altre regole procedurali del presente CSA (fermo restando, tuttavia, che l’articolo 21 sarà applicato retroattivamente solo se il periodo di prescrizione non sia già scaduto alla data di entrata in vigore).
- 24.7.3** Ogni inadempienza inerente all’articolo 2.4 (sia che si tratti di una “mancata comunicazione” o di un “mancato controllo”, come definiti dall’ISRM, commessa prima della data di entrata in vigore sarà processata e potrà essere valutata, prima della scadenza, ai sensi dell’ISRM, ma non sarà comunque considerata dopo dodici (12) mesi dal suo verificarsi.
- 24.7.4** Per i casi in cui sia stata resa una decisione definitiva che abbia accertato una violazione della normativa antidoping prima della data di entrata in vigore, ma l’Atleta o altra Persona stia ancora scontando il periodo di Squalifica alla data di entrata in vigore, l’Atleta o altra Persona potranno richiedere a NADO Italia o ad altra Organizzazione antidoping che abbia avuto la responsabilità della Gestione dei risultati di considerare una riduzione del periodo di Squalifica alla luce del CSA. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del periodo di squalifica. La relativa decisione può essere appellata ai sensi dell’articolo 18.2. Le disposizioni del CSA non trovano applicazione nei casi in cui sia stata pronunciata una decisione definitiva di accertamento di violazione della normativa antidoping e sia decorso il termine di squalifica.
- 24.7.5** Ai fini della determinazione del periodo di squalifica da irrogare per una seconda violazione ai sensi dell’articolo 11.9.1, laddove la sanzione per la prima violazione sia stata determinata in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore, sarà valutato il periodo di squalifica che sarebbe stato irrogato per tale prima violazione qualora il presente CSA fosse stato applicabile

24.7.6 Le modifiche alla Lista WADA e ai documenti tecnici relativi a sostanze o a metodi proibiti inclusi nella Lista stessa non saranno applicate retroattivamente, salvo specifiche previsioni contrarie. Tuttavia, in via eccezionale, nell'eventualità in cui una sostanza o un metodo proibiti vengano rimossi dalla Lista WADA, un Atleta o altra Persona che attualmente stia scontando un periodo di Squalifica a causa del precedente divieto di assumere quella sostanza o di impiegare quel metodo potrà richiedere a NADO Italia o ad altra Organizzazione antidoping avente responsabilità della Gestione dei risultati di considerare una riduzione del periodo di Squalifica alla luce della rimozione della sostanza o del metodo dalla Lista WADA.

APPENDICE 1 DEFINIZIONI

Accordo riservato non producibile: ai fini degli articoli 11.7.1.1 e 11.8. 2, un accordo scritto tra un'Organizzazione Antidoping e un Atleta o altra Persona che consente all'Atleta o altra Persona di fornire informazioni all'Organizzazione Antidoping relative ad una specifica questione e con riferimento ad un lasso temporale determinato, con l'intesa che, se non viene formalizzato un accordo di assistenza sostanziale o un accordo di risoluzione del caso, le predette informazioni fornite dall'Atleta o altra Persona non possono essere utilizzate dall'Organizzazione Antidoping contro l'Atleta o altra Persona in qualsiasi procedimento di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA; allo stesso modo le informazioni fornite dall'Organizzazione Antidoping non possono essere utilizzate dall'Atleta o altra Persona contro l'Organizzazione Antidoping stessa nell'ambito di un qualsiasi procedimento di gestione dei risultati ai sensi del Codice WADA. Tale accordo non preclude all'Organizzazione Antidoping, all'Atleta o ad altra Persona l'utilizzo delle informazioni o delle prove provenienti da qualsiasi fonte e raccolte in un arco temporale diverso rispetto a quello a cui si riferisce l'accordo riservato non producibile.

ADAMS: Anti-Doping Administration and Management System – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assenza di colpa o negligenza significativa: l'Atleta o altra Persona che dimostri che qualsiasi Colpa o Negligenza, considerate le circostanze del caso specifico e tenendo conto dei criteri per affermare l'assenza di colpa o negligenza, non era significativa in relazione alla violazione della normativa antidoping. Tranne nel caso in cui si tratti di una Persona Protetta o di un Atleta ricreazionale, per qualsiasi violazione dell'articolo 2.1, l'Atleta deve anche dimostrare come la sostanza proibita sia penetrata nel proprio organismo.

Assenza di colpa o negligenza: l'Atleta o altra Persona che dimostri di non sapere o sospettare, e che non avrebbe potuto ragionevolmente sapere o sospettare, anche con l'esercizio della massima cautela, di aver usato o di essersi fatto somministrare una sostanza proibita o un metodo proibito o di aver altrimenti violato la normativa antidoping. Tranne nel caso in cui si tratti di una Persona Protetta o di un Atleta Ricreazionale, per qualsiasi violazione dell'articolo 2.1, l'Atleta deve anche dimostrare come la Sostanza Proibita sia penetrata nel proprio organismo.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello

Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta ricreazionale: in Italia, l'Atleta ricreazionale è qualsiasi Persona che fa parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipa a competizioni locali o gareggia in competizioni di livello inferiore negli Sport di Squadra. In ogni caso, non sono considerati Atleti ricreazionali coloro che, nei 5 (cinque) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) è stato un Atleta di livello internazionale (come definito da ogni Federazione Internazionale in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*) o Nazionale (come definito da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*); (ii) ha rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o è stato incluso in RTP o in un altro pool tenuto da una Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Attività antidoping: formazione e informazione antidoping, pianificazione della distribuzione dei controlli, manutenzione di un *Registered Testing Pool*, gestione dei passaporti biologici degli Atleti, effettuazione dei controlli, organizzazione delle analisi dei campioni biologici, raccolta di informazioni e conduzione di indagini, elaborazione di domande di esenzione a fini terapeutici, Gestione dei risultati, monitoraggio e osservanza della conformità delle Conseguenze imposte, e di tutte le altre attività relative all'antidoping che devono essere svolte da o per conto di un'Organizzazione Antidoping, come stabilito nel Codice e/o negli Standard Internazionali.

Campione/Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Circostanze aggravanti: circostanze o azioni che coinvolgono un Atleta o altra Persona tali da giustificare l'imposizione di un periodo di squalifica superiore a quello previsto dalla sanzione standard. Tali circostanze e azioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'Uso o il Possesso da parte dell'Atleta o altra Persona di più sostanze o metodi proibiti, in più occasioni o un'ulteriore violazione della normativa antidoping; il fatto che un soggetto possa trarre vantaggio dall'effetto dopante dovuto alla violazione della normativa antidoping oltre al periodo di squalifica teoricamente applicabile; la partecipazione di un Atleta o altra Persona in azioni ingannevoli o di ostacolo all'identificazione o al giudizio di una violazione della normativa antidoping; ovvero la manomissione durante la Gestione dei risultati o il dibattito da parte dell'Atleta o altra Persona. A scanso di equivoci, gli esempi di circostanze e comportamenti descritti nella presente definizione non sono esclusivi e altre circostanze o comportamenti simili possono giustificare l'imposizione di un periodo di squalifica più lungo.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping. In Italia, il Comitato Olimpico Nazionale è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping (“*Conseguenze*”-“*sanzioni*”): la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) Invalidazione dei risultati significa che i risultati dell'Atleta in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi; (b) Squalifica/Inibizione significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) Sospensione Provvisoria significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) Conseguenze Finanziarie significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle regole antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) Divulgazione Pubblica significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'Atleta, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione provvisoria).

Convenzione UNESCO: la Convenzione internazionale contro il Doping nello Sport adottata nella 33a sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO il 19 ottobre 2005, che comprende tutti gli emendamenti adottati dagli Stati firmatari della Convenzione e dalla Conferenza delle Parti della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport.

Colpa: la Colpa consiste in qualsiasi mancanza ai propri doveri ovvero della dovuta attenzione rispetto a una determinata situazione. Tra i fattori di cui tener conto nel valutare il grado di colpa di un Atleta o altra Persona figurano, ad esempio: l'esperienza, il fatto che si tratti o meno di una Persona protetta, la disabilità, il livello di rischio percepito dall'Atleta e il livello di attenzione e di indagine esercitato dall'Atleta in relazione a quello che avrebbe dovuto essere il livello di rischio percepito. Nel valutare il grado di colpa dell'Atleta o altra Persona, le circostanze prese in esame devono essere specifiche e pertinenti, onde spiegare il motivo che ha indotto l'Atleta o altra Persona ad allontanarsi dallo standard di comportamento previsto. Così, per esempio, il fatto che un Atleta perderebbe l'opportunità di guadagnare un'ingente somma di denaro durante il periodo di squalifica, o il fatto che ad un Atleta manchi un periodo breve al termine della propria carriera, o al termine del calendario di gare del proprio sport, non dovrebbero essere fattori rilevanti ai fini della riduzione del periodo di squalifica ai sensi degli articoli 11.6.1 o 11.6.2 del CSA.

Corte nazionale d'appello antidoping: organo nazionale d'appello competente a giudicare sugli appelli presentati avverso le decisioni di primo grado pronunciate dal Tribunale nazionale antidoping ai sensi dell'articolo 13.2 del Codice WADA e avverso le decisioni di diniego delle TUE adottate dal Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici di NADO Italia.

Decreto Legislativo n. 196/2003: codice in materia di protezione dei dati personali.

Divulgazione al pubblico: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"-*sanzioni*).

Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Testing and Investigations*, pubblicato sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Documento Tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Education/Formazione: il processo di apprendimento per infondere valori e sviluppare comportamenti che favoriscono e proteggono lo spirito dello sport e per prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Esenzione a fini terapeutici (TUE): un'esenzione ai fini terapeutici permette ad un Atleta con una patologia di utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, ma solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4 e all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

Esito atipico da passaporto biologico: un report descritto come Esito Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante da passaporto biologico: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento nazionale: un evento sportivo o competizione che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un evento internazionale.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Federazione Italiana di Medicina dello Sport (FMSI): unico ente nazionale riconosciuto quale membro della *International Sports Medicine Federation (FIMS)*, riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (IOC) e dalla *European Sports Medicine Federation (EFSM)* che assicura (i) l'esecuzione dei Controlli antidoping In competizione e Fuori competizione, per mezzo dei propri DCO/BCO, medici incaricati alla sessione di prelievo del campione biologico; (ii) La consegna dei campioni biologici presso il Laboratorio Antidoping di Roma accreditato WADA ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

Federazione Sportiva Nazionale (FSN): un'entità nazionale o regionale in Italia che è membro di o è riconosciuta da una Federazione Internazionale come l'entità che regola lo sport della Federazione Internazionale in quella nazione o regione in Italia.

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori

Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del Codice Sportivo Antidoping.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Indipendenza istituzionale: i collegi giudicanti in grado di appello devono essere del tutto istituzionalmente indipendenti dall'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati. Pertanto, essi non possono essere gestiti, correlate o soggetti all'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati.

Indipendenza operativa: ciò significa che (1) i membri del comitato esecutivo, dello staff, dei comitati, i consulenti e i dipendenti dell'Organizzazione Antidoping con responsabilità per la gestione dei risultati o degli Organismi collegati (ad es., federazione o confederazione), così come qualsiasi Persona coinvolta nell'indagine e nella fase pre-giudiziale non possono essere nominati come membri e/o collaboratori (nella misura in cui tale collaboratore è coinvolto nel processo decisionale e/o nella stesura di qualsiasi decisione) degli Organi giudicanti di tale Organizzazione Antidoping con responsabilità per la Gestione dei Risultati e (2) gli Organi giudicanti devono essere in grado di condurre il dibattito e il processo decisionale senza interferenze da parte dell'Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte. L'obiettivo è quello di garantire che i componenti dell'Organo giudicante o le persone altrimenti coinvolte nella decisione dello stesso, non siano implicati nell'indagine o nelle decisioni inerenti al caso specifico.

Ispettori Investigativi Antidoping (IIA): Carabinieri del Comando Tutela della Salute (Nucleo Anti-Sofisticazione, NAS o CCTS) accreditati da NADO Italia e autorizzati a prendere parte alle attività antidoping insieme ai *Doping Control Officers/Blood Control Officers*, medici tesserati per la FMSI, addetti al prelievo dei campioni biologici, ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri.

Legge n. 376/2000: legge dello Stato italiano intitolata "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportiva e della lotta contro il doping".

Limite decisionale: il valore del risultato di una sostanza con un valore soglia in un campione biologico, al di sopra del quale viene riportato come Esito Avverso, come definito nello Standard Internazionale dei laboratori.

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista WADA): la Lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Livello minimo di segnalazione: la concentrazione stimata di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers(s) in un campione biologico, al di sotto della quale i laboratori accreditati WADA non devono rilevare un Esito avverso.

Luogo dell'Evento: i luoghi così definiti dall'organismo sotto l'egida del quale si svolge l'Evento.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metabolita: ogni sostanza prodotta a seguito di un processo di biotrasformazione.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Metodo specificato: si veda articolo 5.2.2.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzatore di Maggiori Eventi (MEO): le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali o altre organizzazioni internazionali polisportive sotto la cui egida si svolgono eventi continentali, regionali o internazionali.

Organizzazione Antidoping: la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione nazionale antidoping: l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del Paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Organizzazione Regionale Antidoping: organismo regionale incaricato dai paesi affiliati di coordinare e gestire gli aspetti delegati dai rispettivi programmi antidoping nazionali, tra cui l'adozione e l'attuazione della normativa antidoping, la pianificazione dei controlli e la raccolta dei campioni, la gestione dei risultati, la valutazione delle TUE, lo svolgimento dei dibattimenti e lo sviluppo dei programmi di educazione e formazione a livello regionale.

Parte Terza Delegata: qualsiasi Persona alla quale un'Organizzazione Antidoping deleghi qualsiasi aspetto di un controllo antidoping o dei programmi di formazione antidoping, incluse, ma non esclusivamente, terze parti o altre Organizzazioni antidoping che svolgono servizi di raccolta del campione biologico o di controllo antidoping, ovvero soggetti che effettuino tale servizio su base contrattuale che effettuino i controlli antidoping per l'Organizzazione antidoping (ad es., funzionari non dipendenti del controllo antidoping o *chaperones*). Tale definizione non include il TAS.

Partecipante: qualsiasi Atleta o personale di supporto dell'Atleta.

Passaporto biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Periodo dell'Evento: il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un Evento, secondo quando stabilito dall'organismo sotto l'egida del quale si svolge l'Evento stesso.

Persona Protetta: un Atleta o altra Persona fisica che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non ha raggiunto l'età di 16 (sedici) anni; (ii) non ha raggiunto l'età di 18 (diciotto) anni e non è incluso in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non ha mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età è stato ritenuto privo di capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto dell'Atleta: qualsiasi allenatore, preparatore, manager, agente, team staff, funzionario, medico, personale paramedico, genitore o qualsiasi altra Persona che lavori, abbia rapporto o assista un Atleta che partecipa o si prepara per partecipare ad una competizione sportiva agonistica.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata o sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza o il metodo proibiti sia stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo sulla stessa/sullo stesso. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione della normativa antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima di ricevere la notifica della violazione della normativa antidoping, la Persona abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso o di avervi rinunciato mediante dichiarazione scritta da rendere all'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (realizzato anche attraverso

modalità elettroniche o di altra natura) di una sostanza vietata/metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di gestione dei risultati (PGR): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'ISRM, disciplinando la procedura di gestione dei risultati dal momento della revisione e notifica di una potenziale violazione della normativa antidoping fino all'appello. La PGR è pubblicata sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Procedura per la presentazione della domanda di esenzione ai fini terapeutici: la procedura adottata da NADO Italia per la presentazione delle domande di TUE, pubblicata sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Prodotto contaminato: un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori e/o *auditors*, sotto la supervisione della WADA, che osserva e fornisce supporto rispetto alle procedure relative al controllo antidoping prima o durante determinati Eventi e riferisce le proprie osservazioni rilevanti ai fini del WADA's compliance monitoring program.

Responsabilità oggettiva: la norma che prevede che, ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2, non è necessario che l'Organizzazione antidoping dimostri il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta per affermare la sussistenza di una violazione della normativa antidoping.

Sanzioni Economiche: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"-*"sanzioni"*).

Somministrazione: fornire, supervisionare, facilitare, o altrimenti partecipare all'Uso o al Tentativo di Uso da parte di altra Persona di una Sostanza o Metodo proibiti. Tuttavia, questa definizione non include le azioni in buona fede del personale medico che ricorre ad una sostanza o ad un metodo proibiti a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o per altri validi motivi ricorre a sostanze che non sono proibite Fuori competizione a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non siano destinate a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Sospensione cautelare: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze"-*"sanzioni"*).

Sostanza d'abuso: si veda l'articolo 5.2.3.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sostanza specificata: si veda l'articolo 5.2.2.

Sport di squadra: qualsiasi disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Sport individuali: ogni sport che non rientri tra gli Sport di Squadra.

Squalifica: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“*Conseguenze*”- “*sanzioni*”).

Squalifica: vedi *Conseguenze* sopra.

Standard Internazionale (International Standard): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla WADA. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto agli altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

Traffico: vendere, fornire, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi (ovvero possedere a tale scopo) una sostanza proibita o un metodo proibito (fisicamente ovvero tramite qualsiasi mezzo elettronico o di altra natura) da parte di un Atleta, del Personale di Supporto dell’Atleta o di qualsiasi altra Persona soggetta alla giurisdizione di un’Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte; questa definizione, tuttavia, non includerà le azioni compiute in buona fede dal personale medico relativamente ad una sostanza proibita utilizzata per scopi terapeutici legittimi e legali o altra giustificazione accettabile, e non dovrà includere le azioni relative alle sostanze vietate che non sono proibite nei controlli Fuori Competizione, a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non vengano utilizzate per scopi terapeutici legittimi e legali o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Udienza preliminare: ai sensi dell’articolo 8.4, un’udienza abbreviata accelerata che ha luogo prima di un’udienza ai sensi dell’articolo 3.3 della PGR e che fornisce all’Atleta un avviso e l’opportunità di essere ascoltato in forma scritta o orale.

Uso: l’utilizzo, l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Traduzione non ufficiale



PROCEDURA DI GESTIONE DEI RISULTATI

Documento tecnico-attuativo dell' *International Standard for Results Management WADA*

Versione 1.0, in vigore dal 1° febbraio 2023

INDICE

PREMESSA	3	
ARTICOLO 1	RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RISULTATI	4
ARTICOLO 2	RIESAME E NOTIFICA DI POTENZIALI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING	4
2.1	ESITO AVVERSO	4
2.2	ESITO ATIPICO	7
2.3	QUESTIONI CHE NON RIGUARDANO UN ESITO AVVERSO O UN ESITO ATIPICO	8
2.4	ASPETTI INERENTI A UN ESITO AVVERSO O A UN ESITO ATIPICO	9
2.5	ANALISI DEL CAMPIONE BIOLOGICO B	9
ARTICOLO 3	SOSPENSIONE CAUTELARE	11
ARTICOLO 4	PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA PNA	13
ARTICOLO 5	LETTERA DI DEFERIMENTO	14
ARTICOLO 6	CRITERI DI COMPETENZA	16
ARTICOLO 7	ACCORDI AI SENSI DEGLI ARTT. 11.8.1 E 11.8.2 DEL CSA	16
ARTICOLO 8	PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEI PERIODI DI SQUALIFICA O ALTRE SANZIONI IMPOSTE AI SENSI DELL'ART. 11.7.1 DEL CSA	17
ARTICOLO 9	PARTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO	18
ARTICOLO 10	ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO	18
ARTICOLO 11	INSTAURAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE	18
ARTICOLO 12	UDIENZA UNICA DINANZI AL TAS	19
ARTICOLO 13	PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DIBATTIMENTO	20
ARTICOLO 14	PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DECISIONE	21
ARTICOLO 15	RIESAME DELLE DECISIONI DEL CEFT	21
ARTICOLO 16	RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DELLA PNA IN MATERIA DI INADEMPIENZA PER “MANCATA COMUNICAZIONE” E/O “MANCATO CONTROLLO”	21
ARTICOLO 17	RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE	22
ARTICOLO 18	APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO	22
ARTICOLO 19	APPELLO INCIDENTALE	23
ARTICOLO 20	ASTENSIONE E RICUSAZIONE	23
ARTICOLO 21	DECORSO E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI	24
ARTICOLO 22	NOTIFICHE E COMUNICAZIONI	25
ALLEGATO A – RIESAME DI EVENTUALI INOSSERVANZE		26
ALLEGATO B – GESTIONE DEI RISULTATI PER MANCATA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS FAILURES)		27
ALLEGATO C – REQUISITI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISULTATI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA		32
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI		40

PREMESSA

La Procedura di gestione dei risultati (di seguito “PGR”) è il documento tecnico-attuativo dell’*International Standard for Results Management* WADA (di seguito “ISRM”) e, insieme al Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (di seguito “CSA”) e al Documento Tecnico per i controlli e le investigazioni di NADO Italia (di seguito “DT-CI”), è parte integrante delle Norme sportive antidoping di NADO Italia (di seguito “NSA”). In caso di contrasto tra la PGR e l’ISRM, quest’ultimo prevarrà, unitamente ai relativi commenti.

Interpretazione

La PGR, compresi gli allegati, recepisce il Codice WADA e l’ISRM, con i relativi commenti.

Se non diversamente specificato, i richiami agli articoli si riferiscono a quelli della PGR.

I termini utilizzati nella PGR sono definiti nella sezione “Definizioni”.

Principi Generali

Ai sensi del presente documento e del CSA, la Gestione dei risultati è articolata in modo da garantire un’equa, tempestiva ed efficiente risoluzione delle questioni attinenti ad una violazione della normativa sportiva antidoping.

ARTICOLO 1

RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DEI RISULTATI

- 1.1** Salvo quanto diversamente previsto dagli artt. 7.6 e 7.8 del CSA e dall'art. 7.1 del Codice WADA, la Gestione dei risultati è disciplinata dalle norme procedurali di NADO Italia quando essa sia l'autorità che ha avviato e diretto la raccolta del Campione biologico (o, se non vi è stata alcuna raccolta del Campione biologico, se NADO Italia comunica per prima ad un Atleta o altra Persona una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping e quindi persegue diligentemente tale presunta violazione). Eventuali controversie tra NADO Italia e un'altra Organizzazione antidoping in merito a quale organizzazione sia responsabile per la gestione dei risultati in relazione a una particolare questione devono essere risolte dalla WADA ai sensi dell'art. 7.1 del Codice WADA.
- 1.2** La Gestione dei risultati in relazione ad una potenziale mancata reperibilità (Mancata comunicazione o Mancato controllo) sarà gestita da NADO Italia se l'Atleta fornisce/comunica le informazioni sulla reperibilità a NADO Italia secondo quanto previsto dall'ISRM e dalla PGR. Se NADO Italia determina una Mancata comunicazione o un Mancato controllo, essa deve trasmettere tali informazioni alla WADA tramite ADAMS, dove tali informazioni verranno messe a disposizione di altre Organizzazioni antidoping competenti.
- 1.3** Ulteriori circostanze in cui NADO Italia è responsabile di condurre la Gestione dei risultati in relazione alle violazioni della normativa sportiva antidoping che coinvolgono gli Atleti e altre Persone sotto la sua autorità, sono determinate con riferimento e in conformità all'art. 7 del Codice WADA.
- 1.4** La WADA può ordinare a NADO Italia di condurre la Gestione dei risultati in particolari circostanze. Qualora NADO Italia rifiuti di condurre la Gestione dei risultati entro un termine ragionevole fissato dalla WADA, tale rifiuto sarà considerato un atto di non conformità e la WADA potrà designare un'altra Organizzazione Antidoping con autorità sull'Atleta o altra Persona, che sia disposta a farlo, ad assumersi la responsabilità della Gestione dei risultati in sostituzione di NADO Italia o, in assenza di tale Organizzazione Antidoping, qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che sia disposta a farlo. In tal caso, NADO Italia deve rimborsare le spese e gli onorari legali per la conduzione della Gestione dei risultati all'altra Organizzazione antidoping designata dalla WADA e il mancato rimborso di spese e onorari legali è considerato un atto di non conformità.

ARTICOLO 2 RIESAME E NOTIFICA DI POTENZIALI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SPORTIVA ANTIDOPING

2.1 Esito Avverso

- 2.1.1** I risultati di tutte le analisi devono essere inviati a NADO Italia in forma codificata, in un rapporto firmato da un rappresentante autorizzato del Laboratorio. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in via confidenziale.

2.1.2 Al ricevimento di un Esito avverso delle analisi del Campione biologico A, NADO Italia accerta l'identità dell'Atleta e verifica: se sia stata concessa un'Esenzione a Fini Terapeutici (*Therapeutic Use Exemption*, TUE) o se sia pendente una domanda di TUE in conformità all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* (ISTUE); se è evidente che l'Esito avverso sia stato causato da una sostanza proibita, assunta per una via di somministrazione consentita; ovvero se sussista qualsiasi apparente scostamento rispetto a quanto stabilito dall'*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI) o dall'*International Standard for Laboratories* (ISL), che abbia causato l'Esito avverso. Ciò può includere il riesame della documentazione di laboratorio prodotta dal Laboratorio stesso a supporto dell'Esito avverso (se disponibile al momento del riesame) e del/i relativo/i verbale/i di prelievo antidoping, compresi i documenti relativi al controllo antidoping.

2.1.3 Qualora dal riesame emerga che l'Atleta sia in possesso di una TUE compatibile con l'esito di laboratorio, NADO Italia verifica che i requisiti della TUE siano compatibili con il risultato.

2.1.4 Qualora l'Esito avverso riguardi una sostanza proibita assunta per una via di somministrazione consentita ai sensi della Lista WADA, NADO Italia valuta la documentazione disponibile (ad es., verbale di prelievo antidoping) per determinare se la sostanza proibita sia stata assunta per una via di somministrazione consentita e, in caso affermativo, consulta un esperto per determinare se l'Esito avverso sia compatibile con l'apparente via di assunzione.

2.1.5 Se l'esame dell'Esito avverso non rivela:

- l'esistenza di una TUE o la pendenza di una procedura per la concessione della stessa in conformità all'ISTUE;
- una corrispondenza tra la quantità della sostanza proibita riscontrata nel Campione biologico e la TUE concessa;
- l'eventuale inosservanza dell'ISTI o dell'ISL che abbia causato l'Esito avverso;
- che l'Esito avverso sia stato causato dall'assunzione della relativa sostanza proibita per una via di somministrazione consentita,

NADO Italia, tramite la Procura Nazionale Antidoping ("PNA"), notifica prontamente all'Atleta, alla Società, alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) e agli altri organismi sportivi competenti:

- a) l'Esito avverso (*Adverse Analytical Finding*, "AAF");
- b) il fatto che l'AAF possa configurare una violazione della normativa sportiva antidoping (art. 2.1 e/o art. 2.2 del CSA e del Codice WADA) e le sanzioni applicabili;
- c) il diritto dell'Atleta di richiedere l'analisi del Campione biologico B entro tre (3) giorni, fermo restando che la mancata richiesta entro il termine indicato si

- considera quale rinuncia all'analisi del Campione biologico B;
- d) la facoltà dell'Atleta e/o del suo rappresentante di presenziare all'apertura e all'analisi del Campione biologico B, ai sensi dell'ISL;
- e) il diritto dell'Atleta di chiedere copia della documentazione analitica relativa al Campione biologico A e, qualora sia stata richiesta l'analisi del Campione biologico B, la documentazione analitica ad esso relativa;
- f) la facoltà dell'Atleta di fornire, entro sette (7) giorni dal ricevimento della notifica, osservazioni scritte e/o di richiedere di essere ascoltato, qualora non venga richiesta l'analisi del Campione biologico B, ovvero entro sette (7) giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2.5.8;
- g) l'opportunità per l'Atleta di fornire Assistenza sostanziale, ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, di ammettere la violazione e di beneficiare di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA o di ammettere la/e violazione/i e procedere ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
- h) ogni aspetto relativo alla sospensione cautelare (ivi inclusa la possibilità per l'Atleta di accettare volontariamente la sospensione cautelare) ai sensi dell'art. 3 (ove applicabile).

2.1.6 Inoltre, nel caso in cui l'Esito avverso riguardi le sostanze proibite di seguito indicate, NADO Italia, tramite la PNA, dovrà:

- a) nel caso di "Salbutamolo" o di "Formoterolo": indicare, nella lettera di notifica dell'Esito avverso, che l'Atleta può dimostrare, tramite uno studio farmacocinetico controllato, che l'Esito avverso sia conseguenza dell'assunzione per via inalatoria di una dose terapeutica fino al massimo della dose indicata nella classe S3 della Lista WADA. Inoltre, occorre richiamare l'attenzione dell'Atleta sui principi guida fondamentali relativi a uno studio farmacocinetico controllato e fornire un elenco di laboratori che potrebbero condurre tale studio. All'Atleta deve essere concesso un termine di sette (7) giorni per indicare se intenda intraprendere uno studio farmacocinetico controllato, in mancanza del quale NADO Italia potrà procedere con la Gestione dei risultati;
- b) nel caso di "Gonadotropina corionica urinaria umana": seguire le procedure indicate all'art. 6 del documento tecnico della WADA *"2019 Technical Document for the Reporting & Management of Urinary Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) and Luteinizing Hormone (LH) Findings in Male Athletes (TD2019CG/LH)"* o nelle successive versioni del richiamato documento tecnico WADA;
- c) nel caso di altra sostanza proibita soggetta a specifici requisiti per la Gestione dei risultati ai sensi di un documento tecnico WADA o di altro documento emesso dalla WADA: seguire le procedure riportate nel documento tecnico di riferimento o altro documento di riferimento emesso dalla WADA.

2.1.7 Sarà cura della società sportiva di appartenenza dell'Atleta provvedere tempestivamente alla consegna della lettera di notifica dell'Esito avverso all'Atleta stesso ove questa debba essere recapitata presso la sua sede, nonché della Federazione Sportiva Nazionale (FSN)/Disciplina Sportiva Associata (DSA)/Ente di Promozione Sportiva (EPS) interessata, verificare ed accertarsi, presso l'Atleta e la società sportiva

di appartenenza, dell'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, provvedervi direttamente. Ad ogni buon conto, ai fini del computo dei termini di cui all'art. 2.5, con la comunicazione alla società sportiva la notifica dell'Esito avverso all'Atleta si intende perfezionata.

- 2.1.8** La PNA, nel caso in cui ritenga di non considerare l'Esito avverso come una violazione della normativa sportiva antidoping, notifica la decisione all'Atleta, alla Federazione internazionale di appartenenza dell'Atleta, alla FSN/DSA/EPS dell'Atleta, all'Organizzazione Antidoping Nazionale dell'Atleta, se diversa da NADO Italia, e alla WADA.

2.2 Esito atipico

- 2.2.1** Al ricevimento di un Esito atipico delle analisi del Campione biologico A, NADO Italia identifica d'ufficio l'Atleta e verifica se all'Atleta sia stata concessa una TUE; se sia pendente una domanda di TUE in conformità all'ISTUE; se tale Esito atipico sia stato causato dall'inosservanza delle disposizioni dell'ISTI o dell'ISL; e/o se sia evidente che l'ingestione della sostanza proibita riscontrata sia avvenuta attraverso una via di somministrazione consentita.
- 2.2.2** In assenza di una TUE e/o qualora non ricorrano inosservanze dell'ISTI o dell'ISL che abbiano causato l'Esito atipico o qualora l'Esito atipico non sia riconducibile all'assunzione della sostanza proibita riscontrata per una via di somministrazione consentita, la PNA conduce i necessari accertamenti, anche in base ai rilevanti documenti tecnici della WADA.

NADO Italia, tramite la PNA, notificherà l'Esito atipico prima di aver ultimato le indagini di cui al comma precedente, nelle seguenti circostanze:

- a) nel caso in cui la PNA stabilisca che il Campione biologico B debba essere analizzato solo dopo aver avvisato l'Atleta, al quale dovranno essere forniti anche i dettagli relativi all'Esito atipico e le informazioni di cui all'art. 2.1.5, dalla lettera (c) alla lettera (e);
- b) nel caso in cui NADO Italia riceva una richiesta da un Organizzatore di Maggiori Eventi (*Major Event Organizer*, MEO) poco prima dello svolgimento di una delle sue manifestazioni internazionali o da un'organizzazione sportiva cui è affidata la responsabilità di rispettare una scadenza imminente per la selezione dei componenti della squadra che parteciperanno ad una manifestazione internazionale, di rivelare se un Atleta presente in un elenco fornito da un MEO o da un'organizzazione sportiva sia interessato da un Esito atipico pendente, NADO Italia, tramite la PNA, è tenuta ad indicare l'identità di tale Atleta dopo aver prima comunicato a quest'ultimo l'Esito atipico;
- c) qualora l'Esito atipico, a giudizio di personale medico qualificato o esperto, possa

essere riconducibile a una grave condizione patologica che richiede un intervento medico urgente.

- 2.2.3** Qualora, una volta ultimate le indagini, NADO Italia decida di perseguire l'Esito atipico come Esito avverso, la procedura seguirà, *mutatis mutandis*, quanto previsto dall'art. 2.1.

2.3 Questioni che non riguardano un Esito avverso o un Esito atipico

2.3.1 Casi specifici

2.3.1.1 Segnalazione di potenziale Inosservanza

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di un'eventuale inosservanza avverrà come previsto nell'Allegato A.

2.3.1.2 Mancata comunicazione delle Informazioni sulla reperibilità

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati di una potenziale mancata comunicazione delle informazioni sulla reperibilità avverrà come previsto nell'Allegato B.

2.3.1.3 Casi inerenti al Passaporto biologico dell'Atleta

La fase di valutazione preliminare della Gestione dei risultati degli Esiti atipici risultanti dal Passaporto biologico o dai Passaporti presentati ad un Esperto nominato dall'*Athlete Passport Management Unit* (APMU) ove non vi fosse un Esito atipico avverrà come previsto nell'Allegato C.

2.3.2 Notifica per casi specifici ai sensi dell'art. 2.3 e altre violazioni della normativa sportiva antidoping

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza di una violazione della normativa sportiva antidoping è tenuto a darne immediata comunicazione alla PNA.

Nel momento in cui NADO Italia ritiene che l'Atleta o altra Persona possa aver commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping, essa, tramite la PNA, notificherà prontamente all'Atleta o altra Persona:

- a) la/e violazione/i e le sanzioni applicabili;
- b) le circostanze fattuali pertinenti su cui si basano le asserzioni;
- c) le prove pertinenti a sostegno di quei fatti che la PNA ritiene dimostrino che l'Atleta o altra Persona possano aver commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping;

- d) la possibilità, per l'Atleta o altra Persona di esercitare, entro sette (7) giorni dal ricevimento della notifica, il diritto di presentare osservazioni scritte e/o di chiedere di essere sentito/a;
- e) l'opportunità per l'Atleta o altra Persona di fornire Assistenza sostanziale ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, di ammettere la violazione e di beneficiare di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA (ove applicabile) o cercare di addivenire ad un accordo per una rapida definizione del caso ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
- f) ogni aspetto relativo alla sospensione cautelare (ivi inclusa la possibilità per l'Atleta o altra Persona di accettare volontariamente una sospensione cautelare) ai sensi dell'art. 3 (ove applicabile).

Nel caso in cui si sospetti che un Atleta o altra Persona abbia violato il divieto di partecipazione alle competizioni sportive durante il periodo di squalifica, la PNA procederà ai sensi dell'art. 11.14 del CSA.

2.4 Aspetti inerenti a un Esito avverso o a un Esito atipico

Qualora il riesame degli Esiti avversi o atipici presentasse delle irregolarità tali da inficiare la validità delle analisi dei risultati di laboratorio, NADO Italia, tramite la PNA, avvierà ulteriori indagini di propria competenza, dandone comunicazione alla FSN/DSA/EPS, alla WADA, alla Federazione internazionale interessata e alla NADO dell'Atleta (se diversa da NADO Italia).

Qualora la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) riguardi un Esito avverso o un Esito atipico, e dopo che sia decorso il termine per presentare ricorso e non sia stato presentato appello contro la decisione, NADO Italia, tramite la PNA, notificherà tempestivamente al relativo Laboratorio che la questione è stata definitivamente risolta.

2.5 Analisi del Campione biologico B

- 2.5.1** Entro tre (3) giorni dalla data di notifica dell'Esito avverso, l'Atleta ha diritto di richiedere che venga condotta l'analisi del Campione biologico B, con oneri a suo carico. A pena di inammissibilità, la richiesta di analisi del Campione biologico B dovrà pervenire a NADO Italia unitamente alla ricevuta di pagamento dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i tre (3) giorni, NADO Italia attiva il relativo procedimento disciplinare.

- 2.5.2** A seguito della richiesta di analisi del Campione biologico B, NADO Italia comunica all'Atleta, alla società sportiva di appartenenza dell'Atleta, alla FSN/DSA/EPS, alla Federazione Internazionale interessata nonché alla NADO dell'Atleta (se diversa da NADO Italia) e alla WADA, il luogo, l'ora e la data di inizio delle operazioni in modo che tra quest'ultima e quella della richiesta non intercorrano più di sette (7) giorni.

2.5.3 L'analisi del Campione biologico B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il Campione biologico A, salvo circostanze eccezionali, come stabilito dalla WADA e previa approvazione scritta della WADA, che impediscano lo svolgimento dell'analisi del Campione biologico B nello stesso Laboratorio.

2.5.4 Fin dalla fase di identificazione del Campione biologico B, l'Atleta ha diritto di presenziare al processo di analisi del Campione biologico B personalmente o tramite suo rappresentante, la cui delega deve pervenire a NADO Italia entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data stabilita per tale operazione, unitamente all'eventuale nomina di un perito.

All'analisi del Campione biologico B possono altresì assistere un rappresentante della FSN/DSA/EPS interessata, un soggetto incaricato di NADO Italia, un interprete (se necessario), un rappresentante della WADA o un Testimone Indipendente.

2.5.5 Qualora l'Atleta richieda l'analisi del Campione biologico B ma rappresenti che né lui, né il suo rappresentante siano disponibili alla data prevista indicata da NADO Italia, quest'ultima dovrà coordinarsi con il Laboratorio e proporre (almeno) due (2) date alternative, tenendo conto delle ragioni di indisponibilità dell'Atleta e della necessità di evitare il degrado del Campione biologico e garantire una tempestiva Gestione dei risultati.

Qualora l'Atleta e il suo rappresentante asseriscano di non poter essere disponibili per le date alternative proposte, l'Autorità per la Gestione dei risultati darà istruzione al Laboratorio di procedere a prescindere, e nominerà un Testimone Indipendente affinché verifichi che il contenitore del Campione biologico B non presenti segni di manomissione e che i numeri identificativi corrispondano a quelli riportati nella documentazione.

In ogni caso sarà seguita la procedura descritta nell'art. 5.3.6.2.3 dell'ISL.

2.5.6 Durante la fase di analisi del Campione biologico B, dovranno essere seguite strettamente le istruzioni del Laboratorio. Il Laboratorio ha la facoltà di allontanare qualunque persona, ivi incluso l'Atleta e/o il suo rappresentante, qualora non si attenga alle istruzioni impartite, disturbi o interferisca con l'apertura del Campione biologico B o con il processo di analisi.

Qualunque comportamento che abbia determinato o con il quale si sia tentato di determinare il non corretto svolgimento della procedura sarà relazionato dal Laboratorio a NADO Italia, per le valutazioni e l'eventuale configurabilità della violazione dell'art. 2.5 del CSA.

2.5.7 L'Atleta ha diritto di chiedere alla PNA copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B – qualora quest'ultima sia stata effettuata – presentando tale richiesta unitamente alla ricevuta dei relativi diritti amministrativi secondo la Tabella Economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

2.5.8 Qualora l'analisi del Campione biologico B confermi l'esito del Campione biologico A, NADO Italia, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, informerà tempestivamente i soggetti interessati ai sensi dell'art. 2.1.5, a), b), e), f), g), h).

- 2.5.9** Qualora l'analisi Campione biologico B non confermi l'Esito avverso della prima analisi, questa viene considerata negativa. Peraltro, in mancanza di ulteriori elementi di prova e alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie, NADO Italia potrà dichiarare il procedimento concluso, dandone comunicazione ai soggetti di cui all'art. 2.1.5.

2.6 Individuazione di violazioni pregresse della normativa sportiva antidoping

Prima di comunicare ad un Atleta o ad altra Persona una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping, NADO Italia, tramite la PNA, deve verificare su ADAMS e mettersi in contatto con la WADA e altre competenti Organizzazioni antidoping per determinare se sia stata commessa una precedente violazione della richiamata normativa.

ARTICOLO 3 SOSPENSIONE CAUTELARE

3.1 Sospensione cautelare obbligatoria in seguito a Esito avverso o Esito avverso risultante da Passaporto biologico

A seguito di riscontro di un Esito avverso o di un Esito avverso risultante da Passaporto biologico relativamente a qualsiasi sostanza non specificata o metodo proibito contenuti nella Lista WADA, NADO Italia, tramite la PNA, richiede al TNA la sospensione cautelare dell'Atleta.

Una sospensione cautelare obbligatoria può essere revocata se: (i) l'Atleta dimostra al TNA che la violazione verosimilmente scaturisce da un prodotto contaminato, oppure (ii) la violazione scaturisce dall'uso di una sostanza di abuso e l'Atleta esercita il diritto alla riduzione del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.2.4.1 del CSA. La decisione del TNA di non procedere alla revoca della sospensione cautelare obbligatoria sulla base della dichiarazione resa dall'Atleta riguardo a un prodotto contaminato è inappellabile.

3.2 Sospensione cautelare facoltativa basata su un Esito avverso relativamente a sostanze specificate, metodi specificati, prodotti contaminati o altre violazioni della normativa sportiva antidoping

A seguito di un Esito avverso relativamente a qualsiasi sostanza specificata nella Lista WADA, NADO Italia, tramite la PNA, potrà richiedere al TNA la sospensione cautelare dell'Atleta.

NADO Italia, tramite la PNA, potrà richiedere al TNA la sospensione cautelare dei soggetti considerati responsabili di altre violazioni della normativa sportiva antidoping.

3.3 Regole comuni – Sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa

- 3.3.1** Nei casi di cui agli artt. 3.1 e 3.2, il TNA decide in via d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, dandone immediata comunicazione alla PNA, all'interessato, alla società sportiva interessata, alla FSN/DSA/EPS di appartenenza nonché alla Federazione internazionale di riferimento, all'Organizzazione nazionale antidoping (se diversa da NADO Italia) e

alla WADA. Con lo stesso provvedimento viene concesso all'interessato un termine perentorio di tre (3) giorni per produrre documentazione ai fini di una eventuale revoca della sospensione cautelare.

- 3.3.2** La Parte, entro tre (3) giorni, può presentare al TNA istanza di revoca del provvedimento di sospensione cautelare, allegando gli elementi di prova a supporto. Il TNA provvede immediatamente e comunque entro e non oltre quattro (4) giorni a celebrare l'udienza per ascoltare la parte istante. Al termine dell'udienza, il TNA decide, dandone immediata comunicazione alla PNA, all'interessato, alla società sportiva interessata, alla FSN/DSA/EPS e ad altre Organizzazioni Sportive interessate e alla WADA. Resta impregiudicata la facoltà dell'Atleta o di altra Persona di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione cautelare, entro il termine indicato all'art. 17.1.
- 3.3.3** Tutti i provvedimenti di sospensione sono efficaci fin dalla data in cui vengono notificati (ovvero dal momento in cui si ritiene avvenuta la notifica). Il periodo di sospensione cautelare termina con la decisione finale del collegio giudicante, salvo l'ipotesi di revoca anticipata ai sensi dell'art. 3.3.2. In ogni caso, il periodo di sospensione cautelare non deve superare la durata massima del periodo di squalifica che può essere imposto all'Atleta o ad altra Persona in base alla/e relativa/e violazione/i della normativa sportiva antidoping. La sospensione cautelare implica che all'Atleta o ad altra Persona sia vietato di partecipare temporaneamente, a qualsiasi titolo, a qualsiasi competizione o attività ai sensi dell'art. 11.14.1 del CSA, prima dell'esito dell'udienza.
- 3.3.4** Il provvedimento di sospensione decade se l'analisi del Campione biologico B non confermi l'esito dell'analisi del Campione biologico A, in caso di archiviazione ovvero di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell'Atleta e/o di altro soggetto interessato. In tali ipotesi è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, da parte dell'Atleta, della società sportiva e/o di qualsiasi altro soggetto. Nei casi in cui l'Atleta o la squadra dell'Atleta siano stati allontanati da un evento per violazione dell'art. 2.1 del CSA e la successiva analisi del Campione biologico B non confermi l'esito dell'analisi del Campione biologico A, ove sia ancora possibile reinserire l'Atleta o la squadra senza che ciò influisca altrimenti sull'evento, l'Atleta o la squadra potranno continuare a partecipare all'Evento.
- 3.3.5** Il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere computato nell'imposizione di una sanzione.
- 3.3.6** Avverso il provvedimento di sospensione cautelare è ammesso ricorso da parte dell'Atleta e/o di altra Persona ai sensi dell'art. 17.

3.4 Accettazione volontaria della sospensione cautelare

Ai sensi dell'art. 7.4.4 del Codice WADA, gli Atleti di loro iniziativa possono accettare volontariamente una sospensione cautelare, dandone comunicazione per iscritto alla PNA e al TNA, qualora tale comunicazione venga presentata entro: (i) la scadenza di dieci (10) giorni dalla comunicazione dell'esito dell'analisi del Campione biologico B (o dalla rinuncia all'esame del Campione biologico B) o di dieci (10) giorni dalla notifica di qualsiasi altra violazione della

normativa sportiva antidoping, o (ii) la data in cui l'Atleta dovrebbe competere per la prima volta dopo tale comunicazione o notifica.

Altre Persone di propria iniziativa possono accettare volontariamente la sospensione cautelare, dandone comunicazione per iscritto alla PNA, qualora la stessa venga effettuata entro dieci (10) giorni dalla notifica di violazione della normativa sportiva antidoping. A seguito di tale accettazione volontaria, la sospensione cautelare avrà piena efficacia; fermo restando, tuttavia, che in qualsiasi momento dopo aver accettato volontariamente la sospensione cautelare, l'Atleta o altra Persona potrà recedere da tale accettazione, dandone comunicazione per iscritto alla PNA, nel qual caso l'Atleta o altra Persona non riceverà alcun beneficio per il periodo di sospensione scontato durante la sospensione cautelare.

ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA PNA

- 4.1** A seguito di notizia di presunte violazioni della normativa sportiva antidoping, la PNA può attivare immediatamente il procedimento disciplinare ovvero, in caso di genericità dei fatti, di impossibilità di identificare i responsabili o di altri motivi che non permettano, allo stato, l'inizio di un procedimento, riportare tale notizia in un apposito registro denominato "Atti relativi".
- 4.2** Ai fini dell'accertamento dei fatti riguardanti una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping, la PNA avvia l'azione disciplinare nei confronti dell'indagato dandone notifica ai sensi degli artt. 2.1.5, 2.2.3, 2.3.2 e 2.5.8.
- 4.3** La notifica deve essere comunicata contestualmente dalla PNA all'Atleta o altra Persona alla/e Organizzazione nazionale antidoping dell'indagato (se diversa da NADO Italia), alla Federazione internazionale e alla WADA e sarà tempestivamente inserita nel sistema ADAMS, se del caso. Ogni FSN/DSA/EPS e relativi tesserati e affiliati sono tenuti a collaborare, se richiesto, per la citazione dei soggetti convocati a comparire dinanzi alla PNA e per gli accertamenti da quest'ultima disposti.
- 4.4** Il procedimento disciplinare nei confronti dell'Atleta o di altra Persona potrà svolgersi a distanza secondo le indicazioni fornite dalla PNA. In sede di audizione, l'indagato ha diritto di farsi assistere da un proprio difensore ovvero da persona maggiorenne di propria fiducia e, ove ritenuto necessario, da un interprete, con spese a proprio carico. Laddove l'indagato sia un minore o una "persona protetta", all'audizione dovranno presenziare gli esercenti la potestà genitoriale.
- 4.5** Entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data dell'audizione, l'indagato dovrà confermare la propria presenza nonché comunicare all'ufficio della PNA le generalità di coloro i quali presenzieranno all'audizione.
- 4.6** La mancata comparizione personale dell'indagato all'audizione, ovvero l'esercizio della facoltà di non rispondere, non comporta l'interruzione e/o il rinvio dell'indagine.
- 4.7** È facoltà dell'indagato richiedere il rinvio dell'audizione attraverso apposita istanza contenente le specifiche motivazioni da trasmettere all'ufficio della PNA almeno due (2) giorni prima della data fissata per la convocazione. La PNA decide tempestivamente dandone comunicazione

all'indagato. Il rinvio dell'audizione potrà altresì essere disposto d'ufficio dalla PNA per motivi logistici e/o organizzativi.

- 4.8** Al ricevimento delle argomentazioni difensive dell'Atleta o di altra Persona, la PNA può, senza limiti, richiedere ulteriori informazioni e/o documenti all'Atleta o altra Persona entro un termine stabilito o coordinarsi con terzi al fine di valutare la validità delle argomentazioni stesse.
- 4.9** È facoltà della PNA interpellare altresì qualsiasi altra persona, anche non tesserata, ritenuta informata sui fatti. Qualora questa non dia riscontro senza addurre legittimi e motivati impedimenti, trova applicazione la fattispecie di cui all'art. 3.1 del CSA. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità di indagine, la PNA può altresì disporre confronti testimoniali tra i soggetti convocati.
- 4.10** Qualora nel corso dell'eventuale audizione ovvero alla luce delle argomentazioni addotte dovessero riscontrarsi responsabilità in capo alla persona interpellata quale informata sui fatti, i relativi addebiti verranno immediatamente contestati alla stessa, ai sensi dell'art. 2.3, con interruzione dell'eventuale audizione e rinvio ad altra data per l'avvio delle indagini, fermo restando la facoltà di quest'ultima di rinunciare al rinvio ed alla nomina di un difensore per essere immediatamente sentita sui fatti oggetto di contestazione.
- 4.11** Se un Atleta o altra Persona si ritira dalle competizioni sportive mentre è in corso la procedura di gestione dei risultati presso NADO Italia, quest'ultima mantiene la giurisdizione sulla gestione del risultato. Se un Atleta o altra Persona si ritira prima dell'inizio della procedura di gestione del risultato e, al momento della violazione della norma antidoping, NADO Italia ha la responsabilità della gestione del risultato, NADO Italia mantiene l'autorità a condurre la gestione del risultato rispetto alla predetta violazione.

ARTICOLO 5 LETTERA DI DEFERIMENTO

- 5.1** Se, dopo l'esame delle argomentazioni difensive fornite dall'Atleta o da altra Persona, ovvero decorso invano il termine per fornire tali argomentazioni, o dopo aver sentito l'Atleta o altra Persona, la PNA ritenga che l'Atleta o altra Persona abbia commesso una o più violazioni della normativa sportiva antidoping, notificherà tempestivamente per iscritto all'Atleta o ad altra Persona e/o al suo legale, ove nominato, la violazione o le violazioni che si presume siano state commesse. Nella lettera di deferimento la PNA deve:
- a) indicare la disposizione o le disposizioni della normativa sportiva antidoping che si ritiene/si ritengono violate da parte dell'Atleta o altra Persona;
 - b) fornire una sintesi dettagliata dei fatti pertinenti su cui si basa l'asserzione, allegando qualsiasi prova aggiuntiva che non sia già stata prodotta nella notifica di cui all'articolo 2, dando all'Atleta o altra Persona la facoltà di richiedere copia degli atti contenuti nel fascicolo di indagine a proprie spese;
 - c) indicare le specifiche sanzioni che si intendono comminare in caso di accertamento della/e asserita/e violazione/i e che tali sanzioni avranno effetto vincolante per tutti i firmatari, in tutte le discipline sportive e in tutti i Paesi, ai sensi dell'art. 15 del Codice WADA;
 - d) concedere il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della notifica della lettera di deferimento (prorogabile solo in casi eccezionali) all'Atleta o altra Persona per ammettere

- la violazione e per accettare le sanzioni proposte attraverso la restituzione del modulo di accettazione delle sanzioni – allegato alla lettera – datato e sottoscritto;
- e) informare l'Atleta o altra Persona che, nel caso in cui non accetti per iscritto le sanzioni proposte entro il termine di venti (20) giorni dal ricevimento della notifica della lettera di deferimento, ha il diritto di contestare le asserzioni della PNA inerenti alla violazione della normativa sportiva antidoping e/o richiedere un'udienza dinanzi al TNA;
 - f) informare che se l'Atleta o altra Persona non contesti l'asserzione della PNA inerente ad una violazione della normativa sportiva antidoping o le sanzioni proposte, né richieda un'udienza entro venti (20) giorni, la PNA è autorizzata a ritenere che l'Atleta o altra Persona abbia rinunciato al suo diritto di essere ascoltato e abbia ammesso la violazione della normativa sportiva antidoping, nonché accettato le sanzioni stabilite dalla PNA nella lettera di deferimento;
 - g) informare l'Atleta o altra Persona sulla possibilità di (i) ottenere una sospensione delle sanzioni qualora sia prestata Assistenza sostanziale ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA, (ii) ammettere la/e violazione/i entro venti (20) giorni dal perfezionamento della notifica della lettera di deferimento, beneficiando di una potenziale riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica, ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA (ove applicabile), e/o (iii) di giungere ad un accordo ammettendo la/e violazione/i e procedere ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA e dell'art. 7 della PGR;
 - h) esporre le questioni relative alla *Sospensione cautelare* di cui all'art. 3 (ove applicabile).

5.1.1 Se l'Atleta o altra Persona è soggetto a *Sospensione cautelare* ai sensi dell'art. 3, lettera di deferimento è notificata per iscritto all'Atleta o ad altra Persona, ovvero al domicilio eletto presso il difensore, se nominato, entro trenta (30) giorni dalla notifica della *Sospensione cautelare*, salvo vi siano ulteriori esigenze istruttorie, quali la richiesta di analisi del Campione biologico B, la concessione di ulteriori termini per la presentazione di memorie difensive o la pendenza di ricorso avverso l'indicata *Sospensione cautelare*.

- 5.2** La lettera di deferimento di cui all'art. 5.1 viene depositata dalla PNA al TNA, con copia del relativo fascicolo del procedimento. Tale lettera viene notificata da NADO Italia anche alla/e Organizzazione/i nazionale/i antidoping dell'Atleta o altra Persona, se diversa da NADO Italia, alla Federazione internazionale, se del caso, nonché notificata alla competente FSN/DSA/EPS, alla società sportiva competente e alla WADA e viene tempestivamente registrata in ADAMS. L'Atleta o altra Persona incolpata, la WADA e la Federazione Internazionale avranno il diritto di: (i) visionare i documenti del caso depositati presso il TNA e (ii) acquisirne copia a proprie spese, salvo la WADA e la Federazione Internazionale interessata, le quali non saranno tenute a pagare alcun diritto amministrativo.
- 5.3** Laddove l'Atleta o altra Persona ammetta la/e violazione/i contestata/e e accetti le sanzioni indicate nella lettera di deferimento, la PNA adotterà prontamente la decisione e la notificherà all'incolpato nonché alla WADA e alla Federazione Internazionale interessata, quali parti aventi diritto d'appello ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.
- 5.4** Su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la PNA fornirà copia della lettera di deferimento e dei relativi atti istruttori.

ARTICOLO 6 CRITERI DI COMPETENZA

- 6.1** Il TNA è competente a giudicare in primo grado tutte le violazioni del CSA poste in essere da Atleti non inseriti nell'elenco RTP (*Registered Testing Pool* – elenco registrato ai fini dei controlli antidoping) di NADO Italia e nell'elenco RTP della Federazione internazionale di appartenenza o che non siano Atleti di livello internazionale, nonché le violazioni del CSA poste in essere da altri soggetti tesserati e non tesserati.
- 6.2** Il TNA è altresì competente a giudicare in primo grado le violazioni del CSA poste in essere da Atleti inseriti nell'elenco RTP di NADO Italia e nell'elenco RTP della Federazione internazionale di appartenenza o che siano Atleti di livello internazionale, ovvero violazioni derivanti da partecipazioni a un Evento sportivo internazionale, nonché ai giudizi ad esso connessi. Il TNA è altresì competente a giudicare in primo grado sui procedimenti disciplinari che ricadono sotto la giurisdizione di altra ADO qualora da questa delegati a NADO Italia.
- 6.3** Il TNA è competente, in via esclusiva, al riesame dei provvedimenti assunti da NADO Italia in materia di inadempienza per “Mancata Comunicazione” e/o “Mancato Controllo”, ove proposto dall'Atleta.
- 6.4** Ai sensi dell'art. 17, la Corte Nazionale d'Appello antidoping è competente a decidere in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare assunti dal TNA.
- 6.5** La Corte Nazionale d'Appello antidoping è altresì competente in materia di richieste di riesame avverso le decisioni di diniego delle Esenzioni a fini terapeutici (*Therapeutic Use Exemptions*, TUEs) assunte dal CEFT di NADO Italia.
- 6.6** I ricorsi avverso i provvedimenti di primo grado adottati dal TNA potranno essere presentati ai sensi dell'art. 18.

ARTICOLO 7 ACCORDI AI SENSI DEGLI ARTT. 11.8.1 E 11.8.2 DEL CSA

- 7.1** Ai sensi dell'art. 11.8.1 del CSA, nei casi in cui per la violazione contestata sia prevista una sanzione pari o superiore a quattro (4) anni, l'Atleta o altra Persona ha la facoltà di ammettere la violazione contestata entro e non oltre venti (20) giorni dalla notifica del deferimento, così ottenendo la riduzione di un (1) anno del periodo di squalifica, tramite invio alla PNA di apposito modulo datato e sottoscritto, allegato alla lettera di deferimento. Il modulo dovrà contenere la mera ammissione della/e violazione/i contestata/e, senza ulteriori deduzioni.
- 7.2** Ai sensi dell'art. 11.8.2 del CSA, è facoltà dell'Atleta o altra Persona ammettere la violazione contestata e rinunciare al diritto di essere ascoltato in udienza, inoltrando apposita istanza alla PNA. In tale istanza devono essere indicati espressamente, in maniera accurata e veritiera, gli elementi di fatto alla base della violazione, non limitandosi ad una mera ammissione di responsabilità. La PNA procede alla valutazione dell'istanza e, ove intenda addivenire ad un accordo, lo sottopone alla WADA per le sue valutazioni, completo di proprie motivazioni e degli atti del procedimento. La decisione della WADA, con cui aderisce all'accordo ovvero propone modifiche allo stesso, viene trasmessa alla PNA, la quale tempestivamente la notifica all'Atleta o

altra Persona. Entro il termine perentorio di tre (3) giorni da tale notifica, l'Atleta o altra Persona dovrà restituire alla PNA l'accordo sottoscritto per accettazione.

Il mancato riscontro entro il termine sopra indicato costituisce rinuncia all'accordo con ogni conseguenza in ordine al procedimento. L'Atleta o altra Persona ha diritto di richiedere la predisposizione e sottoscrizione di un "accordo riservato non producibile".

Nell'ipotesi in cui nell'accordo venga inserita una retrodatazione dell'inizio del periodo di squalifica, l'Atleta o altra Persona dovrà comunque scontare almeno la metà del periodo di squalifica concordato a partire dalla data anteriore tra le seguenti: (i) la data in cui l'Atleta o altra Persona ha accettato la sanzione o (ii) la data iniziale della sospensione cautelare, ove debitamente rispettata. Ogni determinazione adottata da NADO Italia o dalla WADA di addivenire o meno alla conclusione di un accordo di cui al presente articolo, così come l'accordo stesso, non è appellabile.

- 7.3** La notizia degli accordi di cui agli artt. 7.1 e 7.2 può essere pubblicata ai sensi dell'art. 19 del CSA, fatti salvi i casi in cui venga sottoscritto un "accordo riservato non producibile".

ARTICOLO 8 PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEI PERIODI DI SQUALIFICA O ALTRE SANZIONI IMPOSTE AI SENSI DELL'ART. 11.7.1 DEL CSA

8.1 Prima del passaggio in giudicato della decisione

Prima che il provvedimento disciplinare adottato passi in giudicato, il soggetto sanzionato potrà beneficiare della sospensione di parte del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.7.1 del CSA.

L'istanza di sospensione, sottoscritta personalmente dal soggetto interessato e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, deve essere inoltrata alla PNA. Svolte le indagini e i necessari riscontri investigativi, la PNA, entro trenta (30) giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta (30) giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, può accogliere l'istanza di sospensione.

La sospensione delle sanzioni per Assistenza sostanziale può essere altresì adottata *ex officio* dalla PNA, laddove sia stata prestata Assistenza sostanziale durante la fase istruttoria.

8.2 Dopo il passaggio in giudicato della decisione

Dopo che il provvedimento disciplinare adottato sia passato in giudicato, il soggetto sanzionato potrà beneficiare della sospensione di parte del periodo di squalifica ai sensi dell'art. 11.7.1.2 del CSA, presentando istanza alla PNA, che potrà essere accolta solo previa approvazione della WADA e della Federazione internazionale competente.

L'istanza di sospensione, debitamente sottoscritta e contenente le motivazioni sulle quali si fonda, deve essere inoltrata alla PNA. Svolte le indagini e i necessari riscontri investigativi, la PNA, entro trenta (30) giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta (30) giorni in caso di accertamenti investigativi di particolare complessità, sottopone la proposta di sospensione alla WADA e alla Federazione internazionale competente per la loro valutazione e il loro parere, indicando espressamente la misura ritenuta applicabile ovvero la richiesta motivata di rigetto.

8.3 Norme comuni

Ai fini dell'individuazione della procedura da applicare, di cui ai precedenti commi, fa fede la data di presentazione dell'istanza di sospensione.

ARTICOLO 9 PARTI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

- 9.1 Saranno considerati parti del giudizio di primo grado i seguenti soggetti: soggetto indagato e NADO Italia tramite la PNA.

ARTICOLO 10 ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Qualora, a seguito del riesame e della notifica di cui all'art. 2, la PNA ritenga di non procedere dovrà trasmettere gli atti, con richiesta di archiviazione, al TNA. Il TNA dovrà, *inaudita altera parte*:

- a) accogliere la richiesta e disporre l'archiviazione del caso; ovvero
- b) rigettare la richiesta con rinvio alla PNA degli atti per un supplemento di indagine, indicando le ulteriori indagini ritenute necessarie; ovvero
- c) rigettare la richiesta, chiedendo alla PNA di procedere *ex art. 5*.

Le decisioni di cui all'art. 10, lett. a), saranno trasmesse alla WADA, alla Federazione internazionale competente, all'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza del soggetto (se diverso da NADO Italia), al Comitato Olimpico internazionale e al Comitato Paralimpico internazionale (ove applicabile) e notificate alla FSN/DSA/EPS ed alla società sportiva di appartenenza.

ARTICOLO 11 INSTAURAZIONE DELLA FASE DIBATTIMENTALE

- 11.1 Qualora l'Atleta o altra Persona richieda l'udienza entro venti (20) giorni dalla data di ricezione del provvedimento di deferimento, il TNA fisserà l'udienza entro quaranta (40) giorni, che si terrà in tempi ragionevoli al fine di garantire che la Gestione dei risultati (incluso il processo di primo grado) si concluda entro sei (6) mesi dalla notifica ai sensi dell'art. 2. Qualora l'Atleta o altra Persona non richieda l'udienza entro il termine indicato, l'udienza verrà condotta in camera di consiglio e senza che l'Atleta o altra Persona sia stata sentita, entro tempi ragionevoli, come sopra indicato, dalla presentazione del fascicolo di indagine di cui all'art. 5.1, lett. e).

Salvo casi di particolare complessità o ritardi non imputabili a NADO Italia, è assicurata la tempestiva risoluzione delle controversie.

È facoltà dell'incolpato rinunciare formalmente all'udienza richiesta oppure astenersi dal contestare gli addebiti notificati. Tale rinuncia deve essere presentata al TNA e alle altre parti del giudizio entro dieci (10) giorni prima della data fissata per l'udienza. In tal caso, il TNA deciderà in camera di consiglio e senza che l'Atleta o altra Persona siano sentiti. La decisione verrà comunicata ai sensi dell'art. 14.

- 11.2 La data dell'udienza deve essere comunicata alle parti del giudizio con un preavviso di almeno venti (20) giorni.
- 11.3 Nel caso in cui il provvedimento riguardi un soggetto sottoposto a sospensione cautelare ai sensi dell'art. 3, il termine per fissare l'udienza è di sette (7) giorni e la data dell'udienza deve ricadere nei trenta (30) giorni successivi.

- 11.4** Entro il termine perentorio di dieci (10) giorni prima della data di udienza, le parti possono depositare presso il TNA una memoria contenente le proprie difese, allegazioni, argomentazioni e deduzioni difensive nonché, a pena di decadenza, eventuali richieste istruttorie (ad es., ammissione testi, consulenze tecniche d'ufficio, indicazione di eventuali esperti di parte). La stessa memoria, a pena di inammissibilità, dovrà essere notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di dieci (10) giorni prima della data di udienza con le medesime modalità e termini di cui all'art. 22.
- 11.5** Entro il termine perentorio di cinque (5) giorni prima della data di udienza è concessa alle parti la facoltà di depositare una memoria di replica rispetto a quella di cui all'art. 11.4. La suddetta memoria di replica, a pena di inammissibilità, dovrà essere notificata alle altre parti del giudizio nello stesso termine di cinque (5) giorni prima della data di udienza con le medesime modalità e termini e condizioni di cui all'art. 22.
- 11.6** Le eventuali notifiche delle memorie processuali alla WADA e alla Federazione Internazionale competente sono di competenza del TNA.
- 11.7** Non saranno ritenuti ammissibili ulteriori scritti o memorie difensive rispetto a quelle di cui ai precedenti commi, ovvero depositati oltre gli indicati termini perentori.
- 11.8** È facoltà delle parti in giudizio chiedere il rinvio dell'udienza presentando apposita istanza contenente specifiche motivazioni per tale rinvio. L'istanza deve essere inviata all'ufficio del TNA almeno sette (7) giorni prima della data dell'udienza, salvo i casi di comprovata emergenza. Qualora l'istanza sia proposta dall'Atleta o da altra Persona questa dovrà essere notificata alla PNA, che esprimerà il proprio parere in merito. Il Presidente del TNA decide, inoppugnabilmente, entro due (2) giorni dalla presentazione della richiesta. L'accoglimento del rinvio non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.
Il rinvio dell'udienza può essere altresì disposto *ex parte* dal Presidente del TNA per motivi logistici e/o organizzativi. Anche in questo caso, il rinvio non comporta lo slittamento dei termini, ove già scaduti, per il deposito delle memorie.
- 11.9** Le udienze possono svolgersi anche da remoto, secondo le modalità definite e indicate dal TNA.

ARTICOLO 12 UDIENZA UNICA DINANZI AL TAS

- 12.1** Ai sensi dell'art. 8.5 del Codice WADA, le violazioni della normativa sportiva antidoping commesse dagli Atleti di livello internazionale, dagli Atleti di livello nazionale o ad altre Persone possono, con il consenso dell'Atleta o altra Persona, di NADO Italia e della WADA, essere discusse in un'unica udienza direttamente dinanzi al TAS, secondo le procedure di appello del TAS, senza necessità di un'udienza preliminare, o come altrimenti concordato dalle parti.
- 12.2** Qualora l'Atleta o altra Persona e NADO Italia accettassero di procedere a un'udienza unica dinanzi al TAS, sarà responsabilità di NADO Italia contattare per iscritto la WADA perché possa prestare il proprio consenso. Qualora la WADA non fosse d'accordo (a sua esclusiva discrezione), il caso sarà discusso dinanzi al TNA.

ARTICOLO 13 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DIBATTIMENTO

- 13.1** La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio, salvo il caso in cui l'Atleta o altra Persona richiedano, con istanza motivata, al TNA, entro sette (7) giorni dalla data fissata per l'udienza, la trattazione pubblica e la registrazione della stessa, ovvero il caso in cui NADO Italia richieda una trattazione pubblica e l'Atleta o altra Persona accolgano tale richiesta. Dopo aver ricevuto il consenso scritto dell'Atleta o dell'altra Persona, il TNA accoglie l'istanza presentata se non vi ostino esigenze di riservatezza e/o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento, in conformità con l'ISRM.
- 13.2** L'Atleta o altra Persona avrà il diritto di (i) comparire personalmente, ove non sia una Persona Protetta, o a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, in caso di Minore o Persona Protetta, (ii) farsi assistere dal proprio difensore durante l'udienza e (iii) chiedere il supporto di un interprete, ove ritenuto necessario, le cui generalità andranno comunicate al TNA entro le ventiquattro (24) ore precedenti la data fissata per l'udienza ai fini del relativo accredito.
- 13.3** La mancata comparizione della parte e/o del suo difensore all'udienza non comporta la sospensione, l'interruzione o il rinvio del giudizio, che proseguirà in loro assenza.
- 13.4** La mancata comparizione dell'incolpato senza giustificato motivo all'udienza può costituire un comportamento valutabile ai fini del decidere.
- 13.5** La PNA interviene nel giudizio con uno o più dei propri componenti; la Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire all'udienza a mezzo di propri rappresentanti.
- 13.6** Il Presidente del Collegio, o su sua delega un componente, procede alla relazione del caso e successivamente vengono ascoltate le parti, la cui discussione deve essere contenuta nel minimo indispensabile.
- 13.7** Il Presidente del Collegio può porre domande alle parti ovvero effettuare contestazioni relativamente a quanto dichiarato dall'incolpato o dai testi durante la fase istruttoria.
- 13.8** Se nel corso dell'udienza emerge un fatto nuovo o diverso da come descritto nel provvedimento di deferimento, la PNA modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione all'incolpato, se presente, il quale ha facoltà di accettare immediatamente il contraddittorio o di richiedere il rinvio dell'udienza. Qualora l'incolpato sia assente, la PNA può chiedere al Presidente del Collegio che la differente contestazione sia messa a verbale del dibattimento e che lo stesso sia trasmesso all'incolpato. In tal caso, il Presidente del Collegio sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione.
- 13.9** Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio del TNA.
- 13.10 Mezzi istruttori**
- 13.10.1** Il Collegio procede all'ammissione o al rigetto dei mezzi istruttori richiesti dalla parte con provvedimento assunto in sede di udienza.

13.10.2 Ove lo ritenga necessario, il Collegio può disporre la consulenza di un esperto. A tal fine, il Collegio definisce (i) i quesiti da trattare, anche *inter partes*, (ii) il termine per il deposito della consulenza tecnica e i termini per le parti per il deposito di note e (iii) la data di fissazione della successiva udienza. Le parti possono altresì essere assistite da un proprio consulente tecnico, le cui generalità andranno comunicate ai sensi dell'art. 13.2.

13.10.3 Al Collegio sono demandati i più ampi poteri di istruttoria e lo stesso può, altresì, incaricare la PNA di effettuare specifici accertamenti o supplementi mirati di indagine.

ARTICOLO 14 PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO – DECISIONE

- 14.1** All'esito dell'udienza viene data alle parti immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la complessità o per la rilevanza delle questioni oggetto della decisione ovvero per la necessità di rinnovare i singoli atti, il Presidente del Collegio ritenga opportuno differire la pronuncia della decisione ad altra udienza ovvero disporre la comunicazione per iscritto del dispositivo della decisione, senza lettura in udienza.
- 14.2** Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede entro trenta (30) giorni dalla pronuncia del dispositivo.
- 14.3** Il dispositivo e la decisione corredata delle motivazioni vengono comunicate alle parti ai sensi dell'art. 22. Il dispositivo è altresì comunicato alla FSN/DSA/EPS competente e alla società sportiva di appartenenza.

ARTICOLO 15 RIESAME DELLE DECISIONI DEL CEFT

- 15.1** L'Atleta ha il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, avverso qualsiasi decisione di diniego di una TUE assunta dal CEFT di NADO Italia.
- 15.2** Le richieste di riesame non hanno effetto sospensivo sulla decisione di diniego assunta dal CEFT di NADO Italia.

ARTICOLO 16 RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DELLA PNA IN MATERIA DI INADEMPIENZA PER “MANCATA COMUNICAZIONE” E/O “MANCATO CONTROLLO”

- 16.1** L'Atleta può, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della PNA di Inadempienza, proporre riesame al TNA avverso i provvedimenti assunti in materia di “Mancata comunicazione” o “Mancato controllo”. A pena di inammissibilità, l'Atleta è tenuto a produrre la quietanza del pagamento dei diritti amministrativi di cui alla Tabella economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).
- 16.2** La richiesta di riesame dovrà essere altresì comunicata alla PNA entro lo stesso termine. La PNA, entro cinque (5) giorni, trasmetterà il fascicolo al TNA unitamente ad una propria eventuale nota integrativa.

- 16.3** Il Collegio valuterà in camera di consiglio sulla base della documentazione acquisita, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni all'Atleta e alla PNA.
- 16.4** Il riesame termina entro quattordici (14) giorni dalla ricezione della richiesta dell'Atleta e la decisione viene comunicata all'Atleta e alla PNA entro sette (7) giorni dalla data della decisione.
- 16.5** Laddove la richiesta di riesame venga accolta, il Collegio dispone la revoca del provvedimento della PNA, indicandone i motivi e dandone comunicazione all'Atleta, alla PNA, alla WADA e alla Federazione internazionale interessata.
- 16.6** In caso di rigetto del riesame, il Collegio ne darà comunicazione all'Atleta e alla PNA e quest'ultima provvederà agli adempimenti conseguenti.
- 16.7** La decisione con cui il Collegio conferma i provvedimenti assunti dalla PNA è inappellabile. Qualora il Collegio abbia deciso di revocare i provvedimenti assunti dalla PNA, la WADA e la Federazione internazionale interessata hanno diritto di proporre appello contro tale decisione, ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.

ARTICOLO 17 RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE

- 17.1** Il ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 3 può essere proposto dall'Atleta o dal soggetto destinatario della sospensione cautelare. Il ricorso deve essere presentato alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, entro dieci (10) giorni dal ricevimento del provvedimento di sospensione cautelare.

ARTICOLO 18 APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DI PRIMO GRADO

- 18.1** Avverso le decisioni di primo grado – fatta eccezione per quelle che coinvolgono gli Atleti che sono inclusi nell'elenco RTP della competente Federazione Internazionale o Atleti di livello internazionale o nei casi derivanti dalla partecipazione a Eventi Internazionali – adottate, ai sensi dell'art. 6, dal TNA, è ammesso appello in forma scritta dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping, secondo le relative norme procedurali, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della decisione, fatti salvi i termini concessi alla WADA nelle ipotesi disciplinate dall'art. 13 del Codice WADA.
- 18.2** Avverso le decisioni di primo grado adottate, ai sensi dell'art. 6, dal TNA per le violazioni del CSA commesse da Atleti di livello internazionale, o violazioni derivanti dalla partecipazione a un Evento sportivo internazionale, è ammesso appello al TAS, secondo le relative norme procedurali. Le decisioni adottate dal TAS possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Federale Svizzero osservando le norme procedurali previste da detto Organismo giurisdizionale.
- 18.3** Tutte le decisioni di cui all'art. 18.2 CSA possono essere impugnate.
- 18.4** Hanno diritto ad appellare le decisioni di primo grado adottate dal TNA i seguenti soggetti: l'Atleta o

altra Persona sanzionata; la PNA; la Federazione internazionale competente; l'Organizzazione nazionale antidoping del Paese di residenza dell'Atleta o della Persona sanzionata; la WADA; il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paralimpico Internazionale, a seconda dei casi, laddove la decisione abbia effetto in relazione ai Giochi Olimpici o Paralimpici, comprese le decisioni che incidono sull'ammissione ai Giochi Olimpici o Paralimpici.

- 18.5** Sono parti del procedimento di appello quelle costituite nel giudizio di primo grado, fatto salvo il diritto di intervento delle altre parti non costituite.
- 18.6** Qualora nessuna delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, la WADA può presentare appello contro tale decisione direttamente al TAS ai sensi dell'art. 13.1.3 del Codice WADA.
- 18.7** L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.
- 18.8** L'atto di appello proposto dinanzi alla Corte Nazionale d'Appello antidoping deve essere notificato alle altre parti ai sensi dell'art. 22, mentre si rinvia alla specifica disciplina del Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) in ordine alle modalità di proposizione e di notifica dell'atto di appello dinanzi a quest'ultimo.
- 18.9** L'appello va proposto da parte della WADA entro il termine di: (a) ventuno (21) giorni dalla scadenza del termine entro il quale le altre parti del giudizio di primo grado avrebbero potuto presentare appello; (b) ventuno (21) giorni dal ricevimento di tutto il fascicolo completo del giudizio relativo alla decisione di primo grado.

ARTICOLO 19 APPELLO INCIDENTALE

- 19.1** Qualora una delle parti abbia presentato appello avverso la decisione di primo grado, le altre parti potranno presentare appello in via incidentale secondo le relative norme procedurali della Corte Nazionale d'Appello antidoping o secondo le relative norme procedurali del TAS, se competente, ai sensi dell'art. 18.2.4 del CSA.

ARTICOLO 20 ASTENSIONE E RICUSAZIONE

- 20.1** Il giudice ha l'obbligo di astenersi qualora:
 - a) il medesimo o un suo prossimo congiunto abbia interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) il medesimo o il suo coniuge sia prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori nel procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - c) egli abbia una grave inimicizia nei confronti di una delle parti o di alcuno dei difensori nel procedimento sottoposto alla sua cognizione, ovvero sussistano motivi di dissidio tra i medesimi soggetti;
 - d) egli abbia svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua cognizione o a procedimenti connessi o qualora vi abbia prestato assistenza come consulente legale o tecnico.
- 20.2** In tutti gli altri casi in cui sussistano gravi motivi, compresi quelli indicati nell'ISRM, il giudice sarà tenuto

ad astenersi.

- 20.3** Sull'istanza di astensione proposta dal componente decide il Collegio, escluso il componente che presenta tale istanza, *inaudita altera parte* entro quindici (15) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.
- 20.4** Qualora ciascuna parte ritenga sussistano le fattispecie indicate all'art. 20.1, lett.a), b), c) o d) , potrà proporre la ricazione dei componenti del TNA mediante istanza sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura. La richiesta deve contenere i motivi specifici di ricazione nonché i mezzi di prova forniti entro tre (3) giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricazione. L'ufficio del TNA provvederà a darne comunicazione affinché le altre parti del giudizio e il componente ricasato possano notificare le proprie deduzioni entro i tre (3) giorni successivi.
- 20.5** Sull'istanza di ricazione proposta dalla parte decidono i componenti del Collegio, escluso il componente ricasato, *inaudita altera parte* entro quindici (15) giorni dalla presentazione dell'istanza. La decisione adottata è inappellabile.
- 20.6** La ricazione comporterà la sospensione del procedimento disciplinare, fermi restando gli effetti del provvedimento di sospensione cautelare eventualmente irrogato ai sensi dell'art. 3, ove non già decaduto.
- 20.7** L'ordinanza che accoglie l'istanza di ricazione esclude il giudice ricasato dal giudizio. La ricazione è dichiarata inammissibile se l'istanza non è presentata secondo le modalità e i termini prescritti.
- 20.8** Se l'impugnazione viene rigettata o è dichiarata inammissibile, il giudice ricasato può partecipare al giudizio.
- 20.9** Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigettata la ricazione, il Collegio può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento come da Tabella economica visionabile sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it).
- 20.10** L'ordinanza che accoglie o rigetta l'istanza di ricazione è comunicata a cura dell'ufficio del TNA alla parte istante, al giudice ricasato nonché alle altre parti del giudizio.
- 20.11** Se del caso, i commi precedenti si applicano anche agli eventuali consulenti nominati dal TNA.

ARTICOLO 21 DECORSO E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

- 21.1** Il decorso dei termini processuali relativi ai giudizi dinanzi al TNA è sospeso *ipso facto* per un periodo estivo non superiore a trenta (30) giorni per ciascun anno ovvero in altri periodi dell'anno da individuarsi con provvedimento del Presidente del TNA e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Il provvedimento viene pubblicato sul sito internet di NADO Italia (www.nadoitalia.it). Qualora il decorso dei termini processuali abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
- 21.2** Limitatamente ai periodi di chiusura degli uffici di NADO Italia, le attività delle strutture di supporto agli organismi antidoping possono subire interruzioni.
- 21.3** I termini procedurali sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale, computandosi invece quello finale. Se il giorno di scadenza dei termini cade in un giorno festivo, allora la scadenza sarà prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Sono da considerarsi perentori i termini espressamente previsti come tali ai sensi delle norme di riferimento.

ARTICOLO 22 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

- 22.1** NADO Italia comunicherà agli Atleti, alle altre Persone e alle altre Organizzazioni Antidoping con diritto di appello ai sensi dell'art. 13.2.3 del Codice WADA e alla WADA le decisioni di cui all'art. 14 del Codice WADA e all'art. 9.2 dell'ISRM.
- 22.2** Fermo restando quanto previsto al successivo art. 22.3, le comunicazioni da notificare da parte della PNA e del TNA saranno recapitate a mezzo raccomandata a/r, fax, telegramma, corriere o posta elettronica nelle seguenti modalità:
- per le persone fisiche: nel domicilio eletto ai fini del procedimento ovvero, in mancanza, presso quello risultante dal verbale di prelievo del Campione biologico nonché quello dichiarato agli atti del tesseramento presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza; nel luogo di residenza o altro luogo indicato dall'autorità giudiziaria per i soggetti non tesserati;
 - per le società sportive: presso la sede legale dichiarata agli atti di affiliazione presso la FSN/DSA/EPS di appartenenza.
- 22.3** Le comunicazioni da notificare da parte della PNA per “Mancata comunicazione” e “Mancato controllo” saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata.
- 22.4** La FSN/DSA/EPS, gli Enti sportivi competenti e/o la società sportiva di appartenenza dell'Atleta sono tenuti, ove richiesto, a garantire che il soggetto interessato abbia ricevuto le suddette comunicazioni e, in caso contrario, a provvedervi immediatamente.
- 22.5** In caso di irreperibilità del tesserato, la notifica si intende perfezionata mediante consegna dell'atto alla FSN/DSA/EPS e/o alla società sportiva di appartenenza.
- 22.6** In caso di irreperibilità del soggetto non tesserato, la notifica si intende perfezionata mediante deposito dell'atto presso l'ufficio della PNA o del TNA per quanto di loro competenza.
- 22.7** Ai fini della verifica della tempestività degli atti processuali fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante la raccomandata a/r, ovvero l'attestazione della consegna al corriere ovvero della ricezione a mezzo fax, telegramma o per posta elettronica.
- 22.8** In sede di audizione innanzi alla PNA ovvero, in mancanza, nel primo atto difensivo, è onere delle parti indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale intendono ricevere le comunicazioni. In difetto, le comunicazioni potranno essere inoltrate presso qualsivoglia indirizzo di posta elettronica personale dell'Atleta già in possesso della FSN/DSA/EPS e/o Federazione Internazionale di appartenenza.

ALLEGATO A – RIESAME DI EVENTUALI INOSSERVANZE

A.1 Responsabilità

A.1.1 NADO Italia ha la responsabilità di garantire che:

- a) qualora venisse a conoscenza di eventuali inosservanze, effettuerà la notifica alla WADA e avvierà la revisione dell'eventuale inosservanza sulla base di tutte le informazioni e della documentazione pertinente;
- b) l'Atleta o altra Persona venga informata per iscritto della potenziale inosservanza e abbia la possibilità di replicare ai sensi dell'art. 2.3.2;
- c) il riesame sia condotto senza ingiustificati ritardi e il processo di valutazione sia documentato;
e
- d) qualora decida di non procedere, la sua decisione verrà comunicata ai sensi dell'art. 10.

A.1.2 È responsabilità del DCO (*Doping Control Officer*) fornire una dettagliata relazione scritta di ogni potenziale inosservanza.

A.2 Requisiti

- A.2.1** Eventuali inosservanze dovranno essere segnalate dal DCO a NADO Italia e/o portate avanti dall'Autorità Competente per i Controlli Antidoping e segnalate all'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati non appena possibile.
- A.2.2** Qualora NADO Italia accerti una potenziale inosservanza, l'Atleta o altra Persona dovrà essere tempestivamente informato ai sensi dell'art. 2.3.2 e si dovrà procedere ai sensi degli artt. 2 e ss.
- A.2.3** Ogni ulteriore informazione necessaria circa la potenziale inosservanza sarà ottenuta da tutte le fonti pertinenti (ivi incluso l'Atleta o altra Persona) non appena possibile e sarà registrata.
- A.2.4** NADO Italia adotta un sistema idoneo a garantire che i risultati dei riesami eseguiti in merito a potenziali inosservanze siano tenuti in considerazione ai fini dell'attività di Gestione dei risultati e, se del caso, per un'ulteriore pianificazione di controlli antidoping mirati.

ALLEGATO B – GESTIONE DEI RISULTATI PER MANCATA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS FAILURES)

B.1 Determinazione di una potenziale Mancata Reperibilità

B.1.1 Tre (3) casi di mancata reperibilità di un Atleta nell'arco di qualsiasi periodo di 12 mesi costituiscono una violazione della normativa sportiva antidoping ai sensi dell'art. 2.4 del Codice WADA. I casi di mancata reperibilità possono consistere nella combinazione di tre (3) mancate comunicazioni e/o mancati controlli dichiarati ai sensi dell'art. B.3.

B.1.2 Il periodo di 12 mesi di cui all'art. 2.4 del Codice WADA inizia a decorrere dalla data in cui un Atleta commette il primo caso di mancata reperibilità, rilevante ai fini della potenziale configurazione della fattispecie di cui all'art. 2.4 del Codice WADA. Se nei successivi dodici (12) mesi si dovessero verificare due (2) ulteriori casi di mancata reperibilità, si configura la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e non rileva l'eventuale sottoposizione dell'Atleta a controlli antidoping durante tale periodo di dodici (12) mesi. Tuttavia, se un Atleta che ha commesso una (1) inadempienza per mancata reperibilità non ne commette altre due (2) entro i dodici (12) mesi dalla prima inadempienza, al termine di tale periodo di dodici (12) mesi, la prima inadempienza decade e un nuovo periodo di dodici (12) mesi inizierà a decorrere dalla data dell'eventuale successiva inadempienza.

B.1.3 Al fine di determinare se si sia verificato un caso di mancata reperibilità entro il periodo di 12 mesi di cui all'art. 2.4 del Codice WADA:

- a) si può configurare una mancata comunicazione (i) il primo giorno del trimestre, nel caso in cui l'Atleta non fornisca informazioni complete in tempo utile prima dell'inizio trimestre stesso e (ii) laddove le informazioni fornite dall'Atleta (sia in anticipo rispetto all'inizio del trimestre che a titolo di aggiornamento) risultino inesatte, alla (prima) data in cui tali informazioni possano risultare inesatte; e
- b) si può configurare un mancato controllo nel momento in cui il prelievo del Campione biologico sia stato tentato senza successo.

B.1.4 La mancata reperibilità commessa dall'Atleta prima del suo ritiro dall'attività sportiva ai sensi dell'art. 4.8.7.3 dell'ISTI può essere combinata, e rilevare ai fini dell'art. 2.4. del Codice WADA, con eventuali mancate reperibilità dell'Atleta, commesse dopo che egli si sia reso nuovamente disponibile per l'esecuzione di controlli antidoping fuori competizione.

B.2 Requisiti per una potenziale mancata comunicazione o mancato controllo

B.2.1 Un Atleta può essere dichiarato responsabile di una mancata comunicazione solo nel caso in cui NADO Italia ritenga che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che l'Atleta sia stato debitamente informato: (i) del suo inserimento nell'elenco RTP; (ii) del conseguente obbligo di comunicare la propria reperibilità; e (iii) delle conseguenze sanzionatorie di qualsiasi inosservanza in materia;
- b) che l'Atleta non abbia adempiuto al proprio obbligo entro il termine previsto;

- c) nel caso di una seconda o terza mancata comunicazione, che sia stata notificata all'Atleta la precedente mancata comunicazione, ai sensi dell'art. B.3.2(d) e che – se da tale mancata comunicazione siano state rilevate carenze nella comunicazione della reperibilità tali da poter causare ulteriori inadempienze, se non rettificate – sia stato informato del fatto che, al fine di evitare un'ulteriore inadempienza, egli avrebbe dovuto presentare la comunicazione sulla reperibilità (o il relativo aggiornamento) entro il termine specificato nella comunicazione (ossia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione) e non vi abbia, tuttavia, provveduto; e
- d) che l'inadempienza sia stata commessa dall'Atleta, quantomeno, per negligenza. A tal fine, si presume la negligenza dell'Atleta, laddove si dimostri che egli sia stato informato dei propri obblighi, ma non vi abbia adempiuto. Tale presunzione potrà essere smentita solo dall'Atleta, qualora dimostri che non vi sia stato alcun comportamento negligente da parte sua tale da aver causato o contribuito alla mancata comunicazione.

B.2.2 L'art. 2.4 del Codice WADA specifica che ogni Atleta deve sottoporsi ai controlli antidoping in qualsiasi momento e in ogni luogo su richiesta di un'Organizzazione Antidoping che abbia giurisdizione per l'esecuzione dei controlli antidoping su di lui; inoltre, un Atleta incluso in un elenco RTP deve essere presente e disponibile per l'esecuzione di un controllo antidoping ogni giorno, nella fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata per quel giorno nella sua comunicazione sulla reperibilità e nel luogo dallo stesso specificato per tale fascia oraria in detta comunicazione. In caso di inadempienza, essa sarà perseguita come un apparente mancato controllo. Se l'Atleta viene sottoposto a controllo antidoping durante tale fascia oraria, egli dovrà rimanere con il DCO fino al completamento della sessione di prelievo, anche oltre la fascia oraria di sessanta (60) minuti. Il mancato rispetto di tale ultima regola sarà perseguito come una potenziale violazione dell'art. 2.3 del Codice WADA.

B.2.3 Al fine di garantire correttezza nei confronti dell'Atleta, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di eseguire un controllo antidoping sull'Atleta durante una delle fasce orarie di sessanta (60) minuti indicate nella sua comunicazione sulla reperibilità, ogni successivo tentativo non riuscito di sottoporre tale Atleta a controllo antidoping (da parte della stessa o di qualsiasi altra Organizzazione Antidoping) durante una delle fasce orarie di sessanta (60) minuti indicate nella sua comunicazione sulla reperibilità può essere considerato come un mancato controllo – o come una mancata comunicazione, nel caso di incompletezza delle informazioni sulla reperibilità nella fascia oraria di sessanta (60) minuti – se tale tentativo successivo ha luogo dopo che l'Atleta abbia ricevuto la comunicazione, ai sensi dell'art. B.3.2(d), del tentativo originario non riuscito.

B.2.4 Si può dichiarare che un Atleta abbia commesso un mancato controllo solo laddove NADO Italia ritenga che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che quando l'Atleta ha ricevuto la notifica del suo inserimento nell'elenco RTP, è stato informato che egli sarebbe stato responsabile di un mancato controllo in caso di indisponibilità per l'esecuzione di un controllo antidoping durante la fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata nella sua comunicazione sulla reperibilità nel luogo specificato per tale fascia oraria;
- b) che un DCO abbia tentato di sottoporre a controllo antidoping l'Atleta in un determinato giorno del trimestre, durante la fascia oraria di sessanta (60) minuti specificata nella comunicazione sulla reperibilità dell'Atleta per quel giorno, recandosi nel luogo specificato per quella fascia oraria;

- c) che durante tale fascia oraria di sessanta (60) minuti, il DCO abbia posto in essere ogni ragionevole tentativo possibile, tenuto conto delle circostanze (quali, ad es., la natura del luogo), per cercare di individuare l'Atleta, senza dare all'Atleta stesso alcun preavviso del controllo antidoping;
- d) che siano state rispettate le disposizioni di cui all'art. B.2.3, ove rilevante; e
- e) che l'inadempienza sia stata commessa dall'Atleta, quantomeno, per negligenza. A tal fine si presume la negligenza dell'Atleta laddove sia dimostrato quanto esposto all'art.B.2.4(a), (b), (c), (d). Tale presunzione potrà essere smentita solo dall'Atleta che dovrà dimostrare che nessun comportamento negligente da parte sua abbia causato o contribuito alla sua inadempienza(i) rispetto alla sua disponibilità per l'esecuzione del controllo antidoping nel luogo e nella fascia oraria di sessanta (60) minuti indicati nella sua comunicazione sulla reperibilità e (ii) rispetto all'aggiornamento delle informazioni di reperibilità, con indicazione di una diversa località in cui sarebbe stato disponibile per un controllo antidoping, durante una specifica fascia oraria di sessanta (60) minuti nel giorno in questione.

B.3 Gestione dei risultati per una potenziale mancata reperibilità

B.3.1 Ai sensi dell'art. 7.1.6 del Codice WADA, NADO Italia è l'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati in relazione a potenziali mancate reperibilità commesse da un Atleta che debba fornire le informazioni sulla reperibilità nei confronti di NADO Italia.

B.3.2 Quando si verifica una mancata reperibilità, NADO Italia procede come segue:

- a) se l'apparente mancata reperibilità è stata scoperta durante un tentativo di sottoporre l'Atleta a controllo antidoping, NADO Italia deve ricevere tempestivamente un verbale di tentativo non riuscito dal DCO. Se l'Autorità che ha disposto il controllo antidoping è diversa dall'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati, la prima deve fornire tempestivamente alla seconda il verbale di tentativo non riuscito, e assistere, se necessario, l'Autorità responsabile per la Gestione dei risultati nell'ottenere informazioni dal DCO in relazione all'apparente inadempienza.
- b) NADO Italia esamina tempestivamente la documentazione (incluso ogni verbale di tentativo non riuscito presentato dal DCO) per determinare se tutti i requisiti dell'art. B.2.1 (in caso di mancata comunicazione) o dell'art. B.2.4 (in caso di mancato controllo) siano soddisfatti. Se necessario, NADO Italia raccoglie le informazioni da terzi (ad es., il DCO il cui tentativo ha rivelato l'inadempienza).
- c) Qualora NADO Italia concluda che uno qualsiasi dei requisiti rilevanti non sia stato soddisfatto (e che, dunque, non si configuri una mancata reperibilità), informerà la WADA, la Federazione Internazionale competente e l'Organizzazione Antidoping che ha scoperto la mancata reperibilità, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno avrà diritto di ricorso contro tale decisione in conformità all'art. 13 del Codice WADA.
- d) Qualora NADO Italia concluda che tutti i requisiti rilevanti di cui agli artt. B.2.1 (mancata comunicazione) e B.2.4 (mancato controllo) siano stati soddisfatti, dovrà darne comunicazione all'Atleta entro quattordici (14) giorni dalla data dell'apparente mancata reperibilità. La

comunicazione dovrà contenere dettagli sufficienti sull'apparente mancata reperibilità dell'Atleta in modo da consentire allo stesso di replicare in modo adeguato e concedere all'Atleta un termine ragionevole per ammettere la mancata reperibilità e, in caso contrario, per fornire una spiegazione sul perché. Con la comunicazione si dovrà altresì informare l'Atleta del fatto che tre (3) casi di mancata reperibilità in un periodo di dodici (12) mesi costituiscono una violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e indicare se nei dodici (12) mesi precedenti siano stati già registrati altri casi di mancata reperibilità nei confronti del medesimo Atleta. In caso di mancata comunicazione, si dovrà altresì informare l'Atleta del fatto che, al fine di evitare un ulteriore caso di mancata comunicazione, egli dovrà comunicare i dati mancanti sulla reperibilità entro il termine specificato nella comunicazione, ossia entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione stessa.

- e) Se l'Atleta non contesta la mancata reperibilità entro il termine specificato, NADO Italia verbalizza la stessa nei confronti dell'Atleta.

Se l'Atleta contesta la mancata reperibilità entro il termine, NADO Italia valuta se la contestazione è tale da comportare una modifica della decisione iniziale, secondo cui sarebbero soddisfatti tutti i requisiti per la verbalizzazione della mancata reperibilità.

- i. In caso affermativo, NADO Italia ne darà comunicazione all'Atleta, alla WADA, alla Federazione internazionale competente e all'Organizzazione antidoping che abbia scoperto la mancata reperibilità, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno di essi avrà diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA.
 - ii. In caso contrario, NADO Italia ne darà comunicazione motivata all'Atleta e specificherà un termine ragionevole entro il quale egli potrà chiedere un riesame amministrativo della decisione. Il verbale di tentativo non riuscito sarà a questo punto fornito all'Atleta qualora non gli sia stato fornito prima nel corso del procedimento.
- f) Nel caso in cui l'Atleta non richieda un riesame amministrativo entro il termine stabilito, NADO Italia registrerà nei suoi confronti la mancata reperibilità. Qualora l'Atleta richieda un riesame amministrativo entro il termine stabilito, il riesame amministrativo sarà effettuato, sulla base dei soli documenti presentati, da una o più persone non precedentemente coinvolte nella valutazione della potenziale mancata reperibilità. Lo scopo del riesame amministrativo è quello di stabilire nuovamente se siano soddisfatti o meno tutti i requisiti per la verbalizzazione della mancata reperibilità.
- g) Qualora, a seguito del riesame amministrativo, si ritenga che tutti i requisiti per la verbalizzazione di una mancata reperibilità non siano soddisfatti, NADO Italia avvisa l'Atleta, la WADA, la Federazione internazionale competente e l'Organizzazione antidoping che ha scoperto l'inadempienza, se diversa da NADO Italia, motivando la sua decisione. Ciascuno ha diritto di impugnare tale decisione ai sensi dell'art. 13 del Codice WADA. Viceversa, qualora si ritenga che tutti i requisiti per la verbalizzazione di una mancata reperibilità siano soddisfatti, NADO Italia ne darà comunicazione all'Atleta e verbalizzerà la comunicata mancata reperibilità.

B.3.3 NADO Italia comunica alla WADA e a tutte le altre Organizzazioni Antidoping competenti la decisione di verbalizzare una mancata reperibilità nei confronti di un Atleta, in via riservata, tramite il sistema ADAMS.

- B.3.4** Nell'ipotesi in cui siano verbalizzati tre (3) casi di mancata reperibilità nei confronti di un Atleta nell'arco di un periodo di dodici (12) mesi, NADO Italia procederà alla notifica, ai sensi dell'art. 2.3.2, nei confronti dell'Atleta e delle altre Organizzazioni Antidoping competenti, contestando la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA e procederà alla Gestione dei risultati ai sensi degli artt. 2 e ss.. Qualora NADO Italia non avvii tale procedimento nei confronti dell'Atleta entro 30 giorni dalla data in cui la WADA riceve notifica della verbalizzazione della terza inadempienza nei confronti dell'Atleta in un periodo di 12 mesi, si riterrà che NADO Italia abbia deciso che non sia stata commessa alcuna violazione della normativa sportiva antidoping, con conseguente attivazione del diritto di impugnativa di cui all'art. 13.2 del Codice WADA.
- B.3.5** L'Atleta al quale sia stata contestata la violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA ha il diritto ad un'udienza, comprensiva di istruzione probatoria ai sensi dell'art. 8 del Codice WADA e degli artt. 8 e 10 dell'ISRM. Il Collegio giudicante non sarà vincolato da alcuna decisione assunta durante la procedura di Gestione dei risultati in merito all'adeguatezza di qualsiasi spiegazione fornita per una mancata reperibilità o altro. Spetta invece all'Organizzazione antidoping che ha condotto il procedimento, accertare tutti gli elementi prescritti per ciascuna contestata mancata reperibilità, in modo soddisfacente per il Collegio giudicante. Se il Collegio giudicante ritiene che una (o due) mancata(e) reperibilità siano state accertate secondo i criteri prescritti, ma non anche la(e) altra(e) presunta(e) mancata(e) reperibilità, allora non si riterrà commessa alcuna violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA. In ogni caso, se l'Atleta, successivamente, commette una (o due, a seconda dei casi) mancata(e) reperibilità entro il medesimo periodo di dodici (12) mesi, potranno essere avviati nuovi procedimenti sulla base di una combinazione tra la(e) mancata (e) reperibilità già accertata(e) dal Collegio giudicante nel precedente procedimento (ai sensi dell'art. 3.2.3 del Codice) e la(e) mancata(e) reperibilità successivamente commessa(e) dall'Atleta.
- B.3.6** La constatazione che un Atleta abbia commesso una violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA ha le seguenti conseguenze sanzionatorie: (a) imposizione di un periodo di squalifica ai sensi dell'art. 10.3.2 del Codice WADA (in caso di prima violazione) o ai sensi dell'art. 10.9 del Codice WADA (in caso di successiva/e violazione/i); e (b) ai sensi dell'art. 10.10 del Codice WADA invalidazione – a meno che, per correttezza, non si debba procedere diversamente – di tutti i singoli risultati ottenuti dall'Atleta dalla data di violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA fino alla data di inizio di un periodo di sospensione cautelare o di squalifica con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano, ivi compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi. A tal fine, la violazione si considera avvenuta alla data della terza inadempienza per mancata reperibilità accertata dal Collegio giudicante. Le conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA da parte di un Atleta che ricadono sui risultati di una qualsiasi squadra per la quale tale Atleta abbia giocato nel periodo in questione saranno determinate in conformità all'art. 11 del Codice WADA.

ALLEGATO C – REQUISITI E PROCEDURE DI GESTIONE DEI RISULTATI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA

C.1 Gestione Amministrativa

C.1.1 I requisiti e le procedure descritti nel presente Allegato si applicano a tutti i moduli del Passaporto Biologico dell'Atleta (*Athlete Biological Passport*, ABP), salvo ove espressamente indicato o implicito nel contesto.

C.1.2 Questi processi sono amministrati e gestiti da un'Unità di Gestione dei Passaporti dell'Atleta (*Athlete Passport Management Unit*, APMU) per conto del Custode del Passaporto (*Passport Custodian*). L'APMU esaminerà inizialmente i profili per formulare raccomandazioni mirate per il Custode del Passaporto, se ritenuto opportuno, o si rivolgerà agli Esperti, se necessario. La gestione e la comunicazione dei dati biologici, le relazioni dell'APMU e le revisioni degli Esperti saranno inseriti nel sistema ADAMS e condivise dal Custode del Passaporto con altre Organizzazioni antidoping con giurisdizione sull'Atleta per l'esecuzione di controlli antidoping, al fine di coordinare, se necessario, ulteriori controlli antidoping nell'ambito del programma di Passaporto biologico dell'Atleta. Un elemento chiave per la gestione e la comunicazione del Passaporto biologico dell'Atleta è la relazione dell'APMU in ADAMS, che fornisce una panoramica dello stato attuale del Passaporto biologico dell'Atleta, comprese le ultime raccomandazioni mirate e una sintesi delle opinioni degli esperti.

C.1.3 Il presente allegato descrive passo dopo passo le fasi della revisione del Passaporto biologico dell'Atleta:

- a) la revisione inizia con l'applicazione dell'*Adaptive Model*;
- b) in caso di Esito atipico derivante da Passaporto biologico dell'Atleta o quando l'APMU ritenga che sia necessario eseguire una revisione, un Esperto effettua un riesame iniziale e fornisce una valutazione sulla base delle informazioni disponibili in quel momento;
- c) in caso di riesame iniziale di *Likely Doping*, il Passaporto sarà sottoposto a un riesame da parte di tre (3) Esperti, compreso l'Esperto che ha condotto il riesame iniziale;
- d) nel caso in cui i tre (3) Esperti concordino sul *Likely Doping*, la procedura prosegue con la creazione di un c.d. *ABP Documentation Package*;
- e) l'APMU comunica al Custode del Passaporto un Esito avverso derivante da Passaporto biologico dell'Atleta se il parere degli Esperti viene confermato dopo la revisione di tutte le informazioni disponibili in quella fase, compreso l'*ABP Documentation Package*;
- f) all'Atleta viene notificato l'Esito avverso derivante da Passaporto biologico e gli viene offerta la possibilità di fornire spiegazioni;
- g) se dopo aver esaminato le spiegazioni fornite dall'Atleta, gli Esperti confermano la loro unanime conclusione secondo la quale è altamente probabile che l'Atleta abbia utilizzato una sostanza o un metodo proibiti, viene contestata all'Atleta una potenziale violazione della normativa sportiva antidoping da parte del Custode del Passaporto.

C.2 Fase di Revisione Iniziale

C.2.1 Revisione dell'*Adaptive Model*

C.2.1.1. Su ADAMS, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente i dati sui biomarcatori del Passaporto biologico dell'Atleta. Questi biomarcatori comprendono quelli primari definiti come i più specifici del doping e quelli secondari che forniscono prove a supporto del doping da soli o in combinazione con altri. L'*Adaptive Model* prevede per un individuo un range atteso entro il quale ricadono una serie di valori dei biomarcatori, supponendo che si tratti della condizione fisiologica normale. I valori anomali corrispondono a quei valori al di fuori del range del 99%, da un limite inferiore corrispondente allo 0,5° percentile a un limite superiore corrispondente al 99,5° percentile (probabilità pari o inferiore a 1:100 che questo risultato sia dovuto a una normale variazione fisiologica). Viene utilizzata una specificità del 99% per identificare un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta. In caso di deviazioni di sequenza (sequenza di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta), la specificità applicata è del 99,9% (1:1000 possibilità o meno che ciò sia dovuto alla normale variazione fisiologica).

C.2.1.2. Un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta è il risultato generato dall'*Adaptive Model* su ADAMS che identifica o:

a) il valore di uno o più marcatori primari al di fuori dell'intervallo intra-individuale dell'Atleta, oppure,

b) un profilo longitudinale costituito da (fino a) gli ultimi cinque (5) valori validi dei marcatori primari che si discostano dagli intervalli previsti (sequenza di esiti atipici da passaporto biologico dell'Atleta), ipotizzando una condizione fisiologica normale. Un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta richiede ulteriore attenzione e revisione.

C.2.1.3. Marcatori primari e secondari.

C.2.1.3.1. Per il modulo ematologico, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente su ADAMS due marcatori primari, concentrazione di emoglobina (*haemoglobin concentration*, HGB) e indice di stimolazione OFF-score (OFFS), e due marcatori secondari, la percentuale di reticolociti (RET%) e la valutazione del profilo ematico anomalo (*abnormal blood profile score*, ABPS). HGB e RET% sono marcatori misurati nei campioni biologici ematologici relativi al Passaporto biologico dell'Atleta, mentre OFFS e ABPS sono calcolati utilizzando i valori dei marcatori misurati nei campioni biologici ematologici relativi al Passaporto biologico dell'Atleta.

C.2.1.3.2 Il modulo steroideo comprende marcatori steroidei misurati in campioni biologici di urina e/o di sangue (siero). Per i campioni di urina, il modello adattivo elabora automaticamente su ADAMS un marcatore primario, il rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E), e quattro (4) marcatori secondari: il rapporto Androsterone-Testosterone (A/T), il rapporto Androsterone-Etiocolanalone (A/Etio), il rapporto 5-Androstano-3,17β-

diolo-5 β -Androstano-3,17 β -diolo (5Adiolo/5 β Adiolo) e il rapporto 5-Androstano-3,17 β -diolo-Epitestosterone (5Adiolo/E). Per i campioni ematici, il modello adattivo elabora automaticamente su ADAMS un marcatore primario, il rapporto Testosterone/Androstenedione (T/A4).

C.2.1.5.2 Per il modulo relativo al sistema endocrino, l'*Adaptive Model* elabora automaticamente su ADAMS un marcatore primario, il punteggio GH-2000 calcolato con una formula che include due (2) marcatori secondari, il fattore di crescita insulino-simile-I (IGF-I) e il pro-peptide N-terminale del collagene di tipo III (P-III-NP) misurati nel campione biologico ematico (siero).

C.2.1.4. Scostamento dai criteri WADA per il Passaporto requisiti richiesti

C.2.1.4.1 Se c'è uno scostamento dai criteri WADA per il prelievo del Campione biologico, per il trasporto e le analisi, il risultato del biomarcatore ottenuto da questo Campione biologico influenzato dalle non-conformità non può essere considerato nel calcolo dell'*Adaptive Model* (ad esempio, i RET% possono essere influenzati ma non l'HGB sotto determinate condizioni di trasporto).

C.2.1.4.2 Un risultato del marcatore che non è influenzato dalle non conformità può essere ancora considerato nei calcoli dell'*Adaptive Model*. In questo caso, l'APMU fornirà spiegazioni a supporto della inclusione del(i) risultato(i). In ogni caso, il Campione biologico resterà registrato nel Passaporto biologico dell'Atleta. Gli esperti potranno includere tutti i risultati nel loro riesame purché le loro conclusioni siano validamente supportate quando gli effetti della non-conformità siano presi in considerazione.

C.2.2 Il riesame iniziale dell'Esperto

C.2.2.1 Un Passaporto che generi un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta o per il quale un riesame è comunque giustificato sarà inviato dall'APMU ad un Esperto per un riesame su ADAMS. Ciò dovrà avvenire entro sette (7) giorni lavorativi successivi alla generazione dell'Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta su ADAMS. Il riesame del Passaporto sarà basato sul Passaporto ed altre informazioni di base (ad es., programma della competizione), che potrebbero essere disponibili, così che all'Esperto sia impedito di conoscere l'identità dell'Atleta. L'Esperto deve fornire la propria relazione individuale su ADAMS entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta.

C.2.2.2 Se un Passaporto è stato recentemente riesaminato da un Esperto e il Custode del Passaporto sta adottando la strategia di eseguire più controlli antidoping sull'Atleta, l'APMU può ritardare il riesame di un Passaporto che generi un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta derivante da uno dei Campioni biologici prelevati in tale contesto fino al completamento dei controlli antidoping programmati. In tali casi, l'APMU dovrà indicare chiaramente nel proprio rapporto il motivo del ritardo del riesame del Passaporto.

C.2.2.3 Se il primo ed unico risultato in un Passaporto è indicato come Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta dall'*Adaptive Model*, l'APMU può raccomandare la raccolta di un ulteriore Campione biologico prima di cominciare il riesame iniziale dell'Esperto.

C.2.2.4 Riesame in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta

C.2.2.4.1 Un Passaporto può anche essere inviato per il riesame di un esperto in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta quando il Passaporto comprende altri elementi che comunque giustifichino un riesame.

Tali elementi possono includere, a titolo non esaustivo:

- a) dati non considerati nell'*Adaptive Model*;
- b) qualsiasi livello anomalo e/o variazione dei marcatori;
- c) segni di emodiluizione nel Passaporto ematologico;
- d) livello dei marcatori al di sotto del corrispondente limite di quantificazione dell'esame; o
- e) informazioni relative all'Atleta interessato.

C.2.2.4.2 Il riesame di un Esperto iniziato nella situazione sopramenzionata può concludersi con le stesse conseguenze di un riesame di un Esperto derivante da un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta.

C.2.2.5 Valutazione degli Esperti

C.2.2.5.1 Nel valutare un Passaporto l'Esperto considera la probabilità che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti rispetto alla probabilità che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica, al fine di fornire uno dei seguenti pareri: "*Normal*", "*Suspicious*", "*Likely Doping*" e "*Likely Medical Condition*". Per rendere un parere di "*Likely Doping*", l'Esperto dovrà giungere alla conclusione che la probabilità che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti sia maggiore della probabilità che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica.

C.2.2.5.2 Per aversi un giudizio di "*Likely Doping*" in assenza di un Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, l'Esperto deve giungere alla conclusione che sia altamente probabile che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti e che sia altamente improbabile che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale o patologica.

C.2.3 Conseguenze del riesame iniziale

In relazione al risultato del riesame iniziale, l'APMU intraprenderà le seguenti azioni:

Valutazione dell'Esperto	Attività dell'APMU
“Normal”	Prosegue il normale programma di controlli antidoping.
“Suspicious”	Fornisce raccomandazioni al Custode del Passaporto per l'effettuazione di controlli antidoping mirati e/o richiede ulteriori informazioni, se necessario.
“Likely Doping”	Invio ad un gruppo di tre (3) Esperti, fra essi, compreso l'Esperto iniziale, ai sensi dell'art. L.3.
“Likely medical condition”	Se raccomandato dall'Esperto, informa l'Atleta attraverso il Custode del Passaporto (o invia ad altri Esperti).

C.3 Riesame da parte dei tre (3) Esperti

- C.3.1** Nel caso in cui il parere dell'Esperto incaricato per il riesame iniziale, in attesa di altri chiarimenti forniti in una fase successiva, sia di *“Likely Doping”*, il Passaporto dovrà essere poi inviato dall'APMU a due (2) ulteriori Esperti per il riesame. Ciò dovrà avvenire entro i sette (7) giorni lavorativi successivi alla comunicazione del riesame iniziale. Questi ulteriori riesami devono essere effettuati senza avere conoscenza del riesame iniziale. I tre (3) Esperti a questo punto costituiscono il Gruppo degli Esperti, composto dall'Esperto incaricato del riesame iniziale e questi due (2) altri Esperti.
- C.3.2** La revisione da parte dei tre (3) Esperti deve seguire la stessa procedura, ove applicabile, presentata nella sezione C.2.2. I tre (3) Esperti dovranno fornire ciascuno le proprie relazioni individuali su ADAMS. Ciò dovrà avvenire entro sette (7) giorni lavorativi a seguito della ricezione della richiesta.
- C.3.3** L'APMU ha la responsabilità di relazionarsi con gli Esperti e di relazionare al Custode del Passaporto le conseguenti valutazioni da questi fornite. Gli Esperti possono richiedere ulteriori informazioni che ritengono rilevanti ai fini del riesame, relative a condizioni mediche, alla programmazione delle competizioni e/o ai risultati delle analisi del(i) Campione(i) biologico(i). Queste richieste sono indirizzate al Custode del Passaporto attraverso l'APMU.
- C.3.4** È necessario un giudizio unanime dei tre (3) Esperti per procedere alla dichiarazione di un Esito avverso da Passaporto biologico dell'Atleta, ossia tutti e tre gli Esperti devono aver espresso un parere di *“Likely Doping”*. La conclusione degli Esperti deve essere raggiunta a seguito della valutazione, da parte dei tre (3) Esperti, dei medesimi dati del Passaporto dell'Atleta.
- C.3.5** Per giungere ad una conclusione di *“Likely Doping”* in assenza di Esito atipico da Passaporto biologico dell'Atleta, il Gruppo degli Esperti dovrà giungere al parere unanime che sia altamente probabile che il Passaporto sia il risultato dell'uso di una sostanza o di un metodo proibiti e che non sussistano ipotesi ragionevoli in base alle quali sia possibile ritenere che il Passaporto sia il risultato di una condizione fisiologica normale e qualora sia altamente improbabile che sia il risultato di una condizione patologica.

- C.3.6** Nel caso in cui due (2) Esperti valutino il Passaporto come “*Likely Doping*” ed il terzo Esperto lo valuti quale “*Suspicious*”, l’APMU dovrà prontamente consultarsi con il Gruppo di Esperti prima che definiscano il proprio parere. Il Gruppo di Esperti può anche avvalersi della consulenza di un Esperto esterno qualificato, mantenendo la massima riservatezza sulle informazioni personali dell’Atleta.
- C.3.7** Se non viene raggiunta l’unanimità fra i tre (3) Esperti, l’APMU dovrà prontamente riportare il Passaporto come “*Suspicious*”, aggiornare il rapporto dell’APMU, raccomandare al Custode del Passaporto di effettuare ulteriori controlli antidoping e/o raccogliere informazioni sull’Atleta (si veda, in proposito, il documento WADA *Information Gathering and Intelligence Sharing Guidelines*), a seconda dei casi.

C.4 Conference Call, Predisposizione dell’ABP Documentation Package e valutazione congiunta degli Esperti

- C.4.1** Se viene reso un parere unanime di “*Likely Doping*” da parte di tutti e tre (3) gli Esperti, l’APMU esprime prontamente una valutazione di “*Unanimous Likely Doping*” nel report dell’APMU su ADAMS e organizza una *conference call* con il Gruppo degli Esperti per procedere alle fasi successive del procedimento, compresa la compilazione dell’ABP Documentation Package (si veda, in proposito, il documento WADA *Technical Document for Athlete Passport Management Units*) e la stesura del rapporto congiunto degli Esperti. In preparazione di tale *conference call*, l’APMU dovrà coordinarsi con il Custode del Passaporto per raccogliere ogni informazione potenzialmente rilevante da condividere con gli Esperti (ad es., risultati analitici sospetti, informazioni relative all’attività di *intelligence* e informazioni patofisiologiche rilevanti).
- C.4.2** Una volta completato, l’ABP Documentation Package dovrà essere inviato al Gruppo di Esperti attraverso l’APMU, che lo esaminerà e fornirà una relazione congiunta degli Esperti che dovrà essere firmata da tutti e tre (3) gli Esperti. La conclusione nel rapporto congiunto degli Esperti sarà raggiunta senza interferenze da parte del Custode del Passaporto. Se necessario, il Gruppo di Esperti potrà richiedere all’APMU informazioni integrative.
- C.4.3** In questa fase, l’identità dell’Atleta non è menzionata ma è possibile che specifiche informazioni fornite possano consentire l’identificazione dello stesso. Ciò non influenzerà la validità della procedura.
- C.4.4.** Se dopo l’esame dell’ABP Documentation Package, il Gruppo di Esperti non è più unanime nel giudizio di “*Likely Doping*”, il Gruppo di Esperti aggiornerà i rispettivi giudizi su ADAMS e l’APMU aggiornerà di conseguenza il relativo Report.

C.5 Emissione di un Esito Avverso per Passaporto biologico dell’Atleta (APF)

- C.5.1** Se il Gruppo di Esperti conferma la sua posizione unanime di “*Likely Doping*”, l’APMU dichiara prontamente un Esito avverso per Passaporto biologico dell’Atleta su ADAMS che include una dichiarazione scritta di Esito avverso per Passaporto biologico dell’Atleta, la ABP Documentation Package e il rapporto congiunto degli Esperti.
- C.5.2** Dopo il riesame dell’ABP Documentation Package e del rapporto congiunto degli Esperti, il Custode del Passaporto dovrà:
- a) comunicare all’Atleta l’APF, ai sensi dell’art. 2.3.2;

- b) fornire all'Atleta l'ABP *Documentation Package* e il rapporto congiunto degli Esperti;
- c) invitare l'Atleta a fornire tempestivamente al Custode del Passaporto la propria spiegazione dei dati forniti.

C.6 Riesame delle giustificazioni fornite dall'Atleta e procedimento disciplinare

C.6.1 Dopo la ricezione delle giustificazioni e di qualsiasi informazione di supporto da parte dell'Atleta, che devono essere ricevute entro il termine specificato, l'APMU le inoltrerà al Gruppo di Esperti per il riesame unitamente ad ogni ulteriore informazione che il Gruppo di Esperti consideri necessario per rendere il proprio parere coordinandosi sia con il Custode del Passaporto sia con l'APMU e le raccomandazioni verranno aggiornate su ADAMS come “spiegazione fornita dall'Atleta al Gruppo degli Esperti”. In questa fase, il riesame non avviene più in forma anonima rispetto all'identità dell'Atleta. Il Gruppo di Esperti rivaluterà o riconfermerà prontamente il caso e formulerà una delle seguenti conclusioni:

- a) parere unanime degli Esperti di “*Likely Doping*” basato sulle informazioni del Passaporto e le giustificazioni fornite dall'Atleta; o
- b) sulle informazioni a disposizione, gli Esperti non sono in grado di raggiungere un parere unanime di “*Likely Doping*” ai sensi di quanto sopra.

C.6.2 Qualora il Gruppo di Esperti esprima il parere di cui alla sezione C.6.1(a), l'APMU dovrà prontamente aggiornare le proprie raccomandazioni su ADAMS come “APF confermato” e informare il Custode del Passaporto, che provvederà al deferimento dell'Atleta ai sensi dell'art. 5 e prosegue con la Gestione dei risultati ai sensi dell'ISRM.

C.6.3 Qualora il Gruppo di Esperti esprima il parere di cui alla sezione C.6.1(b), il Gruppo di Esperti aggiornerà prontamente le proprie rispettive opinioni su ADAMS e l'APMU aggiornerà conformemente il proprio rapporto e raccomanderà al Custode del Passaporto, di eseguire ulteriori controlli antidoping e/o di raccogliere informazioni sull'Atleta (alla luce del documento WADA *Information Gathering and Intelligence Sharing Guidelines*), a seconda dei casi. Il Custode del Passaporto comunicherà all'Atleta ed alla WADA il risultato del riesame.

C.7 Ripristino del Passaporto

C.7.1 Nel caso in cui l'Atleta abbia commesso una violazione della normativa sportiva antidoping derivante da Passaporto, quest'ultimo dovrà essere reimpostato dal Custode del Passaporto all'inizio del relativo periodo di squalifica ed un nuovo identificativo (*Biological Passport ID*) sarà assegnato su ADAMS. Ciò garantisce l'anonimato dell'Atleta per i potenziali futuri riesami dell'APMU e del Gruppo degli Esperti.

C.7.2 Quando un Atleta è ritenuto colpevole di aver commesso una violazione della normativa sportiva antidoping su presupposti diversi rispetto al Passaporto, il Passaporto resterà in vigore, con eccezione di quei casi in cui la sostanza o il metodo proibiti possano aver alterato i marcatori del Passaporto (es. per un Esito avverso causato da steroidi anabolizzanti androgeni, i quali possono influenzare i marcatori del “profilo steroideo”, o per l'uso di agenti che influenzano l'eritropoiesi

o emotrasfusioni, i quali potrebbero alterare i marcatori ematologici). Il Custode del Passaporto si consulterà con la propria APMU seguendo la procedura di Esito avverso se è garantito il reset del Passaporto. In tali casi, il profilo o i profili dell'Atleta sarebbero reimpostati dal momento dell'inizio della sanzione.

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

Definizioni ai sensi del Codice WADA e del Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (CSA)

ADAMS: *Anti-Doping Administration and Management System* – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1 del CSA, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1 del CSA, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un Atleta inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un Atleta che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un Atleta che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come Atleta di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Campione o Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping (“Conseguenze”-“sanzioni”): la violazione di una norma antidoping da parte di un Atleta o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) *Invalidazione dei risultati* significa che i risultati dell'Atleta in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie,

punti e premi; (b) Squalifica/Inibizione significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) Sospensione Provvisoria significa che l'Atleta o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) Conseguenze Finanziarie significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle norme antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) Divulgazione Pubblica significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'Atleta, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione cautelare).

Corte nazionale d'appello antidoping: organo nazionale d'appello competente a giudicare sugli appelli presentati avverso le decisioni di primo grado pronunciate dal Tribunale nazionale antidoping ai sensi dell'articolo 13.2 del Codice WADA e avverso le decisioni di diniego delle TUE adottate dal Comitato per le Esenzioni ai Fini Terapeutici di NADO Italia.

Divulgazione al pubblico: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze" - "sanzioni").

Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (DT_CI): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Testing and Investigations*, pubblicato sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Documento Tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Esenzione a fini terapeutici (TUE): un'esenzione ai fini terapeutici permette ad un Atleta con una patologia di utilizzare una sostanza o un metodo proibiti, ma solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4.4 e all'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions*.

Esito atipico da passaporto biologico: un report descritto come Esito Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante da passaporto biologico: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'Articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del CSA.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Indipendenza istituzionale: i collegi giudicanti in grado di appello devono essere del tutto istituzionalmente indipendenti dall'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati. Pertanto, essi non possono essere gestiti, correlate o soggetti all'Organizzazione antidoping competente per la Gestione dei risultati.

Indipendenza operativa: ciò significa che (1) i membri del comitato esecutivo, dello staff, dei comitati, i consulenti e i dipendenti dell'Organizzazione Antidoping con responsabilità per la gestione dei risultati o degli Organismi collegati (ad es., federazione o confederazione), così come qualsiasi Persona coinvolta nell'indagine e nella fase pre-giudiziale non possono essere nominati come membri e/o collaboratori (nella misura in cui tale collaboratore è coinvolto nel processo decisionale e/o nella stesura di qualsiasi decisione) degli Organi giudicanti di tale Organizzazione Antidoping con responsabilità per la Gestione dei Risultati e (2) gli Organi giudicanti devono essere in grado di condurre il dibattito e il processo decisionale senza interferenze da parte dell'Organizzazione Antidoping o di qualsiasi terza parte. L'obiettivo è quello di garantire che i componenti dell'Organo giudicante o le persone altrimenti coinvolte nella decisione dello stesso, non siano implicati nell'indagine o nelle decisioni inerenti al caso specifico.

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista WADA): la Lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Metodo specificato: si veda articolo 5.2.2 del CSA.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzatore di Maggiori Eventi (MEO): le associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali o altre organizzazioni internazionali polisportive sotto la cui egida si svolgono eventi continentali, regionali o internazionali.

Organizzazione Antidoping: la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione nazionale antidoping: l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei

controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del Paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Parte Terza Delegata: qualsiasi Persona alla quale un'Organizzazione Antidoping deleghi qualsiasi aspetto di un controllo antidoping o dei programmi di formazione antidoping, incluse, ma non esclusivamente, terze parti o altre Organizzazioni antidoping che svolgono servizi di raccolta del campione biologico o di controllo antidoping, ovvero soggetti che effettuino tale servizio su base contrattuale che effettuino i controlli antidoping per l'Organizzazione antidoping (ad es., funzionari non dipendenti del controllo antidoping o *chaperones*). Tale definizione non include il TAS.

Passaporto biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza vietata/sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza vietata/il metodo proibito è stata/o rinvenuta/o); qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza vietata o sul metodo proibito o sui locali in cui la sostanza o il metodo proibiti sia stata/o rinvenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza vietata/del metodo proibito ed intendeva esercitare il proprio controllo sulla stessa/sullo stesso. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione della normativa antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima di ricevere la notifica della violazione della normativa antidoping, la Persona abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso o di avervi rinunciato mediante dichiarazione scritta da rendere all'Organizzazione antidoping. Nonostante quanto sopra, l'acquisto (realizzato anche attraverso modalità elettroniche o di altra natura) di una sostanza vietata/metodo proibito costituisce possesso da parte della Persona che effettua l'acquisto.

Procedura di gestione dei risultati (PGR): il documento adottato da NADO Italia che implementa l'*International Standard for Results Management*, disciplinando la procedura di gestione dei risultati dal momento della revisione e notifica di una potenziale violazione della normativa antidoping fino all'appello. La Procedura di gestione dei risultati è pubblicata sul sito di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Procedura per la presentazione della domanda di esenzione ai fini terapeutici: la procedura adottata da NADO Italia per la presentazione delle domande di TUE, pubblicata sul sito web di NADO Italia (www.nadoitalia.it).

Prodotto contaminato: un prodotto che contiene una sostanza proibita non indicata nell'etichettatura esposta sul prodotto o non dichiarata tra le informazioni fornite se acquisito tramite una ricerca da Internet.

Sanzioni Economiche: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* ("Conseguenze" - "sanzioni").

Somministrazione: fornire, supervisionare, facilitare, o altrimenti partecipare all'Uso o al Tentativo di Uso da parte di altra Persona di una Sostanza o Metodo proibiti. Tuttavia, questa definizione non include le azioni in buona fede del personale medico che ricorre ad una sostanza o ad un metodo proibiti a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o per altri validi motivi ricorre a sostanze che non sono proibite Fuori

competizione a meno che le circostanze nel loro complesso non dimostrino che tali sostanze proibite non siano destinate a puro scopo terapeutico legalmente riconosciuto o siano destinate a migliorare le prestazioni sportive.

Sospensione cautelare: si veda *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”- “sanzioni”).

Sostanza d’abuso: si veda l’articolo 5.2.3 del CSA.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sostanza specificata: si veda l’articolo 5.2.2 del CSA.

Squalifica: si rimanda alla definizione di *Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping* (“Conseguenze”- “sanzioni”).

Standard Internazionale (International Standard): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla WADA. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto a altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

Udienza preliminare: ai sensi dell’articolo 8.4, un’udienza abbreviata accelerata che ha luogo prima di un’udienza ai sensi dell’articolo 3.3 della PGR e che fornisce all’Atleta un avviso e l’opportunità di essere ascoltato in forma scritta o orale.

Uso: l’utilizzo, l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualsiasi mezzo di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Definizioni ai sensi dell’*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI)

Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici: L’organizzazione responsabile della raccolta dei campioni che agisce in conformità con i requisiti previsti dall’*International Standard for Testing and Investigations*. Essa può essere: (1) l’Autorità competente per i controlli; o (2) una Terza Parte Delegata a cui è stata delegata o concessa in subappalto l’autorità di eseguire i controlli antidoping. L’Autorità competente per

i controlli rimane sempre il responsabile ultimo, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti relativi alla raccolta dei campioni definiti dall'ISTI.

Autorità competente per i controlli antidoping: l'organizzazione che autorizza l'esecuzione di controlli antidoping sugli Atleti sotto la propria giurisdizione. Ai fini dell'esecuzione dei controlli, può essere autorizzata una Terza Parte delegata, che agirà in conformità ai poteri e ai regolamenti dell'Organizzazione Antidoping. Tale autorizzazione deve essere documentata. L'Organizzazione Antidoping che autorizza i controlli rimane l'Autorità competente per i controlli e, in ultima analisi, è responsabile, ai sensi del Codice WADA, di garantire che il Terzo delegato esegua i controlli in conformità con i requisiti dell'ISTI.

Doping Control Officer (or DCO): funzionario formato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei Campioni biologici a svolgere le funzioni di cui all'ISTI.

Informazioni sulla reperibilità degli Atleti presso il luogo di permanenza: informazioni fornite da o per conto di un Atleta incluso in un gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) (o incluso in altro pool di atleti, se previsto) che stabiliscano la posizione dell'Atleta durante il trimestre successivo, in conformità all'articolo 4.8 dell'ISTI. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da almeno tre (3) esperti con qualifiche in uno o più campi dell'ematologia clinica e di laboratorio, della medicina dello sport o della fisiologia dell'esercizio fisico, in riferimento al doping ematico. Per il modulo steroideo, il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da almeno tre (3) persone con qualifiche nel campo dell'analisi steroidea di laboratorio, del doping steroideo e del metabolismo e/o endocrinologia clinica. Per entrambi i moduli, un gruppo dovrebbe essere composto da esperti con conoscenze complementari in modo che tutti i campi pertinenti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Sessione per il prelievo del campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'Atleta, dal momento della notifica fino al momento in cui l'Atleta lascia la sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il /i proprio/i campione/i biologico/i.

Verbale di tentativo non riuscito: verbale dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un Atleta inserito in un elenco RTP o in altro pool di Atleti non è andato a buon fine. Nel verbale devono essere indicati la data del tentativo, il luogo visitato, gli orari esatti di arrivo e partenza al/dal luogo, i mezzi impiegati presso la sede del controllo al fine di reperire l'Atleta (compresi i dati di eventuali contatti avuti con terzi) ed ogni altra informazione rilevante in merito al tentativo in questione.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Laboratories (ISL)*

Athlete Passport Management Unit (APMU): unità composta da una o più persone, responsabile della gestione aggiornata dei passaporti biologici degli atleti in ADAMS per conto del Custode dei passaporti.

Documentazione di laboratorio: la documentazione di laboratorio a supporto del risultato analitico, come un Esito avverso, secondo quanto stabilito nel *WADA Technical Document for Laboratory Documentation Packages* (TD LDOC).

Laboratorio/i: Laboratorio/I accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista

WADA e, ove applicabile, la quantificazione delle sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto dell'attività antidoping.

Limite quantitativo (*Limit of Quantification, LOQ*): parametro analitico delle caratteristiche tecniche del test. La più bassa concentrazione di un analita in un campione biologico che può essere quantitativamente determinata con precisione e accuratezza accettabili (ad es., l'incertezza di misura accettabile) nell'ambito delle condizioni stabilite per il test.

Procedura di conferma: una procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un campione la presenza o misurare la concentrazione/il rapporto/il coefficiente e/o stabilire l'origine (esogena o endogena) di una o più specifiche sostanze proibite, suoi metaboliti o marker, in conseguenza dell'uso di una sostanza o metodo proibito.

Sostanza con valore soglia: una sostanza vietata, i metaboliti o i *markers* di una sostanza vietata la cui identificazione e determinazione quantitativa (ad es., concentrazione, coefficiente, valore) in eccesso rispetto ad un predeterminato valore soglia, o, se del caso, la determinazione di un'origine esogena, costituisce un Esito avverso. Le sostanze con valore soglia sono così identificate nel *Technical Document on Decision Limits* (TD DL).

Testimone indipendente: una Persona, nominata dall'Autorità competente per i controlli, dal Laboratorio o dalla WADA per assistere a parti del processo dei controlli analitici. Il Testimone Indipendente deve essere indipendente rispetto all'Atleta e ai suoi rappresentanti, al Laboratorio, all'Autorità di Raccolta dei Campioni, all'Autorità competente per i controlli/Autorità di Gestione dei Risultati o dalla WADA. Il Testimone Indipendente può essere indennizzato per il suo servizio.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Therapeutic Use Exemptions* (ISTUE)

Terapeutico: relativo al trattamento di una condizione clinica con rimedi o metodi, oppure che fornisce una cura o assiste in una cura.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information* (ISPPPI)

Informazioni personali: informazioni, ivi comprese, a titolo non esaustivo, le informazioni personali particolari, relative ad un soggetto identificato o identificabile ovvero correlate ad altra persona le cui informazioni sono trattate esclusivamente nello svolgimento dell'attività antidoping dell'Organizzazione antidoping.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Results Management* (ISRM)

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell'Atleta.

Athlete Biological Passport Documentation Package: il materiale compilato dall'APMU a sostegno di Esito avverso da Passaporto biologico dell'Atleta, comprensivo, a titolo non esaustivo, di dati analitici, i

commenti del gruppo di esperti, le prove dei fattori confondenti e altre informazioni pertinenti di supporto.

Autorità competente per la Gestione dei Risultati: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati rispetto ad un caso specifico.

Custode del Passaporto: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati derivanti dal Passaporto biologico dell'Atleta e della condivisione delle informazioni rilevanti relative al Passaporto biologico dell'Atleta con altre Organizzazioni antidoping.

Esperti: gli Esperti o il Gruppo di Esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabili di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'Atleta. Gli Esperti devono essere esterni all'Organizzazione antidoping.

Inosservanza: termine utilizzato per descrivere una violazione della normativa sportiva antidoping rilevante ai fini dell'art. 2.3 e/o dell'art. 2.5 dell'ADSC o del Codice WADA.

Mancata comunicazione: inadempienza da parte dell'Atleta (o da una terza parte a cui l'Atleta abbia delegato il compito) all'obbligo di comunicare in modo completo e accurato le proprie informazioni sulla reperibilità, in modo da consentire la localizzazione dell'Atleta stesso al fine di un controllo antidoping, negli orari e nei luoghi indicati nelle informazioni sulla reperibilità, ovvero l'inadempienza all'obbligo di aggiornare le informazioni stesse, affinché siano accurate e complete, in conformità con l'art. 4.8 dell'ISTI e con l'*Annex B.2* dell'ISRM.

Mancata reperibilità: una Mancata comunicazione o un Mancato controllo.

Mancato controllo: inadempienza da parte dell'Atleta all'obbligo di rendersi disponibile per un controllo antidoping nel luogo e nell'ora specificati nella fascia oraria di sessanta (60) minuti e indicati dall'Atleta nelle sue informazioni sulla reperibilità, per il giorno in questione, ai sensi dell'art. 4.8 dell'ISTI e dell'*Annex B.2* dell'ISRM.

Passaporto biologico dell'Atleta: una raccolta di tutti i dati rilevanti relativi ad un Atleta, che può includere profili longitudinali di marcatori (*markers*), fattori eterogenei unici per quel particolare Atleta e altre informazioni rilevanti che possono aiutare nella valutazione dei marcatori (*markers*).

Report dell'APMU: un rapporto dell'APMU, disponibile sul Passaporto biologico dell'Atleta inserito sul sistema ADAMS, che fornisce una sintesi completa delle revisioni degli Esperti e delle raccomandazioni per un efficace e appropriato *follow-up* dei controlli antidoping da parte del Custode del Passaporto.

Udienza: comprende il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento dinanzi al collegio giudicante e l'assunzione di una decisione e relativa notifica da parte del collegio giudicante (sia in primo grado che in grado di appello).



**DOCUMENTO TECNICO
PER I
CONTROLLI E LE INVESTIGAZIONI**

attuativo dell'International Standard for Testing and Investigations WADA (ISTI)

INDICE

INTRODUZIONE	3	
TITOLO I	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 1	PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI	4
ARTICOLO 2	GRUPPO REGISTRATO AI FINI DEI CONTROLLI (REGISTERED TESTING POOL – RTP)	5
ARTICOLO 3	INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS)	6
ARTICOLO 4	INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS) NEGLI SPORT DI SQUADRA	9
TITOLO II	PROCEDURA DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	10
ARTICOLO 5	NOTIFICA ALL’ATLETA	10
ARTICOLO 6	REQUISITI PER LA NOTIFICA DEGLI ATLETI	11
ARTICOLO 7	COMPITI DEL DCO E DEL BCO	13
ARTICOLO 8	COMPITI DELLO CHAPERONE	14
ARTICOLO 9	COMPITI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI ANTIDOPING (IIA)	14
TITOLO III	SESSIONE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI	16
ARTICOLO 10	PREPARAZIONE DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI	16
ARTICOLO 11	SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO	18
TITOLO IV	SICUREZZA, ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO, TRASPORTO E PROPRIETA’ DEI CAMPIONI BIOLOGICI	21
ARTICOLO 12	REQUISITI	21
ARTICOLO 13	TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DOCUMENTAZIONE	22
ARTICOLO 14	PROPRIETÀ DEI CAMPIONI BIOLOGICI	22
TITOLO V	STANDARD PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE E PER LE INVESTIGAZIONI	23
ARTICOLO 15	RACCOLTA, VALUTAZIONE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE	23
ARTICOLO 16	INVESTIGAZIONI	24
ALLEGATO A – VARIAZIONI PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI		26
ALLEGATO B – MODIFICHE PER ATLETI MINORENNI		28
ALLEGATO C – PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA		30
ALLEGATO D – PRELIEVO VENOSO DEI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI		33
ALLEGATO E – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA – VOLUME INSUFFICIENTE		36
ALLEGATO F – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA CHE NON RISPONDONO AL PESO SPECIFICO APPROPRIATO PER LE ANALISI		38
ALLEGATO G – REQUISITI PER IL PERSONALE INCARICATO DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI		40
ALLEGATO H – CONTROLLI IN OCCASIONE DI EVENTI		43
ALLEGATO I – PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL’ATLETA		45
ALLEGATO J – RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI RACCOLTI SECONDO LA METODOLOGIA “DRIED BLOOD SPOT”		49
ALLEGATO K – RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI URINARI IN MODALITÀ VIRTUALE DURANTE UNA PANDEMIA		53
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI		57

INTRODUZIONE

Il Documento Tecnico per i Controlli e le Investigazioni (di seguito “DT_CI”) recepisce l’*International Standard for Testing and Investigations* della WADA (di seguito “ISTI”) e, insieme al Codice Sportivo Antidoping di NADO Italia (di seguito “CSA”) e alla Procedura per la Gestione dei Risultati di NADO Italia (di seguito “PGR”), è parte integrante delle Norme sportive antidoping di NADO Italia (di seguito “NSA”). In caso di contrasto tra il DT_CI e l’ISTI, quest’ultimo prevarrà, unitamente ai relativi commenti.

Interpretazione

Salvo ove diversamente specificato, i riferimenti a Titoli e Articoli sono riferimenti a Titoli e Articoli del DT_CI.

Gli allegati al DT_CI hanno lo stesso valore cogente del resto del Documento.

I termini utilizzati nel DT_CI sono definiti nella sezione “Definizioni”.

I commenti alle disposizioni dell’ISTI sono inclusi nel TD_TI, devono essere trattati come se fossero riportati integralmente nel presente documento e devono essere utilizzati per interpretarne le disposizioni.

Principio generale

Come il CSA, nel DT_CI è stato redatto tenendo conto del principio di proporzionalità e degli altri principi giuridici applicabili, nel rispetto dei diritti umani.

Sarà interpretato e applicato in tale ottica.

TITOLO I

PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI

ARTICOLO 1

PIANO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI

- 11 NADO Italia, attraverso il Comitato Controlli Antidoping (di seguito CCA), pianifica e attua un programma di controlli antidoping proporzionale al rischio di doping ed efficace per rilevare e scoraggiare il ricorso al doping.
- 12 Per rendere più efficace il programma dei controlli di NADO Italia, il CCA elabora e approva annualmente il documento tecnico “Analisi del Rischio” per gli sport e le discipline oggetto della propria pianificazione dei controlli antidoping (Test Distribution Plan -TDP).
- 13 L’Analisi del Rischio e il TDP sono sviluppati in osservanza dei pertinenti documenti predisposti dalla WADA (ad es. “*International Standard for Testing and Investigations*” – ISTI, “*Guidelines for Implementing an Effective Testing Programme*” e “*Technical Document for Sport Specific Analysis*” TDSSA).
- 14 Il TDP viene monitorato, valutato e, se necessario, modificato e aggiornato regolarmente a seguito di riscontrate variazioni di circostanze e strategie antidoping.
- 15 La pianificazione della distribuzione dei controlli è un processo dinamico, non statico. NADO Italia riesamina il TDP regolarmente durante l’anno e lo adatta, se necessario, in considerazione delle nuove informazioni raccolte e sviluppate, tenendo conto, altresì, dei controlli effettuati dalle altre Organizzazioni Antidoping.
- 16 Il CCA sviluppa una policy scritta per la conservazione a lungo termine dei campioni biologici e l’esecuzione di ulteriori analisi in conformità agli artt. 6.5 e 6.6 del Codice WADA. Tale policy è resa in conformità ai requisiti prescritti dall’*International Standard for Laboratories* e dall’*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information* e terrà conto dello scopo dell’analisi sui campioni biologici secondo l’art. 6.2 del Codice WADA.
- 17 Per implementare il TDP, il CCA seleziona gli Atleti che saranno sottoposti ai controlli antidoping, secondo le modalità di selezione mirata (*Target Testing*) o casuale (*Random Selection*).
- 18 Una volta identificati gli Atleti da sottoporre a controllo antidoping attraverso la modalità prescelta, il CCA dispone l’esecuzione dei controlli In competizione e Fuori competizione.
- 19 Il controllo antidoping si svolge tra le ore 06.00 e le ore 23.00, a meno che (i) l’*Atleta* inserito nel “*Registered Testing Pool*” nazionale non stabilisca un intervallo di tempo di 60 minuti a partire dalle ore 05.00 o (ii) non sussistano validi motivi per effettuare il controllo durante la notte (ovvero, tra le ore 23.00 e le ore 06.00). Peraltro, il principio fondamentale di cui all’art. 5.2 del Codice WADA è che l’*Atleta* può essere chiamato da NADO Italia a fornire un campione biologico in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. L’*Atleta*, pertanto, non può rifiutarsi di sottoporsi alla sessione di prelievo invocando il fatto che tale controllo non è previsto nel TDP di NADO Italia e/o che lo stesso non venga svolto tra le ore 06.00 e le ore 23.00, e/o che l’*Atleta* non soddisfi i criteri di selezione per il controllo antidoping o che altrimenti l’*Atleta* non avrebbe dovuto essere selezionato per il controllo antidoping.

- 1.10** NADO Italia, per il tramite del CCA, nell'implementazione del proprio programma di controlli antidoping si coordina con le altre Organizzazioni Antidoping, con potenziale sovrapponibile giurisdizione per l'esecuzione del controllo antidoping, al fine di ottimizzare l'efficacia dei rispettivi programmi di pianificazione dei controlli antidoping, di evitare la ripetizione di controlli sugli Atleti e di garantire che gli Atleti che partecipano ad Eventi Internazionali siano opportunamente controllati in anticipo.
- 1.11** Tutti i controlli sono senza preavviso, salvo in circostanze eccezionali e giustificate di cui agli articoli 5.3.1 e 5.3.7 dell'ISTI.
- 1.12** Il Personale di Supporto dell'*Atleta* o qualsiasi altro soggetto che abbia un conflitto di interessi non possono essere coinvolti nella (i) pianificazione dei controlli, (ii) selezione degli Atleti o (iii) fase di esecuzione dei controlli.

ARTICOLO 2 GRUPPO REGISTRATO AI FINI DEI CONTROLLI (REGISTERED TESTING POOL – RTP)

- 2.1** L'elenco RTP è il gruppo registrato degli atleti che NADO Italia sottopone ad un maggior numero di controlli antidoping; gli Atleti compresi in tale elenco, pertanto, sono tenuti a fornire informazioni sulla propria reperibilità in conformità alle disposizioni del successivo articolo 3 e dell'articolo 4.8.6 dell'ISTI. Gli Atleti inclusi nell'elenco RTP sono soggetti, inoltre, all'articolo 2.4. del Codice WADA.
- 2.2** Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate (DSA) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) sono tenuti a fornire pieno supporto a NADO Italia per la raccolta delle informazioni sulla reperibilità degli Atleti che rientrano nella loro giurisdizione.
- 2.3** L'inclusione di un *Atleta* nell'elenco RTP implica il rispetto dei requisiti sulla reperibilità stabiliti dal successivo articolo 3.
- 2.4** NADO Italia effettua controlli Fuori competizione sugli Atleti inclusi nel proprio elenco RTP utilizzando le informazioni sulla reperibilità fornite dall'*Atleta*. Il controllo antidoping può essere eseguito al di fuori dello slot orario di 60 minuti indicato dall'*Atleta*. Per assicurare che i controlli Fuori competizione siano senza preavviso per l'*Atleta*, il CCA nel disporre il controllo, può prendere in considerazione anche ulteriori informazioni sulla reperibilità fornite dall'*Atleta*, ad es. le attività abituali.
- 2.5** Gli Atleti soggetti all'autorità di NADO Italia e di una Federazione Internazionale dovrebbero trovarsi in un solo elenco RTP. Sebbene sia possibile essere inclusi in più di un elenco RTP, gli Atleti devono fornire informazioni sulla propria reperibilità soltanto nei confronti di una delle due Organizzazioni. Se l'*Atleta* è incluso contestualmente nell'elenco RTP della Federazione Internazionale e nell'elenco RTP di NADO Italia, ciascuna di esse notificherà all'*Atleta* l'inserimento nel rispettivo elenco RTP. Prima della notifica, tuttavia, le Organizzazioni concordano tra loro quale sia l'Organizzazione competente a ricevere le informazioni e titolare della relativa custodia. Conseguentemente, all'*Atleta* è specificato a quale Organizzazione fornire le informazioni sulla reperibilità. L'Organizzazione competente condividerà le informazioni con l'altra e con qualsiasi altra Organizzazione Antidoping che abbia l'autorità di condurre controlli sull'*Atleta*.
- 2.6** NADO Italia notifica per iscritto a ciascun *Atleta* designato per l'inserimento nel proprio

elenco RTP almeno quanto segue: la comunicazione formale dell'inserimento dell'*Atleta* nell'elenco RTP a partire da una data specifica successiva alla notifica; le prescrizioni sulla reperibilità cui dovrà attenersi; le conseguenze in caso di inosservanza delle prescrizioni sulla reperibilità; il fatto che potrà essere sottoposto a controlli antidoping anche da altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping. NADO Italia assegna a ciascun *Atleta* incluso nel proprio elenco RTP una casella di posta elettronica certificata (PEC), canale ufficiale di comunicazione con NADO Italia.

- 2.7** L'*Atleta* inserito in un elenco RTP è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 2.4 del Codice WADA con riferimento alle prescrizioni sulla reperibilità, fino al momento in cui: a) gli sarà comunicato per iscritto da NADO Italia che non sono più soddisfatti i criteri di inclusione che hanno determinato l'inclusione dell'*Atleta* nell'elenco RTP di NADO Italia; o b) l'*Atleta* comunichi a NADO Italia il suo ritiro dalle competizioni sportive, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero PEC, in conformità alle disposizioni applicabili. In aggiunta, tale comunicazione dovrà essere inviata a ciascuna Organizzazione Antidoping che abbia inserito l'*Atleta* nel proprio elenco RTP.

ARTICOLO 3 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS)

- 3.1** Gli Atleti già inclusi nell'elenco RTP sono tenuti a fornire informazioni personali complete ed accurate su base trimestrale relativamente alla propria reperibilità durante il periodo in questione, in modo da poter essere sempre localizzati al fine dell'effettuazione di controlli antidoping senza preavviso nel corso del periodo di riferimento. NADO Italia controlla le informazioni sulla reperibilità degli Atleti per verificare che esse siano state rese in conformità alle seguenti disposizioni.

Nel dettaglio:

- PRIMO TRIMESTRE (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 dicembre**;
- SECONDO TRIMESTRE (APRILE/MAGGIO/GIUGNO): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 marzo**;
- TERZO TRIMESTRE (LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 giugno**;
- QUARTO TRIMESTRE (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE): le informazioni sulla reperibilità devono essere comunicate dall'*Atleta* in anticipo, ossia entro e non oltre il **15 settembre**.

Resta inteso che se un *Atleta* viene incluso nell'elenco RTP durante un trimestre già iniziato (ad es. gli viene comunicato il suo inserimento nell'elenco RTP il 15 luglio), sarà tenuto a fornire informazioni sulla reperibilità complete ed accurate a partire dal giorno specificato da NADO Italia fino al completamento del relativo trimestre; dovrà poi fornire le informazioni sulla reperibilità per i trimestri successivi secondo la tempistica e le condizioni di cui al presente articolo.

Le informazioni sulla reperibilità saranno fornite tramite ADAMS.

3.2 Se un *Atleta* di livello internazionale o nazionale incluso in un elenco RTP si ritira e poi desidera tornare a praticare l'attività agonistica, l'*Atleta* non potrà gareggiare in alcuna competizione sportiva nazionale o internazionale fino a quando non si sarà reso disponibile all'effettuazione di controlli antidoping mediante comunicazione scritta alla Federazione Internazionale di riferimento e a NADO Italia almeno sei mesi prima del rientro in attività. La WADA, di intesa con la relativa Federazione Internazionale e NADO Italia, potrà concedere una deroga alla regola dei sei (6) mesi di preavviso scritto, laddove l'applicazione rigorosa di tale regola fosse manifestamente iniqua nei confronti dell'*Atleta*. Tale decisione è impugnabile ai sensi dell'articolo 13 del Codice WADA.

3.3 Le informazioni richieste includono i seguenti dati per ciascun giorno del trimestre successivo:

- a) dati anagrafici;
- b) indirizzo postale completo e l'indirizzo e-mail personale cui inviare la corrispondenza destinata all'*Atleta* ai fini della notifica formale. Qualsiasi comunicazione o altro documento spedito al suddetto indirizzo si considera ricevuto dall'*Atleta* dopo sette (7) giorni lavorativi dal suo invio e, immediatamente, quando viene generata/ottenuta la comunicazione di avvenuta consegna della comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata; resta inteso che NADO Italia trasmette le comunicazioni formali sulla casella di posta elettronica certificata assegnata all'*Atleta* ai sensi dell'art. 2.6;
- c) che sia consapevole che i suoi whereabouts potranno essere condivisi con altre Organizzazioni Antidoping che hanno l'autorità a disporre controlli antidoping su di lui/lei;
- d) nome e indirizzo del luogo di pernottamento (ad es. casa, alloggio temporaneo, albergo, ecc.);
- e) nome e indirizzo di ogni luogo in cui si allenerà, lavorerà o condurrà qualsiasi altra attività con regolarità (ad es. la scuola), indicando i relativi orari;
- f) programma degli eventi sportivi, ivi compreso nome e indirizzo del luogo di svolgimento delle gare cui intenda partecipare;
- g) riferimenti ad un'eventuale disabilità, per l'adeguamento delle procedure ai fini dell'idoneo espletamento della sessione di prelievo del campione biologico.

3.4 In aggiunta alle informazioni che precedono, l'*Atleta* sarà altresì tenuto a indicare uno specifico intervallo temporale di sessanta (60) minuti tra le ore 05.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai controlli. Spetta all'*Atleta* garantire l'accessibilità al luogo prescelto nello slot orario indicato di sessanta (60) minuti per l'esecuzione del controllo antidoping senza preavviso (ad es., il luogo deve essere facilmente accessibile per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, mediante l'indicazione del numero civico e ogni altro elemento che identifichi il luogo, il nome dell'*Atleta* dovrà essere indicato sul citofono/campanello e/o comunicato ad eventuali servizi di portierato/reception all'interno dell'edificio/hotel, ecc.). In nessun caso la fascia oraria di sessanta (60) minuti limiterà

l'obbligo dell'*Atleta* a rendersi disponibile per i controlli antidoping in qualsiasi altro momento e luogo.

- 3.5** È responsabilità esplicita dell'*Atleta* assicurare, anche attraverso gli aggiornamenti inseriti nel sistema ADAMS, che siano fornite tutte le informazioni sulla reperibilità necessarie al fine di consentire a NADO Italia di localizzarlo ai fini del controllo antidoping in un dato giorno durante il trimestre, non solo nell'intervallo di tempo di sessanta (60) minuti indicato per quel giorno nelle sue informazioni sulla reperibilità.
- 3.6** Nello specifico, l'*Atleta* dovrà fornire informazioni sufficienti per consentire al Doping Control Officer (DCO) di trovare il luogo di reperibilità indicato, di accedervi facilmente e di localizzare l'*Atleta* senza dargli alcun preavviso. In caso contrario, si potrà rilevare una Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustificano) un'elusione del controllo ai sensi dell'art. 2.3 CSA, e/o una Manomissione o un Tentativo di Manomissione del Controllo ai sensi dell'art. 2.5 CSA. In ogni caso, l'Organizzazione antidoping valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull'*Atleta*. A titolo esemplificativo, se l'*Atleta* indica tra le informazioni dichiarazioni come “correre nella Foresta nera”, queste sono considerate insufficienti e potrebbero rilevare ai fini di una Mancata Comunicazione. Analogamente, specificare un luogo a cui il DCO non può accedere è probabile che determini una Mancata Comunicazione.
- 3.7** Se l'*Atleta* viene controllato durante lo slot orario di sessanta (60) minuti, l'*Atleta* dovrà rimanere con il DCO fino al completamento della sessione di prelievo del campione biologico, anche se ciò dovesse richiedere più tempo rispetto ai sessanta (60) minuti indicati. In caso contrario, il comportamento sarà perseguito ai sensi dell'articolo 2.3 del CSA.
- 3.8** Se l'*Atleta* non è disponibile per il controllo antidoping all'inizio dello slot orario di sessanta (60) minuti, ma lo diventa successivamente sempre nel medesimo intervallo temporale, il DCO deve prelevare il campione biologico e non deve considerare il prelievo come tentativo non riuscito, ma deve comunicare i dettagli della ritardata disponibilità al controllo da parte dell'*Atleta*. Comportamenti di questo tipo possono essere oggetto di successive indagini in relazione a potenziale violazione della normativa antidoping ai sensi degli articoli 2.3 o 2.5 del CSA, ovvero determinare la disposizione di altri controlli mirati sull'*Atleta*. Se un *Atleta* non è disponibile per il controllo antidoping durante lo slot orario indicato di sessanta (60) minuti, nel luogo specificato per tale fascia oraria in quel giorno, sarà responsabile di un Mancato Controllo anche qualora dovesse rendersi disponibile più tardi in quello stesso giorno e venisse prelevato un campione biologico dell'*Atleta*.
- 3.9** Una volta giunto sul luogo indicato nello slot orario di sessanta (60) minuti, il DCO, se l'*Atleta* non può essere localizzato immediatamente, dovrà rimanere in quel luogo per tutto il tempo rimanente dell'intervallo temporale, durante il quale dovrà fare ciò che è ragionevolmente possibile, secondo le circostanze, per cercare di localizzare l'*Atleta*.
- 3.10** Se un mutamento delle circostanze renda le informazioni sulla reperibilità fornite non più accurate o complete, l'*Atleta* deve aggiornare sul sistema informatico ADAMS i dati forniti al fine di rendere le informazioni accurate e complete. L'*Atleta* deve sempre aggiornare le proprie informazioni sulla reperibilità per segnalare ogni eventuale variazione di reperibilità in qualsiasi giorno del trimestre, in particolare con riferimento: (a) all'ora o al luogo dello slot orario di sessanta (60) minuti; e/o (b) al luogo di pernottamento. L'*Atleta* deve inviare l'aggiornamento subito dopo essere venuto a conoscenza del mutamento delle circostanze e comunque prima dell'inizio della fascia oraria di sessanta (60) minuti già indicata per il giorno in questione. In particolari circostanze, tuttavia, possono considerarsi come possibili

violazioni del CSA gli aggiornamenti eventualmente effettuati dall'*Atleta* immediatamente prima dell'inizio della fascia oraria. Il mancato adempimento potrà essere perseguito come Mancata Comunicazione e/o (se le circostanze lo giustificano) un'elusione del controllo antidoping ai sensi dell'art. 2.3 del CSA, e/o una manomissione o un tentativo di manomissione in relazione a qualsiasi fase del controllo antidoping ai sensi dell'art. 2.5 del CSA. In ogni caso, NADO Italia valuterà se condurre ulteriori controlli mirati sull'*Atleta*.

- 3.11** Un *Atleta* incluso in un elenco RTP può delegare il compito di trasmettere in tutto o in parte le informazioni sulla reperibilità (e/o i relativi aggiornamenti) a terzi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un allenatore, una Squadra (per gli Sport di Squadra come previsto all'articolo 4), un dirigente o una Federazione Nazionale, a condizione che il terzo accetti tale delega.

In ogni caso, ciascun *Atleta* rimane personalmente responsabile della trasmissione delle proprie informazioni sulla reperibilità, accurate e complete, anche se tale compito viene delegato, e deve rendersi disponibile per i controlli antidoping negli orari e nei luoghi specificati. Non costituirà motivo di difesa contro una contestazione di Mancata Comunicazione e/o di Mancato Controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA il fatto che l'*Atleta* abbia delegato la responsabilità a fornire le proprie Informazioni sulla reperibilità a terzi e che questi non vi abbiano provveduto in modo corretto, aggiornato e completo.

ARTICOLO 4 INFORMAZIONI SULLA REPERIBILITÀ (WHEREABOUTS) NEGLI SPORT DI SQUADRA

- 4.1** Un *Atleta* che pratici uno sport di squadra o altra disciplina sportiva in cui le gare e/o gli allenamenti vengono svolti collettivamente può delegare il compito di trasmettere le informazioni sulla reperibilità alla propria squadra, affidando tale compito al personale e allo staff della stessa.
- 4.2** In uno sport di squadra, infatti, è probabile che gli Atleti svolgano la maggior parte delle loro attività (tra cui allenamento, trasferte, riunioni tecniche) in modo collettivo. Di conseguenza, gran parte delle informazioni sulla reperibilità saranno le stesse per tutti gli Atleti della squadra. Inoltre, nei casi in cui un *Atleta* non partecipi ad una attività collettiva programmata (ad esempio perché infortunato), è probabile che lo stesso svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (ad esempio terapia con il medico di squadra).
- 4.3** L'*Atleta* che pratici tali sport può altresì delegare alla propria squadra gli adempimenti relativi alle informazioni sulla reperibilità non soltanto in relazione alle attività di squadra di cui ai commi che precedono, ma anche in relazione ai periodi che non rientrano in dette attività, a condizione che la squadra medesima acconsenta. In tale caso l'*Atleta* dovrà fornire alla squadra dette informazioni che andranno ad integrare le informazioni fornite in relazione alle attività di Squadra.
- 4.4** Nei casi che precedono, l'*Atleta* rimarrà comunque personalmente responsabile della trasmissione delle proprie informazioni sulla reperibilità, accurate e complete, e sarà sua personale responsabilità rendersi disponibile per i controlli antidoping negli orari e nei luoghi specificati. Non costituirà motivo di difesa contro una contestazione di Mancata Comunicazione e/o di Mancato Controllo ai sensi dell'art. 2.4 del CSA il fatto che l'*Atleta* abbia delegato la responsabilità ad inviare le proprie informazioni sulla reperibilità a terzi e che questi non vi abbiano provveduto in modo corretto, aggiornato e completo.
- 4.5** Fermo quanto precede, laddove il tentativo di sottoporre l'*Atleta* al controllo antidoping

durante la fascia oraria dei sessanta (60) minuti, individuata nell'ambito di un periodo compreso nelle attività di squadra, fallisca per Mancata Comunicazione della squadra, questa sarà passibile di procedimento disciplinare con conseguente applicazione delle sanzioni economiche di cui all'articolo 16 del CSA.

TITOLO II PROCEDURA DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 5 NOTIFICA ALL'ATLETA

5.1 La notifica inizia quando l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici avvia la notifica all'*Atleta* prescelto e termina quando lui/lei arriva alla sala del controllo antidoping o quando si è verificata la possibile inadempienza dell'*Atleta*.

Le attività principali sono:

- a) designazione del personale addetto al prelievo dei campioni biologici, in numero sufficiente per garantire l'esecuzione del controllo antidoping senza preavviso e l'osservazione continua degli Atleti a cui viene notificato il controllo antidoping;
- b) individuazione dell'*Atleta* e verifica della sua identità;
- c) comunicazione all'*Atleta* dell'avvenuta selezione per il controllo antidoping, dei propri diritti e responsabilità;
- d) affiancamento continuo all'*Atleta* dal momento della notifica all'arrivo nella sala del controllo antidoping;
- e) documentare la notifica o il tentativo della stessa.

5.2 Adempimenti precedenti alla notifica all'Atleta

5.2.1 Il controllo senza preavviso è il metodo ordinario impiegato per la raccolta dei campioni. Gli Atleti saranno le prime persone ad essere informate di essere state selezionate per la raccolta dei campioni biologici, salvo sia richiesto un contatto preventivo con soggetti terzi ai sensi dell'articolo 5.3.7 dell'ISTI. Al fine di garantire che il controllo sia condotto senza preavviso, l'Organizzazione che ha l'autorità sui controlli (e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, se diversa) garantirà che le decisioni inerenti alla selezione dell'*Atleta* siano comunicate prima del controllo solo a coloro che ne abbiano strettamente bisogno al fine di svolgere la sessione di prelievo. Ogni comunicazione a terzi dovrà essere effettuata in modo sicuro e riservato, in modo da minimizzare il rischio che l'*Atleta* sia avvisato circa la sua selezione per il controllo antidoping. Per il controllo In competizione, tale comunicazione avverrà al termine della competizione stessa.

5.2.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici nominerà e autorizzerà il personale addetto al prelievo dei campioni che (i) sia stato adeguatamente formato in relazione alle responsabilità assegnate, (ii) non abbia un conflitto di interesse in relazione alle procedure di prelievo dei campioni, e (iii) non sia minorenne. Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici dovrà avere la documentazione ufficiale, fornita dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, attestante la sua legittimazione a procedere al prelievo dei campioni biologici dell'*Atleta*, così come la lettera di autorizzazione di NADO Italia. I DCO saranno altresì tenuti a detenere validi documenti di identificazione personale recanti una fotografia (ad es. carta d'identità, patente di guida, passaporto) e la data di scadenza degli stessi.

- 5.2.3** L'*Atleta* selezionato per il controllo antidoping sarà identificato attraverso i suoi documenti di identità, la tessera federale se recante una fotografia o qualsiasi mezzo di identificazione fotografica. Ove non possibile, il DCO/Chaperone indicherà sul verbale di prelievo antidoping "Nessun documento" nella casella "Tipo di identificazione". Il DCO documenterà quindi come l'*Atleta* sia stato identificato nella casella 'Commenti' del verbale di prelievo antidoping e nel rapporto supplementare. Il DCO/Chaperone sarà tenuto a documentare e registrare, utilizzando il rapporto supplementare, qualsiasi (i) circostanza in cui l'identità dell'*Atleta* sia accertata con altri metodi, ovvero (ii) la mancata conferma dell'identità dell'*Atleta*. Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici documenterà i tentativi di notifica all'*Atleta* con il relativo esito. Il DCO e/o lo Chaperone stabiliranno il luogo in cui si svolgerà la notifica all'*Atleta* selezionato, pianificando modi e tempi della notifica, tenendo in considerazione le specifiche circostanze legate allo sport/competizione/sessioni di allenamento.
- 5.2.4** La notifica del controllo antidoping sarà comunicata personalmente all'*Atleta* selezionato per il controllo, salvo che debba essere prima notificata a un terzo, nelle seguenti situazioni:
- a) ove richiesto per via della disabilità dell'*Atleta* (come previsto dall'Allegato A - Variazioni per gli Atleti diversamente abili);
 - b) ove l'*Atleta* sia minorenne (come previsto all'Allegato B – Variazioni per gli Atleti Minori);
 - c) ove sia richiesto e sia disponibile un interprete per la notifica;
 - d) ove sia richiesta assistenza per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici al fine di identificare l'*Atleta* soggetto al controllo e comunicare a tale *Atleta* che dovrà sottoporsi al controllo antidoping.

ARTICOLO 6 REQUISITI PER LA NOTIFICA DEGLI ATLETI

- 6.1** Il personale addetto al prelievo dei campioni biologici deve assicurarsi, non appena venuto a contatto con l'*Atleta*, che quest'ultimo e/o i terzi siano informati in merito:
- a) al fatto che l'*Atleta* è tenuto a sottoporsi al prelievo del campione biologico;
 - b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del campione biologico;
 - c) al tipo, alle modalità di prelievo e alle eventuali condizioni da rispettare ai fini della raccolta del campione biologico;
 - d) ai diritti dell'*Atleta*, ivi compreso il diritto di:
 - i. farsi accompagnare da un rappresentante e, se necessario, da un interprete;
 - ii. chiedere informazioni aggiuntive sul processo di raccolta del campione biologico;
 - iii. chiedere di ritardare l'arrivo alla sala del controllo antidoping in presenza di validi motivi;
 - iv. richiedere variazioni della procedura di raccolta del campione biologico, come previsto all'Allegato A – Variazioni per gli Atleti diversamente abili;
 - e) alle responsabilità dell'*Atleta*, tra cui la necessità di:
 - i. rimanere sempre in contatto visivo con il personale addetto al prelievo dei campioni biologici, dal momento della notifica fino alla conclusione della sessione di prelievo;
 - ii. comprovare la propria identità, secondo quanto previsto all'articolo 5.2.3;

- iii. rispettare la procedura di prelievo del campione biologico (l'*Atleta* deve essere informato delle possibili conseguenze in caso di inosservanza); e
- iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposto al controllo antidoping, salvo ritardo per giustificato motivo, in conformità con il successivo articolo 6.3;
- f) alla sede della sala del controllo antidoping;
- g) al fatto che, nel caso l'*Atleta* decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un campione biologico, questi deve essere consapevole che lo fa assumendosi il relativo rischio, consigliandogli al contempo di non idratarsi eccessivamente, avendo presente che il campione biologico da fornire dovrà avere un Peso specifico adeguato per le analisi;
- h) al fatto che il campione biologico urinario fornito dall'*Atleta* al Personale addetto al prelievo dei campioni biologici deve contenere la prima urina prodotta successivamente alla notifica.

6.2 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, preso contatto con l'*Atleta*, deve:

- a) tenere costantemente sotto osservazione l'*Atleta* fino al termine della sessione per la raccolta dei campioni biologici;
- b) identificarsi alla presenza dell'*Atleta* nelle modalità di cui al precedente articolo;
- c) confermare l'identità dell'*Atleta* secondo i criteri previsti all'art. 5.2.3. Nel caso in cui l'identità dell'*Atleta* non possa essere confermata, NADO Italia dovrà essere informata. per decidere se sia opportuno agire in conformità all'Allegato A della PGR.

Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici dovrà quindi far firmare all'*Atleta* il verbale di notifica. Qualora l'*Atleta* si rifiutasse di sottoscrivere il verbale di notifica ovvero eludesse la notifica, il Personale addetto al prelievo dei campioni informerà, ove possibile, l'*Atleta* delle conseguenze di un rifiuto o del mancato adempimento, e lo Chaperone (ove non il DCO) segnalerà immediatamente tutti i fatti rilevanti al DCO, documentando tale circostanza ed informando NADO Italia. NADO Italia segue la procedura prescritta nell'Allegato A della PGR.

Il DCO è comunque tenuto a completare la procedura di raccolta dei campioni biologici.

6.3 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici potrà, a sua discrezione, valutare la ragionevolezza delle richieste avanzate dall'*Atleta* o da terzi, per ritardare l'arrivo alla Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione e all'accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo e potrà concedere tale autorizzazione nel caso in cui l'*Atleta* possa essere continuamente accompagnato e tenuto sotto diretta osservazione per tutto il tempo accordato. Ad esempio, è consentito arrivare in ritardo o lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping per le seguenti attività:

- Per i controlli In competizione:
 - a) partecipazione a una cerimonia di premiazione;
 - b) impegni assunti con i media;
 - c) partecipazione ad ulteriori gare;
 - d) defaticamento;

- e) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- f) reperimento di un rappresentante e/o interprete;
- g) reperimento di un documento identificativo con foto; oppure
- h) qualsiasi altra ragionevole circostanza, come determinata dal DCO, tenuto conto di eventuali istruzioni di NADO Italia.

- Per i controlli Fuori competizione:

- a) reperimento di un rappresentante;
- b) completamento di una sessione di allenamento;
- c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- d) reperire un documento identificativo con foto; o
- e) qualsiasi altra ragionevole circostanza, come determinata dal DCO, tenuto conto di eventuali istruzioni di NADO Italia.

6.4 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici respingerà la richiesta di ritardare l'arrivo alla Sala dei controlli antidoping qualora non fosse possibile tenere sotto osservazione continua l'*Atleta*.

Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici utilizzerà il rapporto supplementare per documentare i motivi del ritardo dell'*Atleta* nell'arrivare alla Sala dei controlli antidoping e/o i motivi dell'anticipato allontanamento della stessa, che comunque potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti da parte di NADO Italia.

6.5 Laddove l'*Atleta* ritardasse l'arrivo alla sala dei controlli antidoping diversamente da quanto previsto dall'articolo 6.3 e/o si verificasse qualsiasi inadempienza da parte dell'*Atleta* nel rimanere sotto costante osservazione, ma comunque l'*Atleta* si presentasse alla sala dei controlli antidoping prima della partenza del DCO dal luogo di raccolta del campione biologico, il DCO segnalerà l'eventuale Inosservanza. Se possibile, il DCO procederà comunque al prelievo di un campione biologico dall'*Atleta*. NADO Italia indagherà su una possibile Inosservanza ai sensi dell'Allegato A della PGR.

6.6 Qualora il Personale addetto alla raccolta dei campioni rilevi qualsiasi altra circostanza in grado di compromettere la raccolta del campione biologico, deve adeguatamente segnalarle e documentarle. Ove ritenuto opportuno, il DCO valuta se sia possibile raccogliere un campione biologico supplementare dall'*Atleta*. NADO Italia valuterà se rilevare o meno una Inosservanza ai sensi dell'Allegato A della PGR.

ARTICOLO 7 COMPITI DEL DCO E DEL BCO

Come previsto dalle disposizioni contenute nell'ISTI, nell'Allegato G e nelle Linee Guida WADA, il DCO/BCO è il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, responsabile dei processi connessi alla raccolta dei campioni biologici.

Il DCO è responsabile di:

- a) organizzare ed istruire eventuale altro Personale addetto al prelievo dei campioni biologici;
- b) prendere contatto con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- c) predisporre le attrezzature, inclusi tutti i moduli e i documenti necessari;

- d) verificare e predisporre i locali;
- e) predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento degli Atleti;
- f) assicurarsi che l'*Atleta* sia informato sui propri diritti e responsabilità;
- g) di avere un rappresentante dell'*Atleta* che lo osservi mentre l'*Atleta* Minorenne si sottopone ad un prelievo urinario;
- h) illustrare il processo del prelievo del campione biologico di urina ovvero del campione biologico ematico agli Atleti ed ai rappresentanti degli Atleti, ove necessario;
- i) supervisionare il processo di raccolta del campione biologico, anche in presenza di testimoni;
- j) coordinare il processo di prelievo del campione biologico ematico, ove necessario;
- k) compilare e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- l) attivare e vigilare sulla catena di custodia, ivi compresa l'organizzazione del servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere;
- m) curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione di prelievo.

ARTICOLO 8 COMPITI DELLO CHAPERONE

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida WADA, lo Chaperone è responsabile di:

- a) coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi scrupolosamente alle sue istruzioni;
- b) comunicare all'*Atleta* la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha conferito il ruolo di Chaperone;
- c) informare di persona l'*Atleta* di essere stato selezionato ai fini di un controllo antidoping, dei suoi diritti e doveri, secondo le istruzioni del DCO;
- d) accompagnare l'*Atleta*, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping e successivamente, quando richiesto dal DCO.

ARTICOLO 9 COMPITI DEGLI ISPETTORI INVESTIGATIVI ANTIDOPING (IIA)

Ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato in data 22 luglio 2022 tra NADO Italia e il Dipartimento per la Tutela della Salute dei Carabinieri (i.e. Nucleo italiano antisofisticazione denominato "NAS" o "CCTS"), alle attività antidoping partecipa il personale del NAS accreditato da NADO Italia in qualità di Ispettori Investigativi Antidoping ("IIA"), congiuntamente ai DCO/BCO della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

Durante le sessioni di prelievo dei campioni biologici In competizione, gli IIA, se presenti, si occupano in particolare dei seguenti compiti:

- a) per i controlli antidoping da eseguirsi nella provincia di loro

competenza e nel rispetto dei compiti e delle responsabilità dei DCO e degli Chaperones, gli IIA supervisionano la conduzione di tutto il controllo antidoping in conformità alle NSA, ivi compresi:

- notifica del controllo antidoping
 - sessione di raccolta del campione biologico
 - documentazione e relazione afferente al controllo antidoping;
- b) nel partecipare alla sessione di raccolta del campione biologico sono tenuti ad esibire la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'*Atleta* o dal suo rappresentante, il tesserino di riconoscimento personale rilasciato dall'Arma dei Carabinieri;
- c) unitamente al DCO e agli Chaperones collaborano nell'identificazione degli Atleti che non siano in grado di produrre documenti di identità validi o tessera di iscrizione all'ente sportivo con foto;
- d) chiedono al DCO di inserire nel rapporto supplementare:
- eventuali richieste da parte dell'*Atleta*/terzi finalizzate a:
 - (i) interrompere il processo di raccolta del campione biologico a causa dei kit di prelievo e/o raccolta che l'*Atleta* ritenga non conformi o (ii) arrivare con ritardo alla sala dei controlli antidoping dopo la ricezione e l'accettazione della notifica o (iii) lasciare temporaneamente la sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo.
 - ritardato arrivo o allontanamento anticipato dell'*Atleta*;
 - dubbi sorti sulla provenienza e genuinità del campione biologico e sulla richiesta dell'*Atleta* di produrre un altro campione biologico;
 - qualsiasi altra questione che possa compromettere la legittimità delle analisi o la conformità della procedura;
 - qualsiasi rifiuto da parte dell'*Atleta* di produrre un campione biologico aggiuntivo o di sottoscrivere il verbale di notifica.
- e) essi dovranno firmare il verbale di prelievo antidoping insieme a tutti gli altri soggetti presenti alla sessione di raccolta del campione biologico.

In occasione delle sessioni di prelievo dei campioni biologici Fuori competizione, gli IIA avranno i seguenti compiti:

- a) aiutare a individuare l'*Atleta* selezionato/i per il controllo antidoping;
- b) per i controlli antidoping da eseguirsi nella provincia di loro competenza e nel rispetto dei compiti e delle responsabilità dei DCO e degli Chaperones, gli IIA supervisionano la conduzione di tutto il controllo antidoping in conformità alle NSA, ivi compresi:
- notifica del controllo
 - sessione per la raccolta dei campioni biologici

- documentazione delle attività relativa al controllo antidoping;
- c) nel partecipare alla sessione di raccolta del campione biologico sono tenuti ad esibire la tessera rilasciata da NADO Italia e, se espressamente richiesto dall'*Atleta* o dal suo rappresentante, il proprio tesserino di riconoscimento personale rilasciato dall'Arma dei Carabinieri;
- d) unitamente al DCO collaborano all' identificazione degli Atleti che non sono in grado di produrre documenti di identità o tessera di iscrizione all'ente sportivo con foto;
- e) chiedono al DCO di inserire nel rapporto supplementare:
 - eventuali richieste da parte dell'*Atleta*/terzi finalizzate a:
 - (i) interrompere il processo di raccolta del campione biologico a causa dei kit di prelievo e/o raccolta che l'*Atleta* ritenga non conformi o (ii) arrivare con ritardo alla sala dei controlli antidoping dopo la ricezione e l'accettazione della notifica o (iii) lasciare temporaneamente la sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo;
 - ritardato arrivo o allontanamento anticipato dell'*Atleta*;
 - dubbi sorti sulla provenienza e genuinità del campione biologico e sulla richiesta dell'*Atleta* di produrre un altro campione biologico;
 - qualsiasi altra questione che possa compromettere la legittimità delle analisi o la conformità della procedura;
 - qualsiasi rifiuto da parte dell'*Atleta* di produrre un campione biologico aggiuntivo o di sottoscrivere il verbale di notifica.
- f) aiutano a individuare il luogo in cui eseguire il controllo antidoping;
- g) devono firmare il verbale di prelievo antidoping insieme a tutti gli altri soggetti presenti alla sessione di raccolta del campione biologico.

TITOLO III SESSIONE DI PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 10 PREPARAZIONE DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI

10.1 Ai fini del corretto svolgimento della sessione per la raccolta del campione biologico occorre preliminarmente:

- a) adottare un sistema per la raccolta delle informazioni;
- b) individuare le persone autorizzate a presenziarvi;
- c) garantire la conformità della sala dei controlli antidoping rispetto ai requisiti minimi di cui all' art. 7.3 dell'ISTI;
- d) garantire la conformità dell'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici rispetto ai requisiti minimi di cui all' art. 6.3.4 dell'ISTI.

10.2 NADO Italia e l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici stabiliscono

un sistema per ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire che la sessione per la raccolta dei campioni biologici sia adeguatamente eseguita, anche individuando requisiti specifici per soddisfare le esigenze degli Atleti diversamente abili (come previsto dall'Allegato A - Variazioni per gli Atleti diversamente abili), nonché le esigenze degli Atleti Minori (come previsto dall'Allegato B - Variazioni per gli Atleti che siano Minori), nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy applicabili.

10.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è tenuta ad utilizzare una sala dei controlli antidoping che, come minimo, garantisca la privacy e la riservatezza dell'*Atleta* e sia utilizzata esclusivamente come sala dei controlli antidoping durante tutta la sessione di prelievo. Inoltre, ai sensi delle Linee guida WADA applicabili ai controlli In competizione, ove possibile, la sala dei controlli antidoping dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere accessibile solo a personale autorizzato;
- b) assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature per il prelievo dei campioni biologici;
- c) essere composta da un'area per l'attesa dotata di posti a sedere e da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie. Dovrebbero esserci servizi igienici adiacenti sufficientemente ampi per poter osservare la produzione del campione biologico da parte dell'*Atleta* sottoposto a controllo antidoping;
- d) includere un lavabo per lavarsi le mani;
- e) essere ampia abbastanza da contenere oltre agli Atleti anche il personale autorizzato;
- f) essere ubicata in una posizione strategica rispetto al luogo dove si effettuano le notifiche o rispetto al campo di gara.

Per quanto concerne i controlli Fuori competizione, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'*Atleta* e/o dei terzi interessati, conformemente al rispetto dei diritti concernenti la privacy e la dignità delle persone; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'*Atleta* o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità del controllo antidoping.

Eventuali difformità rispetto ai requisiti sopra indicati vengono verbalizzati dal DCO sul rapporto supplementare.

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici utilizza per il prelievo dei campioni urinari ed ematici esclusivamente Attrezzature che rispettino, come minimo, i requisiti di cui all'Articolo 6.3.4 ISTI.

10.4 Oltre al Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, NADO Italia può autorizzare i seguenti soggetti a essere presenti durante la sessione per la raccolta dei campioni:

- a) un rappresentante e/o un interprete, ove richiesto dall'*Atleta*, salvo nel momento in cui viene prodotto il campione biologico di urina;
- b) un rappresentante dell'*Atleta* Minorenne (nei modi e nei termini di cui all'Allegato B – Variazioni per Atleti Minorenni) e un rappresentante per il DCO procedente che osservi il DCO mentre l'*Atleta* Minorenne effettua la minzione. Detto rappresentante, tuttavia, non dovrà osservare direttamente la minzione salvo che ciò sia espressamente

richiesto dall'*Atleta* Minorenne.

- c) un rappresentante che accompagni l'*Atleta* diversamente abile, ove da questi richiesto, ai sensi dell'Allegato A – Variazioni per Atleti diversamente abili;
- d) un Osservatore Indipendente ove inviato e accreditato dalla WADA ai sensi del Programma degli Osservatori indipendenti o un controllore WADA ove previsto;
- e) una persona autorizzata che partecipi alla formazione del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici o alla verifica da parte dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni;
- f) un Osservatore di NADO Italia ove formalmente nominato per l'evento, inclusi gli IIA di cui all'articolo 6.7 del CSA.

L'osservatore/controllore della WADA e/o la persona autorizzata non osserveranno direttamente la produzione del campione biologico di urina.

ARTICOLO 11 SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE BIOLOGICO

- 11.1** La sessione per la raccolta del campione biologico inizia con la definizione delle responsabilità in merito allo svolgimento della sessione per la raccolta dei campioni biologici e termina una volta che il campione biologico è stato raccolto, messo in sicurezza ed è stata completata la documentazione relativa al controllo antidoping eseguito.
- 11.2** Le principali attività sono:
 - a) preparazione per la raccolta del campione biologico;
 - b) raccolta del campione biologico e adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dello stesso;
 - c) documentare la raccolta del campione biologico.
- 11.3** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è responsabile dell'esecuzione della sessione di prelievo, mediante l'impiego di competenze specifiche che vengono delegate o sono proprie del DCO/BCO.
- 11.4** Il DCO si assicura che l'*Atleta* sia stato informato dei propri diritti e responsabilità.
- 11.5** Il DCO informa l'*Atleta* di non idratarsi eccessivamente, tenendo presente che dovrà fornire un campione biologico con un Peso Specifico idoneo ai fini delle analisi.
- 11.6** NADO Italia vieta la somministrazione di alcolici o il loro consumo all'interno della sala dei controlli antidoping.
- 11.7** L'*Atleta* può lasciare la sala dei controlli antidoping solo se sotto continua osservazione del DCO o dello Chaperone e con il consenso del DCO. Il DCO valuterà ogni ragionevole richiesta dell'*Atleta* di lasciare la sala dei controlli antidoping, come specificato all'articolo 6.3, fino a quando egli non sarà in grado di fornire un campione biologico.
- 11.8** Qualora il DCO autorizzi l'*Atleta* a lasciare la sala dei controlli antidoping, dovrà:

- a) accertare il motivo dell'allontanamento dell'*Atleta*;
- b) stabilire e concordare con l'*Atleta* l'orario di ritorno (o il ritorno al termine dell'attività concordata),
- c) fare in modo che l'*Atleta* rimanga sempre sotto continua osservazione;
- d) richiedere all'*Atleta* di evitare di produrre urina fino al suo ritorno alla sala dei controlli antidoping;
- e) documentare l'effettivo orario di allontanamento e di ritorno dell'*Atleta*.

11.9 Il DCO deve prelevare il campione biologico dall'*Atleta* secondo il relativo protocollo:

- a) Allegato C: Prelievo campioni biologici urinari;
- b) Allegato D: Prelievo campioni biologici ematici;
- c) Allegato I: Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni biologici ematici per il Passaporto Biologico dell'*Atleta*;
- d) Allegato J: Raccolta, conservazione e trasporto dei campioni biologici prelevati secondo la metodologia "Dried Blood Spot".

11.10 Eventuali anomalie o comportamenti tenuti dall'*Atleta* e/o da Persone legate all'*Atleta* che potrebbero potenzialmente compromettere la raccolta del campione biologico devono essere dettagliatamente verbalizzate dal DCO utilizzando il modulo del rapporto supplementare. Ove opportuno, NADO Italia applica le procedure di cui all'Allegato A – della PGR.

11.11 In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del campione biologico, verrà richiesto all'*Atleta* di produrre un altro campione biologico. Qualora l'*Atleta* si rifiutasse, il DCO deve verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto utilizzando il rapporto supplementare e NADO Italia applica, ove opportuno, le procedure di cui all'Allegato A della PGR.

11.12 Il DCO deve assicurare all'*Atleta* il diritto di poter verbalizzare eventuali dubbi relativi alle modalità di esecuzione della sessione di prelievo.

11.13 Nello svolgimento della sessione di prelievo devono essere riportate nel verbale di prelievo antidoping le seguenti informazioni:

- a) data, ora della notifica, nome e firma del DCO/Chaperone incaricati della notifica;
- b) ora di arrivo dell'*Atleta* presso la sala del controllo antidoping ed eventuali partenze e ritorni autorizzati;
- c) data e ora di sigillatura di ciascun campione biologico raccolto e data e ora di completamento dell'intera sessione di prelievo (ossia l'orario in cui l'*Atleta* firma la dichiarazione in calce al verbale di prelievo antidoping);
- d) nome dell'*Atleta*;
- e) la data di nascita dell'*Atleta*;
- f) il genere dell'*Atleta*;
- g) mezzi mediante i quali viene accertata l'identità dell'*Atleta* (es. passaporto, patente di guida o accreditamento dell'*Atleta*) anche da parte di un terzo (che viene così identificato);
- h) indirizzo di casa, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono dell'*Atleta*;
- i) sport e disciplina dell'*Atleta* (in conformità al TDSSA);
- j) nome dell'allenatore e del medico dell'*Atleta* (se necessario);

- k) numero del codice del campione biologico e il riferimento del produttore dell'attrezzatura; e, se il campione biologico è stato raccolto secondo la metodologia del "Dried blood spot", informazioni dettagliate sul modello dell'attrezzatura utilizzata (ad es., numero di catalogo) se il produttore commercializza diversi modelli;
- l) il tipo di campione biologico (urina, sangue, "dried blood spot", ecc.);
- m) il tipo di controllo (In competizione o Fuori competizione);
- n) il nome e la firma del testimone del DCO;
- o) il nome e la firma del BCO (ove presente);
- p) informazioni sul campione biologico parziale, di cui all'articolo E.4.4, Allegato E;
- q) informazioni del campione biologico per il Laboratorio (ossia, per il campione biologico urinario, il suo volume e il Peso Specifico), ai sensi dell'art. 8.3.3 dell'ISTI;
- r) farmaci e integratori assunti nei sette (7) giorni precedenti e, laddove il campione biologico prelevato sia un campione biologico ematico, trasfusioni di sangue nei tre (3) mesi precedenti, come dichiarato dall'*Atleta*;
- s) per un campione biologico ematico del passaporto biologico dell'*Atleta*, il BCO addetto al prelievo ematico registra tutte le informazioni necessarie come indicato nell'Allegato I - Prelievo, conservazione e trasporto dei campioni ematici del passaporto biologico dell'*Atleta*.
- t) eventuali irregolarità procedurali, ad esempio, se sia stato fornito un preavviso della notifica;
- u) commenti dell'*Atleta* o dubbi relativi allo svolgimento della sessione di prelievo;
- v) consenso dell'*Atleta* al trattamento dei dati personali inerenti alla sessione di prelievo propri dati personali e descrizione di tale trattamento in conformità con l'*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, nonché ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
- w) consenso o diniego dell'*Atleta* all'utilizzo del campione biologico per finalità di ricerca;
- x) il nome e la firma del rappresentante dell'*Atleta* (se presente);
- y) il nome e la firma dell'*Atleta*;
- z) il nome e la firma del DCO/BCO;
- aa) il nome dell'Autorità competente per i controlli antidoping;
- bb) il nome dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni;
- cc) il nome dell'Autorità Responsabile per la Gestione dei Risultati; e
- dd) il nome del Coordinatore del controllo antidoping (ove presente).

11.14 Al termine della sessione di prelievo l'*Atleta* e il DCO sottoscrivono il verbale di prelievo antidoping, attestante la conformità delle informazioni riportate nel verbale rispetto ai dettagli della sessione di prelievo, ivi comprese le perplessità eventualmente espresse dall'*Atleta*. La documentazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'*Atleta*, ove abbia assistito alla sessione di prelievo. Gli altri soggetti presenti che abbiano avuto un ruolo formale durante la sessione per la raccolta dei campioni dell'*Atleta* potranno sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping come testimoni della sessione di prelievo.

11.15 Il DCO fornisce all'*Atleta* copia del verbale di prelievo antidoping firmato dall'*Atleta*.

11.16 Il Verbale di prelievo antidoping, debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti dal DCO, viene redatto in 3 copie (una per NADO Italia, una per l'*Atleta* e un'altra per il Laboratorio accreditato WADA) e trasmesso come segue:

- a) NADO Italia: il DCO avrà cura di inserire i verbali di prelievo antidoping di

tutti gli Atleti in una busta con l'indicazione delle FSN/DSA/EPS interessate (ovvero della ADO/Organizzazione interessata), dell'evento, della località ed della data di svolgimento. Detta busta viene trasmessa tempestivamente a NADO Italia. La notifica all'*Atleta*, l'eventuale rapporto supplementare e ogni altra documentazione vanno inseriti unicamente nel plico indirizzato a NADO Italia.

- b) *Atleta*: al completamento della sessione per la raccolta dei campioni biologici, il DCO consegna *brevi manu* all'*Atleta* la copia a lui destinata del verbale di prelievo antidoping.
- c) Laboratorio: la/e copia/e destinata/e al Laboratorio accreditato WADA non deve contenere alcun dato identificativo dell'*Atleta* e viene inserita dal DCO in una sacca di trasporto contenente anche i campioni biologici raccolti, mentre la Catena di Custodia viene conservata fuori dalla sacca al fine di essere aggiornata nelle diverse fasi.

TITOLO IV SICUREZZA, ITER AMMINISTRATIVO SUCCESSIVO AL CONTROLLO, TRASPORTO E PROPRIETA' DEI CAMPIONI BIOLOGICI

ARTICOLO 12 REQUISITI

- 12.1** La fase amministrativa successiva al prelievo del campione biologico inizia quando l'*Atleta* ha lasciato la sala del controllo antidoping dopo aver fornito il/i proprio/i campione biologico/i biologico/i, e termina con la preparazione di tutti i campioni biologici raccolti e della pertinente documentazione per il trasporto.
- 12.2** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici provvede, tramite il DCO, a conservare tutti i campioni sigillati in modo da garantirne l'integrità, l'identità e la sicurezza prima del trasporto. Nel caso in cui i campioni biologici siano conservati, dovrà essere documentato anche il luogo di conservazione, chi ne ha la custodia e/o il soggetto cui è consentito l'accesso agli stessi.
- 12.3** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici sviluppa un sistema di registrazione delle catene di custodia dei campioni biologici e della documentazione pertinente per garantire una gestione organizzata e sicura del processo. Ciò comprende la conferma che sia i campioni biologici sia la documentazione inerente alla sessione di prelievo degli stessi siano giunti alle destinazioni previste. Il Laboratorio segnala eventuali irregolarità a NADO Italia relativamente alle condizioni dei campioni biologici all'arrivo, in linea con l'*International Standard for Laboratories* (ISL).
- 12.4** Per quanto necessario, NADO Italia, tramite il DCO, assicura che le istruzioni relative al tipo di analisi da effettuare siano fornite al Laboratorio accreditato o ad altro laboratorio approvato dalla WADA. NADO Italia deve inoltre fornire, tramite il DCO, le informazioni di cui all'art. 7.4.5, paragrafi c), f), i), k), l), m), q), r), w), aa), bb) e cc) dell'ISTI, ai fini statistici e di elaborazione dei risultati. A tal fine deve essere utilizzato il modulo appositamente predisposto per il Laboratorio.

ARTICOLO 13 TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI E DOCUMENTAZIONE

- 13.1** Il trasporto inizia quando i campioni biologici sigillati e la relativa documentazione lasciano la sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuta ricezione dei campioni biologici e della relativa documentazione presso le destinazioni previste.
- 13.2** L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici autorizza un sistema di trasporto che garantisca che il trasporto dei campioni e della documentazione avvenga senza essere compromessa l'integrità, l'identità e la sicurezza degli stessi.
- 13.3** I campioni biologici sono sempre indirizzati al Laboratorio che analizzerà i campioni utilizzando il metodo di trasporto autorizzato dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici, non appena possibile dopo la conclusione della sessione di prelievo. I campioni sono trasportati in modo tale da ridurre al minimo la potenziale degradazione del campione biologico a causa di fattori quali ritardi della consegna e variazioni di temperatura.
- 13.4** La documentazione che identifica l'*Atleta* non vien acclusa ai campioni biologici o alla documentazione inviata al Laboratorio.
- 13.5** Nel caso in cui non sia confermata la ricezione dei campioni biologici, completi della relativa documentazione o del rapporto supplementare, presso le rispettive destinazioni o laddove l'integrità, l'identità o la sicurezza del campione biologico possa essere stata compromessa durante il trasporto, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici verifica la catena di custodia. In tali casi NADO Italia valuta se confermare o meno la validità del campione biologico così come pervenuto.
- 13.6** La documentazione relativa ad una sessione di prelievo dei campioni biologici e/o a una violazione della normativa antidoping se conservata per il periodo e secondo i requisiti previsti dall'*International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information*, nonché ai sensi del GDPR UE 2016/679 e ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 14 PROPRIETÀ DEI CAMPIONI BIOLOGICI

- 14.1** I campioni biologici di un *Atleta* raccolti durante una sessione di prelievo sono di proprietà di NADO Italia.
- 14.2** NADO Italia, su richiesta, può trasferire la proprietà dei campioni biologici all'Organizzazione Antidoping competente della Gestione dei Risultati, se diversa da NADO Italia, o ad altra Organizzazione Antidoping.
- 14.3** La WADA può assumere la veste di Autorità competente ai fini dei controlli antidoping in determinate circostanze e in conformità al Codice WADA e all'ISL.
- 14.4** Laddove NADO Italia non sia custode del passaporto biologico dell'*Atleta*, ma abbia avviato e diretto la raccolta dei campioni biologici, essa mantiene la competenza ai fini di ulteriori controlli analitici sul campione biologico. Ciò include l'esecuzione di ulteriori procedure di conferma debitamente richieste e generate automaticamente dall'*Adaptive Model* del passaporto biologico dell'*Atleta* nel sistema ADAMS (ad esempio,

GC/C/IRMS innescato da T/E elevato) ovvero per via di una richiesta da parte dell'APMU (ad esempio, GC/C/IRMS richiesto a causa di marcatori secondari anomali del “profilo steroideo longitudinale” urinario o test di analisi degli agonisti del recettore dell'eritropoietina, ERAs, a causa di valori sospetti di marcatori ematologici).

TITOLO V **STANDARD PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
DI INTELLIGENCE E PER LE INVESTIGAZIONI**

ARTICOLO 15 RACCOLTA, VALUTAZIONE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE

- 15.1** NADO Italia assicura di essere in grado di ottenere, valutare ed elaborare le informazioni di intelligence acquisite da tutte le fonti disponibili, per contribuire alla prevenzione e al perseguimento del doping, per sviluppare un efficace piano di distribuzione dei controlli antidoping, al fine di pianificare controlli mirati sugli Atleti e di condurre le indagini ai sensi dell'Articolo 5.7 del Codice. L'obiettivo di questo Articolo è quello di definire standard per la raccolta, la valutazione e l'elaborazione efficiente ed efficace di informazioni di intelligence conformemente alle richiamate finalità.
- 15.2** NADO Italia si impegna ad acquisire informazioni antidoping da tutte le fonti disponibili, tra cui, a titolo esemplificativo, Atleti e Personale di Supporto agli Atleti (anche mediante l'Istituto dell'Assistenza Sostanziale fornita ai sensi dell'Articolo 10.7.1 del Codice) e qualunque altro soggetto (ad es, tramite una linea telefonica dedicata), il Personale addetto alla raccolta dei campioni biologici (tramite verbali inerenti al controllo o altro), i Laboratori antidoping, le aziende farmaceutiche, le altre Organizzazioni antidoping, la WADA, le Federazioni sportive nazionali, le forze dell'ordine, altre autorità e i media (in tutte le sue forme).
- 15.3** NADO Italia adotta una policy volta a garantire che le informazioni di intelligence acquisite siano gestite in modo sicuro e riservato, che le fonti siano adeguatamente protette, che il rischio di fughe di notizie o di divulgazione involontaria sia affrontato in modo adeguato e che le informazioni condivise dalle forze dell'ordine, da altre autorità competenti e/o da terzi siano trattate, utilizzate e divulgate solo per scopi antidoping legittimi.
- 15.4** NADO Italia assicura di essere in grado di valutare tutte le informazioni di intelligence acquisite per quanto riguarda la loro rilevanza, credibilità e accuratezza, tenendo conto della natura della fonte e delle circostanze in cui le informazioni sono state acquisite.
- 15.5** Tutte le informazioni di intelligence acquisite da NADO Italia devono essere raccolte e analizzate per stabilire caratteristiche, tendenze e relazioni che possano aiutare l'Organizzazione a sviluppare un'efficace strategia antidoping e/o a determinare (laddove le informazioni si riferiscano a un caso specifico) se sia ragionevole sospettare che sia stata commessa una violazione delle norme sportive antidoping tale da giustificare ulteriori indagini in conformità con l'Articolo 12 dell'ISTI e con l'ISRM.
- 15.6** Le informazioni di intelligence saranno utilizzate per le seguenti finalità (senza limitazioni): sviluppo, controllo e revisione del piano di distribuzione dei controlli antidoping e/o definizione del periodo di esecuzione dei controlli mirati, in ogni caso in conformità con l'Articolo 4 dell'ISTI, e/o creazione di fascicoli di specifici documenti di intelligence da utilizzare per le indagini, in conformità con l'Articolo 12 dell'ISTI.
- 15.7** NADO Italia deve inoltre sviluppare e implementare politiche e procedure per la

condivisione di intelligence (ove appropriato e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili) con altre Organizzazioni Antidoping (ad esempio, se l'intelligence riguarda Atleti o altre Persone sotto la loro autorità) e/o con le forze dell'ordine e/o altre autorità competenti (ad esempio, se l'intelligence suggerisce la possibile commissione di un reato o la violazione di regole di condotta).

- 15.8 NADO Italia deve sviluppare e implementare politiche e procedure per facilitare e incoraggiare le fonti anonime, come indicato nel documento della WADA "Confidential Source Policy" disponibile sul sito web della WADA.

ARTICOLO 16 INVESTIGAZIONI

- 16.1 L'Articolo 12 dell'ISTI ha l'obiettivo di stabilire standard per la conduzione efficiente ed efficace delle investigazioni cui le Organizzazioni antidoping sono tenute ai sensi del Codice, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) le investigazioni sugli esiti atipici, sugli esiti atipici ed avversi relativi al passaporto biologico dell'*Atleta*, ai sensi dell'ISRM;
 - b) le investigazioni su ogni altra informazione analitica o non analitica e/o informazioni di intelligence, da cui derivi il ragionevole sospetto della commissione di una violazione delle norme sportive antidoping, ai sensi dell'ISRM;
 - c) le investigazioni su circostanze inerenti o derivanti da un esito avverso, per ottenere ulteriori informazioni di intelligence su Altre Persone o metodi legati al doping (ad es., intervistando l'*Atleta* coinvolto); e
 - d) qualora venga accertata una violazione delle norme antidoping da parte di un *Atleta*, investigazione per verificare se il Personale di supporto all'*Atleta* o altre Persone possano essere state coinvolte in tale violazione, in conformità con l'Articolo 20 del Codice.
- 16.2 In ogni caso, lo scopo dell'attività di investigazione è quello di soddisfare uno dei seguenti obiettivi:
- a) escludere la possibile violazione/il coinvolgimento in una violazione;
 - b) acquisire elementi di prova a sostegno dell'avvio di un procedimento per violazione delle norme sportive antidoping, ai sensi dell'Articolo 8 del Codice; o
 - c) fornire prove di una violazione del Codice o dello Standard internazionale applicabile.
- 16.3 NADO Italia assicura di essere in grado di indagare in modo riservato ed efficace su qualsiasi informazione o raccolta di informazioni di intelligence, analitica o non analitica, che indichi l'esistenza di un ragionevole motivo per sospettare che possa essere stata commessa una violazione delle norme sportive antidoping, in conformità con l'ISRM.
- 16.4 NADO Italia provvede a raccogliere e registrare tutte le informazioni e la documentazione rilevanti nel più breve tempo possibile, al fine di trasformarle in prove ammissibili e attendibili in relazione alla possibile violazione delle norme sportive antidoping, e/o di individuare ulteriori canali di indagine che possano portare alla scoperta di tali prove. NADO Italia provvede affinché le indagini siano condotte in modo equo, obiettivo e imparziale in ogni momento. La conduzione delle indagini, la valutazione delle informazioni e delle prove individuate nel corso delle stesse e l'esito delle indagini devono essere pienamente documentati.
- 16.5 NADO Italia deve avvalersi di tutte le risorse investigative disponibili per condurre le proprie investigazioni. Ciò può includere l'ottenimento di informazioni e assistenza da parte delle forze dell'ordine e di altre autorità competenti. In ogni caso, NADO Italia deve anche

utilizzare tutte le risorse investigative a propria disposizione, compreso il programma del Passaporto Biologico dell'*Atleta*, i poteri investigativi conferiti dalle norme applicabili (ad esempio, il potere di richiedere la produzione di documenti e informazioni rilevanti e il potere di intervistare sia i potenziali testimoni sia l'*Atleta* o altra Persona soggetta ad indagine) e il potere di sospendere un periodo di squalifica imposto a un *Atleta* o altra Persona in cambio della sua Assistenza Sostanziale ai sensi dell'Articolo 10.7.1 del Codice.

- 16.6** Gli Atleti e il Personale di supporto degli Atleti sono tenuti, ai sensi dell'Articolo 21 del Codice, a collaborare con le indagini condotte dalle Organizzazioni antidoping. Se non lo fanno, andranno presi provvedimenti disciplinari nei loro confronti in base alle norme vigenti. Se la Condotta dei richiamati soggetti è tale da sovvertire il processo investigativo (ad esempio, nel caso in cui vengano fornite informazioni false, fuorvianti o incomplete, e/o distrutte potenziali prove), NADO Italia è tenuta ad avviare un procedimento nei loro confronti per violazione dell'Articolo 2.5 del Codice (Manomissione o tentata manomissione).
- 16.7** NADO Italia deve decidere in modo efficiente e senza ritardi ingiustificati se il procedimento debba essere avviato nei confronti dell'*Atleta* o altra Persona che affermi di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping. Come stabilito dall'Articolo 13.3 del Codice, se un'Organizzazione Antidoping non prende tale decisione entro un termine ragionevole stabilito dalla WADA, quest'ultima può scegliere di proporre appello direttamente al TAS di Losanna, come se l'Organizzazione Antidoping avesse assunto una decisione che stabilisce che non è stata commessa alcuna violazione delle norme sportive antidoping. Tuttavia, come indicato nel commento all'Articolo 13.3 del Codice, prima di intraprendere tale azione, la WADA si consulterà con l'Organizzazione antidoping e le darà l'opportunità di spiegare perché non ha ancora preso una decisione.
- 16.8** Qualora NADO Italia concluda, sulla base dei risultati della propria indagine, che sia necessario avviare un procedimento nei confronti dell'*Atleta* o di un'altra Persona che abbia dichiarato di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping, dovrà dare comunicazione di tale decisione secondo le modalità previste dall'ISRM e dovrà avviare il procedimento nei confronti dell'*Atleta*/altra Persona in questione in conformità all'Articolo 8 del Codice.
- 16.9** Nel caso in cui NADO Italia concluda, sulla base dei risultati delle proprie investigazioni, che non debba essere portato avanti il procedimento a carico dell'*Atleta*/Altra Persona che abbia dichiarato di aver commesso una violazione delle norme sportive antidoping, l'Organizzazione:
- 16.9.1** notifica per iscritto tale decisione, motivata, alla WADA e alla Federazione Internazionale e all'Organizzazione Nazionale Antidoping dell'*Atleta* o dell'altra Persona, ai sensi dell'articolo 14.1.4 del Codice.
 - 16.9.2** fornisce tutte le altre informazioni sull'investigazione ragionevolmente richieste dalla WADA e/o dalla Federazione Internazionale e/o dall'Organizzazione Nazionale Antidoping al fine di determinare se ricorrere avverso tale decisione;
 - 16.9.3** in ogni caso, valuta se le informazioni di intelligence raccolte o quanto appreso nel corso delle investigazioni possa essere utilizzato per la definizione del proprio piano di distribuzione dei controlli antidoping e/o per la pianificazione di controlli mirati, e/o se possano essere condivise con altri organismi ai sensi dell'Articolo 11.4.2

del'ISTI.

ALLEGATO A – VARIAZIONI PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI

A.1. Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei campioni biologici si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti diversamente abili senza, al contempo, compromettere l'integrità della sessione di prelievo.

A.2. Ambito di applicazione

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni al processo di raccolta del campione biologico ha inizio con l'individuazione delle situazioni in cui il prelievo del campione biologico riguardi Atleti diversamente abili e si conclude con le variazioni alla procedura o all'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici, nella misura necessaria e per quanto possibile.

A.3. Responsabilità

A.3.1 NADO Italia o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici (se opportuno) è tenuta a garantire, per quanto possibile, che il DCO disponga delle informazioni e dell'attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici necessarie allo svolgimento della sessione di prelievo che riguardi un *Atleta* diversamente abile, inclusi i dettagli della disabilità che possono influire sulla procedura.

A.3.2 Il DCO mantiene la responsabilità dello svolgimento della sessione di prelievo del campione biologico.

A.4. Requisiti

A.4.1 Tutti gli aspetti relativi alla notifica ed alla raccolta del campione biologico riguardanti Atleti diversamente abili sono regolamentati conformemente alla procedura standard, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in ragione della disabilità dell'*Atleta* interessato. In caso di *Atleta* con disabilità intellettiva, NADO Italia decide se ottenere il consenso per il prelievo dal rappresentante dell'*Atleta* e informare l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il Personale addetto al prelievo dei campioni.

A.4.2 Nel programmare o disporre la raccolta del campione biologico, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO valutano l'opportunità di apportare variazioni alle procedure standard per la notifica del controllo antidoping, inclusa l'attrezzatura per la raccolta del campione biologico e la sala del controllo antidoping.

A.4.3 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici ed il DCO sono investiti dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, ove possibile, che si rendessero indispensabili, a condizione che tali variazioni non compromettano l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico. Il DCO deve consultare l'*Atleta* al fine di determinare quali modifiche siano necessarie in funzione della sua disabilità. Tutte queste variazioni devono essere documentate.

A.4.4 L'*Atleta* affetto da disabilità intellettiva, fisica o sensoriale, può farsi assistere durante la sessione per la raccolta del campione biologico da un rappresentante o dal Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, quando autorizzato dall'*Atleta* e previo consenso

del DCO.

- A.4.5 Il DCO può decidere che vengano utilizzate una sala del controllo antidoping ovvero Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici alternative, al fine di consentire all'*Atleta* di produrre agilmente il campione biologico richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico stesso.
- A.4.6 Gli Atleti che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine devono eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi prima di produrre il campione biologico di urina necessario per l'esecuzione delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o di raccolta delle urine esistenti deve essere sostituito con un catetere o un sistema di drenaggio nuovo, non utilizzato in precedenza.
- A.4.7 Nel caso in cui un *Atleta* necessiti di strumenti ulteriori per poter fornire un campione biologico, inclusi, a titolo esemplificativo, cateteri e sistemi di drenaggio, è sua esclusiva responsabilità avere a disposizione gli strumenti necessari a tale scopo e conoscerne le modalità di utilizzo.
- A.4.8 Nel caso di Atleti con disabilità visive o intellettive, il DCO e/o l'*Atleta* possono stabilire se sia necessaria la presenza di un rappresentante durante la sessione di prelievo del campione biologico. Nel corso di quest'ultima, l'*Atleta* e/o il DCO può avvalersi del diritto di avere un rappresentante che osservi il DCO nel momento in cui l'*Atleta* produce il campione biologico di urina, senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la minzione, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall'*Atleta*.
- A.4.9 Il DCO provvede a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per il prelievo del campione biologico previste per gli Atleti diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi sovraesposti.

ALLEGATO B – MODIFICHE PER ATLETI MINORENNI

B.1. Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei campioni biologici si tenga conto, quanto più possibile, delle particolari esigenze degli Atleti Minorenni, senza al contempo compromettere l'esecuzione della sessione di prelievo per la raccolta del campione biologico.

B.2. Ambito di applicazione

La valutazione circa la necessità o meno delle variazioni alla procedura inizia con l'individuazione delle situazioni dove il prelievo del campione biologico possa coinvolgere Atleti minorenni e termina con le variazioni alle procedure di prelievo del campione biologico qualora necessarie e possibili.

B.3. Responsabilità

B.3.1 NADO Italia ha la responsabilità di assicurare, ove possibile, che l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e/o il DCO abbia tutte le informazioni necessarie per condurre una sessione di prelievo su un *Atleta* Minorenne. Ciò include la conferma, ove possibile, che il consenso dei genitori per testare l'*Atleta* Minorenne sia stato reso.

B.3.2 Nel caso in cui la raccolta del campione biologico coinvolga un *Atleta* minorenne, NADO Italia e/o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici assegneranno, come minimo, due addetti al prelievo dei campioni biologici. Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici sarà informato in anticipo qualora la raccolta dei campioni biologici coinvolga (o potrebbe coinvolgere) Atleti minorenni.

B.3.3 Il DCO ha la responsabilità dello svolgimento della sessione di prelievo del campione biologico.

B.4. Requisiti

B.4.1 Tutte gli aspetti procedurali relativi alla notifica e alla raccolta del campione biologico riguardanti Atleti Minorenni sono regolati in conformità alla procedura standard salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in ragione della minore età dell'*Atleta*.

B.4.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici e il DCO possono apportare eventuali variazioni necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'integrità, l'identità e la sicurezza del campione biologico. Tali variazioni devono essere opportunamente documentate.

B.4.3 Agli Atleti Minorenni dovrebbe essere notificato il controllo antidoping alla presenza di un rappresentante dell'*Atleta* (che non sia minorenne) e gli stessi dovrebbero essere assistiti da un proprio rappresentante durante l'intera sessione di prelievo.

B.4.4 Nel caso in cui un *Atleta* Minorenne rifiutasse la presenza di un rappresentante durante la sessione di prelievo del campione biologico, tale rifiuto non invalida il controllo antidoping, ma deve essere verbalizzato in modo esplicito e chiaro a cura del DCO. Qualsiasi successiva azione intrapresa dal DCO e/o dallo Chaperone volta ad incoraggiare e assistere l'*Atleta* nell'individuazione di un rappresentante deve essere anch'essa

documentata.

- B.4.5 Il rappresentante dell'*Atleta* Minorenne, se presente, deve osservare il DCO/lo Chaperone durante la produzione del campione biologico di urina, a meno che l'*Atleta* Minorenne non richieda l'osservazione diretta della minzione. Il secondo addetto alla raccolta del campione biologico deve limitarsi ad osservare il DCO e non dovrà direttamente osservare la minzione.
- B.4.6 La sede privilegiata per l'esecuzione di un controllo antidoping Fuori competizione avente ad oggetto un Minorenne deve essere un luogo dove è facilmente reperibile il rappresentante dell'*Atleta* (che non sia un Minore) ad esempio, la sede di allenamento.

ALLEGATO C – PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA

C.1. Obiettivo

Prelevare un campione biologico di urina dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard in ambito sanitario riconosciuti a livello internazionale, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici;
- b) il campione biologico prodotto soddisfi i requisiti di peso specifico e di volume idonei ai fini delle analisi. La mancanza di tali requisiti potenzialmente non pregiudica la validità del campione biologico ai fini dello svolgimento delle analisi. Spetta al Laboratorio competente ad eseguire le analisi, previo parere dell'Organizzazione che competente per il controllo antidoping, decidere se il campione biologico sia o meno idoneo ai fini della validità delle analisi;
- c) il campione biologico non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il campione biologico sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il campione biologico sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

C.2. Ambito di applicazione

La raccolta del campione biologico ha inizio con l'accertamento da parte del DCO che l'*Atleta* sia stato informato degli adempimenti relativi al prelievo del campione biologico e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua a conclusione della sessione di prelievo.

C.3. Responsabilità

- C.3.1 Il DCO ha la responsabilità di garantire che ogni campione biologico venga correttamente raccolto, identificato e sigillato.
- C.3.2 Il DCO ha la responsabilità di assistere direttamente alla produzione del campione biologico di urina.

C.4. Requisiti

- C.4.1 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia stato adeguatamente informato degli adempimenti relativi alla sessione per la raccolta del campione biologico, ivi comprese le variazioni di cui al precedente Allegato A e/o al precedente Allegato B.
- C.4.2 Il DCO si accerta che l'*Atleta* abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata al prelievo del campione biologico. Qualora la disabilità di un *Atleta* renda necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, secondo quanto previsto all'Allegato A, il DCO si accerta che questa non pregiudichi in alcun modo l'integrità, l'identità o la sicurezza del campione biologico da prelevare.
- C.4.3 Quando l'*Atleta* seleziona un contenitore e tutte le altre Attrezzature che contengono direttamente il campione biologico di urina, il DCO chiede all'*Atleta* di verificare che tutti i sigilli alle apparecchiature selezionate siano integri e che l'attrezzatura non sia stata

manomessa. Qualora l'*Atleta* non sia soddisfatto dell'attrezzatura scelta, può selezionarne un'altra. Qualora l'*Atleta* non sia soddisfatto di alcuna delle attrezzature disponibili, tale circostanza viene verbalizzata dal DCO. Qualora il DCO non concordi con l'*Atleta* nel ritenere non soddisfacenti tutte le attrezzature disponibili, il DCO informa l'*Atleta* che si procederà ugualmente alla raccolta del campione biologico. Qualora il DCO concordi con l'*Atleta* nel ritenere non soddisfacenti tutte le attrezzature disponibili, il DCO interromperà la sessione per la raccolta del campione biologico urinario, verbalizzando l'accaduto.

- C.4.4 Il contenitore e l'eventuale campione biologico di urina prodotto rimangono sotto il controllo dell'*Atleta* fino a quando il campione biologico non viene sigillato, a meno che la disabilità dell'*Atleta* non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui al precedente Allegato A. In circostanze eccezionali, è consentito fornire ulteriore assistenza all'*Atleta* durante la sessione di prelievo mediante il supporto del rappresentante dell'*Atleta*, previo consenso del DCO, o mediante il supporto del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, purché autorizzato dall'*Atleta* stesso.
- C.4.5 Il DCO/Chaperone coinvolti nella sessione di prelievo e presenti alla raccolta del campione biologico devono essere dello stesso sesso dell'*Atleta* interessato e, se del caso, in base alla categoria in cui l'*Atleta* ha gareggiato durante la manifestazione.
- C.4.6 Il DCO/Chaperone, ove possibile, si assicura che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani solo con acqua ovvero indossi guanti idonei (ad esempio monouso) prima di produrre il campione biologico.
- C.4.7 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* si recheranno presso una zona riservata al fine della produzione del campione biologico di urina.
- C.4.8 Il DCO osserva il passaggio del campione biologico dal corpo dell'*Atleta* al recipiente di raccolta e deve continuare ad osservare il campione biologico anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del campione biologico, il DCO chiederà all'*Atleta* di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del campione biologico.
- C.4.9 Il DCO garantisce che l'urina prodotta dall'*Atleta* durante la sessione di prelievo del campione biologico venga raccolta nell'apposito recipiente, fino al raggiungimento della massima capienza e, successivamente, l'*Atleta* sarà invitato a terminare la minzione all'interno del WC. Il DCO verifica, in presenza dell'*Atleta*, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.
- C.4.10 Qualora il volume di urina fornito dall'*Atleta* sia insufficiente, il DCO seguirà la procedura di raccolta parziale dei campioni stabilita nell'Allegato E – Campioni biologici di urina – Volume insufficiente.
- C.4.11 Una volta che il volume di urina prodotto dall'*Atleta* è sufficiente, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere il kit contenente i flaconi A e B o i recipienti, secondo quanto previsto al precedente punto C.4.3.
- C.4.12 Una volta scelto il kit per la raccolta del campione biologico, il DCO e l'*Atleta* controllano che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO. Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo

quanto previsto al precedente punto C.4.3 e provvede a verbalizzare l'accaduto.

- C.4.13 L'*Atleta* versa il minimo Volume di urina necessario per le analisi all'interno del flacone o recipiente B (minimo 30 ml), e poi versa il resto delle urine nel flacone o recipiente A (minimo 60 ml). Qualora venga fornito più del minimo del Volume di urina richiesto, il DCO si assicura che l'*Atleta* riempi il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia ancora dell'urina residua, il DCO si assicura che l'*Atleta* riempi il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO chiede all'*Atleta* di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, informandolo al contempo che questa verrà verificata ai sensi del successivo punto C.4.15.
- C.4.14 L'*Atleta* procede quindi a sigillare i flaconi o recipienti secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'*Atleta*, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.
- C.4.15 Il DCO esamina l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il campione biologico rispetti il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il campione biologico non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta al successivo Allegato F - Campioni biologici di urina che non soddisfano i requisiti per un Peso Specifico idoneo per l'analisi.
- C.4.16 L'urina deve essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B siano stati opportunamente sigillati e dopo che l'urina residua sia stata sottoposta a verifica, secondo quanto previsto al punto C.4.15.
- C.4.17 All'*Atleta* è consentito il diritto di osservare lo smaltimento di qualsiasi residuo di urina che non sarà inviato al Laboratorio per le analisi.

ALLEGATO D – PRELIEVO VENOSO DEI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI

D.1. Obiettivo

Raccogliere un campione biologico ematico – tramite prelievo venoso – dall'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard in ambito sanitario riconosciuti a livello internazionale, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto al prelievo dei campioni;
- b) la qualità e la quantità del campione biologico rispondano ai requisiti analitici previsti e ai requisiti prescritti dal Laboratorio;
- c) il campione biologico non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il campione biologico sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il campione biologico sia sigillato in modo sicuro all'interno di un kit antimanomissione.

D.2. Ambito di applicazione

I requisiti di cui al presente Allegato si applicano ai campioni biologici di sangue prelevati mediante prelievo venoso e raccolti ai fini di analisi specifiche e/o a tutti i moduli del Passaporto biologico dell'*Atleta*. Il processo di raccolta del campione biologico ematico ha inizio quando il BCO si accerta che l'*Atleta* sia stato adeguatamente informato degli adempimenti relativi al prelievo del campione biologico e termina con l'appropriata conservazione del campione biologico prima che questo venga inviato al Laboratorio per le relative analisi.

D.3. Responsabilità

D.3.1 Il DCO ha la responsabilità di assicurare che:

- a) ciascun campione biologico sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- b) tutti i campioni siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

D.3.2 Il BCO, quale soggetto responsabile della raccolta del prelievo del campione biologico ematico, risponde alle eventuali domande poste dall'*Atleta* nel corso della procedura, nonché provvede al corretto smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della sessione di prelievo.

D.4. Requisiti

D.4.1 Le operazioni che interessano il prelievo di campioni ematici sono condotte in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela sanitaria, laddove tali regolamentazioni superino i requisiti stabiliti di seguito.

D.4.2 L'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici ematici si compone di:

- a) provette per i campioni biologici; e/o
- b) flaconi/recipienti A e B per il trasporto sicuro delle provette; e/o
- c) etichette uniche per le provette provviste di un codice identificativo del campione biologico; e/o
- d) altra attrezzatura da utilizzare in relazione alla raccolta di campioni biologici ematici, come

stabilito dall'articolo 6.3.4 e dalle *WADA's Sample Collection Guidelines*.

- D.4.3 Il DCO si accerta che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del campione biologico, comprese le variazioni di cui alla precedente Allegato A.
- D.4.4 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* si recano presso la sala predisposta per il prelievo.
- D.4.5 Il DCO/BCO si accerta che all'*Atleta* abbia a disposizione un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi e chiede all'*Atleta* di rimanere in posizione seduta eretta e stabile con i piedi fissi a terra per almeno 10 minuti prima del prelievo del campione ematico. Se i piedi dell'*Atleta* non possono raggiungere il pavimento e/o la disabilità dell'*Atleta* non consente di appoggiare i piedi sul pavimento, l'*Atleta* deve rimanere in posizione seduta, eretta e stabile.
- D.4.6 Il DCO/BCO informa l'*Atleta* sulla necessità di scegliere l'attrezzatura per il prelievo e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che ogni sigillo sia intatto. Qualora l'*Atleta* ritenesse non idonea l'attrezzatura scelta, questi può procedere ad un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* ritenesse non idonei tutta l'attrezzatura messa a disposizione, tale circostanza deve essere verbalizzata dal DCO. Qualora il DCO non ritenga corrette le eccezioni sollevate dall'*Atleta*, lo stesso procede comunque allo svolgimento della sessione per la raccolta del campione biologico ematico; in caso contrario interrompe la sessione dandone riscontro sul verbale.
- D.4.7 Una volta scelto il kit, il DCO e l'*Atleta* controllano che tutti i codici corrispondano, accertandosi altresì che il codice sia opportunamente riportato nel verbale di prelievo antidoping. Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO invita l'*Atleta* a scegliere un altro kit, riportandone notizia sul verbale. Se le provette di raccolta non sono pre-etichettate, il DCO/BCO deve etichettarle con un codice univoco prima del prelievo di sangue e l'*Atleta* deve controllare che i codici corrispondano.
- D.4.8 Il BCO valuta il punto più adatto ove inserire l'ago al fine di non influire negativamente sull'*Atleta* o sulle sue prestazioni. Egli dovrebbe scegliere il braccio non dominante, a meno che il BCO non valuti l'altro braccio più adatto. Il BCO provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il BCO procede al prelievo del campione biologico ematico da una vena collocata in superficie, facendo defluire il sangue nel contenitore di raccolta. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.
- D.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del campione biologico così come previsto nelle *WADA's Sample Collection Guidelines*.
- D.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'*Atleta* al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il BCO ripeterà l'operazione. Sono consentiti al massimo tre (3) tentativi. Qualora tutti e tre (3) i tentativi fallissero, il BCO ne dà comunicazione al DCO, il quale terminerà la procedura di prelievo del campione biologico, verbalizzando la circostanza e le relative motivazioni.
- D.4.11 Il BCO deve applicare una medicazione in corrispondenza del/i punto/i in cui è avvenuto il prelievo.

- D.4.12 Il BCO deve provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura utilizzata non necessaria ai fini del completamento della sessione in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
- D.4.13 Una volta che il flusso ematico nella provetta è cessato, il BCO provvederà a rimuovere la provetta dal supporto e ad omogeneizzare il campione biologico in provetta manualmente, capovolgendo delicatamente la stessa per almeno tre (3) volte. Tali operazioni devono avvenire, nell'area della sessione del prelievo ematico, alla presenza dell'*Atleta* fino alla sigillatura del campione biologico all'interno di un kit a prova di manomissione.
- D.4.14 L'*Atleta* provvede a sigillare il proprio campione biologico all'interno del kit secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo alla presenza dell'*Atleta*, controlla che la sigillatura risponda ai requisiti previsti. L'*Atleta* ed il DCO/BCO sottoscrivono il verbale di prelievo antidoping.
- D.4.15 Prima di essere trasportato al Laboratorio, il campione biologico dovrà essere conservato in modo tale da assicurarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.
- D.4.16 I campioni biologici ematici devono essere trasportati secondo le modalità di cui all'articolo 13 e alle *WADA's Sample Collection Guidelines*. La procedura di trasporto è considerata di responsabilità del DCO. I campioni biologici ematici devono essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità nel tempo, all'interno di un ambiente fresco a temperatura costante non condizionata dai cambiamenti esterni e misurata da apposito data logger. Il dispositivo dovrà essere trasportato con metodi e mezzi sicuri, autorizzati da NADO Italia o dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

ALLEGATO E – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA – VOLUME INSUFFICIENTE

E.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il Volume di urina sia inferiore ai livelli minimi previsti.

E.2 Ambito di applicazione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'*Atleta* che il campione biologico prodotto è di volume insufficiente e termina con la produzione di un campione biologico il cui volume risulti sufficiente.

E.3 Responsabilità

Al DCO compete il compito di dichiarare insufficiente il Volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore campione biologico o ulteriori campioni al fine di ottenere un campione biologico aggregato di Volume sufficiente.

E.4 Requisiti

E.4.1 Qualora il campione biologico raccolto risultasse di Volume insufficiente, il DCO informa l'*Atleta* della necessità di raccogliere un ulteriore campione biologico al fine di soddisfare i requisiti di Volume previsti.

E.4.2 Il DCO deve comunicare all'*Atleta* che deve scegliere l'Attrezzatura per la raccolta di campioni biologici parziali di cui al punto C.4.3.

E.4.3 Il DCO comunica all'*Atleta* di aprire l'Attrezzatura, versare il campione biologico di Volume insufficiente nel nuovo contenitore (salvo il caso in cui le procedure dell'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici consentano di mantenere il campione biologico insufficiente nel contenitore di raccolta originario) e sigillarlo utilizzando un sistema di sigillatura per campioni biologici parziali, secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo deve controllare, alla presenza dell'*Atleta*, che il contenitore (o il contenitore di raccolta originario, a seconda dei casi) sia stato sigillato correttamente.

E.4.4 Il DCO è tenuto a controllare che il codice del campione biologico parziale e il Volume del campione biologico parziale insufficiente siano opportunamente verbalizzati nel verbale di prelievo antidoping e ne conferma l'esattezza alla presenza dell'*Atleta*. Il campione biologico parziale sigillato rimane sotto il controllo del DCO.

E.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore campione biologico, l'*Atleta* deve rimanere sotto continua osservazione e deve avere la possibilità di idratarsi, secondo quanto stabilito all'articolo 11.5.

E.4.6 Quando l'*Atleta* è pronto a produrre un ulteriore campione biologico, vengono ripetute le operazioni di prelievo del campione biologico descritte al precedente Allegato C, fino a quando non sarà fornito un Volume sufficiente di urina, associando il/i campione biologico(s) iniziale a quello/i supplementare/i.

- E.4.7 Una volta che il DCO accerti l'idoneità del Volume dei campioni, unitamente all'*Atleta*, controlla l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei campioni biologici parziali contenenti i campioni biologici insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura devono essere verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di approfondimento, secondo quanto previsto all'Allegato A della PGR. Il DCO può richiedere all'*Atleta* di produrre un campione biologico supplementare. Il rifiuto di fornire un ulteriore campione biologico laddove richiesto e qualora non fossero soddisfatti i requisiti minimi di Volume, deve essere verbalizzato dal DCO e trattato come una potenziale Inosservanza ai sensi dell'*International Standard for Results Management*.
- E.4.8 Il DCO invita l'*Atleta* a rompere il/i sigillo/i e ad unire i campioni biologici, accertandosi che i campioni supplementari vengano aggiunti, seguendo l'ordine di raccolta, successivamente al campione biologico originario, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato previsto per le analisi.
- E.4.9 Il DCO e l'*Atleta* devono quindi procedere secondo quanto stabilito al punto C.4.12 o al punto C.4.14, a seconda dei casi.

ALLEGATO F – CAMPIONI BIOLOGICI DI URINA CHE NON RISPONDONO AL PESO SPECIFICO APPROPRIATO PER LE ANALISI

F.1 Obiettivo

Assicurare il rispetto delle procedure da seguire nel caso in cui il campione biologico di urina non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi.

F.2 Ambito di applicazione

La procedura ha inizio con la comunicazione all'*Atleta*, da parte del DCO, della necessità di produrre un ulteriore campione biologico e termina con il prelievo di un campione biologico che risponda al Peso specifico appropriato, ovvero con l'adozione delle misure previste da NADO Italia, se del caso.

F.3 Responsabilità

F.3.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici ha la responsabilità di adottare tutte le procedure necessarie a garantire che venga prelevato un campione biologico idoneo, qualora il campione biologico prelevato non soddisfi i requisiti previsti per il Peso Specifico per le analisi.

F.3.2 Il DCO ha la responsabilità di prelevare ulteriori campioni biologici sino a che non siano soddisfatti i requisiti richiesti.

F.4 Requisiti

F.4.1 Il DCO deve verificare se i requisiti per il Peso specifico appropriato per le analisi siano o meno soddisfatti.

F.4.2 Il DCO deve comunicare all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore campione biologico.

F.4.3 In attesa di fornire un ulteriore campione biologico, l'*Atleta* deve rimanere sotto continua osservazione e deve essere invitato a non idratarsi, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un campione biologico idoneo. In alcuni casi, un'eccessiva idratazione, dopo aver fornito un campione biologico non idoneo, può configurare una violazione dell'articolo 2.5 del CSA.

F.4.4 Non appena l'*Atleta* sia in grado di produrre un campione biologico aggiuntivo, il DCO segue la procedura descritta nell'Allegato C.

F.4.5 Il DCO è tenuto a continuare a raccogliere campioni biologici aggiuntivi fino a che non siano soddisfatti i requisiti relativi al peso specifico, ovvero sino a quando il DCO reputi che circostanze eccezionali rendano impossibile proseguire la sessione di prelievo. Tali circostanze eccezionali devono essere opportunamente verbalizzate dal DCO e riportate sul rapporto supplementare. Tali circostanze possono riguardare:

- viaggio dell'*Atleta*, qualora lo stesso sia in grado di fornirne prova (ad es. a mezzo dell'itinerario di volo);
- competizioni programmate per la mattina successiva (se si sta facendo tardi e l'*Atleta* debba competere di nuovo la mattina successiva);
- chiusura del luogo in cui si sta svolgendo la sessione di prelievo e non ci siano altri locali

idonei disponibili (ad es. hotel in cui alloggia l'*Atleta*, etc.).

L'Autorità competente per la raccolta del campione biologico e il DCO devono assicurare di avere la strumentazione adeguata per operare in conformità ai requisiti del presente allegato. Il DCO deve attendere il tempo necessario per la raccolta dei campioni biologici aggiuntivi con peso specifico adeguato ai fini delle analisi.

- F.4.6 Il DCO provvede a verbalizzare che i campioni biologici di urina prelevati appartengono ad un solo *Atleta*, nonché l'ordine di produzione degli stessi.
- F.4.7 Il DCO procede quindi con la sessione di prelievo del campione biologico secondo quanto previsto nell'Allegato C al punto 4.17.
- F.4.8 Il DCO deve inviare al Laboratorio tutti i campioni biologici che sono stati prelevati, indipendentemente dal fatto che soddisfino o meno i requisiti richiesti per il Peso specifico.
- F.4.9 Quando due (2) campioni biologici sono prelevati da un *Atleta* durante la medesima sessione di prelievo, entrambi i campioni biologici devono essere analizzati dal Laboratorio. Nei casi in cui tre (3) o più campioni biologici siano prelevati durante la medesima sessione di prelievo, il Laboratorio stabilirà l'ordine di priorità ed analizzerà il primo e il successivo campione biologico raccolto con il peso specifico più alto così come annotato sul verbale di prelievo antidoping. Il Laboratorio, d'intesa con l'Autorità competente per il controllo antidoping, può determinare se sia necessario analizzare anche gli altri campioni biologici.

ALLEGATO G – REQUISITI PER IL PERSONALE INCARICATO DEL PRELIEVO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

G.1 Obiettivo

Assicurare che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici non agisca in conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le sessioni di prelievo dei campioni biologici.

G.2 Ambito di applicazione

I requisiti di cui deve essere in possesso il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici comprendono lo sviluppo delle necessarie competenze in materia e il successivo rilascio della relativa certificazione.

G.3 Responsabilità

L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è responsabile delle attività definite nel presente Allegato.

G.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

G.4.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve:

- a) determinare le competenze, l'idoneità e le qualifiche necessarie a ricoprire gli incarichi di DCO, Chaperone e BCO; e
- b) elaborare la documentazione informativa per tutto il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici, in cui vengono descritte le loro responsabilità. Come minimo:
 - i) la qualifica di DCO, BCO e Chaperone può essere rivestita esclusivamente da soggetti maggiorenni; e
 - ii) i BCO devono essere in possesso delle qualifiche e delle conoscenze pratiche idonee per effettuare prelievi ematici venosi.

G.4.2 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve assicurare che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici firmi un accordo relativo al conflitto di interesse, alla riservatezza e al codice di condotta.

G.4.3 Il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici non può condurre una sessione di prelievo nel caso in cui sussista un conflitto di interessi. Al tal fine, si ritiene che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici si trovi in conflitto di interessi almeno nei seguenti casi:

- a) qualora egli sia coinvolto nella partecipazione o negli aspetti amministrativi della disciplina sportiva oggetto del controllo antidoping; o
- b) qualora egli sia collegato o coinvolto nella sfera personale di un *Atleta* che potrebbe essere sottoposto a controllo antidoping nel corso della sessione di prelievo in questione;
- c) qualora i propri familiari siano attivamente coinvolti nelle attività quotidiane dello sport, nell'ambito del livello agonistico oggetto del controllo antidoping (ad es.,

- amministrazione, insegnamento, allenamento, partecipazione, funzione medico-sanitaria);
- d) qualora egli sia professionalmente coinvolto, abbia un interesse finanziario o una partecipazione personale in uno sport i cui Atleti siano oggetto del controllo antidoping;
 - e) qualora egli tragga o possa trarre profitto o vantaggio personale e/o professionale, direttamente o indirettamente, da un terzo per via delle decisioni prese nell'adempimento delle proprie funzioni ufficiali; e/o
 - f) qualora egli possa avere interessi privati o personali che pregiudichino la capacità di svolgere i propri compiti con integrità, in modo indipendente e propositivo.

G.4.4 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici assicura che il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici riceva una formazione adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni.

G.4.4.1 Il programma di formazione per i BCO deve quantomeno prevedere l'apprendimento di tutti i requisiti prescritti per i controlli antidoping, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

G.4.4.2 Il programma di formazione per i DCO deve quantomeno prevedere quanto segue:

- formazione teorica approfondita sulle attività di una Sessione di prelievo antidoping attinenti al ruolo di DCO;
- osservazione diretta – preferibilmente sul posto – di tutte le attività di controllo antidoping così come previste dall'ISTI; e
- svolgimento, con esito positivo, di una sessione di prelievo di un campione biologico, sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato. Tra le attività da osservare non è inclusa la produzione del campione biologico.

G.4.4.3 Il programma formativo per gli Chaperone deve prevedere tutti i principali requisiti in merito alla sessione di prelievo dei campioni biologici incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le situazioni di inosservanza, ovvero situazioni che coinvolgano Atleti Minorenni e Atleti diversamente abili.

G.4.4.4 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve assicurare, nel caso di controlli antidoping su Atleti di nazionalità diversa da quella del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici (ad es. in occasione delle Manifestazioni Internazionali o di controlli antidoping Fuori competizione) che il proprio Personale sia adeguatamente preparato a svolgere le proprie mansioni nei confronti di tali Atleti.

G.4.4.5 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni è tenuta a conservare un archivio delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite dal Personale addetto al prelievo dei

campioni.

G.5 Requisiti – Accredитamento, riaccreditamento e delega

- G.5.1 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici devono predisporre un sistema per l'accreditamento e il riaccreditamento del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici.
- G.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accreditamento, l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici deve verificare che il Personale addetto al prelievo del campione biologico abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dall'ISTIT (incluso, ove trovi applicazione, quanto previsto al punto G.4.4.4 in relazione al prelievo di campioni biologici su Atleti di nazionalità diversa da quella del Personale addetto al prelievo del campione biologico).
- G.5.3 L'accreditamento è valido per un massimo di due (2) anni. Prima di poter essere riaccreditato, il Personale addetto al prelievo del campione biologico dovrà essere sottoposto ad una valutazione (teorica e/o pratica) e, nel caso in cui non abbia preso parte alle attività correlate alla raccolta di un campione biologico nell'anno precedente alla data di scadenza dell'accreditamento, ripetere l'intero programma di formazione.
- G.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei campioni biologici il cui accreditamento sia riconosciuto dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici può essere autorizzato a svolgere le attività di prelievo dei campioni biologici per suo conto.
- G.5.5 L'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici è tenuto a istituire un sistema di monitoraggio delle prestazioni del Personale addetto al prelievo dei campioni biologici durante il periodo di accreditamento, che includa la definizione e l'attuazione di criteri per la revoca dello stesso.
- G.5.6 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività relative alla sessione di prelievo dei campioni biologici, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non siano a ciò abilitati. Essi possono inoltre delegare allo Chaperone attività specifiche che rientrano tra le mansioni che è autorizzato a svolgere dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

ALLEGATO H – CONTROLLI IN OCCASIONE DI EVENTI

H.1. Obiettivo

Garantire che vi sia una procedura da seguire quando un'Organizzazione antidoping richiede l'autorizzazione a condurre controlli antidoping in occasione di un Evento rispetto al quale non è stato possibile raggiungere un accordo sui controlli antidoping. L'obiettivo della WADA nel considerare tali richieste è:

- a) incoraggiare la collaborazione e il coordinamento tra diverse Organizzazioni antidoping per ottimizzare l'efficacia dei rispettivi programmi dei controlli antidoping;
- b) garantire che le responsabilità di ogni Organizzazione antidoping siano gestite correttamente; e
- c) evitare che si creino problemi operativi e per gli Atleti.

H.2. Ambito di applicazione

La procedura inizia nel momento in cui l'Organizzazione antidoping che non è responsabile per l'avvio o la direzione di controlli antidoping durante un Evento contatti per iscritto l'organo competente per l'Evento per chiedere il permesso di condurre controlli antidoping e si conclude con l'adozione, da parte della WADA, di una decisione su chi sarà responsabile per condurre i controlli in occasione dell'Evento.

H.3. Responsabilità

Le Organizzazioni Antidoping che richiedono l'autorizzazione a condurre controlli antidoping in un Evento e l'organo competente per l'Evento devono collaborare e, ove possibile, coordinare i controlli durante l'Evento. Tuttavia, se ciò non è possibile, le Organizzazioni antidoping sono tenute a presentare le loro motivazioni alla WADA entro i termini indicati. La WADA ha quindi la responsabilità di esaminare le circostanze e di rendere una decisione in conformità alle procedure stabilite nel presente Allegato.

H.4. Requisiti

Ogni Organizzazione antidoping che non sia responsabile dell'avvio e della direzione dei controlli antidoping nel corso di un Evento ai sensi dell'Articolo 5.3.2 del Codice, ma che desideri comunque condurre controlli antidoping in tale Evento, prima di contattare la WADA, deve richiedere tale autorizzazione all'organo competente per l'Evento in forma scritta e con motivazioni complete.

H.4.1. Tale richiesta deve essere inviata all'organo competente almeno trentacinque (35) giorni prima dell'inizio dell'evento (ovvero trentacinque (35) giorni prima dell'inizio del periodo di In-Competizione, come definito dalle regole della Federazione Internazionale responsabile di quello sport).

H.4.2. Se l'organo competente rifiuta o non risponde entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta, l'Organizzazione antidoping richiedente può inviare alla WADA (con copia all'organo competente) una richiesta scritta corredata dalle motivazioni, una chiara descrizione della situazione e tutta la corrispondenza rilevante tra l'organo competente e l'Organizzazione antidoping richiedente. Tale richiesta deve pervenire alla WADA entro e non oltre ventuno (21) giorni prima dell'inizio dell'Evento.

H.4.3. Al ricevimento di tale richiesta, la WADA chiederà immediatamente all'organo direttivo la sua posizione sulla richiesta e i motivi del suo rifiuto. L'organo direttivo dovrà inviare alla WADA una risposta entro sette (7) giorni dal ricevimento della richiesta della WADA.

- H.4.4 Al ricevimento da parte della WADA della risposta dell'organo competente, o in caso di mancata risposta da parte dell'organo competente entro i sette (7) giorni, la WADA prenderà una decisione motivata entro i successivi sette (7) giorni. Nel prendere la sua decisione, la WADA terrà conto, tra l'altro, di quanto segue:
- a) il piano di distribuzione dei controlli per l'Evento, compreso il numero e il tipo di controlli pianificati per l'Evento;
 - b) l'elenco delle sostanze proibite che verranno ricercate nei campioni biologici prelevati;
 - c) l'intero programma antidoping applicato nello sport;
 - d) i problemi logistici che si verrebbero a creare consentendo all'Organizzazione antidoping richiedente di condurre controlli all'Evento;
 - e) qualsiasi altra motivazione presentata dall'Organizzazione antidoping richiedente e/o dall'organo competente che rifiuta i controlli; e
 - f) ogni altra informazione disponibile che la WADA consideri rilevante.
- H.4.5 Se un'Organizzazione antidoping, che non è l'organo competente rispetto a un Evento nel Paese in cui l'Evento è ospitato, dispone o riceve informazioni di intelligence relative al potenziale ricorso al doping da parte di uno o più Atleti che devono gareggiare all'Evento, l'Organizzazione antidoping deve condividere tali informazioni di intelligence con l'organo competente per l'Evento il prima possibile. Se l'organo competente per l'Evento non ha programmato alcun controllo antidoping e l'Organizzazione antidoping è in grado di condurre essa stessa i controlli antidoping, l'organo competente per l'Evento valuta se esso o l'Organizzazione antidoping possono condurre i controlli indipendentemente dal fatto che le informazioni di intelligence siano state fornite dall'Organizzazione antidoping entro il periodo di trentacinque (35) giorni che precede l'Evento. Se l'organo competente per l'Evento non collabora con l'Organizzazione antidoping che ha fornito le informazioni di intelligence o ritiene di non poter condurre i controlli antidoping da solo o non autorizza l'Organizzazione antidoping a condurre i controlli antidoping all'Evento, l'Organizzazione antidoping dovrà informare immediatamente la WADA.
- H.4.6 Se la WADA decide che deve essere concessa l'autorizzazione per i controlli antidoping all'Evento, come richiesto dall'Organizzazione antidoping richiedente o come proposto dalla stessa WADA, quest'ultima può concedere all'organo competente la possibilità di condurre tali controlli, a meno che la WADA non ritenga che ciò non sia ragionevole e/o appropriato.

ALLEGATO I – PRELIEVO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI EMATICI PER IL PASSAPORTO BIOLOGICO DELL'ATLETA

I.1 Obiettivo

Raccogliere un campione biologico ematico, tramite prelievo venoso, di un *Atleta* al fine di utilizzarlo per la misurazione delle singole variabili ematiche nell'ambito del modulo ematologico del programma del Passaporto biologico dell'*Atleta* e in maniera appropriata a tale scopo. I requisiti di cui al presente Allegato sono aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel precedente Allegato D.

I.2 Requisiti

I.2.1 La programmazione dei controlli antidoping dovrebbe prendere in considerazione le informazioni sulla reperibilità dell'*Atleta* al fine di garantire che la raccolta del campione biologico non avvenga nelle due (2) ore successive l'allenamento, la partecipazione ad una competizione o altre simili attività sportive svolte dall'*Atleta*. Qualora l'*Atleta* abbia partecipato ad un allenamento o ad una gara entro le due ore precedenti all'orario della notifica del controllo antidoping, il DCO/BCO o altro Personale preposto al prelievo del campione biologico dovrà tenere sotto costante osservazione l'*Atleta* fino allo scadere del periodo di due ore.

I.2.2 Se il campione biologico viene prelevato entro le due (2) ore dall'allenamento o dalla gara, la natura, la durata e l'intensità dello sforzo fisico dovranno essere registrate dal DCO al fine di rendere tali informazioni disponibili all'*Athlete Passport Management Unit* (APMU).

I.2.3 Sebbene un singolo campione biologico ematico sia sufficiente nell'ambito del modulo ematologico del Passaporto Biologico dell'*Atleta*, si raccomanda di raccogliere un ulteriore campione biologico B per un'eventuale successiva analisi delle sostanze e metodi vietati rintracciabili nel sangue [ad es. rilevamento di autotrasfusioni (HBT), e/o recettori agonisti dell'eritropoietina (ERA)].

I.2.4 Nell'ambito dei controlli Fuori competizione, i campioni biologici di urina A e B devono essere prelevati insieme al/i campione biologico/i ematico/i per il Passaporto biologico dell'*Atleta*, per consentire lo svolgimento di controlli analitici per ERA, a meno che non sia altrimenti giustificato da una specifica strategia di controlli.

I.2.5 Il campione biologico dovrà essere conservato ad una temperatura refrigerata dal momento del suo prelievo fino all'analisi, a meno che il campione biologico non venga analizzato immediatamente dopo il prelievo. La procedura di conservazione del campione biologico è di responsabilità del DCO.

I.2.6 L'Attrezzatura di conservazione e trasporto deve essere in grado di mantenere i campioni ematici relativi al Passaporto biologico dell'*Atleta* ad una temperatura refrigerata per tutta la durata del periodo di conservazione e trasporto. I campioni biologici ematici non dovrebbero essere congelati. Nella scelta dell'Attrezzatura di conservazione e trasporto, il DCO deve tener conto della durata del periodo di conservazione, del numero dei campioni biologici da conservare e delle condizioni ambientali (temperature calde o fredde). L'Attrezzatura di conservazione deve essere scelta tra quelle di seguito elencate:

- a) frigorifero;
- b) contenitore refrigerato e isolato;

- c) borsa termica; oppure
- d) altro dispositivo avente le suddette caratteristiche.

I.2.7 Il data logger per la temperatura verrà utilizzato per registrare la temperatura del campione biologico dal momento del prelievo fino all'analisi, ad eccezione del campione biologico analizzato immediatamente dopo il prelievo. Il data logger per la temperatura deve essere in grado di:

- a) registrare la temperatura almeno una volta al minuto ed esprimerla in gradi Celsius;
- b) registrare l'orario GMT;
- c) registrare per iscritto l'andamento della temperatura inserendo un rilevamento per riga e adottando il seguente formato: "AAAA-MM-GG HH:MM T"; e
- d) avere un codice identificativo univoco composto da almeno sei caratteri.

I.2.8 A seguito della notifica all'*Atleta* del controllo antidoping e in seguito alla comunicazione dei propri diritti e responsabilità nell'ambito del processo del controllo antidoping eseguita dal DCO/BCO, questi comunicherà all'*Atleta* di rimanere fermo, in posizione seduta eretta e stabile con i piedi sul pavimento per almeno dieci (10) minuti prima del prelievo del campione biologico ematico. Se i piedi dell'*Atleta* non possono raggiungere il pavimento e/o la disabilità dell'*Atleta* non consente di appoggiare i piedi sul pavimento, l'*Atleta* deve rimanere in posizione seduta, eretta e stabile.

I.2.9 Il DCO/BCO raccoglie e registra le seguenti informazioni aggiuntive sul rapporto supplementare per il passaporto biologico dell'*Atleta*, sul verbale di prelievo antidoping specifico per il passaporto biologico dell'*Atleta* o su un altro verbale firmato dall'*Atleta* e dal DCO/BCO:

- a) L'*Atleta* è stato seduto per almeno dieci (10) minuti con i piedi sul pavimento prima del prelievo ematico, come prescritto dall'articolo I.2.8?
- b) Il campione biologico è stato raccolto immediatamente dopo almeno tre (3) giorni consecutivi di gara di resistenza intensiva, come una gara a tappe nel ciclismo?
- c) L'*Atleta* ha eseguito una sessione di allenamento o una gara nelle due (2) ore precedenti il prelievo ematico?
- d) L'*Atleta* si è allenato, ha gareggiato o ha risieduto ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri nelle due settimane precedenti il prelievo ematico? In caso affermativo o in caso di dubbio, è necessario annotare il nome e il luogo in cui l'*Atleta* è stato, le date e la durata del suo soggiorno. L'altitudine stimata deve essere indicata, se nota.
- e) L'*Atleta* ha usato qualche forma di simulazione dell'altitudine come una tenda o camera ipossica, una maschera, ecc. durante le due (2) settimane precedenti? In tal caso, è necessario annotare quante più informazioni possibili relativamente allo strumento e alle metodologie impiegate (ad es. frequenza, durata, intensità).
- f) L'*Atleta* ha ricevuto una o più trasfusioni di sangue durante i tre (3) mesi precedenti? Ha subito perdite di sangue dovute a incidenti, patologie o donazioni

nei tre (3) mesi precedenti? In caso affermativo, è necessario annotare il volume stimato.

- g) L'*Atleta* è stato esposto a condizioni ambientali estreme durante le due (2) ore prima del prelievo ematico, comprese eventuali sessioni in qualsiasi ambiente con calore artificiale, quale una sauna? In caso affermativo, è necessario annotare i dettagli.

I.2.10 Il DCO/BCO dovrà azionare il data logger per la temperatura e posizionarlo all'interno del dispositivo di conservazione. È importante avviare la registrazione della temperatura prima del prelievo del campione biologico.

I.2.11 Il dispositivo di conservazione deve essere presente all'interno della sala del controllo antidoping e mantenuto in sicurezza.

I.2.12 Il DCO/BCO chiede all'*Atleta* di scegliere un'Attrezzatura per la raccolta dei campioni, conformemente all'Allegato D, punto 4.6, e proseguire la sessione di raccolta del campione biologico ai sensi dell'Allegato D, punto 4.7.

I.3 Procedura di raccolta del campione biologico ematico

I.3.1 La procedura di prelievo dei campioni biologici ematici ai fini del passaporto biologico dell'*Atleta* segue la procedura descritta nell'Allegato D.4, compreso il periodo di dieci (10) minuti (o più) durante i quali l'*Atleta* dovrà rimanere in posizione seduta.

I.3.2 L'*Atleta* ed il DCO/BCO provvederanno a firmare il verbale di prelievo antidoping e, se del caso, il/i rapporto/i supplementare/i relativo/i al passaporto biologico dell'*Atleta*.

I.3.3 Il campione biologico ematico viene dunque sigillato e posizionato all'interno del dispositivo di conservazione, insieme al data logger per la temperatura.

I.4 Requisiti relativi al trasporto

I.4.1 I campioni ematici dovranno essere trasportati all'interno di un dispositivo che ne mantenga l'integrità nel tempo, a prescindere dai cambiamenti della temperatura esterna.

I.4.2 La procedura di trasporto è di responsabilità del DCO. Il trasporto deve avvenire in maniera sicura, attraverso metodi autorizzati dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici.

I.4.3 L'integrità dei marker utilizzati nel modulo ematologico del passaporto biologico dell'*Atleta* è garantita quando il Blood Stability Score (BSS) rimane al di sotto di ottantacinque (85). Tale BSS è calcolato come segue:

$$\text{BSS} = 3 * T + \text{CAT}$$

Essendo CAT il tempo intercorso tra il prelievo e l'analisi del campione biologico (espresso in ore) e T la temperatura media (espressa in gradi Celsius) misurata dal data logger nel periodo di tempo che va dal prelievo all'analisi del campione biologico stesso.

I.4.4 Nell'ambito del BSS, la seguente tabella può essere utilizzata dal DCO/BCO al fine di stimare il tempo massimo del trasporto fino al Laboratorio o al Laboratorio ABP (variabile denominata "Collection to reception time" – CRT, tempo intercorso tra il prelievo e la

ricezione del campione biologico) per il programma relativo al Passaporto biologico dell'*Atleta*, rispetto a una data temperatura media (T), ad esempio, se spedito a 4°C, il CRT massimo è di 60 ore:

T [C°]	CRT [h]
15	27
12	36
10	42
9	45
8	48
7	51
6	54
5	57
4	60

I.4.5 Il DCO/BCO dovrà trasportare rapidamente il campione biologico al Laboratorio o al Laboratorio ABP per il Passaporto biologico dell'*Atleta*.

I.4.6 L'Autorità che ha disposto il controllo antidoping o l'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici dovranno inserire nel sistema ADAMS quanto segue e nel più breve tempo possibile:

- il verbale di prelievo antidoping, ai sensi dell'articolo 4.9.1 b) dell'ISTI;
- il rapporto supplementare e/o le informazioni aggiuntive specifiche ai fini del passaporto biologico dell'*Atleta* e annotate sul relativo verbale;
- nella catena di custodia, il codice identificativo (ID) del data logger per la temperatura (senza alcun riferimento di orario o di tempo) e il fuso orario in GMT della località in cui il controllo è stato svolto.

ALLEGATO J – RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI RACCOLTI SECONDO LA METODOLOGIA “DRIED BLOOD SPOT”

J.1 Obiettivo

Raccogliere il sangue di un *Atleta* secondo la metodologia “dried blood spot” in modo che sia garantito:

- a) il rispetto degli standard sanitari riconosciuti a livello internazionale e che la raccolta del campione sia effettuata da un soggetto adeguatamente formato, in modo da non compromettere la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale addetto alla raccolta dei campioni;
- b) che la qualità e la quantità del campione prelevato siano tali da soddisfare i requisiti analitici richiesti;
- c) che il campione non sia stato manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) che il campione venga identificato in modo chiaro e accurato; e
- e) che il campione sia ben sigillato in un kit anti-manomissione.

J.2 Ambito di applicazione

Nell'ambito del processo di raccolta di un campione di sangue secondo la metodologia “dried blood spot”, l'*Atleta* deve essere informato, all'inizio della sessione, sui requisiti previsti per la procedura di raccolta del campione e, al suo termine, sulla corretta conservazione del campione stesso prima del trasporto al Laboratorio che procederà con le relative analisi. Questi campioni vengono prelevati mediante puntura/incisione della pelle per accedere ai vasi capillari (piccoli vasi sanguigni). Un campione di sangue raccolto secondo la metodologia “dried blood spot” consiste nella raccolta, in occasione della stessa sessione di prelievo, di piccoli quantitativi di sangue che vengono fatti asciugare su un apposito supporto assorbente.

J.3 Responsabilità

Dal momento che la metodologia “dried blood spot” non prevede l'effettuazione di prelievo venoso, la raccolta dei campioni prelevati con questa modalità può essere effettuata da un DCO senza la necessità della presenza di un BCO specializzato, a patto che siano rispettati gli standard sanitari previsti e che il DCO sia adeguatamente formato. La procedura di raccolta dei campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot” deve essere conforme agli standard nazionali e ai requisiti normativi previsti. Il DCO e/o il BCO hanno la responsabilità di:

- a) prelevare il campione di sangue;
- b) assicurarsi che ogni campione sia adeguatamente identificato e sigillato;
- c) rispondere alle domande pertinenti durante la raccolta del campione;
- d) smaltire correttamente l'attrezzatura per la raccolta aperta ma non utilizzata, ovvero le parti dell'attrezzatura utilizzate non sigillate con il supporto assorbente del campione; e
- e) conservare e spedire correttamente ogni campione.

J.4 Requisiti dell'attrezzatura per la raccolta di campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot”

La strumentazione per la raccolta dei campioni di sangue secondo la metodologia “dried blood spot” deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) contenere un dispositivo monouso per la raccolta del campione (ad es. pungidito monouso da utilizzare insieme a schede di cellulosa, dispositivi con microaghi/microlancette integrati) per la puntura/incisione e la raccolta di sangue sul polpastrello e/o sulla parte superiore del braccio (se necessario, possono essere utilizzati

- parti del corpo alternative per la puntura nel caso di atleti con disabilità fisiche);
- b) il supporto assorbente per i campioni "A" e "B" deve consentire la raccolta di campioni "A" e "B" distinti (o equivalenti) con un totale minimo di circa 40 µL di sangue nel/i campione/i "A" e con un totale minimo di circa 20 µL di sangue capillare nel/i campione/i "B";
- c) il contenitore del campione e/o i kit per la conservazione devono contenere un essiccante che consenta ai campioni di asciugarsi rapidamente quando sono già sigillati (senza dover aspettare prima di sigillarli) e che offra protezione contro la possibile degradazione o contaminazione prematura del campione.

J.5 Procedura per il prelievo di campioni di sangue secondo la metodologia "dried blood spot"

Le procedure che prevedono il prelievo di sangue devono rispettare gli standard e i requisiti normativi nazionali vigenti in materia, qualora gli stessi superino i requisiti indicati di seguito.

- J.5.1 Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia adeguatamente informato dei requisiti per il prelievo del campione, comprese le eventuali modifiche previste dall'Allegato A - Modifiche per gli Atleti con disabilità e/o dall'Allegato B - Modifiche per gli Atleti minorenni.
- J.5.2 Il DCO/Chaperone e l'*Atleta* devono recarsi nella sala in cui verrà fornito il campione.
- J.5.3 Il DCO/BCO deve indossare guanti durante il processo di raccolta del campione e fino a quando il campione non venga sigillato.
- J.5.4 Il DCO/Chaperone deve, ove possibile, assicurarsi che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani solo con acqua prima del prelievo del campione.
- J.5.5 Il DCO/BCO deve assicurarsi che all'*Atleta* vengano offerte condizioni confortevoli per il prelievo del campione.
- J.5.6 Il DCO/BCO deve istruire l'*Atleta* sulla scelta dell'attrezzatura che verrà utilizzata per la raccolta dei campioni e sulla verifica dell'attrezzatura selezionata per esaminare che la stessa non sia stata manomessa e che gli eventuali sigilli siano intatti. Se l'*Atleta* non è soddisfatto dell'attrezzatura selezionata, può sceglierne un'altra. Se l'*Atleta* non è soddisfatto di un'attrezzatura e non ne è disponibile un'altra, il DCO deve verbalizzarlo. Se il DCO non concorda con l'*Atleta* sul fatto che tutte le attrezzature disponibili non siano soddisfacenti, il DCO deve chiedere all'*Atleta* di procedere con la sessione di raccolta dei campioni. Se il DCO concorda con l'*Atleta* sul fatto che tutta l'attrezzatura disponibile non sia soddisfacente, il DCO deve terminare la sessione di prelievo e verbalizzare quanto accaduto.
- J.5.7 Una volta scelto il kit per il prelievo del campione, il DCO e l'*Atleta* devono verificare che tutti i numeri di codice del campione corrispondano e che il numero di codice del campione sia annotato in maniera corretta dal DCO sul verbale del controllo antidoping. Se l'*Atleta* o il DCO riscontrano che i codici non corrispondono, il DCO deve chiedere all'*Atleta* di scegliere un altro kit. Il DCO deve verbalizzare quanto accaduto.
- J.5.8 Il DCO/BCO deve valutare il punto più adatto per effettuare la puntura sulla punta del dito e/o sulla parte superiore del braccio, per non arrecare un danno all'*Atleta* o alle sue prestazioni sportive (ad esempio, mano/braccio non dominante). Il sito di puntura deve essere privo di calli, tagli, cicatrici e tatuaggi. Il DCO/BCO, se del caso, deve scegliere una

parte del corpo alternativa per effettuare la puntura nel caso di Atleti con disabilità fisiche.

- J.5.9 Il DCO/BCO deve indicare all'*Atleta* come riscaldare il punto di raccolta del campione biologico, ad esempio, lavando le mani con acqua calda, scuotendo la mano/il braccio, massaggiando il punto di puntura o mettendo la mano/il braccio in una coperta calda.
- J.5.10 Il DCO/BCO deve pulire la pelle con un tampone o un tampone sterilizzato con alcool. Non si devono usare gel disinfettanti. Una volta che la pelle è completamente asciutta, il DCO/BCO preleva il campione di sangue dal polpastrello o da un'area della parte superiore del braccio utilizzando il dispositivo di raccolta di sangue secondo la metodologia "dried blood spot" secondo le istruzioni fornite dai produttori dell'apparecchiatura.

Per i campioni di sangue raccolti secondo la metodologia "dried blood spot" seguendo la modalità pungidito:

- a) se possibile, si deve scegliere il dito medio o l'anulare. Si può scegliere anche il mignolo, ma il prelievo può essere più doloroso;
- b) la puntura deve essere eseguita con un pungidito, in posizione leggermente laterale rispetto al polpastrello, sull'ultima falange del dito;
- c) il flusso sanguigno può essere aumentato massaggiando delicatamente la parte prossimale del dito in direzione distale. Tuttavia, è necessario evitare di spremere o esercitare una pressione sul dito, poiché potrebbe causare emolisi e diluizione del campione;
- d) la prima goccia di sangue deve essere eliminata con una compressa/tampone sterile asciutto;
- e) solo la goccia di sangue deve entrare in contatto con il supporto assorbente per la raccolta del campione di sangue secondo la metodologia "dried blood spot", mentre il dito non deve toccarlo. La goccia di sangue non deve essere spalmata sul supporto assorbente del campione;
- f) deve essere applicata una sola goccia di sangue per ogni punto, poiché lo sgocciolamento di più gocce sullo stesso punto causerebbe una disomogeneità del campione.

Per i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia "dried blood spot" dalla parte superiore del braccio con un dispositivo dotato di microago/microlancetta integrati:

- g) il DCO/BCO è responsabile dell'applicazione e della rimozione del dispositivo dal braccio dell'*Atleta*. L'*Atleta* è autorizzato a premere il pulsante per inserire il/i microago/microaghi/ la/e microlancetta/e dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni dal DCO/BCO. In caso contrario, sarà il DCO/BCO a premere il pulsante.

- J.5.11 Il volume di sangue prelevato deve essere adeguato a soddisfare i requisiti analitici richiesti per l'analisi da eseguire sul campione, vale a dire un totale minimo di circa 40 µL di sangue nel/i punto/i "A" e un totale minimo di circa 20 µL di sangue nel/i punto/i "B" per i metodi analitici cromatografici-spettrometrici di massa. Altre analisi speciali possono richiedere campioni aggiuntivi e/o un volume maggiore di campioni.
- J.5.12 Il DCO/BCO deve verificare che il sangue si depositi sul supporto assorbente del campione e che un numero sufficiente di punti dei campioni "A" e "B" (per produrre una quantità sufficiente di sangue, come descritto al punto J.5.11) sia sufficientemente pieno di sangue.
- J.5.13 Se il volume di sangue raccolto dall'*Atleta* al primo tentativo è insufficiente, il DCO/BCO deve ripetere la procedura fino a un massimo di tre (3) tentativi. Se tutti e tre (3) i tentativi non riescono a produrre un volume sufficiente di sangue, il DCO deve interrompere la

raccolta dei campioni e indicare le ragioni dell'interruzione. Se è necessario più di un tentativo, il DCO/BCO deve scegliere un altro punto per eseguire la puntura. La pelle deve essere pulita e per la puntura deve essere utilizzato nuovo pungidito o un nuovo dispositivo per la raccolta dei campioni.

- J.5.14 A seguito della raccolta, il DCO/BCO deve esercitare una pressione sul punto della puntura o chiedere all'*Atleta* di provvedervi. Il DCO/BCO provvederà ad eseguire una o più medicazioni.
- J.5.15 Il DCO/BCO deve smaltire le attrezzature usate che non sono sigillate con il supporto assorbente del campione biologico in conformità con gli standard nazionali per la lavorazione del sangue.
- J.5.16 Se sul campione biologico devono essere eseguite ulteriori operazioni in sede di controllo, come la rimozione del supporto assorbente del campione stesso (ad esempio, carta di cellulosa, cartuccia) dal dispositivo di raccolta, il DCO/BCO provvederà a tale operazione e successivamente a trasferire il campione nel kit anti-manomissione. L'*Atleta* deve rimanere nell'area di raccolta del campione biologico e osservare il proprio Campione fino a quando lo stesso campione non viene sigillato in un kit a prova di manomissione.
- J.5.17 L'*Atleta* deve sigillare il proprio campione biologico nel kit anti-manomissione come indicato dal DCO. In presenza dell'*Atleta*, il DCO deve controllare che la sigillatura sia soddisfacente. L'*Atleta* e il DCO/BCO devono firmare la documentazione relativa alla raccolta del campione biologico; e
- J.5.18 Il campione di sangue prelevato secondo la metodologia “dried blood spot”, una volta sigillato, può essere conservato a temperatura ambiente e in modo da ridurre al minimo il potenziale di degradazione del campione dovuto a fattori quali ritardi, esposizione alla luce e variazioni estreme di temperatura.
- J.6 Requisiti per il trasporto
- J.6.1 I campioni di sangue prelevati secondo la metodologia “dried blood spot” devono essere trasportati in conformità alle disposizioni degli articoli 9.1, 9.2 e 9.3, ISTI, con le seguenti precisazioni:
- a) i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia “dried blood spot” possono essere spediti come materiali non pericolosi utilizzando la posta ordinaria o i servizi di corriere, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili;
 - b) i contenitori dei campioni devono essere trasparenti, ma si raccomanda di trasportare i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia “dried blood spot” in una scatola/sacchetto di trasporto non trasparente per proteggere i campioni dall'esposizione alla luce; e
 - c) campioni di sangue prelevati secondo la metodologia “dried blood spot” possono essere trasportati a temperatura ambiente. Se si raccolgono altri campioni di sangue (ad esempio, campioni del passaporto biologico dell'*Atleta*) durante la stessa sessione di prelievo, i campioni di sangue prelevati secondo la metodologia “dried blood spot” possono essere trasportati anche a temperatura refrigerata.

ALLEGATO K – RACCOLTA DI CAMPIONI BIOLOGICI URINARI IN MODALITÀ VIRTUALE DURANTE UNA PANDEMIA

K.1 Obiettivo

Elaborare una procedura specifica per lo svolgimento della raccolta di un campione biologico in ambiente virtuale che può essere attuata solo durante una pandemia e/o un'epidemia nazionale quando le restrizioni sanitarie locali o nazionali in vigore consentano di effettuare la notifica del controllo all'*Atleta* di persona, ma impongano delle limitazioni per la fase del prelievo del campione biologico urinario da parte del DCO.

K.2 Ambito di applicazione

La procedura inizia con la notifica all'*Atleta* da parte del DCO presso la sede del controllo antidoping, con la consegna all'*Atleta* di un kit per il prelievo del campione biologico e termina con il ritiro da parte del DCO del campione biologico sigillato e della relativa documentazione presso la sede in cui è avvenuta la notifica del controllo antidoping all'*Atleta*, o in un'altra sede che il DCO e l'*Atleta* concorderanno.

K.3 Responsabilità

K.3.1 In caso di pandemia e/o epidemia nazionale, tutte le Organizzazioni Antidoping devono seguire le linee guida elaborate dai rispettivi governi nazionali e delle autorità sanitarie competenti al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli Atleti e del Personale addetto alla raccolta dei campioni biologici. Ai fini dell'attuazione delle procedure inerenti alla raccolta dei campioni biologici, è necessario attenersi ai requisiti specifici prescritti dalla normativa internazionale, nazionale e regionale applicabile (ad esempio, disposizioni inerenti alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatorie o raccomandate, come l'isolamento, il lavaggio delle mani, l'uso di mascherine di protezione, vaccinazione, ecc.)

K.3.2 Le Organizzazioni antidoping, in considerazione dell'attuazione delle procedure per lo svolgimento della raccolta del campione biologico in ambiente virtuale, devono svolgere un'attenta valutazione, anche in relazione all'utilizzo di un sistema informatico e qualsiasi eventuale coinvolgimento di terza parte nell'ambito di tali procedure; tale valutazione deve essere condotta in base ai requisiti dell'ISPPPI e nel rispetto delle disposizioni normative, ad esempio in materia di protezione dei dati personali e, se necessario, le richiamate Organizzazioni devono essere in grado di implementare appropriate misure fisiche, organizzative, tecniche e di altro tipo per mitigare i rischi per la privacy e la sicurezza delle informazioni che potrebbero essere identificati in occasione di tale valutazione.

K.3.3 Il DCO ha la responsabilità di fornire all'*Atleta* istruzioni adeguate al momento della notifica in presenza e poi virtualmente attraverso il sistema informatico utilizzato, e di informarlo sul fatto che ogni Campione debba essere adeguatamente raccolto, identificato, registrato, sigillato e che l'integrità dello stesso debba essere mantenuta tale durante tutto il processo di raccolta e di sigillatura virtuale.

K.4 Requisiti

K.4.1 Al momento del contatto iniziale, il DCO informerà l'*Atleta*, presso il luogo del controllo, che deve sottoporsi al prelievo del Campione. La notifica all'*Atleta* deve avvenire ai sensi dell'Articolo 5.4.1 dell'ISTI.

- K.4.2 Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia informato del fatto che la procedura di raccolta e di sigillatura del Campione sarà condotta in un ambiente virtuale, comprese le eventuali modifiche previste nell'Allegato A - Modifiche per gli Atleti con disabilità e/o nell'Allegato B - Modifiche per gli Atleti minorenni.
- K.4.3 Il DCO deve compilare la parte relativa alla "Notifica all'*Atleta*" presente nel verbale del controllo antidoping (in formato cartaceo o elettronico) e l'*Atleta* deve sottoscriverla per conferma ed accettare la notifica. Se l'*Atleta* si rifiuta di firmare l'avvenuta notifica o si sottrae alla notifica, il DCO dovrà, se possibile, informarlo delle conseguenze di un mancato adempimento. Il DCO documenterà i fatti in un rapporto dettagliato e riferirà le circostanze alla Testing Authority. La Testing Authority seguirà le fasi prescritte nell'Allegato A dello Standard Internazionale per la Gestione dei Risultati- Riesame di eventuali inosservanze.
- K.4.4 Il DCO deve avviare una connessione video e audio tramite il sistema informatico individuato (ad esempio, tablet, telefono cellulare o videocamera) con il dispositivo di supporto (se previsto) e fornirlo all'*Atleta*. Il DCO deve informare l'*Atleta* che lo stesso deve rimanere in collegamento con il DCO tramite il sistema informatico per tutta la durata della sessione di raccolta dei campioni biologici. Il DCO deve inoltre informare l'*Atleta* che le funzioni di registrazione sono state completamente disabilite.
- K.4.5 Il DCO fornirà quindi all'*Atleta* il kit che comprende l'Attrezzatura per la raccolta dei campioni, altri dispositivi di supporto come lo strumento di rilevazione della temperatura e la documentazione necessaria. Il DCO chiederà all'*Atleta* di dirigersi con l'Attrezzatura verso un luogo adatto per il prelievo dei campioni biologici che sia privato e dove la sessione di prelievo dei campioni possa essere espletata. Il DCO deve anche assicurarsi che si trovino in un luogo privato.
- K.4.6 Quando l'*Atleta* è giunto nel luogo di raccolta del campione biologico il DCO, collegato virtualmente tramite il sistema informatico, deve: a) chiedere all'*Atleta* se un rappresentante dello stesso sia presente nel luogo di raccolta dei campioni; b) chiedere all'*Atleta* di mostrargli con la telecamera il luogo di raccolta dei campioni selezionato in cui si svolgerà la Sessione di prelievo dei campioni; e c) chiedere all'*Atleta* di confermare la qualità audio e video del sistema informatico utilizzato.
- K.4.7 Il DCO deve confermare all'*Atleta* che anche il DCO sarà ripreso per tutta la durata della sessione di prelievo dei campioni biologici e che la sessione di raccolta dei campioni non verrà registrata.
- K.4.8 Il DCO chiederà quindi all'*Atleta* di posizionare il dispositivo informatico in una posizione tale da garantire al DCO una visuale adeguata dell'*Atleta* (compresa la parte superiore del corpo e le mani) e la completa visione dell'Attrezzatura per la raccolta dei campioni.
- K.4.9 L'*Atleta* deve posizionare il kit di raccolta dei campioni biologici, i dispositivi di supporto e la documentazione su una superficie stabile presente nel luogo individuato per eseguire la sessione di prelievo e in modo tale da consentirne la piena visuale al DCO.
- K.4.10 L'*Atleta* deve completare la parte "Informazioni sull'*Atleta*" presente nel verbale di prelievo dei campioni (in formato cartaceo o elettronico) con l'assistenza del DCO.
- K.4.11 Il DCO deve chiedere all'*Atleta* di scegliere un contenitore di raccolta del campione biologico secondo le modalità previste dall'Allegato C.4.3. Il DCO chiederà quindi all'*Atleta*

di applicare lo strumento per il monitoraggio della temperatura all'esterno del recipiente di raccolta selezionato.

- K.4.12 Quando l'*Atleta* è pronto a fornire un Campione di urina, il DCO deve chiedere allo stesso di mostrargli con la telecamera l'area dei servizi igienici in cui fornirà il Campione biologico. Il DCO deve indicare all'*Atleta* la posizione migliore in cui posizionare il dispositivo informatico durante la fornitura del Campione biologico. Qualsiasi circostanza sospetta, ad esempio la presenza di altri campioni di urina o oggetti dopanti nell'area dei servizi igienici, che possa compromettere la sessione di prelievo, deve essere annotata e documentata nel dettaglio dal DCO.
- K.4.13 Il DCO deve inoltre informare l'*Atleta* che il processo della minzione non sarà osservato direttamente dal DCO come avverrebbe normalmente, ma l'*Atleta* sarà continuamente monitorato a distanza mediante il dispositivo informatico collocato nell'area dei servizi igienici. La telecamera deve essere posizionata in modo da consentire al DCO una visione completa della parte superiore del corpo dell'*Atleta* (cioè dalla vita alla sommità della testa) e delle braccia mentre è in attesa di fornire un Campione e/o durante la fornitura del Campione.
- K.4.14 L'*Atleta* dovrà essere informato dell'importanza di rimanere sotto la piena osservazione della telecamera durante la minzione, nonché delle possibili conseguenze di una potenziale inosservanza. Qualsiasi perdita di connessione dovrebbe essere documentata, compresi l'ora esatta e la durata, così come eventuali ulteriori tentativi di ri-connessione e le giustificazioni da parte dell'*Atleta*. Se l'*Atleta* o il campione biologico una volta prelevato non rimangono nel campo visivo della telecamera e se le circostanze sono ritenute sospette dal DCO, lo stesso può valutare la possibilità di prelevare un ulteriore campione dall'*Atleta*. Il DCO documenta i fatti in una relazione dettagliata e riferisce le circostanze alla *Testing Authority*.
- K.4.15 Una volta che l'*Atleta* abbia fornito il volume di urina richiesto, il DCO chiede all'*Atleta* di mostrare alla telecamera il contenitore di raccolta con la scala di misurazione del volume, al fine di accertare che sia stato fornito il volume adeguato di urina per svolgere le analisi. Se il volume di urina fornito dall'*Atleta* è insufficiente, il DCO fornisce istruzioni all'*Atleta* per seguire la procedura di raccolta parziale dei campioni conformemente all'Allegato E - Campione di urina - Volume insufficiente.
- K.4.16 Una volta chiuso il coperchio del recipiente di raccolta, il DCO chiederà all'*Atleta*, mentre si trova nell'area dei servizi igienici, di mostrare la misurazione della striscia di monitoraggio della temperatura alla telecamera per consentire al DCO di confermare la temperatura del Campione di urina.
- K.4.17 L'*Atleta* deve uscire dall'area dei servizi igienici, assicurandosi di mantenere il proprio Campione visibile dalla telecamera. Al ritorno nel luogo di raccolta del campione, l'*Atleta* deve posizionare la telecamera nella stessa posizione in cui era all'inizio della procedura in modo che il campione sia nella completa visuale del DCO fino a quando il campione non venga sigillato.
- K.4.18 Il DCO deve seguire l'*Atleta* nel processo di selezione e apertura di un kit di raccolta dei campioni contenente i contenitori A e B conformemente all'Allegato C.4.3 e all'Allegato C.4.12. L'*Atleta* deve mostrare al DCO i numeri del codice campione e il DCO deve registrarli (e successivamente confermare al ricevimento del campione).

- K.4.19 La divisione del contenuto del campione biologico nei contenitori A e B e la sigillatura delle bottiglie A e B sono effettuate dall'*Atleta* alla vista del DCO conformemente all'Allegato C.4.13 e C.4.14.
- K.4.20 Una volta che l'*Atleta* abbia terminato la sigillatura dei contenitori A e B, l'*Atleta* deve verificare, con l'assistenza del DCO, l'urina residua presente nel recipiente di raccolta per determinare se il campione ha un peso specifico adatto per le analisi. Quando il campione di urina non soddisfa il requisito di un peso specifico adeguato per le analisi, il DCO fornisce istruzioni all'*Atleta* che dovrà seguire le disposizioni di cui all'Allegato F - Campioni di urina che non soddisfano il requisito di peso specifico adatto per l'analisi.
- K.4.21 L'*Atleta* deve terminare la compilazione del verbale di prelievo con l'assistenza del DCO. L'*Atleta* e il DCO devono sottoscrivere il verbale per accertare che la verbalizzazione rifletta accuratamente i dettagli della sessione di prelievo. Il DCO deve assicurarsi che l'*Atleta* sia a conoscenza della necessità di conservare una copia della documentazione della raccolta di campioni (se in formato cartaceo) o che l'*Atleta* riceva una copia della documentazione della raccolta di campioni (se elettronica).
- K.4.22 Al termine della procedura, il DCO chiede all'*Atleta* di imballare il suo Campione, tutta l'Attrezzatura per la Raccolta dei Campioni e la documentazione e di incontrare il DCO nel luogo iniziale in cui è avvenuta la notifica del controllo all'*Atleta* ovvero in altro luogo concordato.
- K.4.23 L'*Atleta* deve rimanere davanti alla telecamera fino a quando non abbia concluso la sessione di prelievo dei campioni e debba incontrare di persona il DCO.
- K.4.24 Il DCO, dopo aver ricevuto l'attrezzatura e la documentazione dall'*Atleta*, deve condurre una verifica di tutte le Attrezzature per la raccolta dei campioni, dei dispositivi di supporto e della documentazione, e confermare, per iscritto, che la documentazione per la raccolta dei campioni e il relativo Campione (i campioni) siano presenti.

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

Definizioni ai sensi del Codice WADA e del CSA

ADAMS *Anti-Doping Administration and Management System* – sistema di amministrazione e gestione antidoping – è una piattaforma digitale per la raccolta, gestione, condivisione di dati, ideata a supporto dei soggetti interessati e della WADA, conformemente alla normativa in materia di protezione e trattamento dei dati.

Assistenza sostanziale: ai sensi dell'articolo 11.7.1, una Persona che fornisce assistenza sostanziale deve: (1) fornire mediante una dichiarazione sottoscritta ovvero mediante un'intervista registrata tutte le informazioni di cui è in possesso in relazione a violazioni della normativa antidoping o ad altri procedimenti descritti nell'articolo 11.7.1.1, e (2) collaborare attivamente all'indagine e al giudizio afferenti a tali informazioni, compresa, ad esempio, la deposizione in un'udienza se richiesto da un'Organizzazione antidoping o da un Organo giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere verosimili e devono costituire una componente fondamentale di qualsiasi caso o procedimento che venga avviato o, se non viene avviato alcun caso o procedimento, devono aver fornito una prova sufficiente per poter avviare un caso o un procedimento.

Atleta di livello internazionale: gli Atleti che competono nel proprio sport a livello internazionale, secondo la definizione della Federazione internazionale di appartenenza, nel rispetto dello Standard Internazionale per i Controlli e le Investigazioni (*International Standard for Testing and Investigations*).

Atleta di livello nazionale: un *Atleta* inserito nel registro RTP nazionale; Atleti inseriti nel Club Olimpico (che ricevono finanziamenti dal movimento sportivo); un *Atleta* che attualmente o negli ultimi sei (6) mesi ha rappresentato l'Italia a livello senior; un *Atleta* che è stato selezionato per rappresentare l'Italia in Eventi o Competizioni Internazionali, non classificati come *Atleta* di livello internazionale dalla Federazione Internazionale di riferimento.

Atleta ricreazionale: in Italia, l'*Atleta* ricreazionale è qualsiasi Persona che fa parte di un Ente di Promozione Sportiva, o qualsiasi Persona che partecipa a competizioni locali o gareggia in competizioni di livello inferiore negli Sport di Squadra. In ogni caso, non sono considerati Atleti ricreazionali coloro che, nei 5 (cinque) anni precedenti la violazione della normativa antidoping: (i) è stato un *Atleta* di livello internazionale (come definito da ogni Federazione Internazionale in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*) o Nazionale (come definito da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping in linea con l'*International Standard for Testing and Investigations*); (ii) ha rappresentato l'Italia o qualsiasi altro Paese in un evento internazionale in una categoria *open*; (iii) o è stato incluso in RTP o in un altro pool tenuto da una Federazione Internazionale, da NADO Italia o da altra Organizzazione Nazionale Antidoping.

Atleta: qualsiasi Persona che compete in uno sport sotto l'egida della propria Federazione Internazionale e/o del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Campione biologico/Specimen: qualsiasi materiale biologico raccolto in occasione del controllo antidoping.

Codice Sportivo Antidoping (CSA): il Codice adottato da NADO Italia, in recepimento del Codice Mondiale Antidoping e degli Standard Internazionali.

Codice WADA: il Codice Mondiale Antidoping WADA.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione nazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping. In Italia, il Comitato Olimpico Nazionale è il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Competizione: una singola gara, partita, gioco o competizione sportiva individuale. Per esempio, una partita di basket o la finale dei 100 metri olimpici di atletica leggera. Per le corse a tappe e altre competizioni sportive in cui i premi sono assegnati su base giornaliera o su altre basi intermedie, la distinzione tra una competizione e un evento sarà stabilita dalle norme della Federazione Internazionale di riferimento.

Conseguenze delle violazioni delle norme antidoping (“Conseguenze”-“sanzioni”): la violazione di una norma antidoping da parte di un *Atleta* o altra Persona può comportare una o più delle seguenti conseguenze: (a) Invalidazione dei risultati significa che i risultati dell'*Atleta* in una particolare Competizione o Evento sono invalidati, con tutte le conseguenze che ne derivano, compresa la perdita di eventuali medaglie, punti e premi; (b) Squalifica/Inibizione significa che l'*Atleta* o altra Persona è interdetta per un determinato periodo di tempo, a causa di una violazione della normativa antidoping, dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o altra attività o finanziamento come previsto dall'articolo 11.14 del CSA; (c) Sospensione Provvisoria significa che l'*Atleta* o altra Persona è interdetta temporaneamente dalla partecipazione a qualsiasi Competizione o attività prima della decisione finale in un'udienza condotta ai sensi dell'articolo 9 del CSA; (d) Conseguenze Finanziarie significa una sanzione finanziaria imposta per una violazione delle regole antidoping o per recuperare i costi associati a una violazione della normativa antidoping; e (e) Divulgazione Pubblica significa la diffusione o distribuzione di informazioni al pubblico generale o a Persone oltre a quelle che hanno diritto a una notifica in anticipo in conformità all'articolo 8 del CSA. Le squadre negli sport di squadra possono anche essere soggette a conseguenze come previsto dall'articolo 12 del CSA.

Controlli mirati: selezione di atleti specifici per i test in base ai criteri stabiliti nell'*International Standard for Testing and Investigations*.

Controllo antidoping: comprende tutte le fasi e procedure dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alla disposizione finale di qualsiasi appello e all'applicazione delle Conseguenze, comprese tutte le fasi e i processi intermedi, tra cui, ma non solo, i controlli, le indagini, la reperibilità dell'*Atleta*, le TUE, la raccolta e la gestione dei campioni biologici, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati e le indagini o i procedimenti relativi alle violazioni dell'articolo 11.14 del CSA (stato durante la squalifica o la sospensione provvisoria).

Documento tecnico: un documento adottato e pubblicato dalla WADA periodicamente, contenente requisiti tecnici obbligatori in merito a specifici argomenti antidoping come descritti dai relativi standard internazionali.

Educazione/Formazione: il processo di apprendimento per infondere valori e sviluppare comportamenti che favoriscono e proteggono lo spirito dello sport e per prevenire il doping intenzionale e non intenzionale.

Esito atipico derivante dal Passaporto biologico dell'*Atleta*: un report descritto come Esito

Atipico da passaporto biologico come descritto negli Standard Internazionali di riferimento in vigore.

Esito atipico: un report di un laboratorio accreditato WADA o altro laboratorio approvato dalla WADA che richieda ulteriori indagini, come previsto nello Standard Internazionale dei laboratori o nei relativi Documenti Tecnici, prima della definizione di un Esito avverso.

Esito avverso derivante dal Passaporto biologico dell'Atleta: rapporto identificato quale Esito avverso derivante da Passaporto Biologico dell'Atleta come descritto negli Standard Internazionali applicabili.

Esito avverso: Un rapporto di un laboratorio accreditato WADA o di un altro laboratorio approvato dalla WADA che, in conformità con lo Standard internazionale per i laboratori, rileva in un campione biologico la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o markers o conferma l'uso di un metodo proibito.

Evento internazionale: un Evento o una Competizione che si svolge sotto l'egida del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Paralimpico Internazionale, di una Federazione Internazionale, di un MEO o di altra organizzazione sportiva internazionale, ovvero un Evento o una Competizione rispetto alla quale le menzionate organizzazioni nominano i funzionari tecnici.

Evento nazionale: un evento sportivo o competizione che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un evento internazionale.

Evento: una serie di competizioni individuali che si svolgono nello stesso periodo sotto l'egida di un unico organismo (ad esempio, i Giochi Olimpici, i Campionati del Mondo di una Federazione Internazionale, o i Giochi Panamericani).

Firmatari: gli Enti che riconoscono il Codice WADA e si impegnano ad applicarlo, come previsto dall'articolo 23 del Codice WADA.

Fuori competizione: qualsiasi periodo che non è In competizione.

Gestione dei risultati: il processo che si realizza nell'arco temporale che va dalla notifica di cui all'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, o in alcuni casi (ad esempio, esito atipico, passaporto biologico dell'Atleta, mancata reperibilità), dalla pre-notifica come prevista dall'articolo 5 dell'*International Standard for Results Management*, passando per il deferimento, fino alla definizione del caso, compresa la fine del giudizio di primo grado o d'appello (se è stato presentato ricorso).

Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP): elenco di Atleti di alto livello, istituito separatamente a livello internazionale dalle Federazioni Internazionali e a livello nazionale dalle Organizzazioni Nazionali Antidoping, che sono sottoposti a controlli mirati, sia In Competizione che Fuori Competizione, nell'ambito della pianificazione della distribuzione dei controlli (TDP) di ciascuna Federazione Internazionale o Organizzazione Nazionale Antidoping e sono tenuti, pertanto, a fornire informazioni relative alla propria reperibilità ai sensi dell'Articolo 5.5 del Codice WADA e dell'*International Standard for Testing and Investigations*. In Italia, il Gruppo registrato ai fini dei controlli di NADO Italia è definito all'articolo 6.5 del Codice Sportivo Antidoping.

In competizione: il periodo di tempo che intercorre tra le ore 23:59 (11:59 p.m.) del giorno che precede una Competizione alla quale è prevista la partecipazione dell'Atleta e la fine di tale Competizione e della sessione di prelievo del campione biologico dell'Atleta correlata a tale

Competizione. Tuttavia, la WADA ha la possibilità di approvare, per un particolare sport, una definizione alternativa, qualora la Federazione Internazionale di riferimento fornisca un'adeguata motivazione che giustifichi la necessità di prevedere una definizione differente per il proprio sport; ottenuta tale approvazione da parte della WADA, la definizione alternativa deve essere rispettata da tutti i MEO per lo sport di riferimento.

Limite decisionale: il valore del risultato di una sostanza con un valore soglia in un campione biologico, al di sopra del quale viene riportato come Esito Avverso, come definito nello Standard Internazionale dei laboratori.

Manomissione: comportamento intenzionale che altera l'esecuzione del controllo antidoping ma che non rientra nella definizione di Metodi Proibiti. La manomissione comprende, a titolo esemplificativo, l'offerta o l'accettazione di una tangente per eseguire o non eseguire un atto, impedire il prelievo di un campione biologico, influenzare o rendere impossibile l'analisi di un campione biologico, falsificare i documenti presentati ad un'Organizzazione Antidoping o ad un Comitato TUE o a un Organo giudicante, fornire falsa testimonianza, commettere qualsiasi altro atto fraudolento nei confronti dell'Organizzazione Antidoping o dell'Organo giudicante al fine di compromettere la gestione dei risultati o l'imposizione delle sanzioni, e qualsiasi altra simile interferenza intenzionale o tentativo di interferenza inerente a qualsiasi fase del controllo antidoping.

Marcatore (Marker): un composto, un gruppo di composti o una variabile biologica che indica l'Uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Metodo proibito: qualsiasi metodo definito come tale nella Lista WADA.

Minorenne: una Persona che non abbia raggiunto il diciottesimo (18) anno di età.

Organizzazione antidoping (ADO): la WADA o un Firmatario che è responsabile dell'adozione della normativa per avviare, eseguire e far rispettare qualsiasi fase del processo del controllo antidoping. Sono compresi, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre Organizzazioni di maggiori Eventi che effettuino controlli durante i propri eventi, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Nazionali Antidoping.

Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO): l'ente nazionale designato da ciascun paese, al quale viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e applicazione della normativa antidoping, direzione del processo della raccolta dei campioni biologici, amministrazione degli esiti dei controlli, gestione dei risultati a livello nazionale. Se questa designazione non viene eseguita dalla o dalle autorità pubbliche competenti, l'ente sarà il Comitato Olimpico Nazionale del paese o il suo designato. In Italia, l'Organizzazione Nazionale Antidoping è NADO Italia.

Passaporto Biologico dell'Atleta: il programma e i metodi di raccolta e raggruppamento dei dati come descritto nell'ISTI e nell'ISL.

Persona Protetta: un *Atleta* o altra Persona fisica che al momento della violazione della normativa antidoping: (i) non ha raggiunto l'età di 16 (sedici) anni; (ii) non ha raggiunto l'età di 18 (diciotto) anni e non è incluso in alcun gruppo registrato ai fini dei controlli e non ha mai gareggiato in alcun evento internazionale in una categoria open; o (iii) per ragioni diverse dall'età è stato ritenuto privo di capacità giuridica ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

Persona: persona fisica, organizzazione o altro soggetto.

Personale di supporto dell'Atleta: qualsiasi allenatore, preparatore, manager, agente, team staff, funzionario, medico, personale paramedico, genitore o qualsiasi altra Persona che lavori, abbia rapporto o assista un *Atleta* che partecipa o si prepara per partecipare ad una competizione sportiva agonistica.

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori e/o *auditors*, sotto la supervisione della *WADA*, che osserva e fornisce supporto rispetto alle procedure relative al controllo antidoping prima o durante determinati Eventi e riferisce le proprie osservazioni rilevanti ai fini del *WADA's compliance monitoring program*.

Sede dell'evento: la sede designata a tal fine dall'Organismo competente nell'ambito della manifestazione.

Sospensione cautelare: si veda **Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"-“sanzioni”)**.

Sostanza proibita: qualsiasi sostanza, o classe di sostanze, definita come tale nella Lista WADA.

Sport di squadra: qualsiasi disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

Squalifica: si rimanda alla definizione di **Conseguenze per le violazioni della normativa antidoping ("Conseguenze"-“sanzioni”)**.

Standard Internazionale (*International Standard*): documento tecnico, di supporto al Codice WADA, adottato dalla *WADA*. Il rispetto delle prescrizioni di uno Standard Internazionale (rispetto agli altri standard, pratiche o procedure alternative) è sufficiente per concludere che quanto prescritto dallo Standard sia stato eseguito correttamente. Lo Standard Internazionale include ogni documento tecnico adottato ai sensi dello Standard Internazionale.

TAS/CAS: il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Tentativo: comportamento intenzionale che costituisce un atto sostanziale nel corso di una condotta pianificata per culminare nella realizzazione di una violazione della normativa antidoping. A condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione delle norme antidoping basata unicamente sul tentativo di commettere una violazione se la Persona rinuncia al tentativo prima che venga scoperto da una terza parte non coinvolta nel tentativo stesso.

Terzi delegati: qualsiasi soggetto a cui un'Organizzazione Antidoping delega qualsiasi fase del controllo antidoping o dei programmi di formazione in ambito antidoping compresi, ma non solo, terzi soggetti o altre Organizzazioni Antidoping che effettuano la raccolta dei campioni biologici o altri servizi afferenti ai controlli antidoping o programmi didattici antidoping per l'Organizzazione Antidoping, ovvero soggetti che fungono da consulenti indipendenti che effettuano servizi per l'Organizzazione Antidoping (es., DCO non dipendenti o Chaperone). Questa definizione non comprende il TAS/CAS.

Testing: le fasi del procedimento relativo al controllo antidoping che includono il Piano di distribuzione dei controlli, la raccolta, la gestione e il trasporto del campione biologico al Laboratorio.

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Definizioni ai sensi dell' *International Standard for Laboratories*

Adaptive Model: modello matematico ideato per individuare i risultati longitudinali anomali degli atleti. Il modello calcola la probabilità del profilo longitudinale dei valori di un marker ipotizzando una condizione fisiologica normale dell' *Atleta*.

Athlete Passport Management Unit (APMU): unità composta da una o più persone, responsabile della gestione aggiornata dei passaporti biologici degli atleti in ADAMS per conto del Custode dei passaporti.

Esami analitici: fasi del processo del controllo antidoping svolte presso il Laboratorio, che comprendono la gestione dei campioni, l'analisi e la comunicazione dei risultati.

Laboratorio approvato dall'WADA per il passaporto biologico dell' *Atleta*: Laboratorio non altrimenti accreditato dalla WADA che applica Metodi e processi di analisi a supporto del modulo ematologico del programma ABP e in conformità ai criteri di approvazione dei laboratori non accreditati per l'ABP.

Laboratorio/i: Laboratorio/I accreditato/i dalla WADA che applica/applicano metodologie e processi analitici che forniscono risultanze probatorie per la rilevazione di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA e, ove applicabile, la quantificazione delle sostanze che hanno una soglia minima di rilevazione nei campioni urinari e altre matrici biologiche nel contesto dell'attività antidoping.

Procedura di conferma: una procedura di test analitico, il cui scopo è individuare in un campione biologico la presenza o misurare la concentrazione/il rapporto/il coefficiente e/o stabilire l'origine (esogena o endogena) di una o più specifiche sostanze proibite, suoi metaboliti o marker, in conseguenza dell'uso di una sostanza o metodo proibito.

Definizioni ai sensi dell' *International Standard for Results Management (ISRM)*

Autorità competente per la Gestione dei Risultati: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati rispetto ad un caso specifico.

Custode del Passaporto: l'Organizzazione antidoping responsabile della Gestione dei risultati derivanti dal Passaporto biologico dell' *Atleta* e della condivisione delle informazioni rilevanti relative al Passaporto biologico dell' *Atleta* con altre Organizzazioni antidoping.

Inosservanza: termine utilizzato per descrivere una violazione ai sensi degli artt. 2.3 e/o 2.5 del CSA.

Mancata reperibilità: una Mancata comunicazione o un Mancato controllo.

Mancata Comunicazione: inadempienza da parte dell' *Atleta* (o da una terza parte a cui l' *Atleta* abbia delegato il compito) all'obbligo di comunicare in modo completo e accurato le proprie informazioni sulla reperibilità, in modo da consentire la localizzazione dell' *Atleta* stesso al fine di un controllo antidoping, negli orari e nei luoghi indicati nelle informazioni sulla reperibilità, ovvero

l'inadempienza all'obbligo di aggiornare le informazioni stesse, affinché siano accurate e complete, in conformità con l'art. 4.8 dell'ISTI e con l'*Annex B.2* dell'ISRM.

Mancato controllo: inadempienza da parte dell'*Atleta* all'obbligo di rendersi disponibile per un controllo antidoping nel luogo e nell'ora specificati nella fascia oraria di sessanta (60) minuti e indicati dall'*Atleta* nelle sue informazioni sulla reperibilità, per il giorno in questione, ai sensi dell'art. 4.8 dell'ISTI e dell'*Annex B.2* dell'ISRM.

Passaporto biologico dell'*Atleta*: una raccolta di tutti i dati rilevanti relativi ad un *Atleta*, che può includere profili longitudinali di marcatori (*markers*), fattori eterogenei unici per quel particolare *Atleta* e altre informazioni rilevanti che possono aiutare nella valutazione dei marcatori (*markers*).

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information* (ISPPPI)

Trattamento: Raccogliere, accedere, conservare, archiviare, divulgare, trasferire, trasmettere, modificare, eliminare o in altro modo utilizzare i Dati personali.

Definizioni ai sensi dell'*International Standard for Testing and Investigations* (ISTI)

Analisi del Rischio: la valutazione del rischio di doping in uno sport o in una disciplina sportiva condotta da un'Organizzazione antidoping ai sensi dell'art. 4.2 dell'ISTI.

Art. 2.4 del Codice – Prescrizioni sulla reperibilità: le prescrizioni sulla reperibilità di cui all'art. 4.8 dell'ISTI, applicabili agli Atleti che sono inclusi nel Registered Testing Pool di una Federazione internazionale o di un'Organizzazione nazionale antidoping.

Attività di squadra: attività sportive svolte dagli Atleti in forma collettiva nell'ambito di una squadra (ad esempio allenamenti, trasferte, sessioni tattiche) ovvero sotto la supervisione della squadra (ad esempio cure del medico della squadra).

Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici: flaconi A e B, kit o recipienti, contenitori di raccolta, provette ematiche o altre apparecchiature utilizzate nella fase di raccolta del campione biologico per raccogliere, conservare o custodire direttamente lo stesso in ogni momento durante e dopo la sessione di prelievo che deve rispettare tutti i requisiti di cui all'articolo 6.3.4 dell'ISTI.

Autorità competente per i controlli antidoping: l'Organizzazione che autorizza l'esecuzione di controlli antidoping sugli Atleti sotto la propria giurisdizione. Ai fini dell'esecuzione dei controlli, può essere autorizzata una Terza Parte delegata, che agirà in conformità ai poteri e alla normativa dell'Organizzazione Antidoping. Tale autorizzazione deve essere documentata. L'Organizzazione Antidoping che autorizza i controlli rimane l'Autorità competente per i controlli e, in ultima analisi, è responsabile, ai sensi del Codice WADA, di garantire che il Terzo delegato esegua i controlli in conformità con i requisiti dell'ISTI.

Autorità competente per la raccolta dei campioni: l'Organizzazione responsabile della raccolta dei campioni biologici che agisce in conformità con i requisiti previsti dall'ISTI. Essa può essere: (1) l'Autorità competente per i controlli; o (2) una Terza Parte Delegata a cui è stata delegata o concessa l'autorità di eseguire i controlli antidoping. L'Autorità competente per i controlli rimane sempre il responsabile ultimo, ai sensi del Codice WADA, del rispetto dei requisiti relativi alla raccolta dei campioni definiti dall'ISTI.

Blood Control Officer (BCO): funzionario qualificato autorizzato dalla ADO competente a prelevare il campione biologico ematico agli Atleti.

Catena di custodia: la sequenza di soggetti o organizzazioni che hanno la responsabilità della custodia di un campione biologico dal momento del prelievo fino alla consegna del campione biologico al Laboratorio.

Chaperone: un funzionario qualificato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a svolgere determinati compiti, inclusi uno o più dei seguenti (a scelta della Autorità competente per la raccolta dei campioni): notifica all'*Atleta* designato per il prelievo del campione biologico; l'accompagnamento e l'osservazione dell'*Atleta* fino all'arrivo presso la sala dei controlli antidoping; l'accompagnamento e/o l'osservazione degli Atleti che sono presenti nella sala dei controlli antidoping; e/o l'osservazione e la verifica della produzione del campione biologico laddove le sue qualifiche lo consentano.

Controllo senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene costantemente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

Coordinatore del Controllo antidoping: un'Organizzazione antidoping o un terzo soggetto delegato che coordini tutte le fasi del processo del controllo antidoping per conto di un'Organizzazione antidoping. L'Organizzazione antidoping resta sempre responsabile ai sensi del Codice WADA del rispetto dei requisiti prescritti dall'ISTI, ISTUE, ISPPPI e ISRM.

Data della competizione: si veda l'art. 4.8.8.4 dell'ISTI.

Documento tecnico per le analisi specifiche dello sport (TDSSA): il Documento tecnico che stabilisce i livelli minimi di analisi che le Organizzazioni antidoping devono applicare alle discipline sportive per alcune Sostanze e/o Metodi proibiti, che sono potenzialmente più utilizzate in particolari sport e discipline sportive.

Doping Control Officer (DCO): funzionario formato e autorizzato dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a svolgere le funzioni di cui all'ISTI.

Esperto: l'esperto o gli esperti e/o il gruppo di esperti, con conoscenza del settore interessato, scelti dall'Organizzazione antidoping e/o dall'APMU, responsabile/i di fornire una valutazione del Passaporto biologico dell'*Atleta*. L'esperto deve essere esterno all'Organizzazione Antidoping. Per il modulo ematologico, il gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) esperti con esperienza in uno o più campi dell'ematologia clinica e di laboratorio, medicina dello sport o fisiologia dell'esercizio fisico, rilevanti per il doping ematico. Per il modulo steroideo, il Gruppo di esperti deve essere composto da almeno tre (3) soggetti con esperienza nei campi di analisi steroidea di laboratorio, doping steroideo, metabolismo e/o endocrinologia clinica. Per entrambi i moduli, il Gruppo di esperti deve essere composto da esperti con conoscenze complementari, in modo che tutti i campi rilevanti siano rappresentati. Il gruppo di esperti può includere un pool di almeno tre (3) esperti nominati e da qualsiasi altro esperto ad hoc, che può essere richiesto da uno qualsiasi degli esperti nominati o dall'APMU dell'Organizzazione antidoping.

Evidente Manomissione: indica la presenza di uno o più indicatori o sigilli interni o, elementi dell'Attrezzatura per la raccolta dei campioni biologici, che, se violate, mancanti o altrimenti compromesse, possono fornire evidenza visibile che si è verificata una Manomissione o una tentata

Manomissione dell'Attrezzatura di raccolta dei campioni biologici.

Personale addetto al prelievo dei campioni biologici: termine collettivo usato per indicare i funzionari qualificati e autorizzati dall'Autorità competente per la raccolta dei campioni biologici a compiere o assistere alle mansioni svolte durante la sessione per la raccolta dei campioni.

Peso specifico appropriato per le analisi: per i campioni con un volume minimo di 90 ml e non superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio. Per i campioni biologici con un volume pari o superiore a 150 ml, il peso specifico deve essere 1.003 o superiore, misurato solo con un rifrattometro.

Piano di distribuzione dei controlli (TDP): documento redatto da un'Organizzazione Antidoping che pianifica i controlli antidoping sugli Atleti, in conformità con i requisiti prescritti dall'art. 4 dell'ISTI.

Sala dei controlli antidoping: il luogo dove si svolge la sessione per la raccolta dei campioni biologici in conformità all'art. 6.3.2 dell'ISTI.

Selezione Casuale (Random): selezione di Atleti per un controllo che non sia un controllo Mirato.

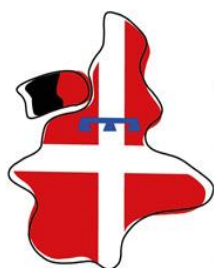
Sessione per la raccolta dei campioni biologici: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'*Atleta*, dal momento della notifica fino al momento in cui l'*Atleta* lascia la sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i campione biologico/i.

Test: qualsiasi combinazione di campioni raccolti (ed analizzati) da un singolo *Atleta* in un'unica Sessione per la raccolta dei campioni biologici.

Verbale di mancato controllo: rapporto dettagliato in cui si attesta che il tentativo di prelevare un campione biologico da un *Atleta* inserito in un Registered Testing Pool o altro Pool di Atleti non è andato a buon fine. Nel verbale sono indicati la data del tentativo, la sede del controllo, gli orari esatti di entrata e uscita nel/dal luogo del controllo, le misure adottate presso la sede per cercare di reperire l'*Atleta* (compresi i dati di eventuali contatti presi con terzi) e altre notizie pertinenti relative al tentativo in questione.

Volume di urina idoneo: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml indipendentemente dal fatto che il Laboratorio analizzi il campione biologico per tutte o soltanto alcune sostanze vietate o metodi proibiti.

Whereabouts Filing – Informazioni sulla reperibilità: informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza del trimestre successivo fornite da o per conto dell'*Atleta* inserito in un Registered Testing Pool in conformità all'articolo 4.8 dell'ISTI.



**TORNEO DELLE
REGIONI**
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 2023
CALCIO A 11

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 TORNEO DELLE REGIONI DATA PUBBLICAZIONE 7/02/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 19

Si trascrive – qui di seguito - il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – categoria Under 19:

GIRONE A

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 14.30

**LIGURIA-SARDEGNA
CAMPANIA-TOSCANA**

"Monregale A" C.so Francia – Mondovì (CN)
"Parco Gioventù" Via Porta Mondovì 15-Cuneo

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 14.30

**SARDEGNA-CAMPANIA
TOSCANA-LIGURIA**

"Parco Gioventù" Via Porta Mondovì 15- Cuneo
Via delle Scuole – Centallo

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 14.30

**CAMPANIA-LIGURIA
SARDEGNA-TOSCANA**

"Monregale A" C.so Francia – Mondovì (CN)
Via delle Scuole – Centallo (CN)

GIRONE B

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 14.30

**PIEMONTE VALLE D'AOSTA-MARCHE
SICILIA-BASILICATA**

"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)
Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 14.30

**MARCHE-SICILIA
BASILICATA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)
"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 14.30

**SICILIA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA
MARCHE-BASILICATA**

"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)
Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

GIRONE C

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 14.30

FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO

"Piola" Via Massaua - Vercelli



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it

PUGLIA-LOMBARDIA

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 14.30

**PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA
LOMBARDIA - LAZIO**

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)
Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 14.30

**LAZIO-PUGLIA
LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA**

“Piola” Via Massaua - Vercelli
Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

GIRONE D

1° turno- 21 aprile 2023 - ore 14.30

**MOLISE-BOLZANO
EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO**

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)
Via del Castello – Vinovo (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 - ore 14.30

**EMILIA ROMAGNA-MOLISE
ABRUZZO-BOLZANO**

Via del Castello – Vinovo (TO)
Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

3° turno - 23 aprile 2023 - ore 14.30

**BOLZANO-EMILIA ROMAGNA
MOLISE-ABRUZZO**

Via del Castello – Vinovo (TO)
Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

GIRONE E

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 14.30

**TRENTO-UMBRIA
CALABRIA-VENETO**

P.le Curotti – Domodossola (VB)
Via Segu' – Baveno (VB)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 14.30

**UMBRIA-CALABRIA
VENETO-TRENTO**

Via Segu' – Baveno (VB)
P.le Curotti – Domodossola (VB)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 14.30

**CALABRIA-TRENTO
UMBRIA-VENETO**

Via Segu' – Baveno (VB)
P.le Curotti – Domodossola (VB)

Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Juniores Under 19 maschile si disputeranno in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;



- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play ;
- del sorteggio.

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell'ambito dei cinque gironi.

Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play;
- sorteggio.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne; nell'Urna 1 verranno inserite le migliori 4 prime classificate e nell'Urna 2 verranno inserite le migliori 3 seconde classificate unitamente alla peggiore delle prime classificate.

Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play
- sorteggio.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2



gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA FEMMINILE

Si trascrive – qui di seguito - il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – categoria Femminile:

GIRONE A

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 16.30

LIGURIA-SARDEGNA
CAMPANIA-TOSCANA

"Monregale A" C.so Francia – Mondovì (CN)
"Parco Gioventu" Via Porta Mondovì 15-Cuneo

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 16.30

SARDEGNA-CAMPANIA
TOSCANA-LIGURIA

"Parco Gioventu" Via Porta Mondovì 15-Cuneo
Via delle Scuole – Centallo (CN)

3° turno – 23 aprile 2023 – ore 16.30

CAMPANIA-LIGURIA

"Monregale A" C.so Francia - Mondovì (CN)



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it

SARDEGNA-TOSCANA

Via delle Scuole – Centallo (CN)

GIRONE B

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 16.30

**PIEMONTE VALLE D'AOSTA-MARCHE
SICILIA-BASILICATA**

"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)
Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 16.30

**MARCHE-SICILIA
BASILICATA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)
"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 16.30

**SICILIA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA
MARCHE-BASILICATA**

"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)
Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

GIRONE C

1° turno 21 aprile 2023 - ore 16.30

PUGLIA-LOMBARDIA

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

2° turno 22 aprile 2023 - ore 16.30

LOMBARDIA-LAZIO

Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

3° turno 23 aprile 2023 - ore 16.30

LAZIO-PUGLIA

"Piola" Via Massaua - Vercelli

GIRONE D

1° turno 21 aprile 2023 - ore 16.30

EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO

Via del Castello – Vinovo (TO)

2° turno 22 aprile 2023 - ore 16.30

ABRUZZO-BOLZANO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

3° turno 23 aprile 2023 - ore 16.30

BOLZANO-EMILIA ROMAGNA

Via del Castello – Vinovo (TO)

GIRONE E

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 16.30

**TRENTO-UMBRIA
CALABRIA-VENETO**

P.le Curotti – Domodossola (VB)
Via Segu' – Baveno (VB)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 16.30

**UMBRIA-CALABRIA
VENETO-TRENTO**

Via Segu' – Baveno (VB)
P.le Curotti – Domodossola (VB)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 16.30

**CALABRIA-TRENTO
UMBRIA-VENETO**

Via Segu' – Baveno (VB)
P.le Curotti – Domodossola (VB)

Le gare del Torneo delle Regioni per l'attività di Calcio Femminile si disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, sia quadrangolari che triangolari, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi, sia quadrangolari che triangolari, al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all'interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi quadrangolari al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;



- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le Rappresentative classificate al primo posto nei gironi, unitamente alle tre seconde classificate nell'ambito dei soli gironi quadrangolari.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell'Urna 1 verranno inserite le 5 prime classificate dei gironi, nell'Urna 2 verranno inserite le 3 seconde classificate dei gironi quadrangolari.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: Rappresentative prime classificate dei gironi

Urna 2: Rappresentative seconde classificate dei quadrangolari

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quinta estratta Urna 1

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

GARA DI FINALE



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 17

Si trascrive – qui di seguito - il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – categoria Under 17:

GIRONE A

1° turno - 21 aprile 2023 – ore 11

**LIGURIA-SARDEGNA
CAMPANIA-TOSCANA**

“Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN)
“Parco Gioventu” Via Porta Mondovì 15- Cuneo

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 11

**SARDEGNA-CAMPANIA
TOSCANA-LIGURIA**

“Parco Gioventu” Via Porta Mondovì 15- Cuneo
Via delle Scuole – Centallo (CN)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 11

**CAMPANIA-LIGURIA
SARDEGNA-TOSCANA**

“Monregale A” C.so Francia - Mondovì (CN)
Via delle Scuole – Centallo (CN)

GIRONE B

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 11

**PIEMONTE VALLE D'AOSTA-MARCHE
SICILIA-BASILICATA**

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)
Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 11

**MARCHE-SICILIA
BASILICATA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)
“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 11

**SICILIA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA
MARCHE-BASILICATA**

“Bertolotti” via San Grato 5- Volpiano (TO)
Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

GIRONE C

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 11

**FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO
PUGLIA-LOMBARDIA**

“Piola” Via Massaua - Vercelli
Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 11

**PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA
LOMBARDIA - LAZIO**

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)
Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 11

**LAZIO-PUGLIA
LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA**

“Piola” Via Massaua - Vercelli
Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

GIRONE D

1° turno- 21 aprile 2023 - ore 11



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it

**MOLISE-BOLZANO
EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO**

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)
Via del Castello – Vinovo (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 - ore 11
**EMILIA ROMAGNA-MOLISE
ABRUZZO-BOLZANO**

Via del Castello – Vinovo (TO)
Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

3° turno - 23 aprile 2023 - ore 11
**BOLZANO-EMILIA ROMAGNA
MOLISE-ABRUZZO**

Via del Castello – Vinovo (TO)
Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

GIRONE E

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 11
**TRENTO-UMBRIA
CALABRIA-VENETO**

P.le Curotti – Domodossola (VB)
Via Segu' – Baveno (VB)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 11
**UMBRIA-CALABRIA
VENETO-TRENTO**

Via Segu' – Baveno (VB)
P.le Curotti – Domodossola (VB)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 11
**CALABRIA-TRENTO
UMBRIA-VENETO**

Via Segu' – Baveno (VB)
P.le Curotti – Domodossola (VB)

Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Allievi Under 17 si disputeranno in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le Rappresentative prime e seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

c) in caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell'ambito dei cinque gironi.

Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play



- sorteggio.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell'Urna 1 verranno inserite le migliori 4 prime classificate e nell'Urna 2 verranno inserite le migliori 3 seconde classificate unitamente alla peggiore delle prime classificate.

Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play;
- sorteggio.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C



Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 15

Si trascrive – qui di seguito - il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – categoria Under 15:

GIRONE A

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 9.30

**LIGURIA-SARDEGNA
CAMPANIA-TOSCANA**

"Monregale A" C.so Francia – Mondovì (CN)
"Parco Gioventù" Via Porta Mondovì 15- Cuneo

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 9.30

**SARDEGNA-CAMPANIA
TOSCANA-LIGURIA**

"Parco Gioventù" Via Porta Mondovì 15-Cuneo
Via delle Scuole – Centallo (CN)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 9.30

**CAMPANIA-LIGURIA
SARDEGNA-TOSCANA**

"Monregale A" C.so Francia - Mondovì (CN)
Via delle Scuole – Centallo (CN)

GIRONE B

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 9.30

**PIEMONTE VALLE D'AOSTA-MARCHE
SICILIA-BASILICATA**

"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)
Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 9.30

**MARCHE-SICILIA
BASILICATA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)
"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 9.30

**SICILIA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA
MARCHE-BASILICATA**

"Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO)
Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)

GIRONE C

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 9.30

**FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO
PUGLIA-LOMBARDIA**

"Piola" Via Massaua - Vercelli
Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 9.30

**PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA
LOMBARDIA - LAZIO**

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)
Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL)



3° turno – 23 aprile 2023 - ore 9.30

LAZIO-PUGLIA

LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA

“Piola” Via Massaua - Vercelli

Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO)

GIRONE D

1° turno- 21 aprile 2023 - ore 9.30

MOLISE-BOLZANO

EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

Via del Castello – Vinovo (TO)

2° turno – 22 aprile 2023 - ore 9.30

EMILIA ROMAGNA-MOLISE

ABRUZZO-BOLZANO

Via del Castello – Vinovo (TO)

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

3° turno - 23 aprile 2023 - ore 9.30

BOLZANO-EMILIA ROMAGNA

MOLISE-ABRUZZO

Via del Castello – Vinovo (TO)

Viale Italia 28 – Cantalupa (TO)

GIRONE E

1° turno - 21 aprile 2023 - ore 9.30

TRENTO-UMBRIA

CALABRIA-VENETO

P.le Curotti – Domodossola (VB)

Via Segu' – Baveno (VB)

2° turno - 22 aprile 2023 - ore 9.30

UMBRIA-CALABRIA

VENETO-TRENTO

Via Segu' – Baveno (VB)

P.le Curotti – Domodossola (VB)

3° turno – 23 aprile 2023 - ore 9.30

CALABRIA-TRENTO

UMBRIA-VENETO

Via Segu' – Baveno (VB)

P.le Curotti – Domodossola (VB)

Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Giovanissimi Under 15, si disputeranno in due tempi di durata pari a trentacinque minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti:

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0.

a) Gironi di qualificazione

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play;



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it

- del sorteggio.

b) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le Rappresentative prime e seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell'ordine:

- dell'esito del confronto diretto nel girone;
- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nel corso dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nel corso dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.

d) Nell'ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta "classifica avulsa" tra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell'intero girone;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell'intero girone;
- del minor numero di reti subite nelle gare dell'intero girone;
- della classifica fair-play;
- del sorteggio.



Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell'ambito dei cinque gironi.

Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti di finale, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play;
- sorteggio.

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell'Urna 1 verranno inserite le migliori 4 prime classificate e nell'Urna 2 verranno inserite le migliori 3 seconde classificate unitamente alla peggiore delle prime classificate.

Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione;
- della classifica fair-play
- sorteggio.

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue:

Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2

Nel caso in cui venga estratta dall'Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di qualificazione della squadra estratta dall'Urna 1, la squadra dell'Urna 2 verrà automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo.



Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

GARE DI SEMIFINALE

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle gare dei quarti di finale, secondo il seguente schema:

- vincente gara A – vincente gara D
- vincente gara B – vincente gara C

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

GARA DI FINALE

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a trentacinque minuti ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all'effettuazione dei due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l'effettuazione dei tempi supplementari si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti.

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 7 Febbraio 2023

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Via Tiziano Vecellio 8 – 10126 Torino Tel. 011.5654611 int 1
web: torneodelleregioni.lnd.it email: piemonte.tdr@lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 2 TORNEO DELLE REGIONI DATA PUBBLICAZIONE 7/02/2023

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

CAMPI SPORTIVI TORNEO DELLE REGIONI 2023

Si rendono noti i campi sportivi utilizzati per il Torneo delle Regioni unitamente alle relative indicazioni e caratteristiche:

Comune	Indirizzo e denominazione	Misure	Tipologia
BAVENO (VB)	via Carlo Segù - "G. Galli"	105*65	Erba sintetica
CANTALUPA (TO)	viale Italia, 28 - "Grande Torino"	100*60	Erba sintetica
CASALE MONFERRATO (AL)	via De Cristoforis, 12 - "Ernesto Bianchi"	100*60	Erba sintetica
CENTALLO (CN)	via delle Scuole - "Comunale"	100*60	Erba sintetica
CUNEO	via Porta Mondovì - "Parco Gioventù"	100*60	Erba sintetica
DOMODOSSOLA (VB)	piazzale Curotti - "Curotti"	100*60	Erba sintetica
GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)	via Dante Graziosi - "Novarello B – N° 5"	105*65	Erba sintetica
MONDOVI' (CN)	corso Francia - "Monregale campo A"	100*60	Erba sintetica
PIANEZZA (TO)	via Ferrari, 3 - "Comunale B"	101*58	Erba sintetica
VERCELLI	via Massaua, 5 - "Silvio Piola"	105*65	Erba sintetica
VINOVO (TO)	via del Castello - "Dino Marola"	102*60	Erba sintetica
VOLPIANO (TO)	via San Grato 5 - "Bertolotti"	100*60	Erba sintetica

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 7 Febbraio 2023

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



Roma, 9 Febbraio 2023
Segr./MC/cs

Ai Presidenti
dei Comitati Regionali

Ai Presidenti
dei Comitati Provinciali Autonomi
di Trento e Bolzano

e p.c.

Al Presidente
della Divisione Calcio a Cinque

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Torneo delle Regioni, Stagione Sportiva 2022/2023

Si fa seguito a quanto dibattuto in occasione della riunione del Consiglio Direttivo di Lega dell' 8 Febbraio u.s., inerente la materia in oggetto.

A tale riguardo, si rende noto quanto chiarito e deliberato in occasione della citata riunione in merito alle attività Giovanissimi Under 15 di Calcio a 11 e di Calcio a 5, nonché all'attività maschile di Calcio a 5:

1) Rappresentative Giovanissimi Under 15 di Calcio a 11 e di Calcio a 5:

con riferimento al Regolamento del Torneo delle Regioni, di cui ai Comunicati Ufficiali LND n. 175 e 177 del 22 Dicembre 2022 e ferme le disposizioni ivi contenute, in linea con le previsioni del C.U. n. 1 SGS della Stagione Sportiva 2022/2023 per le categorie Under 15, le Rappresentative Giovanissimi Under 15 di Calcio a 11 e di Calcio a 5 potranno essere composte da ragazzi e ragazze.

2) Rappresentativa di Calcio a 5 maschile:

in deroga a quanto previsto dal Regolamento del Torneo delle Regioni, di cui al Comunicato Ufficiale LND n. 176 del 22 Dicembre 2022, sarà possibile selezionare giocatori tesserati con Società che svolgono con la prima squadra esclusivamente il Campionato Nazionale Under 19 di Calcio a 5 e che partecipano, con altre proprie squadre, ad attività di Settore Giovanile a livello regionale.

E' gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

* COMITATO *
* TOSCANA *

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

* UNDER 17 FEMMINILE 2^ FASE GIRONE: A *
*

ANDATA: 19/02/23 RITORNO: 16/04/23	ANDATA: 19/03/23 RITORNO: 14/05/23
ORE...: 1 G I O R N A T A ORE...:	ORE...: 5 G I O R N A T A ORE...:
EMPOLI F.B.C. S.P.A. - ACF CALCIO F. AREZZO SRL	ACF CALCIO F. AREZZO SRL - ACADEMY LIVORNO CALCIO
PISA SPORTING CLUB S.R.L. - ACADEMY LIVORNO CALCIO	EMPOLI F.B.C. S.P.A. - SAN MINIATO A.S.D.
SAN MINIATO A.S.D. - WORANGE PISTOIA	RINASCITA DOCCIA - PISA SPORTING CLUB S.R.L.
Riposa..... - RINASCITA DOCCIA	Riposa..... - WORANGE PISTOIA
ANDATA: 26/02/23 RITORNO: 23/04/23	ANDATA: 26/03/23 RITORNO: 21/05/23
ORE...: 2 G I O R N A T A ORE...:	ORE...: 6 G I O R N A T A ORE...:
ACADEMY LIVORNO CALCIO - SAN MINIATO A.S.D.	ACADEMY LIVORNO CALCIO - WORANGE PISTOIA
ACF CALCIO F. AREZZO SRL - RINASCITA DOCCIA	PISA SPORTING CLUB S.R.L. - ACF CALCIO F. AREZZO SRL
WORANGE PISTOIA - EMPOLI F.B.C. S.P.A.	SAN MINIATO A.S.D. - RINASCITA DOCCIA
Riposa..... - PISA SPORTING CLUB S.R.L.	Riposa..... - EMPOLI F.B.C. S.P.A.
ANDATA: 5/03/23 RITORNO: 30/04/23	ANDATA: 2/04/23 RITORNO: 28/05/23
ORE...: 3 G I O R N A T A ORE...:	ORE...: 7 G I O R N A T A ORE...:
EMPOLI F.B.C. S.P.A. - ACADEMY LIVORNO CALCIO	ACF CALCIO F. AREZZO SRL - SAN MINIATO A.S.D.
RINASCITA DOCCIA - WORANGE PISTOIA	RINASCITA DOCCIA - EMPOLI F.B.C. S.P.A.
SAN MINIATO A.S.D. - PISA SPORTING CLUB S.R.L.	WORANGE PISTOIA - PISA SPORTING CLUB S.R.L.
Riposa..... - ACF CALCIO F. AREZZO SRL	Riposa..... - ACADEMY LIVORNO CALCIO
ANDATA: 12/03/23 RITORNO: 7/05/23	
ORE...: 4 G I O R N A T A ORE...:	
ACADEMY LIVORNO CALCIO - RINASCITA DOCCIA	
PISA SPORTING CLUB S.R.L. - EMPOLI F.B.C. S.P.A.	
WORANGE PISTOIA - ACF CALCIO F. AREZZO SRL	
Riposa..... - SAN MINIATO A.S.D.	

-----		*-----*	
COMITATO	** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **		
TOSCANA	** UNDER 17 FEMMINILE 2^ FASE GIRONE: A		
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	97	MONTEBORO CAMPO 4 E.A.	MONTEBORO - EMPOLI
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	696	SCIREA G.	ARENA METATO S GIULIANO TERME
SAN MINIATO A.S.D.	864	SAN MINIATO E.A.	SAN MINIATO
ACADEMY LIVORNO CALCIO	297	CAPPUCCINI E.A.	LIVORNO
ACF CALCIO F. AREZZO SRL	27	CASTIGLION FIBOCCHI	CASTIGLION FIBOCCHI
WORANGE PISTOIA	531	HITACHI	PISTOIA
RINASCITA DOCCIA	136	BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO

* DOMENICA POMERIGGIO
** SABATO POMERIGGIO

* COMITATO *
* TOSCANA *

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

* UNDER 15 FEMMINILE 2^FASE GIRONE: A *
* *

ANDATA: 18/02/23 RITORNO: ORE...: 1 GIORNATA ORE...:	ANDATA: 25/03/23 RITORNO: ORE...: 6 GIORNATA ORE...:	ANDATA: 6/05/23 RITORNO: ORE...: 11 GIORNATA ORE...:
ACADEMY LIVORNO CALCIO - PISA SPORTING CLUB S.R.L. BLUES PIETRASANTA - LIVORNO CALCIO FEMMINILE LUCCHESI FEMMINILE - CARRARESE CALCIO 1908 SRL RINASCITA DOCCIA - S.BANTI BARBERINO US CITTA DI PONTEDERA CF - GROSSETO 1912 S.S.AR.L. VIGOR CALCIO FEMMINILE - SAN MINIATO A.S.D. ZENITH PRATO - EMPOLI F.B.C. S.P.A.	CARRARESE CALCIO 1908 SRL - LIVORNO CALCIO FEMMINILE EMPOLI F.B.C. S.P.A. - ACADEMY LIVORNO CALCIO GROSSETO 1912 S.S.AR.L. - S.BANTI BARBERINO RINASCITA DOCCIA - BLUES PIETRASANTA SAN MINIATO A.S.D. - PISA SPORTING CLUB S.R.L. VIGOR CALCIO FEMMINILE - LUCCHESI FEMMINILE ZENITH PRATO - US CITTA DI PONTEDERA CF	ACADEMY LIVORNO CALCIO - VIGOR CALCIO FEMMINILE BLUES PIETRASANTA - LUCCHESI FEMMINILE CARRARESE CALCIO 1908 SRL - SAN MINIATO A.S.D. GROSSETO 1912 S.S.AR.L. - EMPOLI F.B.C. S.P.A. LIVORNO CALCIO FEMMINILE - RINASCITA DOCCIA PISA SPORTING CLUB S.R.L. - ZENITH PRATO S.BANTI BARBERINO - US CITTA DI PONTEDERA CF
ANDATA: 25/02/23 RITORNO: ORE...: 2 GIORNATA ORE...:	ANDATA: 1/04/23 RITORNO: ORE...: 7 GIORNATA ORE...:	ANDATA: 13/05/23 RITORNO: ORE...: 12 GIORNATA ORE...:
CARRARESE CALCIO 1908 SRL - VIGOR CALCIO FEMMINILE EMPOLI F.B.C. S.P.A. - RINASCITA DOCCIA GROSSETO 1912 S.S.AR.L. - LUCCHESI FEMMINILE LIVORNO CALCIO FEMMINILE - US CITTA DI PONTEDERA CF PISA SPORTING CLUB S.R.L. - BLUES PIETRASANTA S.BANTI BARBERINO - ACADEMY LIVORNO CALCIO SAN MINIATO A.S.D. - ZENITH PRATO	ACADEMY LIVORNO CALCIO - SAN MINIATO A.S.D. BLUES PIETRASANTA - EMPOLI F.B.C. S.P.A. LIVORNO CALCIO FEMMINILE - GROSSETO 1912 S.S.AR.L. LUCCHESI FEMMINILE - ZENITH PRATO PISA SPORTING CLUB S.R.L. - CARRARESE CALCIO 1908 SRL S.BANTI BARBERINO - VIGOR CALCIO FEMMINILE US CITTA DI PONTEDERA CF - RINASCITA DOCCIA	BLUES PIETRASANTA - ACADEMY LIVORNO CALCIO EMPOLI F.B.C. S.P.A. - S.BANTI BARBERINO LUCCHESI FEMMINILE - LIVORNO CALCIO FEMMINILE RINASCITA DOCCIA - SAN MINIATO A.S.D. US CITTA DI PONTEDERA CF - PISA SPORTING CLUB S.R.L. VIGOR CALCIO FEMMINILE - GROSSETO 1912 S.S.AR.L. ZENITH PRATO - CARRARESE CALCIO 1908 SRL
ANDATA: 4/03/23 RITORNO: ORE...: 3 GIORNATA ORE...:	ANDATA: 15/04/23 RITORNO: ORE...: 8 GIORNATA ORE...:	ANDATA: 20/05/23 RITORNO: ORE...: 13 GIORNATA ORE...:
ACADEMY LIVORNO CALCIO - LIVORNO CALCIO FEMMINILE BLUES PIETRASANTA - GROSSETO 1912 S.S.AR.L. LUCCHESI FEMMINILE - SAN MINIATO A.S.D. S.BANTI BARBERINO - PISA SPORTING CLUB S.R.L. US CITTA DI PONTEDERA CF - CARRARESE CALCIO 1908 SRL VIGOR CALCIO FEMMINILE - EMPOLI F.B.C. S.P.A. ZENITH PRATO - RINASCITA DOCCIA	CARRARESE CALCIO 1908 SRL - S.BANTI BARBERINO EMPOLI F.B.C. S.P.A. - LIVORNO CALCIO FEMMINILE LUCCHESI FEMMINILE - US CITTA DI PONTEDERA CF RINASCITA DOCCIA - PISA SPORTING CLUB S.R.L. SAN MINIATO A.S.D. - GROSSETO 1912 S.S.AR.L. VIGOR CALCIO FEMMINILE - BLUES PIETRASANTA ZENITH PRATO - ACADEMY LIVORNO CALCIO	ACADEMY LIVORNO CALCIO - US CITTA DI PONTEDERA CF CARRARESE CALCIO 1908 SRL - RINASCITA DOCCIA GROSSETO 1912 S.S.AR.L. - ZENITH PRATO LIVORNO CALCIO FEMMINILE - VIGOR CALCIO FEMMINILE PISA SPORTING CLUB S.R.L. - LUCCHESI FEMMINILE S.BANTI BARBERINO - BLUES PIETRASANTA SAN MINIATO A.S.D. - EMPOLI F.B.C. S.P.A.
ANDATA: 11/03/23 RITORNO: ORE...: 4 GIORNATA ORE...:	ANDATA: 22/04/23 RITORNO: ORE...: 9 GIORNATA ORE...:	
CARRARESE CALCIO 1908 SRL - ACADEMY LIVORNO CALCIO EMPOLI F.B.C. S.P.A. - US CITTA DI PONTEDERA CF GROSSETO 1912 S.S.AR.L. - PISA SPORTING CLUB S.R.L. LIVORNO CALCIO FEMMINILE - S.BANTI BARBERINO RINASCITA DOCCIA - LUCCHESI FEMMINILE SAN MINIATO A.S.D. - BLUES PIETRASANTA ZENITH PRATO - VIGOR CALCIO FEMMINILE	ACADEMY LIVORNO CALCIO - RINASCITA DOCCIA BLUES PIETRASANTA - ZENITH PRATO GROSSETO 1912 S.S.AR.L. - CARRARESE CALCIO 1908 SRL LIVORNO CALCIO FEMMINILE - SAN MINIATO A.S.D. PISA SPORTING CLUB S.R.L. - EMPOLI F.B.C. S.P.A. S.BANTI BARBERINO - LUCCHESI FEMMINILE US CITTA DI PONTEDERA CF - VIGOR CALCIO FEMMINILE	
ANDATA: 18/03/23 RITORNO: ORE...: 5 GIORNATA ORE...:	ANDATA: 29/04/23 RITORNO: ORE...: 10 GIORNATA ORE...:	
ACADEMY LIVORNO CALCIO - GROSSETO 1912 S.S.AR.L. BLUES PIETRASANTA - CARRARESE CALCIO 1908 SRL LUCCHESI FEMMINILE - EMPOLI F.B.C. S.P.A. PISA SPORTING CLUB S.R.L. - LIVORNO CALCIO FEMMINILE S.BANTI BARBERINO - ZENITH PRATO US CITTA DI PONTEDERA CF - SAN MINIATO A.S.D. VIGOR CALCIO FEMMINILE - RINASCITA DOCCIA	EMPOLI F.B.C. S.P.A. - CARRARESE CALCIO 1908 SRL LUCCHESI FEMMINILE - ACADEMY LIVORNO CALCIO RINASCITA DOCCIA - GROSSETO 1912 S.S.AR.L. SAN MINIATO A.S.D. - S.BANTI BARBERINO US CITTA DI PONTEDERA CF - BLUES PIETRASANTA VIGOR CALCIO FEMMINILE - PISA SPORTING CLUB S.R.L. ZENITH PRATO - LIVORNO CALCIO FEMMINILE	

-----		*-----*			
COMITATO	**	E L E N C O C A M P I D A G I O C O **			
TOSCANA	**	U N D E R 15 F E M M I N I L E 2 ^ F A S E G I R O N E : A			
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO
ACADEMY LIVORNO CALCIO	297	CAPPUCCINI E.A.	LIVORNO	17:00*	PIAZZA GAVI,1
BLUES PIETRASANTA	383	PEDONESE M. E A	MARINA DI PIETRASANTA	10:30	VIA G.LEOPARDI
LUCCHESI FEMMINILE	638	STEFANI R.	PONTE ALL'ANIA - BARGA	16:00*	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
RINASCITA DOCCIA	136	BIAGIOTTI A. E.A.	SESTO FIORENTINO	16:00*	VIA XX SETTEMBRE 240
US CITTA DI PONTEDERA CF	870	NUOVO MARCONCINI E.A	PONTEDERA	17:00*	VIA DELLA COSTITUZIONE 5
VIGOR CALCIO FEMMINILE	184	IMPASTATO G.	TROGHI - RIGNANO SULL'ARNO	10:30	VIA U. TERRACCINI 42
ZENITH PRATO	624	CIRONI P.	PRATO	10:30	VIALE DELLA REPUBBLICA
CARRARESE CALCIO 1908 SRL	406	MONTUSCHI.	NAZZANO	11:30	VIA PROV. CARARARA AVENZA
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	97	MONTEBORO CAMPO 4 E.A.	MONTEBORO - EMPOLI	15:30*	VIA DI PIANEZZOLI
GROSSETO 1912 S.S.AR.L.	1104	ROSELLE SECONDARIO E.A.	ROSELLE	17:30*	VIA DEI LAGHI
LIVORNO CALCIO FEMMINILE	299	CINI G.	LIVORNO	15:30*	VIA E.ZOLA, 58
PISA SPORTING CLUB S.R.L.	696	SCIREA G.	ARENA METATO S GIULIANO TERME	15:15*	VIA DE AMICIS
S.BANTI BARBERINO	91	BANTI S.	BARBERINO DI MUGELLO	10:00	VIALE REPUBBLICA 96/A
SAN MINIATO A.S.D.	9019	SAN MINIATO C9	SAN MINIATO	11:00	VIA VETERANI DELLO SPORT

*SABATO POMERIGGIO